

L A C A U S A  
D E L  
P R O B A B I L I S M O

R I C H I A M A T A A L L ' E S A M E

D A M O N S I G N O R

D. A L F O N S O D E L I G U O R I

E C O N V I N T A N O V E L L A M E N T E D I F A L S I T A '

D A

A D E L F O D O S I T E O ,

O V V E R O

R I S P O S T A A L L A B R E V E D I S S E R T A Z I O N E  
D E L L ' U S O M O D E R A T O D E L L ' O P I N I O N E  
P R O B A B I L E e c .

D E D I C A T A

*AN' Illustriss. e Reverendiss. Monsignore*

G I U S E P P E M A R I A S A P O R I T I

Arcivescovo di Genova , Abbate Perpetuo  
di S. Siro ec. ec. ec.



I N F E R R A R A ,

M D C C L X I V .

---

A S P E S E R E M O N D I N I .

C O N L I C E N Z A D E ' S U P E R I O R I .



J. E. C.

*Illmo, e Revmo*  
**MONSIGNOR**



Quantunque molti siano i titoli, e motivi, che eccitarono in me una viva brama di dare a V. S. Illustriss. e Reverendiss. coll'offerta di questo picciolo libro qualche attestato dell'altissima stima, e venerazione, che già da gran tempo ho conceputa verso di un Personaggio, che tanto si distingue nella Gerarchia della Chiesa; io ad ogni modo non  
2 farò

farò menzione se non se di quel solo, che più dappresso riguarda l'argomento, che prendo in esso a trattare contro di un novello difensore della falsa probabilistica regola. Questo è l'ardentissimo zelo, che Voi avete sempre mai dimostrato per la purità, e illibatezza della Morale di Gesù-Cristo da tutto il tempo, che o in qualità di Coadiutore, o in ufficio di Pastore reggete cotesta nobilissima Chiesa, una delle principali, e più ragguardevoli della nostra Italia. Imperciocchè e quali e quante illustri riprove non deste Voi di tale zelo per la sana Evangelica dottrina, affine di promuoverla, e mantenerla nel Vostro Religiosissimo Clero, e propagarla nel diletteggioso Gregge alla cura VOSTRA pastorale commesso, ben consapevole, che da essa dipende la riforma, e santità de' costumi, la quale fu sempre, ed è l'unico oggetto delle Vostre gloriose fatiche? Se tuttavia questa sì nobile  
fiam.

fiamma, che accende l'animo VOSTRO per la conservazione del Sacro Deposito della Morale Cristiana, luminosa apparisce in tutte le VOSTRE azioni, possobendere a ragione, che risalta col più vivo splendore in quelle solenni ordinazioni, e Decreti, in que' salutevoli avvisi, in quelle dottissime Pastorali Istruzioni, che, emulando i preclari esempj de' più cospicui Prelati della Chiesa, pubblicaste a direzione dell' ampia VOSTRA Diocesi, e che sparse si veggono eziandio a beneficio, e vantaggio delle altre: In quelle *Istruzioni* dico, nelle quali si ravvisano nobilmente effigiate, ed espresse le purissime massime del Vangelo, e della sempre venerabile antichità, lo spirito de' Sacri Canoni, e della Ecclesiastica disciplina, e le dottrine incontaminate dei Santi Padri veri Maestri della Morale Cristiana. Avendo io avuta la sorte di leggere, e meditare a bell'agio queste pregiatissime VOSTRE *In-*

*Prurioni*, comechè in tutte abbia ammirati i caratteri del VOSTRO zelo per la integrità della sana dottrina, che dovunque risplendono; degni sopra gli altri mi parvero di speciale osservazione gli aurei documenti che deste, e con tanta premura inculcaste ai Confessori, e Direttori delle coscienze *per la scelta delle opinioni*, che essi far deggiono nell'esercizio del Sacro loro ministero, *per non rovinare*, siccome saggiamente riflette, *colla propria anche le anime de' penitenti*, conducendole per una strada, che essendo larga, e spaziosa *va a finire*, non nel cielo, come follemente si pensa, ma nell'inferno, come insegna l'increata Verità. In essi con quale luce mai, con qual' ammirabile chiarezza non iscorgesi espressa l'avversione, e abborrimento VOSTRO verso di quel *novello modo di opinare* introdotto ultimamente nella Morale di Cristo, e dichiarato dai sommi Pontefici *alieno dalla semplicità evangelica*,

lica, e dalla dottrina de' Padri? Voi saggiamente insegnate ( e chi non deve insegnarlo? ) che nella decisione de' casi fuggir si debba il soverchio rigore. Ma per tenerci nel mezzo de' due estremi del rigore, e della indulgenza, per non fallire la via sicura quale regola proponete da essere praticata da tutti senza pericolo di errore in seguendola? Non altra se non se quella che propose, e prescrisse in qualità di supremo Pastore della Chiesa uno de' più grandi, e più sapienti Pontefici, che abbiano illustrata la Cattedra di San Pietro, quella Cattedra, che fu sempre, e sempre sarà la sicura Maestra di tutte le verità spettanti i dogmi della fede, e le regole dei costumi: ed è, che il buon Confessore nelle materie dubbie non debba fidarsi della sua privata opinione: ma prima di rispondere vegga, non un solo libro, ma ne veda molti: veda fra questi i più rispettabili; e poi prenda quel partito, che vedrà Piv' assistito

4

dalla

dalla ragione, e dall' autorità ec. Così il gran Pontefice Benedetto XIV. nella sua Lettera Circolare del 1749; e così parimente Voi, Illustriss. e Reverendiss. Monsignore, nella Pastorale Istruzione del 1750, seguendo fedelmente le traccie da lui segnate, e raccomandandone coi più gravi sentimenti, e colle più significanti espressioni l'esatta osservanza di queste massime a tutti i Confessori della VOSTRA Diocesi, affinché abbiano un giorno a presentarsi con coraggio al Tribunale di Dio, e non siano nel numero di quegli imprudenti, che abbracciando altre massime accomodanti, e benigne, si rendono rei di colpa gravissima, e della perdizione delle anime. Or questa è per appunto la regola, e la dottrina, che io difendo ne' presenti fogli contro gli ultimi vani sforzi, che va ancora facendo il Probabilismo per sostenersi, se mai fosse possibile: dottrina riconosciuta da Voi, e da tutti i Saggi della maggiore im-

per-

portanza, il fondamento, e la base della Morale Teologia, e la più necessaria per la direzione de' costumi, e l'eterna salvezza del popolo Cristiano. Qual giusto motivo non ho dunque, MONSIGNORE, di sperare, che avendo io l'alto onore di dedicarvi questo picciolo libro, non siate per aggradirlo benignamente, e degnarlo eziandio dell'autorevole VOSTRO, e possente padrocinio? Ricevetelo dunque, mentre coi più vivi sentimenti dell'animo ve lo consacro, qual pegno della stima sublime, che professo al VOSTRO gran merito, qual tributo, benchè lieve, della sincerissima mia servitù, e qual oggetto della clementissima VOSTRA protezione: mentre umiliandomi al bacio della Sacra Veste col più profondo rispetto mi protesto ec.

# A V V I S O D E L L' E D I T O R E .

**D**A un Amico mio parzialissimo nel fine del prossimo passato mese di Gennajo di quest' anno 1764. mi fu mandata una Breve Dissertazione di quattro fogli stampata in Napoli da Monsignor D. Alfonso de Liguori sull' uso moderato dell' Opinione Probabile, con fortissime istanze, che ne facessi la confutazione creduta da lui necessaria per impedire il gravissimo danno, che da essa ne risultava. Avendola io letta, o piuttosto scorsa di fuga, e nulla in essa osservando, che già non fosse stato più che abbastanza esaminato, e confutato in tanti e tanti libri pubblicati su tal argomento sì in altri, che specialmente in questi ultimi tempi, ne' quali si rinnovò la questione del Probabilismo; mi scusai da principio di discendere al suo desiderio, e pigliare in mano la penna per trattare di una materia, che non me-  
ri-

ritava ulteriore discussione, dopo l'esame accurato, e profondo fattone da parecchi valenti Scrittori, e il giudizio definitivo, che ne avea dato il Pubblico, per cui riputavasi essere la questione certamente finita. Ma insistendo l'Amico con espressioni sempre più forti, e replicate, ed assicurandomi, che la mia risposta poteva contribuire alla gloria di Dio, e al disinganno di molte persone; che si erano lasciate infelicemente abbagliare dall'autorità, e dalle apparenti ragioni del nuovo Difensore della Causa probabilistica; non potei resistere di vantaggio alle premurose istanze, e m'indussi ad intraprendere una fatica, che giudicava soverchia, di mettere in chiaro lume la verità, e discoprire i sbagli gravissimi, che ha preso l'Autore della Dissertazione nell'Esame della controversia, e nell'intelligenza sì di San Tommaso, che di altri autorevoli Dottori. Comunque egli protesti di non sostenere il Probabilismo nella guisa, che viene insegnato dagli altri, che Probabilisti si appellano, e

pre-

pretenda di soltanto difenderlo, allorchè le due contraddittorie opinioni siano egualmente, o quasi egualmente probabili; E sso ad ogni modo ricade nella sentenza medesima, che è difesa comunemente dagl' altri: onde tutti gli argomenti diretti contro di quel pericoloso sistema di opinare, combattono similmente il sistema suo preteso moderato, siccome ognuno potrà rilevare senza fatica. Contuttociò ho creduto di non dovermi stendere nell' esporre ampiamente in comparsa tutte quelle irrefragabili moltissime prove, che ne dimostrano ad evidenza la falsità, ma restringermi a quelle sole, che risguardano la sentenza, che pretende di unicamente sostenere, e mettere al vaglio quel tanto, che a lui parve di maggiore rilevanza per confermarla. Io dirigo a lui stesso questa mia risposta, e mi giova sperare, che leggendola esso attentamente, e meditandola con animo indifferente, e sciolto da ogni pregiudizio, sia per acchetarsi alla ragione, che troppo evidente mi sembra, e riconoscere con chiarezza  
il suo

il suo inganno in un punto, che è di troppo gran conseguenza per l'anima sua, e di tutti coloro, che vivono sotto la sua condotta e direzione. Spero altresì, che il discreto Lettore approverà il mio parere di aver prefisso a questa Risposta il titolo di *Causa del Probabilismo* richiamata all'esame da Monsignore ec. e novellamente convinta di falsità da ec. E' noto ad ognuno, che questa Causa era stata esaminata al tribunale del Pubblico, e siccome poc' anzi accennai, giudicata a voti concordi falsa, improbabile, e degna della riprovazione comune, a segno che, dopo massimamente che la verità era stata posta nel suo più chiaro lume dall'Autore del Trattato della Regola prossima delle umane azioni nella scelta delle opinioni, nessuno de' Probabilisti avea creduto di poter comparire in aringo per assumerne più la difesa. Ma un tal coraggio ha finalmente avuto l'Autore della Breve Dissertazione, il quale persuadendosi di aver ritrovate nuove più poderose riprove, richiamò all'esame

la

la causa del Probabilismo, e pretese con un solo argomento di ribattere quanto ha scritto su d'esso il dotto Autore del Trattato ec., e dare a conoscere, che troppo precipitoso, ed ingiusto era stato il giudizio, che il Pubblico ne aveva formato. Ma egli troppo lungi è andato dal vero ne' suoi divisamenti: poichè disaminata di bel nuovo la causa, che ha preso a difendere, di bel nuovo rimane convinta di evidente falsità; siccome spero sarà riconosciuto da chiunque si compiacerà di leggere questa mia Risposta.



# I N D I C E

## DEI PARAGRAFI.

*La Causa del Probabilismo richiamata all' Esame da Monsignore D. Alfonso de Liguori, e novellamente convinta di falsità.* pag. 1

§. I.

*Stato della questione, come vien proposto dall' Autore della Breve Dissertazione. Cosa ne risulta da esso. Si premettono alcune Osservazioni.* 7

§. II.

*Della promulgazione della legge. Cosa richiedasi secondo San Tommaso, e i Teologi, perchè debba dirsi, che la legge sia bastantemente promulgata.* 16

§. III.

*Si confuta il principio dell' Autore, che la legge nel contrasto di opinioni probabili non sia legge, ma opinione, perchè non promulgata a sufficienza.* 27

§. IV.

*Esame, e confutazione del medesimo principio ricavato dall' incertezza della Legge nel caso di Dubbio nell' altra guisa, con che vien esposto dall' Autore della Breve Dissertazione.* 41

§. V.

*Si confuta il principio riflesso dell' ignoranza pretesa invincibile nel caso, che la legge sia dubbia pel contrasto di contrarie opinioni.* 57

§. VI.

*Si conferma colla dottrina di San Tommaso l' insufficienza, e falsità dei principj Probabilistici riflessi finora confutati.* 69

§. VII.

*Si dimostra quanto siano frivole, e vane le risposte assegnate dall' Autore della Dissertazione a ciò, che fu detto nel Trattato della Regola prossima intorno al Principio riflesso della incertezza della legge.* 83

§. VIII.

*Si difende contro l' Autore della Breve Dissertazione*

ne

ne l' Autorità del Decreto del Clero Gallicano circa  
l' uso vosto delle opinioni Probabili. 105

§. IX.

Si dimostrano inutili, e vane le risposte, che assegna l' Au-  
tore della Breve Dissertazione alla celebre massima del  
Jus Canonico in dubiis via tutior est eligenda. 118

§. X.

Esame della mente di Sant' Antonino, di cui s' abusa  
l' Autore della Breve Dissertazione, e del P. Vasquez  
sulla intelligenza della regola de' Sacri Canon: In  
dubiis tutior pars est eligenda. 133

§. XI.

Si risponde ad alcuni casi, ed esempj allegati dall'  
Autore della breve Dissertazione in prova della sua  
sentenza. 151

§. XII.

Risposta ad un' altra obbiezione avanzata dall' Autore  
della Breve Dissertazione. Si dimostra la falsità  
della sua sentenza colla stessa obbiezione, e coll' au-  
torità di S. Agostino, e di Papa Benedetto XIV. 161

§. XIII.

Si accennano i molti argomenti, che combattono la sen-  
tenza dell' Autore della Dissertazione da lui diffi-  
mulati. 176

§. XIV.

Decreto condannatorio della Sentenza dell' Autore della  
Breve Dissertazione pubblicato l' anno 1761. dalla  
Santa, e Venerabile Congregazione della suprema In-  
quisizione di Roma confermato dalla Santità di Papa  
Clemente XIII. 193

§. XV.

Si dimostra quanto siano frivole, e inette le risposte ul-  
timamente assegnate da un recente Teologo al men-  
tovato Decreto della Sacra Congregazione della In-  
quisizione suprema di Roma. 201

§. U L T I M O

Argomento irrefragabile contro la sentenza dell' Autore  
della Dissertazione, e conclusione della Risposta. 227

A P P E N D I C E

Ai Paragrafi XIV., e XV. dell' Opera presense, ri-  
guardo le Censure delle Tesi di Avviso. 236

LA



L A C A U S A

D E L

P R O B A B I L I S M O

R I C H I A M A T A A L L' E S A M E

D A M O N S I G N O R

D. A L F O N S O D E L I G U O R I ,

E N O V E L L A M E N T E C O N V I N T A  
D I F A L S I T A'.

**O** non l' avrei pensato giammai ,  
Monsignore , che dopo tante Ope-  
re luminose , e invincibili uscite mas-  
simamente in questi ultimi tempi  
alla pubblica luce contro del Pro-  
babilismo ; dopo il consentimento  
quasi universale del saggio mondo nel riputar-  
lo sistema il più falso , il più pericoloso , il  
più degno di esecrazione , e di orrore : dopo  
le tante ferite mortali rilevate dai sommi Pon-  
tefici , da cento e mille Prelati della Cattolica  
A Chie-

Chiesa, e da moltissimi altri Personaggj ragguardevoli per pietà, e per dottrina, per cui appena può trarre con forza gli ultimi affannosi respiri; non l'avrei, dissi, pensato, che voi foste per venire in suo soccorso, e tentare, se v'è possibile, di restituirgli quella vita, che ha già quasi perduta. Per verità, che io ammiro altamente il coraggio vostro, e tanto più l'ammiro, quanto che lusingato vi siete di ottenere l'ideato disegno colla poca fatica di soli quattro fogli, e col trattenervi unicamente nel confutare un solo degli argomenti avversarj, senza prendervi alcun pensiero di tanti e tanti altri prodotti da varj Scrittori, e ultimamente dall'Autore del *Trattato della Regola prossima delle azioni umane nella scelta delle opinioni*, a voi ben noto, e da voi a sufficienza accennato in più luoghi della vostra *breve Dissertazione*. Imperciocchè come poteste mai, Monsignore, persuadervi di sostenere in piedi il rovinoso sistema col prendere ad impugnare soltanto l'argomento, che getta a terra quel vostro favorito principio della *legge dubbiosa* nel concorso di *due opinioni contrarie ugualmente probabili*; se tutti gli altri cospirano a confermare maggiormente l'argomento medesimo, e a renderlo *inespugnabile*? L'avea pur detto a chiare note l'Autore di quel *Trattato*, e confermato con una prova invincibile, che se anche di tanti argomenti, e ragioni da lui recati ne' due Tomi dell'Opera sua, un solo ne fosse, cui gli *Avversarj* non dassettero adeguata risposta, o applicar non vi potessero con verità *soluzione evidente*, questo solo  
baste-

novellamente convinta di falsità. 3

basterebbe a distruggere tutto il loro sistema, e rendere per lo meno incerta e dubbiosa la loro sentenza, onde non più potesse servire di regola sicura delle umane azioni, che per sentimento degli stessi Probabilisti deve essere almeno moralmente certa. Per il che era onninamente necessario, che di tutti ne intraprendessero l'esame, e dimostrassero, che tutti erano frivoli, inetti, senza forza, senza vigore, senza probabilità capace di guadagnarsi l'assenso di uomo saggio, e prudente: perchè in altra guisa non poteva più sussistere la certezza del dettame pratico di operare onestamente seguendo la probabilistica dottrina. Voi avrete, Monsignore, letti questi testi dell'Autore da lui più d'una volta replicati, affinchè fossero ben osservati e capiti. Perchè dunque restringervi ad un solo argomento, e prendere unicamente di mira le riflessioni dirette a combattere il principio della legge dubbia, o incerta?

Nel fine della vostra Operetta pag. 96. voi ne assegnate di questa vostra omissione il motivo col dire di aver tralasciato di rispondere ad altre obbiezioni, che oppongono gli Avversarij contro il Probabilismo: perchè quelle impugnano propriamente l'uso dell'opinione notabilmente meno probabile, che sta per la libertà; ma non l'uso della opinione egualmente probabile, che solamente è ammesso da voi per lecito. Ma pensate voi, che questa scusa vi farà fatta buona dalle persone, che intendono? no certamente: anzi vi dirò, che farebbe stato affai meglio per voi dissimulare un tal motivo, siccome dissimulaste le obbiezioni: Poichè

A 2 . con

con esso venite a far conoscere al Pubblico, o di non averle lette, o di non averle capite. Poichè se non tutte, almen quasi tutte *impugnano non solo l'uso della opinione notabilmente meno probabile, che sta per la libertà; ma l'usa eziandio dell'opinione ugualmente probabile, che solamente è ammesso da voi per lecito*: ed io m' impegno a dimostrarvelo in altro luogo con quella maggior evidenza, che potete desiderare. Se non che ho sbagliato nel dir *quasi tutte*, poichè devo anzi dire risolutamente, che *tutte affatto* impugnano la vostra sentenza: atteso che affermando voi di non ammettere soltanto l'uso dell'opinione, che sta per la libertà **NOTABILMENTE** meno probabile, voi in verità, e lo vedrete in appresso, sostenete quel Probabilismo medesimo, che vien sostenuto al presente da tutti quei, che *Probabilisti* si chiamano.

Io pertanto, essendo pienamente persuaso, e convinto della falsità della vostra sentenza, ho giudicato tanto più necessario d'intraprenderne la confutazione, quanto che concepisco esser maggiore il danno, che può risultare negli animi deboli, ed imperiti dalla vostra *Dissertazione*, a motivo del grado, che nella Chiesa ottenete, e della riputazione, che vi siete meritamente acquistata nel mondo per molti titoli. Imperciocchè, e fatemi ragione voi stesso, Monsignore, non è agevole cosa, che tanti e tanti Parrochi, e Confessori meno esperti, e men pratici della questione, all' autorità vostra affidati vi prestino cieca credenza; siccome, da quanto apparisce, voi medesimo

*novellamente convinta di falsità.* . 5

mo prestata l'avete ad un altro Scrittore di riputazione, e di merito, qual'è il P. *Paulo Segneri*, di cui uso ne fate nel vostro scritto? e per tal guisa ingannati, giudicando la sentenza vostra buona, e sicura, la riducano alla pratica, e regolino con essa la propria, e l'altrui coscienza con notabile pregiudicio delle anime, e con grave pericolo di essere nel numero di que' ciechi, che ad altri ciechi la mano porgendo, cadono insieme nella fossa. Per altro mi giova sperare, che questa mia risposta non sia per essere ricevuta da voi con amarezza e disgusto, ma anzi con aggradimento, e piacere, e riputerei di farvi torto, se non avessi in conto di sincere l'espressioni vostre sull'impegno, che avete nella scoperta del vero, per cui vi dichiarate *apparecchiato e pronto ad abbandonare la sentenza vostra qualora la conosciate non abbastanza certa, siccome non aveste ripugnanza di ritrattarvi in molte altre opinioni un tempo da voi tenute, le quali erano per altro certamente di minor momento, che non è questa (a)*. E voglio anche persuadermi, che meditando voi a bell'agio, e colla mente sgombra da ogni prevenzione, sì fatale al conoscimento della verità, la mia risposta, siate per fare sulla opinione presente di somma importanza quel medesimo passo, che faceste *in molte altre opinioni di minor momento, cioè di ritrattarvi senza ripugnanza, e condannare lo scritto vostro*. Solamente vi prego

A 3

a con-

---

(a) pag. 92.

6. *La causa del Probabilismo*

a condonarmi la libertà, con che son per parlarvi, e attribuirla, anzi che a mancanza di rispetto a voi giustamente dovuto, all' impegno e premura; che ho per la verità, e pel disinganno del Pubblico, a cui assicurare, e stabilire contribuir noi dobbiamo il più, che per noi si possa (b). A maggior chiarezza, e forse a minor tedio vostro e degli altri Leggitori, dividerò la mia risposta in varj paragrafi, e tratterò la questione, come sembra a me doverfi trattare, non come l'avete trattata voi stesso, confondendo una cosa coll'altra, tralasciando ciò, che serve a rischiarare il punto controverso, e intralciando le prove con testi, e riflessioni affatto superflue ed inutili. Cominciamo.

---

(a) *Gag. Pref.*



§. I.

*Stato della questione, come vien proposto dall'Autore della Breve Dissertazione. Cosa ne risulta da esso. Si premettono alcune Osservazioni.*

**V**Oi date principio, Monsignore, alla vostra Breve Dissertazione coll' esporre le due questioni, che intendete di esaminare. La prima, se sia lecito di seguire l'opinione meno probabile. La seconda, se essendo le due opinioni opposte ugualmente, o quasi ugualmente probabili, sia lecito seguire la meno tuta. E quindi per dar a conoscere, che moderato sia l'uso del Probabilismo da voi sostenuto, soggiugnete immediatamente: „ In quanto alla „ prima questione noi ci sbrigheremo, per „ chè la risoluzione è troppo chiara. Diciamo che non è lecito di seguitare l'opinione meno probabile, quando l'opinione che sta per la legge, è **NOTABILMENTE**, e „ certamente più probabile. Perchè allora l'opinione più tuta non è già dubbia; ma „ è moralmente, o quasi moralmente certa, „ avendo per se un fondamento certo d'essere „ vera; dove all'incontro l'opinione meno „ tuta, e molto meno probabile non ha tal „ fondamento certo di esser vera. Onde è, „ che allora questa rimane tenuamente, o al „ meno dubbiamente probabile a confronto della „ opinione più tuta, ec.

Con queste parole voi pretendete di riget-

A 4 . . . . . tare

tare il Probabilismo da altri difeso per abbracciarne un altro *più moderato*, e per tal guisa distinguervi dal comune de' Probabilisti moderni. Non è così? Ma se pur troppo è così, se non altra opinione rigettate alla libertà favorevole, se non quella, che è *tenuamente*, e *dubbiamente* probabile al confronto della contraria, che asserisce la legge *notabilmente*, e *certamente più probabile*, dimando, in che mai siete voi differente da tutti gli altri *moderni* Probabilisti? Potere voi assegnarne un solo, che affermi al presente esser lecito di seguitare anche l'opinione men sicura, che sia *tenuamente*, o *dubiosamente probabile*? Anzi tutti d'accordo convengono oggidì, dopo la condanna fatta da Santa Chiesa di alcune proposizioni su tal soggetto, nel riprovare la dottrina del Tamburino, e di altri rilassati Teologi, che davano per lecito l'uso eziandio della *opinione tenuamente*, e *dubbiamente* probabile, e stabilire, che sia necessario per essere sicura regola dell'azione, che sia probabile *certamente*, e *sodamente*. Udite, Monsignore, tra gli altri, che addur vi potrei, il testimonio di un di loro, che ha trattata la questione con più diligenza, e accuratezza, e fa sicura fede del sentimento comune di tutti gli altri. „ La sentenza, scrive egli (a); la „ quale vien difesa dai Teologi, che *Probabilisti* si appellano, è tale. Dove è questione, se un'operazione sia, o non sia comandata,

---

(a) *Padre Bovio Dissert. pag. 68.*

*novellamente convinta di falsità.* 9

„ data , o proibita dalla legge : e dopo di  
„ avere usata la diligenza , che richiede l' im-  
„ portanza della materia , maggiore o minore  
„ per trovar la legge , se v' è : e però dopo  
„ di aver fatte tutte le riflessioni ec. resta so-  
„ lidamente probabile per grave ragione , ed  
„ autorità , che l' azione non è proibita , o  
„ comandata da legge alcuna ; allora può l'  
„ operante senza offesa di Dio esercitare , od  
„ omettere l' azione medesima : tutto ché  
„ fosse ugualmente probabile l' opinione , la  
„ quale asserisce esservi la legge : ed anche  
„ ( notate ) tuttochè fosse più probabile : pur-  
„ chè l' eccesso , pesata insieme la ragione , e l'  
„ autorità , sia moderato , e tale , che non tol-  
„ ga all' opposta sentenza , essendole posto a  
„ petto , la grave , e solida probabilità . Tal  
„ è la sentenza de' Probabilisti . „ E' chiaro  
„ qui , quanto la luce di mezzo giorno , che  
„ tutti i moderni Probabilisti non insegnano più  
„ poterli seguire la sentenza men sicura , e men  
„ probabile , qualora sia essa tenuamente , o dub-  
„ biamente probabile , ovvero , che è lo stesso ,  
„ qualora l' opinione contraria sia notabilmente ,  
„ e certamente più probabile . In che dunque è  
„ diversa la sentenza vostra da quella di tutti  
„ gli altri Probabilisti moderni ? O come potete  
„ pretendere di esser differente da loro , e soste-  
„ nere una dottrina probabilistica più moderata  
„ di quella , che si sostiene comunemente ? Non  
„ è duopo , Monsignore , di trarvi dal volto la  
„ maschera , onde cercate coprirvi , e dichiarar-  
„ vi apertamente Probabilista al pari di tutti  
„ gli altri , che or difendono il pericoloso siste-  
„ ma , e

ma, e confessare eziandio, siccome poc' anzi vi accennai, ingenuamente, che tutti gli argomenti, che oppongono gli Avversari contro del Probabilismo in generale, vengono a ricadere tutti sulla vostra sentenza pretesa *moderata*: onde siate obbligato, non meno che gli altri, a darvi adeguata, e convincente risposta?

Io tuttavia, Monsignore, seguirò le traccie da voi segnate, e combatterò la sentenza vostra nella guisa, che vi protestate di solamente sostenerla, la quale alla *pagina 5.* vien così esposta da voi: „ Quanto alla seconda questione, che qui di proposito, ed a lungo  
„ esamineremo, diciamo, che quando l'opinione men tuta è egualmente probabile,  
„ può lecitamente seguirsi: perchè allora la legge è dubbia, e perciò non obbliga per ragione del principio certo, siccome vedremo  
„ qui essere indubitabile, secondo le dottrine di San Tommaso, che la legge dubbia non può indurre un obbligo certo. „ Con questo testo e proponete la sentenza, che vien difesa unicamente da voi, per quanto almeno dalle parole vostre risulta, e al tempo stesso accennate il fondamento, su cui essa si appoggia, e pretendete pur anche, che desso sia fermo ed immobile perchè stabilito sulle dottrine di San Tommaso. Noi vedremo di proposito, ed a lungo, se abbiate ragione in tutto ciò che asserite. Ma perchè voi vi fate forte singolarmente sulla dottrina di San Tommaso, permettetemi, che io qui di fuga vi dica poche parole sopra di alcune altre autorità, che  
redate

recate qua e là nella vostra *Dissertazione*; affinché nel progresso di questa disputa non abbiamo a divertire l'esame da San Tommaso. Voi primieramente allegate in varj luoghi i testi di alcuni Scrittori Probabilisti, ed anche Antiprobabilisti, dalla discussione de' quali io mi dispenserò, non perchè creda i secondi contrarj allà verità, che sostengo, ma solamente per non rendere troppo prolissa, e noiosa la mia risposta. Così ancora giudico bene di non porre ad un esame diligente, e accurato que' passi d'alcuni Santi Padri, che avete trascritti dal P. Amort; e recate alla pag. 22. ec. Imperocchè ognuno, che intenda lo stato della nostra questione, ed abbia qualche poco di discernimento, ben tosto vede, che o non sono niente al proposito, come per esempio quello di San Giovanni Grisostomo, *circa vitam tuam esto austerus, circa alienam benignus*; quel di Lattanzio: *stultissimi est hominis præceptis eorum velle parere, quæ utrum vera sint, an falsa, dubitatur*, il quale anzi è a voi contrario, e così di Sant' Agostino, e di Sant' Ambrogio: o se alcuno potesse ridurli alla nostra controversia, non ha certamente parlato nel senso da voi preteso; e lo vedrete, allorchè esaminerò l'argomento, che da essi ne ricavate verso il fine della vostra *Dissertazione*.

Io sì, Monsignore, che addurre potrei dai Santi Padri testi assai più chiari e precisi de' vostri contro la sentenza da voi difesa, che compariscono in cinquanta e cento libri di Scrittori Antiprobabilisti; ma senza impegnarmi

mi in questa impresa, per accertarvi, che tutta la Sacra Antichità vi è contraria, potrà bastare il testimonio di due insigni personaggi de' tempi nostri versatissimi nella lezione de' Padri, cioè del Gran Vescovo, e lume splendidissimo della Chiesa *Benigno Bossuet*, e del Sapientissimo Cardinal *di Aguirre*. Il primo nella Dissertazione, che ha fatta sulla presente materia, che trovasi nel tomo 20. delle sue Opere, prova diffusamente non v'essere nemmeno vestigio in tutti i Padri, ed antichi Scrittori della regola da' moderni Teologi inventata nell'uso delle opinioni probabili, o dubbiose, anzi essere tutta opposta quella, ch'essi insegnarono; *Probabilismus non fuit cognitus a Patribus, ut illum sequerentur, & ejus usum fidelibus commendarent, sed ut improbarent*, e lo dimostra con testi evidenti, e decisivi, de' quali a suo luogo ne faremo parola. L'altro poi nella Prefazione ai Concilj di Spagna dopo di aver detto, che ognuno deve attenersi alla sentenza probabile e sicura nel concorso della contraria probabile, così scrive al num. 36.: „ *Hæc videtur fuisse praxis as-*  
 „ *fidua SS. Patrum, ac Theologorum doctrina*  
 „ *ac pietate insignium a tempore nascentis*  
 „ *Ecclesiæ usque ad finem fere Seculi præce-*  
 „ *dentis, quo cœpit reputari securus usus opi-*  
 „ *nionis probabilis in concursu opinionis au-*  
 „ *steræ æque probabilis aut probabilioris per*  
 „ *reflexiones antiquis ignotas. Sequebantur enim*  
 „ *veteres illi, quod intra sinum Ecclesiæ Ca-*  
 „ *tholicæ post rem mature examinatum ora-*  
 „ *tionem, ac studio competenti videbatur ve-*

„ rum

rum, ac moraliter certum. Et licet ipsi Sancti Patres aut Doctores celebres aliter circa varias quæstiones morum censerent; unusquisque tamen pius, ac prudens id agebat, vel consulebat aliis, quod post debitum examen judicabat verum, aut saltem longe conformius canonibus sacris, rationi, & æquitati; nec enim amplius exigi putabant ab homine mortali, infirmo, & ignorantiss. obnoxio: alioquin sequebantur tutiorem partem. Exempla possunt in hoc loco afferri plurima &c. „ Se il testimonio di questi sì cospicui Soggetti non vi basta, leggete la terza parte del Trattato della Regola prossima capo 2. e 3., ove troverete molti altri illustri Scrittori del sentimento medesimo, e non pochi Probabilisti, che non hanno potuto negarlo, ma anzi l'hanno ingenuamente confessato per vero: e raccogliete da tutto ciò, quanto sia falso il detto del P. Segneri da voi approvato, che *gli antichi sianfi serviti della vostra regola*, che sia lecito di appigliarsi alla menò sicura nel contrasto di due contrarie opinioni probabili.

Un'altra cosa mi giova premettere per non averne a parlar più nel decorso di questa mia risposta, che riguarda il possesso della libertà nel concorso della legge. Voi ne parlate in guisa, che non è facile di ben rilevare il sentimento vostro, e mi sembra, che cadiate in una visibile contraddizione, e diate dei calci a voi stesso. Nulladimeno senza fermarmi su questo, considero solamente la vostra specolazione, con che di provar vi studiate, che la legge

legge eterna non preceda il possesso della libertà donata da Dio agli uomini. Imperocchè, voi dite pag. 31. quantunque in Dio non vi sia successione di cognizioni, e di deliberazioni: perchè tutte le cose sono presenti a Dio ab eterno; nulladimeno prioritare rationis, o sia nature, l'uomo nella mente divina è stato contemplato antecedentemente alla legge: poichè prima si considerano dal Legislatore i sudditi secondo la lor natura, e poi la legge, che loro dee imporsi. La divina legge dunque, benchè eterna, presuppone gli uomini, che nel tempo dovevano esservi. Senza far altre riflessioni su questa vostra dottrina, e senza ponderare ciò, che per confermarla recate da San Tommaso, il quale nulla affatto affattissimo la favorisce, ditemi in grazia, Monsignore, di qual libertà favellate voi, posseduta dall' uomo previamente alla legge? Prima che all' uomo sia imposta la legge, egli non si considera, se non se nel suo puro essere fisico dotato di cognizione e di volontà libera, è vero; ma che altro dessa pure non è, se non *fisica, o naturale*, che è quanto dire una facoltà di operare, e di non operare, di fare un'azione, qualunque ella sia, o di tralasciarla, e di far anche la contraria, e per tal guisa di proferire parole di bestemmia, di spergiuro, di contumelia, di ammazzare, di adularre, di calunniare, e di commettere simili altre azioni? Di questa libertà non parlate voi certamente, poichè troppo vi rendereste deridivole al pubblico, se di essa parlaste. Non di altra libertà potete voi dunque parlare se non della libertà *morale*, e considerando l' uomo  
come

come agente *morale*. Ma sotto questa ragione considerandolo, non vedete voi, che sempre la legge eterna di Dio precede l'umana libertà *prioritate rationis*, ovvero *nature*: attesochè l'uomo non è agente *morale*, se non a motivo della legge, che gli s'impone, nè di altra libertà gode il possesso, se non se di una libertà soggetta alla legge, dipendente da essa, e che nulla può o deve fare, se non a norma di quanto ella prescrive. Ma senza tante specolazioni non ammettete voi, che l'uomo si considera prima secondo la *ragione*, e poi secondo la volontà, e libertà? Senza dubbio. Adunque se la ragione precede la libertà, anche ciò, che è proprio della ragione, deve precederla. Ora è proprio della ragione, che sia *retta*, nè può essere retta, se non è conforme alla regola, che è la stessa legge eterna di Dio. Onde è falso ciò, che voi dite, che *l'uomo nella mente divina sia stato contemplato antecedentemente alla legge*: poichè non si può contemplare l'uomo senza la *ragione*, e nella stessa *ragione* è inferita la legge naturale, che è la partecipazione della legge eterna di Dio. Adunque sempre, e poi sempre la legge precede la libertà dell'uomo. A che serve pertanto la vostra Specolazione, se non se a dimostrare, che vi mancano le giuste idee delle cose, di cui favellate? Posto ciò veniamo al punto della controversia, che passa tra noi.

## §. II.

*Della promulgazione della legge. Cosa richiedasi secondo San Tommaso, e i Teologi, perchè debba dirsi, che la legge sia bastantemente promulgata.*

**E** Sposta, come sopra, la vostra sentenza, che possa seguirsi l'opinione men tuta, quando sia ugualmente probabile, che la sua contraddittoria, voi date principio alle prove coll'addurre molti testi dell' Angelico Dottor San Tommaso riguardo le leggi, da voi, come dite, preso per guida. Ma era superfluo, Monsignore, che voi vi assumeste la fatica di trascrivere tanti testi intorno la legge, e la necessità della sua promulgazione, affinchè obblighi i sudditi; poichè non v'ha alcuno, che io sappia, che ponga oggidì in contesa, che necessario sia per la legge, che sia promulgata. La legge, non v'ha dubbio, siccome voi osservate pel Santo Maestro, è una regola, o misura delle azioni, per cui vengono i sudditi obbligati o ad eseguirle, o ad ometterle: *lex quaedam regula est & mensura actuum, secundum quam inducitur aliquis ad agendum, vel ab agendo retrahitur*. Affinchè abbia essa forza di obbligare, è duopo, che sia promulgata alla Comunità, per il che vien da lui diffinita: *ordinatio rationis in bonum commune ab eo, qui curam communitatis habet, promulgata*. E la ragione è recata da lui stesso; perchè *lex imponitur per modum regule & mensurae*.

*sure. Regula autem, & mensura imponitur per hoc, quod applicatur his, qua regulantur, & mensurantur. Unde ad hoc, quod lex virtutem obligandi obtineat, quod est proprium legis, oportet, quod applicetur hominibus, qui secundum eam regulari debent. Talis autem applicatio fit per hoc, quod in notitiam eorum deducitur ex ipsa promulgatione, Unde promulgatio ipsa necessaria est ad hoc, quod lex habeat suam virtutem.*

Tutto ciò, torno a dire, è verissimo, e noi siamo fin qui perfettamente d' accordo. La legge, qualunque ella sia, deve essere promulgata: e se non è promulgata, le manca un carattere proprio ed essenziale della legge, nè con rigore può dirsi ancora legge. Ma la differenza, che passa tra noi, e lo sbaglio troppo manifesto, che voi prendete, si è il confondere, che fate, la promulgazione necessaria, e sufficiente per la legge colla privata notizia della medesima legge. La notizia privata, che i sudditi acquistano della legge, non è, come voi pensate, la promulgazione necessaria per costituire la legge, ma anzi la presuppone adeguatamente istituita, e stabilita in ragione di legge inducente per se stessa obbligazione di osservarla. Questa particolar cognizione influisce, è vero, praticamente, e attualmente nel regolare le proprie operazioni; ma non per tanto non contribuisce virtù alcuna, o vigore alla legge, che ha già previamente ad essa, siccome la sua essenza, o natura compiuta, così pure tutta la forza di obbligare. Questa, Monsignore, è la mente e dottrina di San Tom-

B

maso,

maso, e di tutti i Teologi. E perchè da essa dipende principalmente la falsità del principio, cui dietro i PP. Terillo, e Segneri appoggiate la sentenza da voi difesa, e tutta la sorgente de' vostri abbagli, voglio dichiararvela più stesamente, ed applicarla a tutte le leggi sì umane, che divine.

Parlando dunque in primo luogo delle leggi umane, io affermo con San Tommaso, e con tutti i Teologi, che per dire, che queste siano bastantemente promulgate, sicchè sian vere leggi, ed abbiano la forza di obbligare, non è necessario, che tutti i sudditi particolari ne abbiano la cognizione; ma basta, che la pubblicazione di esse sia fatta alla Comunità con qualche segno esteriore, che manifesti la volontà del Legislatore, e per cui possa venire alla notizia di tutti. Così vediamo, che la promulgazione delle leggi civili si fa col mezzo del pubblico banditore nel luogo o dall'uso, o dal Principe determinato, e la promulgazione delle leggi Pontificie coll' affiggere i decreti alle porte delle principali Basiliche, e in altri luoghi di Roma: e fatta tal promulgazione, tosto s'intende la legge compiuta, e perfetta in ragione di legge con piena virtù, ed efficacia di obbligare tutti i Sudditi; quelli eziandio, ai quali non n'è pervenuta la notizia, di maniera che realmente per se stessa obbliga, e rende l'oggetto contrario alla legge illecito, e cattivo, assolutamente parlando: comechè possa alle volte la trasgressione scusarsi da colpa a cagione della ignoranza invincibile. Così per appunto insegna San Tommaso

passo nella questione 90. da voi citata della p. 2. artic. 4. ad 2. Si era egli opposta l'obbiezione contro la necessità della promulgazione in tal forma: *ad legem pertinet proprie obligare ad aliquid faciendum, vel non faciendum: sed non solum obligantur ad implendam legem illi, coram quibus promulgatur lex; sed etiam alii: ergo promulgatio non est de ratione legis.* Questo è l'argomento: ma che vi risponde il santo Maestro? Forse che la legge non è promulgata a sufficienza, finchè non è venuta alla notizia di tutti? Ovvero, che coloro, i quali non ne hanno avuta per anco la cognizione, non si comprendono sotto l'obbligazione della legge? Non già. Eccone la sua risposta: *ad secundum dicendum, quod illi, coram quibus lex non promulgatur, obligantur ad legem observandam, in quantum in eorum notitiam devenit per alios, vel devenire potest, promulgatione facta.* Sicchè la legge promulgata nella maniera consueta ha la ragione adeguata, e perfetta di legge, che obbliga tutti i sudditi all'osservanza, ancorchè non sia giunta alla notizia di tutti, i quali potranno al più essere scusati, se non l'osservano, dalla ignoranza invincibile, che sempre suppone la legge.

Dietro a San Tommaso insegnano la stessa dottrina comunemente gli Autori, che hanno scritto sulla presente materia, i quali d'accordo decidono non richiedersi, perchè la legge sia promulgata a sufficienza, che ella sia nota a tutte le persone della Comunità, cui s'intima, e riflettono, che tanto fu stabilito nell' Jus Canonico *Cap. 1. de Posul. Pralat.*, ed aggiun-

gono non doverfi ciò dire prescritto da qualche jus positivo, ma nascere dallo stesso jus naturale, e dal proprio concetto della legge medesima. E voi, Monsignore, potete ravvisarlo nelle formole delle Pontificie Costituzione, nelle quali v'ha questa ordinaria e consueta clausola: *volumus, ut presentes littere ad valvas &c. affixae omnes ita ardeant, & afficiant, ac si unicuique personaliter intimatae fuissent*. Direte mai voi, che queste non abbiano tutta la promulgazione necessaria per essere costituite in ragione di legge perfetta ed obbligatoria? Non posso già persuadermelo; adunque non è duopo per tal' effetto di alcun'altra maggiore intimaione.

Comechè ciò bastar dovrebbe a convincervi del vostro abbaglio; piacemi ad ogni modo confermare una tal dottrina col testimonio di un Probabilista, tanto più volentieri da me addotto, quanto che la comprova coll'autorità di un Dottore, per cui mostrate di avere stima singolare. Questi è il P. Rasler, il quale nel suo libro *Norma recti* alla pag. 20. sul nostro argomento così favella: „ Ut promulgatio legis dicatur esse publica, opus non est, „ ut illa actu a subditis omnibus cognoscatur; „ sed fatis est, quod ponatur signum aliquod „ externum, sensibile ac publicum, per quod „ voluntas Legislatoris comparet firmitatem „ quamdam, & stabilitatem, ratione cujus „ per se possit in notitiam totius communitatis devenire. Alias enim, si ad essentiam „ legis requireretur, ut Legislatoris voluntas „ a subditis omnibus cognosceretur, leges ple-  
raque

„ ræque vel omnino nunquam, vel nonnisi  
 „ tardissime in ratione legis completerentur,  
 „ nec moraliter sciri posset, quando essent  
 „ completæ; eo quod in majoribus præcipue  
 „ Communitatibus pleræque vel omnino nun-  
 „ quam, vel nonnisi post longum temporis  
 „ lapsum in subditorum singulorum notitiam  
 „ actualem deveniant, & ex accidenti facile  
 „ possit hoc in multis impediri, nec morali-  
 „ ter constare queat, quando tandem omni-  
 „ bus, ac singulis innotuerint. Unde Suare-  
 „ sius *lib. 3. de legibus c. 16.*, distinguit in-  
 „ ter *promulgationem* ac *divulgationem* legis:  
 „ ac *promulgationem* quidem ait esse *publi-*  
 „ *cam* illam *propositionem*, seu *denunciationem*  
 „ legis, quæ fit voce Præconis, aut affigen-  
 „ do legem scriptam in publico loco, aut alio  
 „ simili modo. *Divulgationem* autem appellat  
 „ applicationem illius *primæ promulgationis* ad  
 „ notitiam vel aures subditorum, qui aut le-  
 „ gere, aut audire primam illam *promulga-*  
 „ *tionem* non potuerunt: atque hanc *negat*  
 „ esse de essentia legis, sed satis ad hanc esse  
 „ dixit, quod sit publice promulgata: quod  
 „ ipsum asserunt cæteri quique Doctores. „  
 Udite, Monsignore? Questa è la dottrina sì  
 dell' esimio Dottore, sì degli altri comune-  
 mente. Quindi applicando voi tal dottrina  
 certissima alla sentenza, che vi studiate disen-  
 dere, agevole vi farà d' inferirne, che prima  
 ancora, che la Chiesa condannasse parecchie  
 proposizioni, che risguardano il diritto *umano*  
 ( giacchè di questo ora parliamo ) *civile*, o  
*Ecclesiastico*, v'era già la legge a sufficienza

promulgata, che le proibiva, quantunque dall'una e l'altra parte vi fossero opinioni probabili: mentre la Chiesa non ha fatta nuova legge, condannandole: ma anzi le condannò come false e perniciose, perchè le trovò contrarie alla legge, che esisteva, malgrado l'ignoranza di molti Autori, che non la conoscevano.

Dalle leggi umane passiamo alle leggi divine. La nozione della legge eterna di Dio, che è la principale, e la sorgente di tutte le altre, ci viene con chiarezza proposta da San Tommaso nella *q. 91. art. 1. della stessa prima 2.* colle seguenti parole: *ratio gubernationis in Deo, sicut in Principe Universitatis existens legis habet rationem. Et quia divina ratio nihil concipit ex tempore, sed habet eternum conceptum, ut dicitur Proverb. 8., inde est, quod huiusmodi legem oportet dicere eternam.* Da quanto scrivete, Monsignore, alla pag. 29. sembra, che vogliate mettere in dubbio, se questa legge eterna sia con rigore, e proprietà vera legge, e se abbia promulgazione sufficiente per costituirla tale. Ma la cosa è troppo indubitabile, e chiara nella dottrina del Santo Maestro, siccome altresì de' Teologi. Conciossiachè avendosi San Tommaso opposto l'argomento, che essendo la promulgazione di ragion della legge, non potè la legge eterna essere promulgata dall'eternità, in cui nessuno v'era, al quale promulgar si potesse, risponde in tal foggia: *dicendum, quod promulgata fit & verbo, & scripto: & utroque modo lex eternam habet promulgationem. ex*  
par-

*parte Dei promulgantis: quia & Verbum divinum est eternum, & scriptura libri vite est eterna. Sed ex parte creature audientis, & inspicientis non potest esse promulgatio eterna.*  
 Dal che è più che evidente che riconosce la legge eterna qual vera e propria legge, cui nulla manca *ab eterno* per essere veramente promulgata, comunque dall'eternità non vi fossero creature, che l'udissero, o la conoscessero.

Laonde que' Teologi, che han trattata di proposito la materia, osservano questa essere la differenza tra le leggi divine, ed umane, che le leggi umane, perchè siano propriamente leggi, devono promulgarsi formalmente a sudditi, cioè con qualche segno esteriore, o formalità destinata a manifestare la volontà del Principe: ma altrettanto non è necessario per le leggi divine, bastando per esse la promulgazione, che chiamano *causale, virtuale, ed eminente*, per cui intendono un atto a Dio intrinseco, ed immanente, il quale è cagione, che inferisce nel tempo la promulgazione eziandio *formale*. Ed in quell'atto intrinseco a Dio, ed immanente insegnano, che consista la legge eterna, e non già nella promulgazione, o intimazione *formale*, che n'è l'effetto, la quale appartiene all'essenza della legge umana. E la ragione, che assegnano, di questa differenza si è: perchè il decreto dell'eterno Legislatore è fermo, ed affatto immutabile, e in vigore della sua infinita efficacia porta con seco stesso, ed inferisce infallibilmente nel tempo l'eterna e formale promulgazione

della legge, e la virtù adeguata, e perfetta di obbligare i sudditi; là dove il decreto del Legislatore umano di manifestare la sua volontà ai sudditi, siccome è per se stesso mutabile, e può essere in molte guise impedito; così non ha fermezza, e stabilità sufficiente per la legge; prima che abbia reso formalmente manifesto il suo volere con qualche segno esterno e sensibile, che la promulghi. Comunque però sia di questa ragione addotta dai Teologi, è certo secondo San Tommaso, che la legge eterna di Dio ha tuttociò, che richiedesi per essere propriamente legge, prima ch'egli nel tempo la facesse nota alle sue creature.

Che se, Monsignore, la legge eterna di Dio con rigore e proprietà è legge, ed ha tutta quella promulgazione, che per esser tale richiedesi, voi ne potete quindi facilmente raccogliere, che di tal ragione pur goda quella, che *naturale* si appella. Imperocchè cosa è, ed in che consiste la legge naturale secondo San Tommaso? Egli ce ne dà la sua propria idea nella medesima questione 91. art. 2., ove, dopo di avere osservato, che tutte le creature *participant aliquantulum legem aeternam, in quantum scilicet ex impressione ejus habent inclinationes in proprios actus, & fines*, venendo a parlar in particolare della Creatura ragionevole, insegna, che siccome questa in un modo più eccellente delle altre è soggetta alla Provvidenza divina, così da essa con maniera speciale si partecipa *ratio aeterna, per quam habet naturalem inclinationem in debitum actum & finem: & talis participatio, soggiugne, lo-*  
gis

novellamente convinta di falsità. 24

gis aeterna in rationali creatura lex naturalis dicitur. Unde cum Psalmista dixisset, sacrificante sacrificium iustitias, quasi quibusdam quaerentibus, quae sunt iustitia opera, subjungit: Multi dicunt: quis ostendit nobis bona? Cui quaestioni respondens dicit: Signatum est super nos lumen vultus tui Domine: quasi lumen rationis naturalis, quo discernimus, quid sit bonum, & quid malum, quod pertinet ad naturalem legem, nihil aliud sit, quam impressio divini luminis in nobis. Unde patet, quod lex naturalis nihil aliud est, quam participatio legis aeterna in rationali creatura. Non è dunque la legge naturale una legge diversa dalla legge eterna, come voi, Monsignore, vi date a credere, ma una partecipazione di questa divina legge: e voi potevate vie più chiaramente vederlo nella risposta del Santo al primo argomento, ove, essendosi fatta l'obbiezione, che d'uopo non v'era di legge naturale, perchè al governo dell'uomo bastava la legge eterna, la scioglie con dire, quod ratio illa procederet, si lex naturalis esset aliquid diversum a lege aeterna: non autem est, nisi quaedam participatio ejus. Questa legge naturale pertanto, che non è diversa dalla legge eterna, non consiste in altro, se non se nell'impressione del divin lume nelle menti create, che loro palesa quello, che si deve fare, o fuggire col mezzo di certi generali dettami, o giudicj assoluti, e necessarj del bene, e del male, come sono per cagione d'esempio, bonum est faciendum, malum est fugiendum, Deus est colendus, Parentes honorandi: quod tibi non

vis

*vis fieri, alteri ne feceris* &c. dai quali se ne ricavano mille e mille conclusioni morali appartenenti al diritto naturale per regola delle nostre azioni. E questa *impressione* fatta in noi dal lume divino, si chiama da' San Tommaso *promulgazione* della legge naturale nella *q. 90. art. 4. ad 1.*, ove dice: *promulgatio legis naturae est ex hoc ipso, quod Deus eam mentibus hominum inseruit naturaliter cognoscendum*. Questa in breve è la netta, chiara, e distinta dottrina del Santo Dottore intorno la natura delle leggi umane, e divine, e la loro promulgazione: e voi, Monsignore, potevate risparmiarvi la fatica di registrare que' molti testi, che compariscono nel vostro libretto, i quali nulla giovano a rischiarare questo punto, e sono o inutili, o fuor di proposito, o malamente intesi, e spiegati.



## §. III.

*Si confuta il principio dell' Autore, che la legge nel contrasto di opinioni probabili non sia legge, ma opinione, perchè non promulgata a sufficienza.*

**P**Remesse le notizie necessarie della legge e della sua promulgazione, per farvi conoscere, Monsignore, qual sia la vera mente di San Tommaso, e l' abuso, che fate de' testi suoi, vengo al punto della controversia, e all' esame di quel principio o fondamento, su cui stabilite poterli ognuno nella varietà delle sentenze egualmente o quasi egualmente probabili, appigliarsi senza timor di peccato alla meno sicura. Voi nel proporre un tal principio non siete per verità uniforme, e costante con voi medesimo; poichè ora lo proponete in un modo, ora in un altro ben differente, per cui mi veggo obbligato a tenervi dietro per più strade diverse, affinchè non abbiate da parte alcuna l' adito di scapparmi dalle mani, e sfuggire la forza degli argomenti, che combattono la sentenza vostra. Prima dunque sembra, che voi, Monsignore, vogliate stabilire, che quando la legge è dubbiosa pel contrasto delle opinioni, non vi sia obbligazione di seguire la parte sicura, perchè in tal caso, o non v'è legge, o lascia di essere legge per non essere bastantemente promulgata. Tanto rilevasi da ciò, che scrivete nella pag. 6., ove dopo di aver detto essere necessaria la promulgazio-

ne

ne della legge per esser tale, conchiudete: „ dunque  
 „ que la legge prima della promulgazione non  
 „ ha virtù di obbligare: poichè le leggi, come  
 „ scrive Graziano nel *can. in istis dist. 4.*, al-  
 „ lora acquistano forza di legge, e son pro-  
 „ priamente leggi, quando son promulgate:  
 „ *leges tunc instituuntur, cum promulgantur.*  
 „ Quindi da San Tommaso vien definita la  
 „ legge: *quedam ordinatio rationis ad bonum*  
 „ *commune promulgata.* „ E volete, che betti  
 „ si noti *ordinatio promulgata.* Laonde se giusta  
 lo scopo prefissovi, la legge dubbiosa nel con-  
 corso di due contrarie opinioni egualmente  
 probabili, non è, come dite, *promulgata*, le  
 manca un requisito essenziale alla legge, pel  
 cui difetto non è legge, ma una mera idea  
 speculativa di legge esistente nella mente del  
 Legislatore.

Questa pretesione vostra più chiaramente  
 risulta dalla *pag. 17.*, e dall' autorità, che per  
 confermare, e spiegare la vostra sentenza rife-  
 rite dal P. Segneri. Quivi dopo di avere det-  
 to col P. Suarez, che la legge nel caso di dub-  
 bio non è sufficientemente proposta all' uomo,  
 ripigliate così: „ *la ragione è patente: perchè*  
*allora non vien proposta la legge, ma solamente*  
*l'opinione, che asserisce esservi la legge, siccome*  
*scrive saggiamente il P. Paolo Segneri nelle sue*  
*Pistole per l'opinione probabile ( pist. 1. §.*  
*2. ), le di cui parole giova qui di trascrivere,*  
*perchè sono molto convincenti: „ il sentirsi ob-*  
 „ bligato ad una legge certa, è cosa che non  
 „ dispiace alle anime buone: ma il sentirsi ob-  
 „ bligato ad una legge dubbia, è cosa, che  
 „ fino

„ fino all'intimo le ferisce. La legge non è  
„ legge, fino che non sia bastevolmente pro-  
„ mulgata: onde è, che Graziano *dist. 3.*  
„ scrisse *leges instituuntur, dum promulgantur:*  
„ nè da ciò discordò San Tommaso *2. 2. quest.*  
„ *90. art. 4.*, dove trattando della legge, in-  
„ segnò non bastare, che venga da chi presie-  
„ de, ma convenire di più, ch'ella si pro-  
„ mulghi: *unde promulgatio ipsa necessaria est,*  
„ *ad hoc, quod lex habeat suam virtutem.* Ora  
„ come può mai dirsi promulgata una legge a  
„ sufficienza, intorno a cui i Dottori conten-  
„ dono? Fino a che la legge persiste entro a'  
„ termini di contrasto non è ancor legge, è  
„ opinione: e s'è opinione, non è legge. Fino  
„ a che è probabile non esservi una tal legge,  
„ è indubitato, che una tal legge non v'è, perchè non  
„ è promulgata a segno, che basti. Non sembre-  
„ rebbe per tanto a tutte le anime buone una  
„ crudeltà il vederfi obbligare a seguitare ogni  
„ opinione probabile come legge? Avverrebbe,  
„ che le opinioni probabili, che nei casisti si  
„ possono annoverare quasi a migliaja, ad un  
„ tratto diverrebbero tante leggi. „ Fin qui  
„ il P. Segneri da voi con approvazione riferi-  
„ to, il quale ripete nella medesima lettera la  
„ stessa dottrina in varie maniere, dicendo ora:  
„ *la legge dubbia, chi disse mai, che sia legge?*  
„ Ora, che per quanto sia ella probabile, non è  
„ legge, perchè non è bastevolmente promulga-  
„ ta; Ora in simili altre guise, che vengono  
„ a significare, e confermare lo stesso sentimen-  
„ to.

Or dunque voi, Monsignore, approvate come

fuggiamente espressa questa dottrina del P. Segneri, che oiecamente la prese dal P. Terillo, e riputate convincenti le sue ragioni; non è così? Ma se pur troppo è così, e voi non potete negarlo, perchè troppo chiare sono le vostre parole; qual motivo non avete mai di confondervi per essere caduto con lui in una delle maggiori e più palpabili affurdità, che possa venire in pensiero di persona di ragione, e discernimento dotata? Affurdità riconosciuta, e ingenuamente confessata dagli stessi Probabilisti più saggi, e più accurati nell'esame della nostra questione: per il che contro la stessa verità più luminosa e lampante credertero dover anzi negare, che fosse stata proferita da alcuno. Imperocchè, se quando si controverte con eguale probabilità dall'una, e l'altra parte, la legge, che è dubbiosa, non è più legge, perchè non è promulgata abbastanza; adunque al tempo stesso la legge sarà e probabilmente vera, e certamente falsa. Sarà *probabilmente vera*: perchè tale la provano le gravi ragioni, che militano a suo favore. Sarà *certamente falsa*: poichè è certo, che la legge non promulgata non è legge: ed ecco una contraddizione, e affurdità potentissima: atteso che, come dice benissimo il P. Cardenas (a), *implicat contradictionem unam propositionem esse certam, & contradictorie oppositam esse probabilem*. Dal che un'altra affurdità ne segue non meno sensibile; cioè, che le opinioni degli Autori can-

---

(a) in Crisi p. 1. tract. 1. Disp. 2. n. 14.

cancellino, e rendano nulle le leggi sì umane, che divine. Udite, Monsignore, il più accurato de' Probabilisti moderni, che avverti queste troppo patenti affurdirà, nè seppe perciò come accennai, capire, che quella dottrina da cui nascono, potesse esser entrata in capo di un uomo sensato. „ Sendo, scrive egli (a), „ sentenza ricevuta, che senza qualche pro- „ mulgazione non è costituita in se la legge, nè „ è vera legge; ne inferirono dunque (gli Avver- „ sarj di Terillo, e di Segneri) subito che si „ controverte quinci e quindi con grave proba- „ bilità, se vi sia la legge, ella è certamente „ falsa: perchè le manca un essenziale consti- „ tutivo: onde siegue (notate) questa chi- „ mera, che *sia probabilmente vera la legge,* „ *ed insieme certamente falsa:* siegue, che le o- „ pinioni dei Dottori scancellino, e radano le „ leggi umane, e divine. Ma è pur vero, sog- „ giugne, che noi Teologi non dobbiamo pre- „ cipitare nella interpretazione dell' altrui det- „ to: ma piuttosto, qualora scorgiamo in esso „ così inteso, come noi l'intendiamo, un fal- „ so immediato chiaro, e manifesto, dobbiamo „ riflettere meglio nel senso degli Autori. Sic- „ chè secondo il P. Bovio, il vostro detto, ch' „ è quello del P. Segneri, e del Terillo, è, Mon- „ signore, *una chimera, ed un falso immediato,* „ *chiaro, e manifesto.* Il Bovio, che inculca di „ meglio riflettere nel senso degli Autori, per qual „ motivo non ci ha meglio riflettuto egli stesso „ e da-

(a) P. Bovio p. 107.

e dataci la vera intelligenza del sentimento di quegli Autori? Non altro può assegnarcene, perchè non lo trovò egli stesso; e non lo ritrovò egli stesso, perchè troppo chiare son le parole, con che l'espressero. Nè io pure, Monsignore, per quanto vi specoli, e vi rifletta posso rinvenire alcun altro senso, in cui possano intendersi, o spiegarsi le vostre parole, se non quello, che ho esposto ne' testi addotti. e se questi ancor non bastassero, eccovene un altro chiarissimo nella pag. 50. del vostro scritto, ove dite così: *Sicchè in tal caso ( di dubbio ) non si opera contro la legge, ma solamente contro l'opinione, che difende esservi la legge: poichè la legge, fintanto ch'è ella dubbia, sarà opinione, ma non legge.* Può mai favellarsi più chiaramente? E non v'è d'uopo per conseguenza di riconoscere legittimamente dedotta dal vostro principio, cui si appoggia la sentenza vostra, un'assurdità, che sembra fino ad un Probabilista incredibile, che cader potesse in mente di uomo sensato?

Non vi pensaste però, Monsignore, che questo sia l'unico assurdo, che nasce dalla vostra sentenza, e l'unico argomento, con cui si combatte il principio, cui ella si appoggia. Anzi molti altri ne risultano, che lo manifestano non meno stravagante, e ridicolo: e tornami a vantaggio di presentarveli sotto dei riguardi, affinchè abbiate a concepirne dell'orrore. Nel contrasto di due opinioni voi dite, *che la legge non è legge perchè dubbiosa.* Vi dimando: ammettete voi, Monsignore, che tra due opinioni ugualmente probabili, quella,

quella, che favorisce la libertà possa esser falsa? Certamente: perchè, se il negaste, vi mostrereste affatto ignaro della questione, ed io mi vedrei in necessità di lasciare di scrivere a chi nulla intende. Ma ditemi in cortesia, come può essere ella falsa, se, atteso il vostro principio, non si oppone mai ad alcuna legge: stante che, se la legge non v'è, non può tampoco avere colla legge opposizione di sorta alcuna? Per cagione di esempio si dibatte tra gli Autori con uguale probabilità di opinioni, se sia lecito il tal contratto, ed altri di loro lo sostengono *lecito*, altri *illecito*: e questi senza dubbio possono avere ragione, sicchè in realtà sia *illecito*, e proibito dalla legge di Dio. Ma come può essere *illecito e proibito*, se, giusta il vostro principio, la legge è dubbia, e la legge dubbia non è legge, ma opinione? Forsechè sarà proibito, ed illecito, perchè è contrario ad una mera opinione? Adunque se non v'è legge, l'opinione favorevole alla libertà sarà sempre vera, nè potrà mai essere falsa: e l'opinione contraria, che asserisce la legge, sarà sempre falsa, nè potrà mai esser vera. Che ve ne pare, Monsignore di questo paradosso? Andiamo innanzi.

Voi saprete ciò, che insegnano d'accordo i Probabilisti, che accadendo, che l'opinione, che nega la legge al confronto dell'altra, che l'afferma, sia falsa, e che però chi la segue, trasgredisca realmente la legge, una tale trasgressione sia almeno peccato *materiale*, siccome lo chiamano, benchè in vigore della probabilità essi credano essere scusato dal peccato *for-*

C

male,

*male*, cioè dalla colpa, o offesa di Dio. Ma se vero fosse il vostro principio, che *la legge dubbia non è legge, perchè non è a sufficienza promulgata*, nella trasgressione della legge dai contrarj supposta, non vi sarebbe peccato di sorta, neppur *materiale*, non che *formale*: perchè, se non v'è legge, come può trasgredirsi anche solo *materialmente*? *Ubi non est lex*, scrive l'Apostolo, *nec prevaricatio*. Adunque, se gli stessi Probabilisti anche più rilassati convengono nell'ammettere in quel caso la trasgressione, o il peccato almeno *materiale*, forza è di confessare, che nel contrasto delle opinioni persista la legge, e sia a sufficienza promulgata. Innanzi ancora.

Penstate voi, Monsignore, che la Chiesa abbia giustamente proibite, e condannate come *false, scandalose, perniciose ec.* quelle tante proposizioni morali, che leggonsi ne' Decreti di Alessandro VII., Innocenzo XI., e Benedetto XIV.? Non posso già persuadermi il contrario, ben sapendo qual sia la vostra soggezione, e rispetto per i comandi di santa Chiesa. Ora se legge non ci fosse nel contrasto di opinioni probabili, perchè non è promulgata, ingiustamente, e irragionevolmente l'avrebbe condannate la Chiesa con quelle note sì ignominiose: e lo provo. Parecchie per lo meno di quelle proposizioni erano in controversia tra accreditati Teologi, e Dottori, ed in vigore delle massime probabilistiche, riputate erano *sodamente*, ed anche *ugualmente probabili*, che le loro contrarie: atteso che delle quattro prime nel Decreto d'Innocenzo, siccome

Come è stato osservato, taluna era insegnata da trenta Autori, taluna da quaranta, e la seconda del *Giudice* fino a circa settanta, e cost altre a proporzione, e tutte con ragioni apparentemente sensate e gravi: e difatto il Terrillo, il Cardenas, l'Ardeschin etc. han confessato, che non poche almeno erano per l'addietro *probabili*. Se erano dunque tali, e per tali si devono ammettere e da' Probabilisti, e da voi stesso; *non v'era legge*, giusta il principio vostro, *sufficientemente promulgata*, che proibisse quegli oggetti, o azioni; che da esse si permettevano. Che se legge non v'era, che le proibisse, innocente pur n'era la pratica: adunque ingiustamente, e irragionevolmente la Chiesa le proibì, e condannò, dichiarandole *false, scandalose, o perniciose etc.* Imperocchè quale scandalo, qual derrimento poteva risultarne ai fedeli dal metterle in pratica, se non si opponevano a veruna legge o divina, od umana. Non è giusta, Monsignore, la conseguenza? Giustissima. Innanzi ancora.

Se vero fosse, che quando si disputa tra Dottori con probabilità di opinioni intorno la legge, questa *non sia promulgata abbastanza*, ne seguirebbe, che nè tampoco sarebbe alcuno obbligato alla legge, quantunque certamente, ed evidentemente conoscesse o per qualche dimostrazione, o per qualche divina indubitabile rivelazione, che vi è la legge, che comanda, o che si stende a questo, o quel caso particolare. Vi sembra, Monsignore, troppo strana, ed affutta una tal conseguenza? Eccone evidente la prova. La notizia di costui, comec-

chè certa, e chiarissima, non farebbe al più, se non una notizia privata, la quale non impedisce, che non vi sia tra i Dottori contratto di opinioni *solidamento, e ugualmente probabili*: ora, secondo voi, è certo, che quando diasi tal contrasto di opinioni, la legge non è abbastanza promulgata; onde non è legge. Adunque nemmeno esso obbligato sarà ad osservarla, malgrado la notizia evidente, che ne ha, nella guisa che comunque sappiasi da qualcheuno avere il Principe formata una legge per la Comunità, niuno che ad essa appartiene, è tenuto ad osservarla prima della promulgazione fatta alla medesima.

Voi siete omai stanco, Monsignore, di udire sì strane assurdità, che dalla massima vostra derivano: ma dovete avere la benignità, e sofferenza di ascoltarne ancora delle altre: perchè troppo è ciò necessario alla vostra istruzione, e ditinganno. Credete voi, che la legge di Dio o naturale o positiva dipenda per l'esistenza sua dalle opinioni degli uomini, di maniera che ora esista, ora non esista, secondo che le opinioni prevalgono? Oh chi mai può pensarlo? Anzi io son persuaso, che riconosciate esser questo un assurdo intollerabile. E pure siete astretto a divorarvelo in pace, ammesso il vostro principio, che *la legge dubbia non è legge, ma sola opinione*. Bramate vederlo? Eccovelo lampante. Voi non mi negherete già, che vi fossero una volta opinioni, ch'erano controverse tra i Teologi, e si sostenevano come probabili, le quali poi in progresso di tempo, meglio librate le ragioni fu-

furono giudicate comunemente false, ed improbabili. Prima dunque non v'era legge, secondo voi, perchè non promulgata abbastanza, e di presente v'è legge abbastanza promulgata. Ma donde mai questa vicenda? Donde questa nuova, e recente promulgazione? Non già certamente da Dio, che abbia fatta di nuovo una promulgazione non fatta da prima. Adunque altro non rimane a dire, se non che l'esistenza di tal legge dipenda unicamente dall'opinione degli uomini; e per tal modo, se l'opinione, che ora è giudicata *improbabile*, ricuperasse la primiera sua probabilità pel concorso di nuove ragioni, ed autorità dei Teologi, tornerebbe la legge ad estinguerfi, e diverrebbe *non legge, ma opinione*: e così con un transito continuo potrebbe passare da morte a vita, e da vita a morte, senza che il Legislatore o promulgasse, o rinvocasse la legge.

Io darò fine a questa prolissa recita di tante, e sì visibili absurdità, che nascono dal principio del Terillo, e del Segneri da voi Monsignore adottato, con un'altra, che non è a mio parere, meno considerabile, cioè che Iddio avrebbe comandato al popolo Ebreo una cosa affatto soverchia, ed impossibile, allorchè nel Deuteronomio *Cap. 17.* ordinogli, che nascendo per avventura qualche dubbio intorno la legge, che data gli aveva, e vi fosse varietà di opinioni tra i Dottori ed i Giudici, dovesse portarsi dai Sacerdoti de' suoi tempi per rilevarne la verità, obbligandolo ad ascoltare il loro sentimento, ed operare a norma di quanto insegnato gli avrebbero: *Si difficile, &*

ambiguum apud te iudicium esse perspexeris inter sanguinem, & sanguinem, causam & causam &c. & iudicium intra portas tuas videris **VERBA VARIARI**; surge & accede ad locum, quem elegerit Dominus Deus tuus, veniesque ad Sacerdotes Levitici generis, & ad iudicem, qui fuerit eo tempore, queresque ab eis, qui iudicabunt tibi iudicii veritatem: & facies quodcumque dixerint, qui presunt loco, quem elegerit Dominus, & docuerit te juxta legem ejus. Il qual testo così viene interpretato dall' Angelico Dottor San. Tommaso conforme il sentimento comune de' Padri: „ Dupli-  
 „ citer aliquid potest esse ambiguum. Uno  
 „ modo apud simplices: & ad hoc dubium tol-  
 „ lendum mandatur Deuteron. 16. „ ut iudi-  
 „ ces, & Magistri constituerentur per singulas  
 „ tribus. Alio modo contingit *aliquod esse du-*  
 „ *bium, etiam apud peritos* ( che è a dire pres-  
 „ so i Dottori, e i Teologi ); idèo ad hoc  
 „ dubium tollendum constituit lex, ut omnes  
 „ recurrent ad locum principalem a Deo e-  
 „ lectum. „ Qui; Monsignore, si tratta di  
 dubbj, che potevano inforgere circa l'intelli-  
 genza della legge, *juxta legem Domini*: di dub-  
 bj, ne' quali poteva essere contrasto tra i pe-  
 riti, o Teologi con varietà di opinioni: & *ju-*  
*dicium intra portas tuas videris verba variari*:  
 di dubbj, che risguardano non il solo governo  
 politico di quel popolo, come presso il Bel-  
 larmino l'interpretarono Brenzio, ed altri E-  
 retici, ma eziandio le controversie in materia  
 di Religione, e di costumi, come l'intendono  
 lo stesso Bellarmino, il Gaetano, il Cano, ed  
 al-

altri. E in questi dubbj, in questa varietà di pareri comanda il Signore che si ricorra per la decisione al giudizio dei Sacerdoti da lui destinati. Ma se vero fosse quanto francamente asserite, che quando v'è contrasto, o varietà di opinioni per una parte e per l'altra la legge non è legge, perchè non abbastanza promulgata; qual duopo v'era di obbligare il popolo a rintracciare da' Sacerdoti l'intelligenza di una legge, che non era più legge, posto il contrasto, e varietà delle opinioni intorno ad essa? Adunque avrebbe Dio ordinata una cosa superflua, anzi impossibile: mentre è impossibile di ritrovare la legge, che realmente non v'è, perchè non promulgata a sufficienza, e per valermi qui delle parole del P. Terillo (a), *ridiculum esset, si supposita negatione sufficientis promulgationis de lege, adhuc ipsius obligatio quaereretur*. E questo istesso, Monsignore, potete applicarlo a tutti i casi dubbiosi, che tra noi succedono. Imperciocchè, se a motivo di essi la legge non è legge, soverchio è il ricorso ai Tribunali legittimi, e così pure è superfluo lo studio della legge santa, tante volte, e con formole se più significanti, e più forti raccomandato nelle divine Scritture: inutile di esplorare ne' dubbj la volontà del Signore, oziosa la investigazione de' precetti dell'Altissimo, follia l'andar a prendere lume, e consiglio dalle persone più saggie. Basterà scartabellare il libro di qualche Casista, dell'Escobario, del Diana,

(a) p. p. de Reg. Mor. q. 35. n. 38.

del Leandro, del La Croix etc., ed osservare le questioni, che a migliaja in essi s' incontrano, sopra le quali si disputa tra i Teologi con diversità e probabilità di pareri: e quindi chiuso il libro conchiudere, che tutte le opinioni favorevoli al genio, e alla libertà sono le vere e sicure, e senza il menomo scrupolo di peccato ridurle alla pratica: giacchè attesa tale probabilità di opinioni, non v' ha legge, che la proibisca, e, come voi dite benissimo, è *licito tutto ciò, che non è proibito*, Possibile, Monsignore, che tanti, e sì gravi, anzi gravissimi inconvenienti non siano bastanti a farvi conoscere l'abbaglio che avete preso dal P. Segneri, il quale altresì lo prese inconsideratamente dal P. Terillo?

Io mi son esteso forse più del dovere nel confutare il principio, che prendesi dall'incertezza della legge, cioè, che in tal caso *non siavi legge, per non essere promulgata abbastanza*, perchè proposto in questa maniera, e sotto di questo aspetto, è quel solo in verità, che dar potrebbe, se fosse vero, un sodo appoggio, e fondamento alla vostra sentenza; chiaro essendo, che se legge non fossevi nel caso di dubbio, o di contrasto di opinioni anche ugualmente probabili, ognuno con sicurezza di coscienza potrebbe appigliarsi all'opinione, che più gli piace. Laddove proposto in altra guisa, e sotto altro aspetto, siccome più comunemente proponesi da' Probabilisti moderni, non può dare verun sostegno alla loro sentenza, siccome incontanente vedremo.

§. IV.

*Esame, e confutazione del medesimo principio ricavato dall'incertezza della Legge nel caso di Dubbio nell'altra guisa, con che vien esposto dall'Autore della Breve Dissertazione.*

**A** Vvegnachè, Monsignore, voi abbiate con gran chiarezza adottato il principio della *incertezza della legge* nella guisa, che fu proposto dal Terillo, e dal Segneri; non lasciate tuttavia di proporlo ancora nella maniera, e sotto quell'aspetto, in cui si propone più comunemente oggidì dagli Autori Probabilisti, i quali ben conobbero non essere, che un sogno, ed una chimera feconda di assurdi incredibili l'asserire, che ne' casi dubbiosi *la legge non è più legge, ma mera opinione*. Tanto apparisce da più luoghi della vostra *Dissertazione*. Alla pag. 5. scrivete così: „ Quando l'opinione men tuta è ugualmente „ probabile, può lecitamente seguirsi: perchè „ allora la legge è dubbia: e perciò non obbli- „ ga per cagione del principio certo, che la „ legge dubbia non può indurre un'obbligazione certa. „ Alla pag. 16.: sempre che dunque la legge è incerta, non può imporre un obbligo certo. Alla pag. 57.: il giudizio pratico si rende certo dal principio riflesso, che la legge dubbia non può indurre una obbligazione certa, e finalmente alla pag. 91., ove, conchiudendo, quanto avevate scritto previamente, dite: che vi par-

ve

ve moralmente certa la sentenza che sta per l'opinione egualmente probabile indotto dal principio, che la legge dubbia non può indurre una obbligazione certa. Or bene io vedrò di scacciarvi da questo novello recinto, ove forse vi lusingate di essere in sicurezza da tutti gli asfalti nemici,

E primieramente voi dite essere certo questo principio riflesso: che la legge dubbia non può indurre una obbligazione certa. Ma permettetemi, Monsignore, qui subito una sola dimanda: è certo parimente, che quando la legge è dubbia, non vi sia alcuna obbligazione per nessun capo di attenersi alla legge, e di non trasgredirla? Che rispondete? Voi senza dubbio dovete rispondere, che non vi sia: attesochè, se in tal caso fosse l'uomo astretto alla legge per qualche altro capo, e che mai vi gioverebbe il principio vostro per esimerlo dall'osservanza della legge? Ma se è così, come provate voi, che per nessun altro capo vi sia debito nel caso di dubbio di attenersi alla legge? Leggendo io, e rileggendo il vostro scritto, non mi è riuscito di ritrovare questa prova, che vo ricercando, e solo m'incontrai in quella massima ventilata qui sopra, che nel detto caso di dubbio non vi sia legge, perchè non è promulgata a sufficienza, la qual massima vi accordo, che qualora fosse vera, proverebbe, che per nessun capo potria esservi obbligazione di attenersi alla parte della legge. Ma siccome questa massima vi è stata dimostrata falsissima, assurdistima, e affatto insostenibile, così vi resta ancora a pro-

provare, che essendo *la legge dubbia* pel contrasto delle opinioni, non vi sia per nessun altro capo obbligazione a favore della legge contro la libertà dell'uomo. Voi, Monsignore, vedrete ben presto, donde nasca l'obbligazione *certa* nel caso della legge *dubbia*. Ma frattanto ripetete il vostro principio che tornami in grado di ponderarlo con qualche attenzione.

*La legge dubbia*, voi dite, non può indurre un'obbligazione *certa*; e bene, Monsignore, cosa ne potete voi ricavare da ciò? Non altro secondo la buona dialettica, se non che l'azione, di cui si controverte con uguaglianza di opinioni, se sia, o no proibita dalla legge, ed illecita, non sia certamente proibita, ed illecita. Questo è quel solo, che può dedurcene, ma non già, che non sia nè tampoco proibita, ed illecita *probabilmente*: poichè siccome le ragioni, o fondamenti, che militano per una parte, la rendono soltanto probabilmente permessa e lecita, così le uguali ragioni, o fondamenti, che militano per la contraria, non possono non renderla altresì *probabilmente* proibita, ed illecita. Laonde se la legge dubbia non può per se stessa indurre un'obbligazione *certa*, indurrà per lo meno, nè può non indurre, una obbligazione *probabile* e fondata. Avete voi, Monsignore, da replicare a questo discorso? Nulla certamente perchè troppo è evidente, ch'è giusto, e legittimo. Non vi farà dunque obbligazione *certa* di astenersi per cagion di esempio dal celebrare quel contratto, che si giudica al confronto probabilmente lecito,

to in vigore della legge, che proibisce l'ingiustizia: ma vi sarà bensì obbligazione *probabile*: poichè pei fondamenti della contraria sentenza apparisce *probabilmente illecito*. Ma se questo si ammette, come deve necessariamente ammetterfi, adunque, io ne inferisco, non si potrà celebrare il contratto, non in virtù della Legge, che proibisce l'ingiustizia, la quale è *incerta*: ma di un'altra legge riflessa certa, certissima, che obbliga in tale incertezza di astenersi da quel contratto. E qual è questa legge? Eccovene una per ora, chiara, manifesta, e da tutti eziandio i Probabilisti approvata, come indubitabile.

Tutti i Teologi sì Probabilisti, che Anti-probabilisti convengono in questa dottrina, che per operare lecitamente, è necessario un *dettame moralmente certo*, cioè, che escluda ogni dubbietà o timore probabile, e ragionevole della pravità dell'azione, o, che è lo stesso, un giudizio saggio, e prudente, che l'azione sia lecita e onesta. Così Suarez, Lessio, Sanchez, Laimano, Fabri, Moia, Terrillo, che ne riferisce sessanta, Cardenas, Reinseñuel, Bovio, Richelmi, Casnedi; ed io non mi estendo a provarvelo; poichè ne potete leggere le prove presso di questi, ed anche presso l'Autore, per cui avete della parzialità, il P. Segneri: i quali tutti pure convengono, che tal certezza morale, o giudizio non vacillante, debba essere concepita prudentemente, vale a dire, con principj, e fondamentali tali, che siano di fatto valevoli ad escludere ogni dubbio fondato, e prudente. Or posto  
ciò

ciò qual dettame *moralmente*, o *prudentemente* certo può averfi, che il detto contratto sia *lecito*, se è ugualmente incerto, se sia *lecito*, o *illecito*, mercè le ragioni, che concorrono ugualmente dall'una, e dall'altra parte? Imperciocchè, se le ragioni di una parte lo provano *lecito*, le ragioni uguali dell'altra lo provano *illecito*: onde resta sempre incerta l'onestà, o pravità del contratto, e perciò parimente incerta l'obbligazione, o la non obbligazione della legge. È in questa necessaria incertezza come si potrà mai formare prudentemente il dettame *moralmente certo*, che il contratto sia *lecito*, o onesto? poichè è infallibile, e lo confessa lo stesso P. Bovio, che da *principii incerti non può mai discendere conclusione certa*. Se fosse vero, che nel caso d'incertezza della legge, la legge non vi fosse, perchè non promulgata abbastanza, oh allora sì, come accennai, avreste un principio *certo*, se non *diretta*, almeno *riflesso*, onde formar un *dettame prudente certo* di poterlo celebrare *lecitamente*; attesochè non essendovi legge, che lo proibisca, qual timor saggio potrebbevi essere di trasgredire la legge, che certamente non v'è? Ma siccome questo principio è già dimostrato falsissimo, il ricorrere, come fate al presente all'incertezza della legge, *che non può indurre obbligazione certa*, non può esservi di verun ajuto, o suffragio: perchè l'argomento combatte appunto questo principio, e dimostra, che con tal'incertezza della legge non si potrà mai formare un dettame prudentemente certo dell'onestà di celebrare il contratto.

tratto. Anzi se ne deve piuttosto da essa inferire, che siavi obbligazione *certa* di tralasciarlo, non in vigore della legge *diretta*, che proibisce l'ingiustizia, ma in vigore di una legge *riflessa* riconosciuta da tutti per obbligatoria, che non si deve mai far ciò, che è incerto, se possa lecitamente farsi. Ascoltate le parole di un Probabilista moderno, cioè del P. Rasler, che ben penetrò la forza di un argomento, che non ammette risposta. Avendosi egli obbiettato per appunto il principio vostro, che ad una obbligazione *certa*, si ricerca una legge *certa*, risponde *Disp. 3. q. 10. art. 4. n. 1041.*, in tal forma. „ Et si quidem „ non detur certa obligatio ab eadem actione „ abstinendi inducta vi illius duntaxat legis „ *directæ*, & *antecedentis*, quæ ponitur incerta; datur tamen obligatio ipsi (operanti) „ *certa* vi alterius legis *reflexæ*, & *consequentis*, ejus scilicet, quæ prohibemur agere sine dictamine ultimo *moraliter certo* de honestate, & licentia actionis, ut hic, & nunc „ ponenda. „ Riconoscete da ciò, Monsignore, con qual fondamento abbiate potuto scrivere alla pag. 30., che il giudizio pratico si rende certo dal principio *riflessa* da voi provato, che la legge *dubbia* non può indurre obbligazione *corta*. Eh, Monsignore, sarebbe stato meglio per voi di penetrare nel fondo di questo vostro principio, che avreste scoperto, quanto mai era vano, ed inutile al vostro intento, e che anzi da esso se ne deve dedurre il contrario di quanto pretendete.

Se non che giovami di confermarvi la *frivolezza*.

volezza del principio da voi vantato con un'altra massima, che può alla precedente ridursi da tutti approvata per certissima, ed incontrastabile. Dessa è espressamente insegnata dall'Angelico Dottore San Tommaso nel *quodl. 9. art. 15.* ne' seguenti termini: *Quicumque committit se discrimini peccati mortalis, peccat mortaliter*, massima dalla stessa ragion naturale inserita nel cuore degli uomini: perchè chiunque si espone ad un tal pericolo, non fa conto della legge, e della sua trasgressione: e massima finalmente dai medesimi Probabilisti concordemente ricevuta: onde nei dubbj pratici tutti confessano, che chi opera col dubbio, se vi sia legge, la quale proibisca l'azione, infallibilmente pecca, quantunque per avventura non vi fosse la legge, che la proibisca, perchè appunto si espone volontariamente al pericolo di trasgredirla. Ora è più che evidente, che chiunque nel contrasto di due opinioni ugualmente probabili, si appiglia alla meno sicura, si espone volontariamente ad un probabile pericolo di trasgredire la legge: poichè le ragioni, che concorrono a suo favore, essendo gravemente probabili, inducono per necessità il dubbio: e chi opera in dubbio, sempre volontariamente si espone al pericolo *probabile* di trasgredire la legge, e in conseguenza di offendere Dio. Nè qui può avere luogo la distinzione, che suol farsi di dubbio *Speculativo* e *pratico*, ammettendo il primo, e negando il secondo: perchè l'uno e l'altro nel caso presente ritrovasi necessariamente. Si ritrova lo *Speculativo*, siccome ac-

cordano i Probabilisti, e l'accorderete, Monsignore, pure voi stesso, troppo essendo evidente, che due opinioni contraddittorie ugualmente probabili non possono, se non generare il dubbio. Si ritrova parimente il *pratico*: imperocchè affine di prudentemente deporlo, e determinarsi all'azione con certezza di non peccare, ci vorrebbe per lo meno qualche principio certo riflesso. Ora il principio riflesso da voi prodotto è quello appunto, della cui certezza noi disputiamo, e che io con altri principj *riflessi* certissimi, ed incontrastabili vel dimostro, non che dubbioso, che tanto anche sol basterebbe, ma di vantaggio affatto frivolo, e vano: mentre se la legge dubbia non induce da se stessa *obbligazione certa*, talè *obbligazione certa* nel caso dubbio vien indotta d'altri capi, che e da San Tommaso, e, da tutti i Teologi sono riconosciuti per indubitabili, contro dei quali nulla potete opporre di fondato e di sodo.

Per darvi meglio ad intendere, Monsignore, cotesta verità per altro sensibile, e chiara, mi preverò del discorso di un moderno Probabilista, che pretese rispondere ad un valoroso impugnatore della *lettera del P. Segneri*, sulla cui autorità inavvedutamente vi appoggiate (a). Stabilisce questi in primo luogo col sentimento comune de' Teologi: che *sempre pecca colui, che opera con dubbio pratico della onestà dell'azione*: perchè costui opera,

co-

---

(a) Si veggano le lett. lat. del Sig. D. Pietro Ballarini pag. 41.

novellamente convinta di falsità. 49

come se dicesse, o vi sia legge, che proibisca, per cagion di esempio, questo contratto, o non vi sia, io non mi voglio privare del lucro, che me ritraggo: il che non può dirsi senza disprezzo della legge, e formale peccato. Quindi determina esser duopo di deporre il dubbio, perchè, come scrive il Segneri, *fino a tanto che gli uomini non depongano il dubbio perfettamente, sarebbero forsennati a pigliare altro partito, che il sicurissimo (a)*. E per deporre saggiamente il dubbio, ricerca un qualche principio, cui il dettame si appoggi, almeno moralmente certo, cosicchè l'intelletto non possa nè positivamente dissentire, nè prudentemente vacillare: *quod tali utatur motivo, ut nec dissentire possit, nec prudenter formidare*. Fermiamoci qui un momento, Monsignore. Io non credo, che voi ripugnar vogliate a questa dottrina; poichè altrimenti non potrei far altro, se non rimettervi a Dio, e pregarlo, che v'illumini. Assegnatemi dunque voi il principio, o dettame certo almeno moralmente, con che deponete il dubbio della onestà dell'azione, nel caso, che sia dubbia la legge per l'uguale probabilità delle contrarie opinioni. Il principio, che voi avete da prima assegnato, si è, che *la legge dubbiosa non è legge, perchè non è promulgata*. Ma questo non solo non è principio moralmente certo: ma è un vostro sogno, una chimera di cui dovrete arrossirne. Voi avete assegnato un altro principio, o, se pur meglio vi torna, il medesimo

D

fotto

(a) *Let. 1.*

sotto altro aspetto, che la legge dubbia non può indurre un' obbligazione certa. Ma da quanto vi ho detto, e vi dirò a suo luogo, non è manifesto, che desso pure non sussiste, nè può fervire all' intento vostro per deporre prudentemente il dubbio dell' onestà dell' azione? Imperocchè dovendo voi confessare, che se la legge è dubbiosa, è dubbiosa altresì l' obbligazione, che segue la legge, in tal caso può esservi, o vi è di fatto qualche altro principio riflesso certo, e certissimo, che induca l' obbligazione certa di non trasgredire la legge: è posto un tal principio, a che giova l' incertezza della legge; se non pertanto dispensato non siete dall' osservarla? Ma seguitiamo a trascrivere le ragioni addotte dal moderno Probabilista.

*Probatur, dice egli: nemini licet voluntarie exponere se periculo probabili peccandi. Questa è la ragione, o il principio riflesso, che v' ho assegnato, e su cui è fondata la massima de' Sacri Canon, in dubiis tutior pars est eligenda. „ Patet: quia periculum probabile est periculum prudenter timendum, ideoque vitandum. Sed qui operatur sine morali certitudine de honestate operationis, hic & nunc eam exercendo, exponit se periculo probabili peccandi. E lo prova: quia praecipue a tali certitudine, potest prudenter formidare, ne forte honesta non sit operatio hic & nunc exercenda: ergo nemini licet operari sine morali certitudine de honestate actionis. „ Giustissimo è questo discorso: ma cosa esso prova? Che appunto colui, il quale non si attiene alla legge, quando è dubbiosa,*

sem-

sempre volontariamente si espone al pericolo probabile di peccare, e realmente pecca non osservandola. Imperciocchè potendo, e dovendo riconoscere per lo meno incerta e dubbiosa la verità del principio, che dove dubbia è la legge, non vi sia per nessun capo obbligazione di non operare contro la medesima, donde dipende la certezza, o incertezza del dettame pratico; questo non può essere, se non incerto, e vacillante: e però inabile ad escludere il pericolo probabile di peccare, che non mai va disgiunto dal peccato medesimo. Ma non vi farà qualche replica, che qui possa farsi? Sì, vi farà: ma insufficiente, improbabile, di nessun peso. Seguitiamo il moderno Scrittore.

*Neque dicant Adversarii, soggiugne, formidinem de opposito esse posse talem, ut facite, contemnatur. Questo forse direte anche voi, Monsignore, per dire qualche cosa, ma per nulla conchiudere; ma sentite, ch'esso v'interroga: Quaro enim, quid sit contemni formidinem ortam ex probabilitate sententiae oppositae? Cosa è mai questo disprezzo delle ragioni favorevoli alla legge probabili ugualmente, che le contrarie? Numquid est operari nullo habito respectu ad illam? At hoc non licet sine rationabili motivo: involvit enim aliquem legis, & Dei contemptum. Numquid est judicare reflexe eam esse imprudentem formidnam? At ne hoc quidem fieri potest. E perchè non può farsi, quando la legge è dubbiosa? Neque enim imprudenter formidat de opposito, qui probabilem cognoscit esse sententiam, a qua*

*recedit* : siccome probabile riconoscete voi la sentenza, che abbandona colui, che seguita l'altra al genio suo favorevole. *Et sane, quomodo potest dicere, vere probabilis est sententia docens e. g. illicitum esse pingere die festo, quam non sequor, vanum tamen est, & imprudentem formidare de eo, quod fortasse non licet pingere? Ergo requiritur aliquod iudicium certum, quo talis formido excludatur rationabiliter, non autem sufficit contemptus.*

Nulla meglio contro i Probabilisti, e contro voi stesso, Monsignore, poteva dirsi. Quora voi non vogliate a bello studio acciecarvi per non vedere la verità, che vi sfolgora dinanzi gli occhi, v'è duopo di confessare, che se essendo dubbia la legge per la contrarietà delle opinioni probabili; non v'ha in vigore di quella legge diretta e particolare obbligazione *certa* di osservarla; v'è nondimeno obbligazione *probabile*: perchè qual è la legge, tale parimente è, e deve essere l'obbligazione: e però l'una e l'altra è incerta e dubbiosa. Adunque per escludere ragionevolmente il dubbio, non basta no il disprezzarlo, come si può disprezzare lo scrupolo, o giudicarlo senza ragione, o motivo imprudente: ma v'è bisogno o di qualche nuova poderosa ragione, o di qualche principio *ristretto certo*, per cui prudentemente depongasi. Or questo principio *certo*, onde depongasi il dubbio prudentemente, non può essere già, che la *legge dubbia non induce obbligazione certa*: perchè questo farebbe lo stesso, che dire: *v'ha un principio certo, perchè v'ha un principio cer-*

no di deporre il dubbio : e ricorrendo voi a qualche altro principio riflesso, non altro se ve ne presenta, se non se quello, che distrugge onninamente il principio vostro, cioè, che *namini licet exponere se voluntarie periculo probabili peccandi*: e però *in dubiis tutior pars est eligenda*.

Ma udiamo ancora le due conferme, che alla detta dottrina aggiugne il moderno Teologo. La prima è presa da una parità convincentissima. Colui, dice, che vibra una saetta, o scarica il colpo di uno schioppo contro di un qualche animale, probabilmente pensando, che sia una fiera; ma insieme probabilmente temendo, che sia un uomo, a sentimento di tutti opera imprudentemente, e volontariamente si espone al pericolo probabile dell'omicidio, ed è reo dinanzi a Dio di peccato, *juxta omnes imprudenter agit, & voluntarie exponit se periculo homicidii & peccat. Ergo, ne inferisce, similiter qui exercet aliquod opus probabiliter judicans esse licitum: sed simul rationabiliter formidans, ne forte sit illicitum, imprudenter agit, & voluntarie exponit se periculo rei illicita*. Adunque, ne inferirò pur io, sempre pecca nel caso nostro, quando è dubbia la legge, colui, che l'abbandona per seguire il proprio genio, per questo motivo riflesso, che sempre si espone volontariamente al pericolo grave di trasgredirla, o far cosa illecita, nulla curando l'opposta sentenza ugualmente probabile, la quale non può certamente rigettare con qualche

che altro principio riflesso certo, perchè combattuto, e abbattuto dal detto principio da tutti approvato, *juxta omnes imprudenter agit*, &c.

Prende il Probabilista scrittore la seconda confermazione dall' autorità dei due Santi Dottori della Chiesa Agostino e Tommaso: *Et primo quidem*, dice, *D. Augustini*, *qui lib. 1. de bapti. c. . ait: efficere id, quod incertum est, an sit peccatum, certum peccatum est. Secundo D. Thomae, qui quodl. 8. art. 13. docet eum, qui plures habet præbendas, etiam in casu, quod revera licitum sit, peccare, si habeat dubitationem de opposito: quia, inquit, si manente tali dubitatione plures præbendas habeat, periculo se committit, & sic procul dubio peccat: ubi per dubitationem intelligit formidinem stantem cum judicio probabili, ut constat ex precedentibus, quando conscientiam dividit in certam fidem, & opinionem cum aliqua dubitatione.* Tutto a proposito per dimostrare invincibilmente la falsità del vostro assunto. Tra due opinioni ugualmente probabili, se vi sia, o non vi sia legge, se sia o non sia lecita la tale azione, v'ha dubbio, e incertezza? Infallibilmente, perchè e San Tommaso, e tutti i Teologi, e dirò ancora tutto il mondo così intendono il vero e positivo dubbio. Cosa dunque può, e deve farsi in tal dubbio, quando si voglia aderire alla parte men sicura senza offesa della coscienza? Deporto: ma deporto, non già a mero capriccio,

cio, ma o con motivi diretti a tal fine vellevoli, o con qualche principio riflesso, che non sia pur egli dubbioso, ma certo. Ma quello, che avete prodotto, Monsignore, e che abbiamo esaminato fin ora, non solo non compare certo, ma nè tampoco si può chiamare incerto poichè dimostrato chiaramente insufficiente, e falso: ma pure per soprabbondare con voi ammettiamolo dubbioso, ed incerto, che ne dovete dedurre? Non altro secondo S. Agostino, se non che attenendovi ad esso, e abbracciando con esso la parte men sicura, sempre e poi sempre peccherete certamente, perchè *efficere id, quod incertum est, an sit peccatum, certum peccatum est*. Non altro secondo San Tommaso, se non che vi esponete al pericolo di peccare, e per questo stesso certamente peccate, *periculo te committis: & sic procul dubio peccas*. Perchè non dissero questi Santi Dottori, che ne' detti casi, essendo la legge dubbia, o non v'era legge, o non potevasi indurre obbligazione certa, come dite voi, Monsignore? Perchè non conoscevano essi queste chimere ai tempi nostri inventate. Perchè non credevano darsi in tali casi altro principio, altra regola per assicurare la coscienza, se non di appigliarsi alla parte sicura per non esporri al pericolo di trasgredire la santa legge di Dio, seguendo la parte contraria. Ma sopra San Tommaso avrò ancora a trattenervi più di proposito. Trattanto andate a vantarvi con franca e sonora voce di aver pro-

vato, che il giudizio pratico si rende certo dal principio riflesso, che la legge dubbia non può indurre un' obbligazione certa: che tutte le persone intelligenti, e sagge faranno eco ai vanti vostri con un viva solenne.



§. V.

*Si confuta il principio riflesso dell' ignoranza pretesa invincibile nel caso, che la legge sia dubbia pel contrasto di contrarie opinioni.*

**P**ER non lasciar a voi, Monsignore, scampo alcuno, onde sostenere il vostro diletto Probabilismo, m'è duopo di tentar di sloggiarvi da un altro posto, che da quanto dallo scritto vostro rilevo, vi sembra inespugnabile: ed è, che debba ammettersi ignoranza invincibile, che scusi da peccato colui, il quale nell' uguaglianza di probabilità in due contrarie opinioni, si appiglia alla meno sicura. Tanto voi pretendete alla pag. 10., ove dite, che da quanto fu premesso da voi intorno la promulgazione della legge, si fa manifesto, che l' uomo non vien legato dalla divina legge, prima che quella gli si applichi colla sua scienza. Dico scienza: perchè la cognizione della legge, che l' uomo dee proponere a se stesso, come misura delle sue azioni, ha da esser certa.... per legem enim cognitio peccati, scrisse l' Apostolo Rom. 3. 20: il che San Tommaso nel citato luogo così lo spiega: „ per legem enim datur cognitio peccati quid agendum, quid vitandum &c. „ E alla pag. 13. recata un' altra lunga autorità del santo Maestro, insistete, perchè si notino queste sue parole: nullus ligatur per præceptum aliquod, nisi mediante scientia illius præcepti: dal che ne inferite, che il Santo ha per certo, che l' uomo in niun modo vien

vien legato dal precetto, se non ha la scienza di quello. E alla pag. 29: niuno dunque, come vedemmo con San Tommaso, vien legato da alcun precetto, se non per mezzo della scienza di quel precetto. E perciò il nostro Salvatore a quel giovane, che l'interrogò, Magister bone quid boni faciam, ut habeam vitam æternam? non disse: non far niente fuori di quelle cose, che espressamente io ti ho permesse: ma rispose: (Pietà, che discorso!) Si vis ad vitam ingredi, serva mandata... Non homicidium facies, non adulterabis &c. Ma dove, dico, circa alcuna azione v'è l'opinione probabile, che non vi sia legge, che la proibisca, come si dirà, che l'uomo abbia la scienza di tal precetto? E lo stesso replicate alla pag. 69. insistendo sulla parola di scienza da voi presa, per quanto sembra, per cognizione certa ed evidente, da cui ne risulta contro voi stesso, che possa seguirsi l'opinione anche assai meno probabile al confronto della contraria molto più probabile, poichè nemmen questa è cognizione certa ed evidente. Ma lasciando ciò da parte vengo alla risposta.

E per procedere con tutta chiarezza io ri-  
 durrò, Monsignore, i detti vostri in un sillogismo, il quale non può essere altro, se non il seguente. Per essere obbligato alla legge, e non incorrere nel peccato non osservandola, è necessario di averne la scienza, o sia la cognizione certa ed evidente. Chi ha soltanto cognizione probabile della legge, non ne ha cognizione certa ed evidente. Adunque non è obbligato alla legge, e non osservandola non incorre peccato. E questo, Monsignore, il sentimento vostro? Questo al-

sto almeno deve essere secondo il vostro disegno. Ora io vi nego francamente la proposizione maggiore, e vi dico, che non la proverete giammai: poichè è contraddetta e dalle osservazioni fatte qui sopra, e da tutti i Teologi, e dall'istesso San Tommaso, che recate in contrario senza intenderne la mente. E non vedete, Monsignore, che ne' luoghi da voi addotti, e in quello principalmente, che vi par decisivo, San Tommaso per *scienza del precetto* non intende, se non generalmente la cognizione, o notizia del precetto medesimo, siccome la prende, oltre mille altri luoghi, nel testo stesso da voi riferito? *Ex imperio*, scrive, *alicujus Domini non ligatur, nisi imperium attingat ipsum, cui imperatur*. E chi può dabitarne? *attingit autem ipsum per scientiam*, cioè col mezzo della notizia del comando, perchè se non lo fa in modo alcuno, non potrà eseguirlo. *Unde nullus ligatur per preceptum aliquod, nisi mediante scientia illius precepti: Et ideo ille, qui non est capax NOTITIÆ precepti*, siccome è chi non ha l'uso della ragione, o un animale irragionevole, *non ligatur*. *Nec aliquis ignorans preceptum Dei ligatur ad preceptum faciendum, nisi quatenus tenetur scire preceptum*. *Si autem non teneatur scire, nec sciat, nullo modo ex precepto ligatur*. E' chiaro, che qui San Tommaso prende i vocaboli di *scienza*, e di *scire* per *notizia*, e per *cognoscere*; ed è chiaro altresì secondo lui stesso, che quando taluno, benchè non abbia notizia del precetto, se tuttavia sia tenuto ad averla, *ligatur precepto*, e non è scu-

scusato dalla trasgressione, se non l'osserva.

Nè qui vi giova, Monsignore, quanto fuggiate per ingarbugliare il senso di queste ultime parole del Santo Dottore, confondendo le nozioni dell'ignoranza, che ha egli insegnate, e togliendo per tal guisa dal Mondo i peccati, che per ignoranza commettonsi. Secondo l'idea, che ne abbiamo dalle divine scritture, dai santi Padri, da San Tommaso, e dal consenso comune degli antichi, ed anche de' migliori moderni Teologi, i peccati d'ignoranza, quando siamo tenuti a sapere la legge, sono quelli, parlando con esattezza, e proprietà, che si commettono, e de' quali ci rendiamo colpevoli dinanzi a Dio, in un tempo, nel quale noi non sappiamo di commetterli, perchè nasce da colpa nostra, che non lo sappiamo. E però S. Tommaso assegnò su questo quella massima luminosa e certa, che *ignorantia, quæ causatur ex culpa, non potest subsequentem culpam excusare: (a)* e per tal modo si pecca, quantunque non si abbia non solo la scienza da voi pretesa, cioè la cognizione certa ed evidente, ma nè tampoco l'incerta ed oscura del peccato, la quale si poteva, e si era tenuto ad averla. Questo poco vi basti a vostra istruzione sopra di una materia, sulla quale sembra non abbiate formato la giusta idea.

Ma ben mi avveggo, Monsignore, che voi coi mentovati testi vorreste promuovere quel  
prin-

(a.) In Cap. 1. Epist. ad Rom.

*principio riflesso* nel caso della legge dubbia, che sogliono addurre i Probabilisti moderni ricavato dalla ignoranza invincibile della legge; benchè a dirvi il vero, non abbiate saputo proporlo a dovere, e come essi lo propongono. Essi l'espongono col P. Bovio (a) in tal forma: „ Nel caso, dicono, di eguale probabilità l'obbligazione è ignorata con ignoranza invincibile: perchè rettamente si dice, nelle cose morali, che viene ignorata la verità della legge, quando neppure in un senso morale, e largo vi è la scienza della medesima. „ Ovvero come altri spiegano, riducendo il principio al fillogismo seguente: „ è certo esser lecito di seguire l'opinione probabile qualora tra due opinioni probabili chi seguita la meno sicura, se per avventura errasse, fosse invincibile la sua ignoranza. „ Ora così è, che chi erra, seguendo tra due opinioni egualmente probabili la meno sicura, il suo errore proviene da ignoranza invincibile. Adunque certamente è lecito di seguire tra due opinioni egualmente probabili la meno sicura. „ Non è questo, Monsignore, l'argomento vostro? Questo almeno deve essere, se volete dire qualche cosa, che abbia dell'apparenza. Ora io delle tre proposizioni del fillogismo vi nego risolutamente *la minore*, e ve la dimostro per falsa colla dottrina di tutti i buoni Teologi, i quali trattando dell'ignoranza, e dell'errore invincibile,

---

(a) pag. 129.

le, che va esente da colpa, insegnano unanimamente, non esser mai tale l'ignoranza, e l'errore, qualora siavi qualche dubbio, o motivo prudente di dubitare dell'onestà della azione, ovvero omissione: e altrettanto pure suppone per certo, e indubitata lo stesso P. Segneri, il quale parlando su tal. materia nel suo *Cristiano istruito* p. 2. Rag. 9. n. 2., afferma, che l'ignoranza invincibile è quando la persona non ha principio di dubitare, e conseguentemente non ha nè anche maniera di vincere il suo errore, e di uscirne. Onde, se in tale stato ella falla, dice il Filosofo, non tanta deesi affermare, che peccat propter ignorantiam, quanto che peccat ignorans. Dal che io ne formo questo argomento, che getta a terra il vostro principio riflesso dell'ignoranza invincibile nel caso della incertezza della legge: „ Non v' „ ha ignoranza invincibile, in chi erra, quan- „ do ha un principio di dubitare dell'onestà „ dell'azione. Ora chi siegue un'opinione pro- „ babile nel caso di una egualmente probabile „ e sicura, non solo ha un principio di dubi- „ tare dell'onestà dell'azione, ma di più ne „ ha fondamenti gravi, sodi, sensati, quai „ certamente son quelli, che concorrono a fa- „ vor della legge. Adunque, se qui si erra, „ non potrà addursi ignoranza invincibile, „ che scusi da colpa l'errore. „ La proposi- „ zione maggiore è certissima presso i Teologi, e lo stesso P. Segneri. La minore è altresì fuor di ogni dubbio: perchè è ciò appunto, che si suppone nella presente questione. Adunque l'argomento conchiude, e vi convince della in-  
suffici-

sussistenza del vostro principio preso dalla *ignoranza invincibile*.

Ma dichiariamo di vantaggio questa insufficienza del principio vostro, Monsignore, e mettiamovela sotto degli occhi coll' esempio qui sopra accennato. Pietro vuole celebrare un contratto, di cui dubita, se sia giusto, o usurajo, lecito, o illecito. Esamina le ragioni d' ambe le parti: consulta i Teologi, e i Dottori: nè altro quinci rileva, se non che sia bensì *probabile*, che vada esente da usura, e però sia lecito: ma che insieme sia *ugualmente probabile*, che sia usurajo ed illecito. In tal caso voi dite coi Probabilisti, che Pietro non ha scienza della legge: e però malgrado quella cognizione fondata e probabile, che usurajo, ed illecito sia il contratto, ne ignora l' usura, e la pravità con ignoranza invincibile, che da ogni colpa, celebrandolo, lo scusa: di modo che se accade, che erri, o trasgredisca la legge, che realmente lo proibisce, non incorra alcun reato di colpa dinanzi a Dio. Tale è l' ignoranza invincibile da voi, e da' Probabilisti giudicata, e pretesa principio certo, su cui stabilite la certezza del detto me pratico della coscienza. Ma in verità si può mai udire paradosso più incredibile, e più stravagante di questo? Io conosco essere *probabile*, che, celebrando il contratto, trasgredisco la legge, che mi proibisce l' ingiustizia, o l' usura: e ad ogni modo ignoro invincibilmente, e senza colpa la legge? si è mai veduta, o letta in tutti i santi Padri, in San Tommaso, e in tutti i migliori Teologi una idea tale d' ignoranza invincibile, che scusa da peccato? L' i-  
gno-

ignoranza non è lo stesso, che *privazione di cognizione*? Ma chi mai può dire, che abbia privazione di cognizione colui, che sa, e conosce essere ugualmente verisimile che la legge proibisca il contratto, o che lo permetta?

Così è, rispondete voi, Pietro nell'addotto caso ha ignoranza invincibile della legge: perchè non ha la *scienza*; ovvero la *cognizione certa, ed evidente della legge*. Ma che importa, che non abbia tal sorta di cognizione, se ne ha per altro una fondata e probabile? Con siffatta cognizione come mai può accordarsi l'ignoranza, ch'è privazione di cognizione, e l'errore invincibile, che può probabilmente succedere abbracciando la parte alla legge contraria? Un uomo di corta vista, che conosce essere verisimile, che seguendo questa, anzi che quella strada, precipiterà nella fossa, dirassi mai, che abbia ignoranza invincibile del suo pericolo, perchè non lo conosce con certezza, e con lume chiaro non ravvisa la fossa, in cui è per cadere? Un Cacciatore, che premesse le dovute diligenze, non discuoopre, che *certamente* sia un uomo colui, che muovesi entro un cespuglio; ma tuttavia un uomo lo giudica con *probabilità eguale* a quella, onde lo giudica una fiera, si crederà, che invincibile sia la sua ignoranza, di maniera che la sua cognizione non *certa*, ma *gravemente probabile* lo scusi dall'omicidio, se vibrando la saetta l'uccida?

Se di tanto, Monsignore, non siete ancor pago; nè basta a trarvi dal capo quel falso giudizio dell'ignoranza invincibile nel contratto  
di

di due opinioni egualmente probabili, mi prevalerò delle osservazioni fatte da un saggio moderno scrittore sull'argomento medesimo (\*). I Probabilisti, dice egli, provano essere certamente invincibile l'ignoranza nel caso di due opinioni contrarie egualmente probabili, perchè, dicono, chi in tale stato si trova, ignora invincibilmente la *verità certa*, che dopo studio diligente non giugne a conoscere. Ma se questo tale non ha potuto ritrovare la *verità-certa*; e perciò l'ignoranza della *verità certa* presso di lui è invincibile, forse per questo può dirsi eziandio invincibile l'errore, cui si espone, attenendosi tra due opinioni alla men sicura? Non già: imperocchè non poteva egli, quantunque ignorasse la *verità certa*, sospendere il suo assenso per non errare? Non era indotto prudentemente a sospenderlo per gli argomenti gravi, e probabili, che militavano per la parte contraria? E se avesse ciò fatto, siccome poteva egli fare, non si sarebbe astenuto dall'approvar l'errore, e per tal guisa non l'avrebbe schivato, e vinto? Come dunque può affermarsi, ed affermarsi per cosa certa, che qui l'errore è invincibile? e se l'errore è *vincibile*, come è troppo manifesto, perchè v'ha il mezzo di vincerlo, e di evitarlo; forse che l'ignoranza della certezza della verità, potrà giustificare l'errore, benchè *vincibile*? Ovvero, quando non si possa con certezza raggiugnere la verità, l'errore *vincibile*,

E  
in

---

(\*) D. Pietro Ballar. Reg. aff. Mor.

in cui si cade, seguendo la parte favorevole al genio, non verrà ad essere di nocumento veruno nella pratica? Anzi l'errore pratico è molto più pregiudizievole della ignoranza della *certa verità*; atteso che non è già l'ignoranza della verità *certa*, che dirige la pratica, e cagiona l'azione: ma l'errore, con che si opina esser lecito ciò, che realmente non è lecito, come è manifesto a chi ogni poco vi rifletta: e però per incorrere la colpa, basta, che *vincibile* sia l'errore, che solo causa l'azione. Né si dirà mai da veruno, che soltanto sia colpa l'ignorare la verità, quando rinvenire si possa, usando diligenza; poichè nessuna può negare, che sia pur colpevole il dar luogo all'errore, se poteva escludersi, o impedirsi, siccome potevasi senza dubbio nel caso nostro, specialmente, che assai più si fa ingiuria alla verità coll'errore, che se le oppone direttamente, che colla semplice ignoranza della sua certezza.

È questo è, Monsignore, il grande abbaglio vostro, e de' Probabilisti promotori del *principio riflesso dell'ignoranza invincibile*, che non altro essi mettono in vista, nè ad altro vogliono riflettere, se non se alla sola ignoranza della certezza della verità, senza far caso dell'errore, cui si espone, chi si determina all'una sicurtà nel confronto dell'altra ugualmente probabile, il qual errore sostenere non possono, che sia *invincibile*, avendo il mezzo di vincerlo, e di evitarlo. Ma non è questo un volere di proposito, e ad occhi aperti deludere ed ingannare se stessi? Imperciocchè non

v'è:

V'è chi possa negare, che s'incorra il peccato non solo coll'ignorare la verità, che si può conoscere, ma ancora nell'abbracciare l'errore, che si può schivare: mentre la divina legge, che è verità, *lex tua veritas*, non tanto comanda la cognizione di essa, quanto proibisce l'errore ad essa contrario, per cui diciamo *malum bonum, & bonum malum*: cosa che la divina scrittura massimamente detesta. Se dunque nel caso nostro l'errore è onninamente *vincibile*, come non può dubitarsi, nulla monta, che sia *invincibile* la cognizione della *verità certa*. Con che va a terra irrimediabilmente il gran principio riflesso dell'ignoranza *invincibile*: nè all'argomento divisato si è fatta per anco da' Probabilisti risposta di forte alcuna, anzi han creduto di passarlo sotto silenzio senza neppure opporlo.

Io potrei addurvi, Monsignore, all'intento medesimo molte altre validissime osservazioni del medesimo Autore, per dimostrarvi sempre più l'insussistenza del principio vostro probabilistico; ma non ne addurrò, che un'altra sola per mio credere efficacissima. A qual fine si porta in scena questo principio, che tra le opinioni ugualmente probabili, v'ha ignoranza della *certa verità* della legge? Non ad altro, se non per provare, che si possa tra queste scegliere quella, che favorisce il genio, e la libertà. Non è così? Ma io dimando, se *invincibilmente* s'ignora la *certa verità* della legge particolare, e diretta, che proibisca per esempio questo o quel contratto, può mai dirsi, che *invincibilmente* s'ignori la *certa*, e *certissima*

tissima legge generale riflessa, che divieta nel dubbio probabile l' esporri al pericolo grave di errare con determinarli a seguire un' opinione, per cui si hanno sodi fondamenti di crederla contraria alla legge di Dio? Certamente che no. e basta riflettere a quanto si è detto di sopra, e si dirà in altro luogo, per restar persuasi, e convinti di questa verità, che si presenta con viva luce agli occhi di tutti coloro, che non gli hanno offuscati dalla prevenzione. Or dunque se questa legge generale non s' ignora, nè può ignorarsi invincibilmente, tanto basta per non doverfi appigliare nel contrasto di due contraddittorie opinioni a quella, in cui siamo esposti ad un probabile pericolo di errare, abbracciando la meno sicura. *Non enim, come dice San Tommaso, est absque presumptione, quod aliquis de ignoratis sententiam ferat, & maxime in quibus periculum existit (a)*. Ma già che abbiamo toccato San Tommaso, piacemi di trattenermi alquanto sopra di esso, e darvi a conoscere la mente sua su i principj vostri finora confutati, e sulla presente nostra controversia.

---

(a) q. 3. de Malo art. 7.

§. VI.

*Si conferma colla dottrina di San Tommaso l'insussistenza, e falsità dei principj Probabilistici riflessi fin ora confutati.*

**N**on è credibile, Monsignore, l'abuso grande, che fate dell' Angelica Dottrina di San Tommaso, voglio credere senza malizia, e per la sola prevenzione in favore della sentenza da voi adottata, che v'ingombra la mente, e vi fa travedere ciò, che non fu mai insegnato dal santo Maestro, e non osservare i veri di lui sentimenti espressi per altro con ogni chiarezza. Io voglio in questo paragrafo esporveli sotto degli occhi netti e lampanti, e darvi a conoscere, quanto sia la di lui dottrina ripugnante e contraria alla vostra, e a tutti e tre i principj riflessi, che abbiamo esaminati finora, e con cui voi vi studiate di sostenere il rovinoso sistema. Cominciamo dal testo, che v'ho qui ultimamente accennato, ove parla appunto dell'ignoranza, e dell'errore, che v'ho mostrato doverli rislettere da chi segue l'opinione probabile men sicura nel confronto dell'altra ugualmente probabile.

San Tommaso nella questione 3. *de Malo art. 7.* assegna la giusta idea dell'errore insieme, e dell'ignoranza colle seguenti parole: *error est, scrive, approbare falsa: unde addit actum quendam super ignorantiam. Potest enim esse ignorantia sine hoc, quod aliquis de ignotis sententiam ferat: & tunc est ignorans, & non*

errans. Sed quando jam falsam sententiam fert de his, quæ nescit, tunc proprie dicitur errare. Et quia peccatum in actu consistit, error manifeste habet rationem peccati: non enim est absque presumptione, quod aliquis de ignoratis sententiam ferat, & maxime in quibus periculum existit. A rilevare la forza dell'argomento, che contro la sentenza vostra da questa angelica dottrina risulta, dovete prima riflettere a quanto eol P. Suarez insegnano i Teologi, che in moralibus peccare, ed esporri volontariamente al probabile pericolo di peccare, è lo stesso, *perinde est*: e così pure è lo stesso nelle azioni nostre morali errare, e l'esporri volontariamente al probabile pericolo di errare. Posto ciò, San Tommaso nel testo addotto distingue l'ignoranza dall'errore nella guisa, che noi pure poe' anzi distinta l'abbiamo. L'errore è un assenso dell'intelletto, che approva il falso per vero, o il vero per falso: onde aggiugne qualche cosa di più sopra l'ignoranza, ch'è per se stessa solamente *privazione di cognizione*: perchè può esservi ignoranza, senza che diasi l'assenso alle cose, che s'ignorano. Ma qualora si presti un tal assenso, o si abbracci una sentenza, come se fosse vera, mentre si ha fondamento sodo di crederla falsa, e si conosce, che forse sarà falsa; questo propriamente si dice errore: *quando sententiam falsam fert de his, quæ nescit, tunc proprio dicitur errare*: dal che ne nasce, che consistendo il peccato nell'atto, è manifesto, che un tal errore non può da peccato scusarsi, stante che non può alcuno senza presunzione dar sentenza sulle cose, che igno-

ignora, e massimamente su quelle, nelle quali v'è pericolo di aggravare la coscienza, e di offendere Dio. *Et quia peccatum in actu consistit, error manifeste habet rationem peccati. Non enim est absque presumptione, quod aliquis de ignoratis sententiam ferat, & maxime in quibus periculum existit.* Applicate di grazia, Monsignore, al caso nostro questa dottrina, e vedrete, se possa scusarsi da errore colpevole, chi opera conforme alla libertà che voi permettete. Chi celebra un contratto, di cui dubita per la contrarietà delle opinioni, se sia proibito, ed illecito, o permesso, e lecito, egli ignora non v'ha dubbio, se la verità sia certamente dall'una, o dall'altra parte; ma celebrandolo si determina a seguire la parte, che lo fa lecito, e giudica, che gli sia lecito, benchè ignori, che tale sia in verità. *Adunque de ignoratis sententiam fert, & in quibus periculum existit;* adunque non opera se non con una presunzione colpevole non absque presumptione: adunque l'errore in cui cade, ed a cui si espone, mentre può scusarlo, è manifestamente peccaminoso, *manifeste habet rationem peccati.* Adunque, aggiugniamo anche questa conseguenza, il vostro principio dell'ignoranza invincibile è affatto distrutto dalla dottrina di San Tommaso.

Ma andiamo pur innanzi, che vedremo del pari distrutti dal santo Dottore eziandio tutti gli altri. Se v'ha luogo, Monsignore, negli scritti del Santo degno di singolare ponderazione riguardo la presente controversia, quello si è specialmente, che abbiamo ne' suoi Quod-

libeti, nell'ottavo de' quali all' art. 13. la propone nei medesimi vostri termini, e la risolve con principj ben diversi dai vostri. Dimanda egli: *utrum, quando sunt diverse opiniones de aliquo facto, ille, qui sequitur minus tutam peccet, sicut de pluralitate prebendarum.* Questo è il vero titolo di quella questione, come già da altri è stato provato, ed apparisce dal principio dell' articolo stesso, mentre l' altro, che leggesi vi fu posto da altra mano. Che risponde dunque il Santo Maestro? „ Respon- „ deo dicendum, quod duobus modis ad pec- „ catum obligatur aliquis. Uno modo facien- „ do contra legem &c. alio modo faciendo „ contra conscientiam, etsi non contra legem „ &c. Ex conscientia autem obligatur aliquis „ ad peccatum, sive habeat certam fidem (cioè „ cognitionem, ovvero *judicium*) de contrario „ ejus, quod agit, sive habeat opinionem cum „ aliqua dubitatione. „ Qui è manifesto, che secondo San Tommaso è obbligato, e pecca non meno colui, che fa un'azione, della quale ha certezza, che sia cattiva, che quegli, che non ne ha certezza, ma soltanto opinione con qualche dubitazione. E questa è dottrina opposta chiaramente alla vostra, con cui stabilite, pag. 3., che solamente peccati colui, che opera contro l'opinione più tuta, quando questa non è già dubbia, ma è moralmente, o quasi moralmente certa. Fissate, Monsignore, gli occhi sulle parole di San Tommaso, e riconoscete, che si pecca ancora, quando si segue l'opinione, che pel contrasto degli Autori è dubbiosa, *sive habeat opinionem cum aliqua*

*liqua dubitatione.* „ Illud autem, segue l'An-  
„ gelico, quod agitur contra legem, semper est  
„ malum, nec excusatur per hoc, quod est se-  
„ cundum conscientiam... Dicendum est ergo;  
„ quando sunt *duæ opiniones contrariæ* de eo-  
„ dem, oportet alteram esse veram, & alte-  
„ ram falsam. Aut ergo ille, qui facit con-  
„ tra opinionem Magistrorum, utpote habendo  
„ plures præbendas, facit contra veram o-  
„ pinionem: & sic cum faciat contra legem  
„ Dei, non excusatur a peccato, quamvis non  
„ faciat contra conscientiam. Sic enim con-  
„ tra legem Dei facit. Aut illa opinio non  
„ est vera, sed magis contraria, quam iste se-  
„ quitur, ita quod vete licet habere plures  
„ præbendas: & tunc distinguendum est: quia  
„ aut talis habet conscientiam de contrario:  
„ & sic iterum peccat contra conscientiam,  
„ quamvis non contra legem: aut non habet  
„ conscientiam de contrario, seu certitudinem  
„ (come leggono molti, e si deve leggere per  
„ non lasciare il senso astruso, ed implicato),  
„ sed tamen in quamdam dubitationem indu-  
„ citur ex contrarietate opinionum: & sic, si  
„ manente tali dubitatione, plures præbendas  
„ habeat, periculo se committit; & sic pro-  
„ cul dubio peccat, ut pote magis amans he-  
„ neficium temporale, quam propriam salutem.  
„ Aut ex contrariis opinionibus in nulla  
„ dubitationem adducitur; & sic non com-  
„ mittit se discrimini, nec peccat. Unde pa-  
„ ret solutio ad objecta. „

Questo è l'articolo di San Tommaso, so-  
pra del quale si deve prima riflettere, che  
quan-

quando dice, *aut ex contrariis opinionibus in nullam dubitationem adducitur*, non parla già di chi essendo dubbioso tra due opinioni ugualmente fondate, ha deposto il dubbio senza nuove più convincenti ragioni, a mera suo piacimento, o in altro qualunque modo, come la intende il P. Segneri, e voi con esso lui. No, non l'intende così San Tommaso, che dovunque insegna, che sempre sussista essenzialmente il dubbio, quando uguali, o quasi uguali, siano le ragioni delle due contrarie sentenze. Ma parla solamente di chi non è entrato in alcuna dubitazione, per esser persuaso e convinto della sentenza, che possanq licitamente ritenersi due prebende: e tanto ricavasi dall' obbiezione fattasi nel *sed contra*, cui dice essere patente la risposta dalla dottrina nel corpo dell' articolo proposta. L' argomento era: *potest esse, quod in tali casu aliquis adhibeat diligentiam, inquirens, an habere plures prebendas sit licitum, nec invenit aliquid ad hoc quod eum moveat ad hoc, quod sit illicitum: ergo videtur, quod sine peccato possit plures prebendas habere*. Or a questo argomento non fa speciale risposta: ma conchiude l' articolo dicendo, che *patet responsio ad objecta*. Non altro dunque considera San Tommaso, se non che può succedere, che taluno, dopo di avere con diligenza indagata la verità, non abbia ritrovato verun motivo di credere essere tal' azione illecita, *nec invenit aliquid, quod eum moveat ad hoc, quod sit illicitum*. E in questo sol senso ammette San Tommaso, che non opera contro la coscienza-

scienza, e non pecca colui, che ritiene più prebende. Ma non v'erano, secondo i Probabilisti, e voi stesso per deporre il dubbio, quei principj ristessi, che avete prodotti, cioè, che essendo per due contrarie opinioni la legge dubbiosa, questa o non era promulgata a sufficienza, o non poteva indurre obbligazione certa, o che non ravvisandosi con cortezza la legge, l'ignoranza invincibile scusava da ogni colpa appigliandosi alla men sicura? Eh, Monsignore, San Tommaso nulla sapeva di queste moderne capricciose invenzioni, nè altro vedeva, che potesse mettere in sicuro la coscienza di chi riteneva più prebende, se non se il non avere scoperto verun motivo, che a dubitar l'induceffe, che non poteva lecitamente tenerle, dopo di avere usate le diligenze necessarie per accertarsi del vero. Ma se un tal motivo di prudentemente dubitare discuopra: e ciò non ostante ritenga più prebende, troppo chiara è la mente di San Tommaso, che allora certamente pecca, perchè in tal caso si espone volontariamente al probabile pericolo di far contro la legge, e però di peccare: *aut non habet conscientiam, seu consuetudinem* ( che sola potrebbe esentarlo dalla colpa ): *sed tamen in quandam dubitatione inducitur ex contrarietate opinionum: & sic manente tali dubitatione* ( che secondo il Santo non può in altra guisa prudentemente deporre, se non se con la scoperta di nuove poderose ragioni, che lo persuadano della verità ) *periculo se committit, & sic procul dubio peccat.*

Quia-

Quindi è, che lo stesso santo Dottore nella p. 2. q. 96., ove parla delle leggi umane, nell' art. 6. ad 2. espressamente insegna, non v' essere altro mezzo, onde possa taluno essere disobligato dall' osservare la legge, se non il caso, nel quale *manifestum est per evidentiam vocamenti Legislatorem aliud intendisse*. Imperocchè, se si trovi nel dubbio, altro non gli resta a fare per sicurezza della sua coscienza, se non o di operare secondo le parole della legge, o di consultare il superiore, affinché gli dichiarì la sua mente: *Si enim DUBIUM sit, DEBET vel secundum VERBA LEGIS AGERE, vel superiorem consulere*. E se per avventura non può *superiorem consulere*, deve in quel dubbio starsene alla legge, ed osservarla. La discorrere voi al modo stesso, Monsignore, giusta la sentenza vostra? Non già, ma pretendete, che essendovi il dubbio della obbligazione della legge, si possa deporlo col riflettere, che legge dubbia non può indurre obbligazione certa, o con altro simil modo. Su questo stesso caso di San Tommaso udite ancora ciò, che scrive l' esimio Dottore P. Suarez *lib. 6. de leg. c. 8. n. 10.*, Quarto dicendum est de casu dubio, in quo judicari non potest probabiliter, an casus comprehendatur sub legis obligatione. In quo sententia communis est, recurrendum esse ad superiorem, si fieri possit, vel, si non possit, servandam esse legem. Ita D. Thomas, Conradus, Cajetanus, &c. Quæ sententia per se evidens est in casu patiente moram, ut consulatur Princeps. Nam si in casu tantum formidolo-

„ so

novellamente convinta di falsità. 77

„ so & probabili hoc fieri debet, multo magis in casu dubio. „

Se non che in altro luogo de' *Quodlib.* San Tommaso vi fa comprendere, Monsignore, la vanità, e insuffistenza de' vostri principj riflessi: ed è nel nono, ove trattando della questione medesima dimanda: *utrum habere plures prebendas sine cura animarum absque dispensatione sit peccatum mortale*. E prima di rispondere premette questo principio generale, di cui, comportate, Monsignore, che ve lo dica con libertà, voi non intendete, o mostrate di non intendere la forza, e però non ne fate quella applicazione, che dovrete. *Respondendo dicendum, quod omnis questio, in qua de peccato mortali queritur, nisi expresse veritas habeatur, periculose determinatur*. Anche voi, Monsignore, portate alla pag. 76. da Sant' Antonino questo istesso principio. Ma a qual' oggetto? A provare, che non essendo manifesta la legge per alcun testo di Scrittura, o determinazione della Chiesa, o evidente ragione la legge è oscura, e dubbiosa: e la legge oscura, o dubbiosa non obbliga. Ma è forse questo l' uso, che ne fa San Tommaso nel luogo addotto, e in tutte le sue Opere? No certamente. Anzi in vece di dire con voi, che essendo allora la legge oscura, e dubbiosa, non obbliga, e si può senza pericolo di peccato seguire ciò, che più piace, dice essere cosa pericolosa il determinarla, *periculose determinatur*. E ne assegna la ragione: *quia error, quo non creditur esse peccatum mortale, quod est peccatum mortale, conscientiam non excusat a toto, licet forte a*

tata

tanto: error vero, quo creditur esse mortale, quod non est mortale, ex conscientia ligat ad peccatum mortale. Questo è il motivo, per cui tutti i Dottori saggi e prudenti si pongono in soggezione e timore, qualora consultati in materie gravi non discoprono per autorità di scritture, o della Chiesa, nè per evidenza di ragioni, chiara e netta la verità nell' una, o nell' altra parte della questione, ben conoscendo il pericolo, che sovrasta, d' intaccare la propria coscienza, tanto nel decidere non essere peccato mortale, quello che realmente lo è, quanto nel risolvere, che sia mortale ciò, che non è tale, per cagione della coscienza erronea, che per tal modo vien ad indurirsi in altrui, obbligandolo a far ciò, che non è obbligato. Ma sarebbervi un tal pericolo, se vera fosse la regola da voi, e da' Probabilisti assegnata? Anzi non sarebbe sciolta tosto la difficoltà con sicurezza di non errare, dicendo: non si ha in questo, o quel caso controverso la verità manifesta: utrumque la legge è oscura e dubbiosa: e però non è promulgata a sufficienza, e se non è promulgata a sufficienza, non è legge, e non obbliga. Ma non così San Tommaso, che ignorava questa vostra chimera: anzi, perchè era oscura la verità della proposta questione, ed ambigua in conseguenza la legge, giudicò pericolosa cosa il determinarla a favore o dell' una, dell' altra parte: onde seguiva a dire così: *præcipue autem periculosum est, ubi VERITAS ambigua est: quod in hac questione accidit; cum enim hæc questio ad Theologos pertineat, in quantum dependet ex ju-*

*novellamente convinta di falsità.* 79

*re divino, vel ex jure naturali, & ad juristas, in quantum dependet ex jure positivo, inveniuntur in ea Theologi Theologis, & juriste juristis contraria sentire, con uguale peso di autorità, e di ragioni, che rendono ambigua, e dubbiosa la verità. Meditate di grazia, Monsignore, questa dottrina del Santo Maestro, e meditatela senza passione, con animo indifferente, e tranquillo: e vedrete esser falso ciò, che voi dite alla pag. 81., che egli qui non parla dell'onestà dell'azione, ma della sola verità della cosa: mentre parla appunto della verità della cosa in riguardo all'onestà dell'azione, cioè se sia lecito o no il ritenere più prebende. E vedrete ancora quanto la dottrina del Santo Dottore sia opposta ai principj, che voi vi studiate di stabilire, e quanto li dichiarate tutti frivoli, e vani, che non possono dare sicurezza veruna trattandosi di questioni, in cui è oscura e dubbiosa la verità, che è la sola regola per i Direttori, e per i dritti, che può condurci senza pericolo nella via della salute.*

E questo, Monsignore, era il motivo, per cui San Tommaso cercava con tutto lo studio di seguire fedelmente in tutte le sue risoluzioni il chiaro lume della verità, e per cui tutto tremava, allorchè se gli presentavano questioni morali implicate, oscure, dubbiose, ben conoscendo il pericolo, che v'era d'ingannarsi nella loro decisione. Onde è, che incontrandosi in qualcuna di queste, si rivolgeva al Signore, e con lagrime e gemiti implorava da lui la cognizione del vero per non

et-

errare in pericolo dell' anima sua , e rovina degli altri. „ Invoco ipsam , diceva (a) trattando di certi contratti , sopra l' oneltà de' quali erano divisi i Teologi , „ ne me errare permittat in periculum animæ meæ , & „ in laqueum aliorum , sed illuminare dignetur oculos &c. Quoniam verò in dubiis , „ quorum veritas agnita salutaris est , & incognita periculum ingerit humanæ salutis , admodum utile est veritatem investigare : & „ temporibus nostris audivimus multas controversias inter Doctores non solum in naturalibus quæstionibus , verum etiam in moralibus , in quibus periculum est diversa sentire , & opinari , & præcipue in illa parte justitiæ , „ quæ commutativa dicitur &c. „ A che tante angustie , a che tanti timori di pericolo dell' anima? gli avreste voi detto , Monsignore , all' orecchio . Non avete voi ricercata con diligenza la verità , senza però scoprirla con certezza? Se dunque dopo ciò vi resta ancora oscura , e dubbiosa , acchetatevi , e decidete francamente , che fin a tanto che resta dubbiosa , e controversa tra i Dottori , lecitamente si possono celebrare quei contratti , di cui v' è questione : perchè già non v' è legge , che li proibisca : e se pur anche vi fosse , l' ignoranza invincibile scusa da ogni colpa , stante che non v' è scienza , o cognizione certa ed evidente della medesima . Così gli avreste voi detto ,

---

(a) *Opus. 72. de usur. avverto però, che si dubita ad alcuni, se sia del Santo.*

detto, o così almeno avreste potuto dirgli. Ma assicuratevi, che San Tommaso non vi avrebbe data retta, ed avrebbe rigettati que' vostri principj, come altrettanti vostri sogni, che fondamento non hanno, o sussistenza veruna.

Non voglio chiudere il presente paragrafo senza un'altra autorità del Santo Dottore presa da' suoi Commentarj sul 4. lib. delle sentenze dist. 21. q. 2. art. 3. ad 3, affinchè veggasi essere mai sempre egli stato costante in tutte le sue Opere ne' medesimi principj, e nella medesima dottrina. Ivi dunque scrive così: *Quando aliquis dubitat de aliquo peccato, an sit mortale, tenetur illud confiteri, dubitatione manente*: cioè finchè non venga ad accertarsi, che non è mortale. E per qual ragione è costui obbligato a confessarsene? *Quia*, risponde il Santo, *qui aliquid committit, vel omittit, in quo dubitat esse peccatum mortale, peccat mortaliter, discrimini se committens. Et similiter periculose committit, qui de hoc, quod dubitat esse mortale, negligit confiteri: non tamen debet asserere illud esse mortale, sed cum dubitatione loqui, & iudicium sacerdotis expectare, cujus est discernere inter lepram, & lepram*, Ecco, come San Tommaso espressamente insegna, che si espone al pericolo, e per conseguenza pecca mortalmente, tanto colui, che fa, o tralascia di fare ciò, che dubita essere peccato mortale, quanto chi trascura di soggettare a piedi del Sacro Ministro il peccato, di cui è in dubbio, se sia mortale. Non è questa una dottrina affatto diversa da quella de' Probabilisti? Questi dico-

no, non v'essere debito di osservare la legge dubbia, e però nel dubbio potersi ognuno appigliare alla contraria opinione. S. Tommaso per opposto chiaramente afferma, che *qui aliquid committit, vel omittit in quo dubitat esse peccatum mortale, peccat mortaliter, discrimini se committens*. San Tommaso riconosce apertamente in questo dubbio il pericolo del peccato. I Probabilisti non ne riconoscono alcuno, o al più il pericolo di peccato materiale. Chi è sì cieco, che non vegga la contrarietà evidente delle dottrine dell'uno, e degli altri? Chi non iscorge, che l'asserire, che col principio de' Probabilisti si toglie il dubbio, ed il pericolo; questo non è parlare con San Tommaso? perchè se con questo mezzo si facile togliere si potesse il pericolo, non l'avrebbe il Santo nè ignorato, nè taciuto.



Si dim  
sposta  
a ciò  
la pr  
incert

PER  
tut  
nella q  
meglio  
l'etame  
seguent  
gola pr  
bastante  
tuto d  
dermo  
confuta  
siccom  
e lo tr  
glio, c  
presenti  
aver eg  
quel vo  
è legge  
za, scri  
» te la  
» princ  
» e nor  
» o no  
» se fia  
» ta: p

§. VII.

*Si dimostra quanto siano frivole, e vane le risposte assegnate dall'Autore della Dissertazione a ciò, che fu detto nel Trattato della Regola prossima intorno al Principio riflesso della incertezza della legge.*

**P**ER darvi a conoscere, Monsignore, con tutta la maggior evidenza il torto vostro nella questione, di cui trattiamo, ho stimato meglio di rimettere ad un paragrafo distinto l'esame di quanto scrivete nella pag. 43., e seguenti contro l'Autore del Trattato della Regola prossima nella scelta delle opinioni, da voi bastantemente indicato, benchè vi siate astenuto dal nominarlo espressamente. Un certo moderno Autore, voi dite, cerca per altra via di confutare la nostra sentenza, e dice così ec. Ma siccome voi non riportate a dovere il testo, e lo troncate, e sfigurate di molto, farà meglio, che io lo trascriva dall'Autore, e vel presenti co' suoi medesimi termini. Dopo di aver egli riferito dal Terillo, e dal Segneri quel vostro principio, che *la legge dubbia non è legge, perchè non è promulgata a sufficienza*, scrive così „: per conoscere chiaramente la somma frivolezza di codesto capitale principio, riflettasi, che qui non si tratta, e non può trattarsi la questione, se esista, o non esista la legge in generale, ovvero, se sia, o non sia sufficientemente promulgata: perchè su questo non versano le contro-

„ versie, che vi sono tra i Teologi. Ma trat-  
 „ tasi unicamente, se questo, o quel caso,  
 „ questa, o quella azione, ovvero omis-  
 „ sione, comprendasi nella legge già suffi-  
 „ cientemente promulgata. Mi spiego. Se noi  
 „ parliamo della legge di natura, che è la leg-  
 „ ge primaria, e che contiene la maggior  
 „ parte delle materie concernenti l'onestà del-  
 „ le umane azioni, è infallibile, che questa  
 „ sia stata da Dio, sufficientemente promul-  
 „ gata; e consiste in que' giudicj pratici, o  
 „ prime nozioni del bene e del male inserite  
 „ nell'animo nostro, e le cui immediate con-  
 „ seguenze dichiarate ci furono nei precetti del  
 „ Decalogo, *che ne comprendono innumerabili*  
 „ *altre*. Laonde su questa non può cadere la  
 „ questione, se sia *legge dubbia*, o a sufficien-  
 „ za promulgata: poichè è certissimo, che la  
 „ sua promulgazione è stata fatta bastevolmen-  
 „ te. Così pure, se parliamo delle leggi posi-  
 „ tive divine, queste furono abbastanza pro-  
 „ mulgate nel vecchio, e nel nuovo Testa-  
 „ mento: e lo stesso a proporzione può dirsi  
 „ delle leggi positive Ecclesiastiche e civili,  
 „ di maniera che ( benchè possa darsi ) farà  
 „ rarissimo il caso, in cui si controverta in-  
 „ torno anche codeste leggi generalmente con-  
 „ siderate se siano promulgate, I dubbj per-  
 „ tanto, che insorgono, e le questioni, che si  
 „ dibattono tra i Teologi con varietà d'opinioni,  
 „ non risguardano l'esistenza, o non esistenza delle  
 „ leggi, che anzi suppongonsi ( in genere )  
 „ come certe, ma i casi particolari, che pos-  
 „ sono, o no, contenersi nella legge generale,  
 „ se

„ se qu  
 „ dalla  
 „ quella  
 „ vieta  
 „ chè,  
 „ princi  
 „ dire:  
 „ gata:  
 „ perch  
 „ ( parl  
 „ vrebbe  
 „ fa: qu  
 „ una,  
 „ comar  
 „ la leg  
 „ lora  
 „ opinio  
 „ tere,  
 „ il cas  
 „ ed es  
 „ la di  
 „ l'uor  
 „ prio  
 „ favor  
 „ E qu  
 „ avea det  
 „ babilisti  
 „ mente fa  
 „ ciente pr  
 „ posto da  
 „ tea solte  
 „ abband  
 „ stesso P  
 „ Probabil

„ se questo contratto per esempio sia proibito  
„ dalla legge, che vieta l'usura, se questa o  
„ quella azione sia compresa nella legge, che  
„ vieta la simonia, e cose simiglianti. Perlo-  
„ chè, quando i Probabilisti avanzano il loro  
„ principio riflesso, non devono, nè possono  
„ dire: *la legge non è sufficientemente promul-*  
„ *gata: la legge essendo dubbia, non è legge;*  
„ perchè la supposizione è evidentemente falsa  
„ ( parlando della legge in generale ). Do-  
„ vrebbero essi piuttosto proporlo in tal gu-  
„ sa: *quando vi sono opinioni probabili dall'*  
„ *una, e l'altra parte, se la legge si estenda a*  
„ *comandare, o vietare questa o quella azione,*  
„ *la legge certamente non vi si estende: e al-*  
„ *lora vedrebbero, che dalla varietà di quelle*  
„ *opinioni probabili non altro si può conchiu-*  
„ *dere, se non che dubbiosa cosa ella sia, se*  
„ *il caso venga compreso nella legge naturale;*  
„ *ed essendo cosa dubbiosa, rimane in piedi*  
„ *la difficoltà, se nel dubbio probabile possa*  
„ *l'uomo seguire la parte favorevole al pro-*  
„ *prio genio, o debba attenersi a quella, che*  
„ *favorisce la legge.* „

E quindi dopo di aver confermato quanto  
avea detto col testo del più accurato tra i Pro-  
babilisti moderni, cioè del P. Bovio, brevemente  
fa vedere, che il principio *della insuffi-*  
*ciente promulgazione della legge*, come era pro-  
posto dal Terillo, e dal Segneri, non si po-  
tea sostenere in guisa alcuna, onde era stato  
abbandonato, come ripieno di absurdità dallo  
stesso P. Bovio, e comunemente dagli altri  
Probabilisti. Questo per altro è quello stesso,

che fu proposto da voi, come si è veduto nel §. 3. E voi ora lo proponete di una maniera sì imbarazzata e confusa, che io non so ben rilevare il netto di quanto pretendete rispondere al detto Autore. Ma tuttavia vi seguirò passo passo, e vi farò, se mal non m'avviso, comprendere la debolezza estrema delle vostre risposte. „ Si risponde, voi dite pag. 45., con „ quello, che scrisse lo stesso P. Concina nel „ compendio della sua Teologia, T. I. de leg. „ l. 2. n. 10., dove dice, che benchè la legge „ sia certa, non però le circostanze diverse, „ che occorrono, fanno, che la legge ora ob- „ blighi, ed ora non obblighi: giacchè i pre- „ cetti sono bensì immutabili; ma alle volte „ non comandano sotto questa, o quella cir- „ costanza. Quindi, noi ripigliamo, non vale „ dunque il dire, che le leggi sono certe: per- „ chè mutandosi le circostanze de' casi, si ren- „ dono dubbie, e come dubbie non obbliga- „ no. „ Può essere, Monsignore, che voi in- „ tendiate ciò, che qui pretendete di dire; ma credo, che siano assai pochi, che abbiano il dono d'interdervi, e vedere a qual proposito serva la vostra riflessione, per isciorre l'argomento dall'Autore proposto: ed io ho la disgrazia di non essere nel numero di questi pochi. Tuttavia mi fermerò nell'ultime vostre parole, che mi pajono più intelligibili: *Non vale dunque il dire, che le leggi son certe: perchè mutandosi le circostanze de' casi, si rendono dubbie, e come dubbie non obbligano. Benissimo.* Ma che ha da fare ciò colla nostra questione, se siamo obbligati o no ad attenerci alla legge nel

nel caso.  
opinioni  
esempio  
restituire  
bularfene  
il dire che  
mai di p  
gnore, c  
ta e cert  
spada, a  
per offen  
apprender  
nel luogo  
dice egli  
lute (pe  
sumstant  
bent, qu  
Hec quo  
quia ead  
vetant;  
vel illa  
mutabil  
tia non  
proprie a  
fuit, dep  
tem esse  
stantia  
stra rispo  
mi in ce  
non il di  
vergogna  
Seguitia  
altra vo  
„ Du

nel caso, che dubbiosa ella sia pel contrasto di opinioni? Perchè la legge, che obbliga per esempio a restituire i depositi, non obbliga a restituire la spada ad un furioso, ch'è per abusarsene in altrui danno, per questo non vale il dire che le leggi son certe? Che stravaganza mai di pensare! Ma non vedete voi, Monsignore, che in tal caso v'è un'altra legge certa e certissima, che obbliga a non restituire la spada, affinchè non serva al furioso di arma per offendere il prossimo? Potevate voi pure apprenderlo da quanto scrive il P. Concina nel luogo da voi citato. *Alla sunt præcepta, dice egli, juris nature secundaria, quæ absolute spectata similiter immutabilia sunt; sed circumstantias excipiunt, quarum ratione id prohibent, quod tali circumstantia sublata præcipiunt. Hæc quoque præcepta sunt in se immutabilia: quia eadem semper absolute aut præcipiunt, aut vetant: sed non præcipiunt, vel vetant sub hac, vel illa circumstantia. Dicuntur hæc præcepta mutabilia, quatenus sub hac aut illa circumstantia non obligant. Verum hæc non est mutatio proprie dicta. Quoniam ab æterno semper verum fuit, depositum absolute esse reddendum, non autem esse reddendum sub hac, aut illa circumstantia &c.* Non vi dirò altro su questa vostra risposta, perchè mi vergogno di trattenermi in confutare cose, che non meritano, se non il disprezzo: e voi dovrete molto più vergognarvi di produrle in faccia del publico. Seguitiamo a vedere di qual carattere sia l'altra vostra risposta.

„ Dunque, ( così dite ), replica l'autore

„ riferito, secondo il vostro principio, che la  
 „ legge dubbia non obbliga, voi concludete,  
 „ che nel dubbio, se la legge si stende, o no  
 „ a quel caso, certamente non si stenda. Ma  
 „ noi rispondiamo, ritorcendo l'argomento,  
 „ e diciamo: dunque, secondo la vostra sen-  
 „ tenza, in dubbio, se la legge si stenda a quel  
 „ caso, dovremo dire, che certamente si sten-  
 „ de. Ma ciò è quello, che noi neghiamo.  
 „ Non già asseriamo, che la legge in dubbio  
 „ certamente non si stende al caso: ma dicia-  
 „ mo, che quando vi sono dall'una, e dall'  
 „ altra parte opinioni egualmente probabili,  
 „ allora non essendo certo, che la legge si sten-  
 „ da a quel caso, a rispetto di quel caso la  
 „ legge si rende dubbia, e come dubbia non  
 „ obbliga, poichè allora non è abbastanza pro-  
 „ mulgata. „ Avete altro, Monsignore, da  
 „ replicare all'Avversario, che prendeste a com-  
 „ battere? Null'altro: perchè, come vedremo,  
 „ quanto soggiugnete, altro non è, che una spie-  
 „ gazione, o applicazione di questa vostra rispo-  
 „ sta. Adunque convien dire, che o voi non l'  
 „ abbiate letto, o voi non l'abbiate capito:  
 „ mentre voi supponete per certo ciò, ch'egli  
 „ non ha neppure sognato, e per tal modo lascia-  
 „ te intatto senza nemmeno toccarlo, il princi-  
 „ pio, su cui esso stabilì l'obbligazione certa,  
 „ che v'era nel caso dubbio di attenersi alla leg-  
 „ ge: e così battete la Campagna alla ventura  
 „ senza incontrare l'inimico, e combatterlo.  
 „ Ecco il testo dell'Autore T. 1. p. 136.

„ Riflettasi, disse, sulla novella strana ma-  
 „ niera di argomentare. *La legge dicono, è*  
 „ *dub-*

„ dubbio,  
 „ zione ca  
 „ certame  
 „ sia lec  
 „ confe  
 „ Se la l  
 „ ne è in  
 „ gittima  
 „ non fia  
 „ ma non  
 „ ed illec  
 „ ha preme  
 „ sequenza,  
 „ dunque d  
 „ stenda cer  
 „ ch'egli n  
 „ gorie di q  
 „ coedere.  
 „ to fu da  
 „ agli Av  
 „ trarsene  
 „ zione an  
 „ certa, e  
 „ l'obblig  
 „ fosse lec  
 „ principio  
 „ bligazione  
 „ già per v  
 „ ma in vi  
 „ obbligava  
 „ ficura. „  
 „ tament  
 „ si poss  
 „ te, se

„ dubbiosa: dunque non può indurre un' obli-  
„ gazione certa. E quindi poi se ne inferisce, che  
„ certamente sia lecito ciò, ch'è incerto, se  
„ sia lecito. Ma questa è per avventura una  
„ conseguenza legittima di quell' antecedente?  
„ Se la legge, o per dir meglio, l' obbligazio-  
„ ne è incerta, altro quindi non se ne può le-  
„ gittimamente dedurre, se non che l' azione  
„ non sia certamente proibita, ovvero illecita:  
„ ma non già, che nè tampoco sia proibita  
„ ed illecita probabilmente. „ L' autore non  
„ ha premesso questo discorso per trarne la con-  
„ sequenza, che pensate voi di poterne ricavare:  
„ dunque dovrà dire che la legge nel dubbio si  
„ stenda certamente a quel caso. No, e poi no,  
„ ch' egli nè ha detto, nè mai dovrà dire in vi-  
„ gore di quel discorso, quanto voi vi date a  
„ credere. Quella riflessione non ad altro ogget-  
„ to fu da lui premessa, se non per dimostrare  
„ agli Avversarij quella sola conseguenza, che  
„ trarsene legittimamente poteva dalla proposi-  
„ zione antecedente, cioè che essendo la legge in-  
„ certa, e dubbiosa, era pur incerta, e dubbiosa,  
„ l' obbligazione, incerto e dubbioso, se l' azione  
„ fosse lecita, o illecita. Ma posto ciò con qual  
„ principio prova egli darsi nel detto caso ob-  
„ bligazione certa di attenersi alla legge? Non  
„ già per vigore della legge dubbia, ed incerta:  
„ ma in vigore di un' altra legge certissima, che  
„ obbligava ad appigliarsi in tal caso alla parte  
„ sicura. „ Or tanto basta, foggjunsene immedia-  
„ tamente, perchè ( l' azione ) praticar non  
„ si possa lecitamente, non in vigore ( nota-  
„ te, se vi aggrada, e se non vi aggrada ) non  
„ in vi-

„ in vigore della legge, ch'è incerta, ma in  
 „ vigore di quel principio certissimo pressogli  
 „ stessi Probabilisti (almeno moderni), che  
 „ per operare lecitamente è necessario  
 „ un giudizio certo dell'onestà dell'azione,  
 „ il quale non mai può formarsi, finchè pro-  
 „ babilmente si giudica, che d'asi legge o ob-  
 „ bligazione in contrario. „

E' vero, che di questo principio, Monsi-  
 gnore, voi ne fate parola dopo cinque pagi-  
 ne, e vi credete d'impugnarlo col dire: „ fem-  
 „ pre, e quando non è vietato il seguire l'o-  
 „ pinione benigna in vigor della legge per es-  
 „ sere ella incerta, allora manca il legame,  
 „ da cui venga a restar ligata la libertà dell'  
 „ uomo: e perciò non essendovi allora legge,  
 „ che la liga, e le proibisca l'azione, resta  
 „ la libertà nel suo possesso, e per consequen-  
 „ za l'azione è certamente onesta, giusta il co-  
 „ mune assioma presso tutti noto, *cuiquo*  
 „ *facere libet, nisi id a jure prohibeatur &c.*  
 e come ancora insegna l'Angelico dicendo:  
 „ *illud dicitur licitum quod nulla lege prohibe-*  
 „ *tur:* e si avverta che ivi il Santo Dottore  
 „ parla di cosa, che propriamente si appar-  
 „ tienè alla libertà dell'uomo, e alla legge  
 „ naturale. „ Sapete cosa io avverto qui,  
 Monsignore? avverto ciò, che voi appunto  
 trascurate di avvertire, e però nulla affatto  
 rispondete all'argomento dell'Avversario. Chi  
 ha mai negato, o può negare, *che sia lecito*  
*di far ciò, che non è proibito d'alcuna legge?*  
 O che serve mai questo in risposta all'argo-  
 mento dell'Autore? Egli ha detto pur chiaro,  
 ch'

non  
 ch'essendo  
 re, v'ha  
 gore di e  
 riflessa ce  
 sti, che p  
 giudizio no  
 azione. O  
 certo quel  
 cavate la  
 non è viet  
 rigor della  
 ca il ligam  
 sto il disc  
 dere all' A  
 certa di a  
 in vigore  
 la riflessa,  
 e pondera  
 quel prin  
 che nessu  
 colo prob  
 cato: e v  
 di cui si  
 non manc  
 far ligata  
 manca la  
 duce: e ve  
 nemmeno  
 Autore, c  
 Veniam  
 di rendere  
 le vostre f  
 p. 46.,  
 ra. Ma

*novellamente convinta di falsità.* 91

ch'essendo incerta la legge diretta e particolare, v'ha un obbligo di osservarla, non in vigore di essa, ma di un'altra legge generale riflessa certissima presso gli stessi Probabilisti, che *per operare lecitamente è necessario un giudizio non dubbioso, ma certo dell'onestà dell'azione.* Or voi che fate? Voi supponete per certo quello, ch'è dubbioso: e quindi ne ricavate la conseguenza, *che sempre e quando non è vietato il seguire l'opinione benigna in vigor della legge, per essere incerta, allora manca il legame, o sia l'obbligazione.* Ma è questo il discorso, che far voi dovete per rispondere all'Avversario, che prova l'obbligazione certa di attenersi in tal caso alla legge, non in vigore della diretta, ch'è incerta, ma della riflessa, ch'è certa, e certissima? Riflettete, e ponderate quanto v'ho detto di sopra su quel principio riflesso, siccome pure sull'altro, *che nessuno può esporsi volontariamente al pericolo probabile di peccare, senza incorrere il peccato: e vedrete, che per essere incerta la legge, di cui si disputa con probabilità di opinioni, non manca no il legame, da cui venga a restar ligata la libertà dell'uomo, perchè non vi manca la legge riflessa, che un tal legame induce: e vedrete insieme che la vostra risposta nemmeno per ombra tocca l'argomento dell'Autore; che pretendete impugnare.*

Veniamo ora all'esempio, con cui vi pare di rendere la cosa più chiara: e rechiamolo colle vostre stesse parole: „ Abbiamo, voi dite » p. 46., la legge universale, che vieta l'usura. Ma quando da ambedue le parti vi è uo  
„ guale

„ guale probabilità, che alcun contratto sia,  
 „ o non sia usurario, allora non vi apparisce  
 „ alcuna legge certa, che lo proibisca: e per-  
 „ ciò, finchè prudentemente si dubita, se quel  
 „ contratto sia, o non sia usurario, vi farà  
 „ bensì l'opinione, che quel contratto sia vie-  
 „ tato dalla legge: ma frattanto non v'è leg-  
 „ ge certa, che lo vieti: e per tanto circa tal  
 „ contratto resta dubbia la legge. Rispetto all'  
 „ usura è certa la legge: ma rispetto a quel con-  
 „ tratto la legge è incerta. „ Qui non altro voi  
 fate con tal esempio, se non replicare ciò, che  
 diceste: onde nemmen io posso far altro, che re-  
 plicarvi la già detta risposta: che se è incerta la  
 legge particolare, che vieta l'usura, rispetto di quel  
 contratto a motivo delle opinioni contraddittorie  
 probabili, e però in vigore di essa non v'ha obbli-  
 gazione certa di non celebrarlo, questa certa obbli-  
 gazione v'è per quella legge generale di non  
 esporri al pericolo probabile e fondato di fare  
 un contratto proibito ed illecito. E questa era  
 la conseguenza, che dovevate inferre dal  
 vostro discorso. Ma voi senza trarne questa  
 conseguenza ripigliate così: *a che serve dunque  
 l'opporci ( secondo dicono i Contrarij ), che qui  
 non si tratta, se la legge esista o no, mentre è  
 certa la legge, che proibisce l'usura: ma solo si  
 cerca, se a quel caso si stenda la legge? Sapete  
 voi, Monsignore, a che serve? Serve a mette-  
 re in chiaro lo stato della questione: serve a  
 darvi a conoscere, che vi sono in generale le  
 leggi, che vietano le ingiustizie, le usure ec.  
 e che non è necessario, affinchè abbia a dirsi  
 la legge promulgata abbastanza, che sappiano  
 tutti*

tutti di  
 preso nell  
 rità, che  
 ni degli  
 ra a suff  
 questo o  
 di cui si  
 Dio nella  
 serve fina  
 chè non  
 dubbia no  
 non essen  
 Dio abbi  
 mente tu  
 nella legg  
 le altre.  
 quell'Aut  
 cavarne,  
 è dubbia  
 so non o  
 la legge  
 babile,  
 cato, si  
 esporri ad  
 la, si do  
 che appar  
 Voi tut  
 leggeza  
 recate di  
 qualche a  
 Tommaso  
 dubium es  
 le vel bu  
 dubitans:

tutti di certo, che il tale o tal caso venga compreso nella legge: *serve* a chiarirvi di questa verità, che mal grado il contrasto delle opinioni degli uomini, la legge che proibisce l'usura a sufficienza promulgata può estendersi a questo o a quel caso, e questo o quel caso, di cui si controverte, può essere compreso da Dio nella legge, con cui proibisce l'usura: e *serve* finalmente per chiudervi la bocca, ficchè non abbiate a ripetere più, che la *legge dubbia non è legge, perchè non è promulgata*, non essendo necessario perciò, che il sommo Dio abbia specificati, e dichiarati particolarmente tutti i casi, che intese comprendere nella legge, che vieta l'usura, e così in tutte le altre. A questo *serve* l'osservazione da quell'Autore premessa: onde non abbiate a ricavarne, che *se la legge rispetto di quel caso è dubbia, per conseguenza a rispetto di quel caso non obbliga*. Ma dovete anzi dire, che *se la legge rispetto di quel caso è dubbia*, è probabile, che non osservandola rispetto a quel caso, si trasgredisca la legge: e però per non esporvi ad un pericolo probabile di trasgredirla, si dovrà ognuno astenersi dal contratto, che apparisce probabilmente usurario.

Voi tuttavia vi mettete a provare la conseguenza vostra, e a tal fine quattro testi arrecate di chi? Forse di San Tommaso, o di qualche altro Santo Padre? No; ma del P. Tommaso Sanchez, il quale dice: che *quoties dubium est, an oppositum sit præceptum naturale vel humanum de aliqua re, non obligatur dubitans: quia donec constet de præcepto, possidet*

*voluntatis libertas*, e così altri testi riportate da lui del tenore medesimo. Voi, Monsignore, mi porgete qui motivo di ridere. Il Sanchez mi portate in prova della vostra sentenza? Il Sanchez! Quel marcio rilassato probabilista, che ha in tanti capi depravata la morale Cristiana! Tenetelo pure per voi, e tenetevelo caro, se la sua dottrina vi piace, che io non mi curo della sua autorità, e sì in questo punto, che in altri, lo impugno, come impugno voi stesso. E solo, giacchè il testo da voi recato è preso dal Trattato del *Matrimonio*, vi farò una dimanda, se da voi per avventura si esiga, affin di sapere se le leggi sianobastantemente promulgate, che Id-dio, e gli altri Legislatori civili, ed Ecclesiastici dovessero specificare tutta quella farragine di casi, che ha prodotti questo Autore nel suo gran Tomo *De Matrimonio* con varietà di opinioni; affinchè potesse dirsi bastevolmente promulgata la legge. Sopra di che mi farete il favore di darmi la risposta.

Ma ecco, che voi dopo sì autorevole testimonianza con mia estrema ammirazione vorreste mettere in dubbio quella legge generale da me supposta, con che si prova l'obbligazione certa nel caso di dubbio, di attenersi alla legge per non esporri al pericolo probabile di trasgredirla. Dove, dite pag. 48. finalmente io dimando, sta scritta questa legge dagli *Avversarij* supposta, che sempre che si dubita, se la legge si stenda o no a qualche caso, ed è probabile, che non si stenda (aggiugnete, Monsignore, ed è insieme probabile, ch'el-

24  
 Ma si  
 Almeno  
 dubbio,  
 scritta,  
 spondo  
 ge sta sc  
 cipi dell  
 note, cl  
 Sommo  
 non espo  
 violarle.  
 tutte le  
 da' pregiu  
 dofi nel  
 dirette d  
 no per n  
 la legge,  
 pi' riflessi  
 umano  
 come P  
 leggono  
 di quel  
 natamen  
 verità, c  
 di che io  
 parte del  
 tendete d  
 ge univer  
 cerete,  
 dite, ma  
 Un' alt  
 prendete  
 sta sotto  
 pufo non

ella si stenda ), siamo tenuti ad osservarla ?  
 Almeno questa nuova legge universale ella è  
 dubbia , e come dubbia non obbliga . Dove sta  
 scritta , voi chiedete , questa legge ec ? Vi ri-  
 spondo subito senza esitanza , che questa leg-  
 ge sta scritta nel cuore umano , ne' primi prin-  
 cipj della Sinderesi , ove leggiamo a chiare  
 note , che questo rispetto dobbiamo tutti al  
 Sommo Dio , e alle sue santissime leggi , di  
 non esporci ne' dubbj a pericolo probabile di  
 violarle . Nel cuore umano , ove la leggono  
 tutte le persone oneste e dabbene non corrotte  
 da' pregiudicj probabilistici , le quali trovandosi  
 nel dubbio dell'onestà di qualche azione ,  
 dirette dal solo dettame naturale , la tralascia-  
 no per non mettersi al pericolo di offendere  
 la legge , e ignorano affatto que' vostri princi-  
 pj ritlessi ultimamente inventati . Nel cuore  
 umano , ove la lessero i medesimi Gentili ,  
 come Platone , e Tullio tra gli altri ; e la  
 leggono oggidì i medesimi Eretici a confusione  
 di quel pugno di Cattolici , che tengono osti-  
 natamente rivolti gli occhi da quel lume di  
 verità , che con chiarezza ce la dimostra . Sopra  
 di che io vi rimetto al capo 1. della seconda  
 parte del Trattato di quell' Autore , che pre-  
 tendete di confutare : e vedrete se questa leg-  
 ge universale vi sia ne' casi dubbiosi : e ricono-  
 scerete , che dessa non è già dubbia , come voi  
 dite , ma certa , e innegabile .

Un'altra obbiezione degli Avversarj voi  
 prendete a ribattere alla pag. 49. , ma propo-  
 sta sotto di un sembiante sì scontrafatto , che  
 penso non vi sia per essere alcuno , che la ri-

conosca per sua. Le vostre parole son queste: dicono: *ma se in verità quel caso è compreso dalla legge, allora operando secondo l'opinione men tuta, già resterebbe offesa la legge, e si oprerebbe contro la divina volontà.* Quindi quasi null'altro si fosse addotto, o che addur si potesse contro la sentenza vostra, soggiugnete: *abbiamo voluto registrare tutte le opposizioni de' contrarj per rispondervi, e far vedere, che tali opposizioni, quante più sono, tanto più rendono chiara la nostra sentenza.* Che dite mai, Monsignore? Scherzate voi, o parlate da senno? *Voi avete registrate tutte le opposizioni de' contrarj? Voi col rispondere avete fatto vedere, che rendono più chiara la vostra sentenza?* Eh no, Monsignore, che non avete fatto nè l'uno, nè l'altro. Voi non solo non avete registrate tutte le obiezioni de' Contrarj: ma ne passaste anzi sotto silenzio la maggior parte, ed anche le principali, e più convincenti: ed io mi riservo a mostrarvelo in altro luogo, e quelle pochissime, cui procurate rispondere, potete ben ora comprendere, se più chiara rendono la sentenza vostra, e lo comprenderete anche rispetto a quest'ultima, che al proposito della legge dubbia recate, ma non come recar la doveste. Dovreste anzi proporla in tal forma: chiunque celebra per cagion di esempio il contratto dubitando con sodo fondamento, che sia compreso nella legge, che vieta l'usura, costui offende e la legge diretta particolare, e la legge riflessa universale. Adunque ec. offende la legge diretta particolare: perchè opera, come se dicesse: *farvi o non farvi*

vi la leg  
 contratto  
 del lucr  
 riflessa u  
 lontarian  
 dire la le  
 habile vo  
 l'una e l  
 opera ce  
 obiezioni  
 Monsigno  
 meno rif  
 stesso, p  
 chiara, e  
 „ Rifi  
 „ non f  
 „ legge  
 „ e conf  
 „ legge  
 „ libert  
 „ può c  
 „ te ce  
 „ contro  
 „ pinion  
 „ la legg  
 „ opinio  
 Voi, Me  
 mo chiod  
 ed io non  
 provate i  
 vi affatic  
 risposta,  
 petizione  
 te guise c

*novellamente convinta di falsità.* 97

*vi ha legge, che comprende e proibisce questo contratto come usurajo, io non voglio privarmi del lucro, che ne ricevo.* Offende la legge riflessa universale, che proibisce di esporfi volontariamente al pericolo probabile di trasgredire la legge: perchè ad un tal pericolo probabile volontariamente si espone. E se offende l'una e l'altra legge, non v'ha dubbio, che opera contro la divina volontà. E a questa obbiezione così proposta, che rispondete voi, Monsignore? Nulla. Vediamo dunque, se almeno rispondiate a quella, che proponeste voi stesso, per mostrare, che l'obbiezione renda più chiara, e più certa la vostra sentenza.

„ Rispondiamo, voi dite, che in tal caso  
„ non si offende la legge: perchè allora la  
„ legge è dubbia, e perciò ella non obbliga,  
„ e consequentemente ella non può chiamarsi  
„ legge, o almeno legge, che liga, giacchè la  
„ libertà dell'operante, la quale è certa, non  
„ può essere ligata, che da una legge parimen-  
„ te certa. Sicchè in tal caso non si opera  
„ contro la legge, ma solamente contro l'o-  
„ pinione, che difende esservi la legge: poichè  
„ la legge fin a tanto, ch'ella è dubbia, farà  
„ opinione, ma non legge. „ Egregiamente.  
Voi, Monsignore, ribattete sempre il medesimo chiodo, comechè spuntato, ed infranto: ed io non voglio privarvi del piacere, che ne provate in ribatterlo. Onde sol vi dirò, che vi affaticate in vano, e che già questa vostra risposta, che poi altro non è, che una mera petizione di principio, è stata di sopra in tante guise consutata, e distrutta, che farebbe un

G

get-

gettare inutilmente il tempo il trattenerli a confutarla di vantaggio.

Qualche riflessione bensì merita quello, che aggiungete dappoi: „ nè si opera allora contro la divina volontà: perchè siccome abbiamo dimostrato di sopra con San Tommaso, non v'ha obbligo di conformarsi a quella volontà divina, che non ci è manifestata. Come mai in verità può dirsi, che siamo tenuti a conformarsi alla volontà di Dio in astenerci da qualche azione, quando non sappiamo, che Dio la proibisca. Ripetiamo le parole di San Tommaso già di sopra riferite: *Sed in particulari nescimus, quid Deus velit: & quantum ad hoc non tenemur conformare voluntatem nostram divine voluntati.* Ripetiamo ancor le parole del P. Gonet: *homo non tenetur conformari voluntati divine in volito materiali, nisi quando voluntas divina nobis præcepta, vel prohibitionem manifestatur.* „ Fiu qui voi.

Non potreste credere abbastanza, Monsignore, qual sentimento di compassione provi in me medesimo verso la riverita vostra Persona, in riferire questo passo, che ben mi ricordo su pur di sopra addotto da voi, e confermato coi testi di San Tommaso, del Gonet, e di altri Teologi. Sapete quello, che devo dirvi in risposta, e vel dirò con tutto quel rispetto, che il grado vostro si merita, che studiate meglio le questioni, e le dottrine di San Tommaso, e de' Teologi prima di registrare sulla carta i sentimenti vostri, per non avervi a trarre addosso gli scherni de-

gli

gli inter  
San To  
q. 19. a  
spiegano  
Santo,  
nam. con  
hoc, ut  
lungo a  
necessari  
divina in  
quanto a  
in volito  
ben divi  
il Santo  
formalite  
& comm  
riale si a  
no i Te  
ne, confi  
cib che  
do al p  
conform  
to al vo  
preceppi  
sono not  
Ma quest  
guardo a  
ovvero o  
non ci ha  
maggior  
lontà: si  
se sia la  
fona, ch  
di cui si

gli intendenti. Cosa pretende, e cosa risolve San Tommaso nel luogo da voi citato, p. 2. q. 19. art. 10., e con esso lui i Teologi, che spiegano la sua dottrina? Uditelo: dimanda il Santo, *utrum necessarium sit voluntatem humanam conformari voluntati divinae in voluto, ad hoc, ut sit bona*. E per non recitarvi tutto il lungo articolo, risolve primieramente essere necessario, che l'umana volontà si conformi alla divina in tutte le cose, che vuole, o dispone quanto al voluto, che chiamano formale; cioè in voluto boni communis, secondo la ragione di ben divino e comune: *Voluntas humana, dice il Santo, tenetur conformari divinae voluntati formaliter; tenetur enim velle bonum divinum, & commune*. Quanto poi al voluto, che materiale si appella, di cinque forte ne distinguono i Teologi, precetto, proibizione, permissione, consiglio, e operazione di Dio, che è a dire, ciò che vien fatto, o disposto da lui. Riguardo al precetto, e proibizione sempre dobbiamo conformarci alla volontà divina eziandio quanto al voluto materiale: mentre ci ha dati i suoi precetti, affinchè gli osserviamo, e questi già sono notificati bastevolmente nelle sue leggi. Ma questo istesso debito non abbiamo in riguardo alle cose, che Dio permette, consiglia, ovvero opera nel Mondo: mentre su queste non ci ha imposto comando, e neppure della maggior parte sappiamo, qual sia la divina volontà: siccome per esempio noi non sappiamo, se sia la volontà di Dio, che mosia quella persona, ch'è ammalata; che perdiam quella lite, di cui si tratta; che incorriamo quella disgrazia,

zia, che ci sovrasta; onde v'ha luogo alla preghiera, e all'uso di tutti i mezzi umani per impedire que' mali, che temiamo, e procurarci que' beni, che desideriamo:

È questo è, Monsignore, il senso legittimo e chiaro delle parole di San Tommaso addotto da voi. Si era egli opposto nel primo argomento: *videtur, quod voluntas hominis non debeat semper conformari divine voluntati. Non enim possumus velle, quod ignoramus . . . . sed quid velit, ignoramus in pluribus: ergo non potest humana voluntas, &c.* Al che risponde: *dicendum quod volitum divinum secundum rationem communem quale sit, scire possumus: scimus enim, quod Deus quicquid vult, vult sub ratione boni. Et ideo quicumque vult aliquid sub quacumque ratione boni, habet voluntatem conformem voluntati divine quantum ad rationem voliti ( ch'è il formale ). Sed in particulari nescimus ( ecco le parole da voi recate ), quid Deus velit; & quantum ad hoc non tenemur conformare voluntatem nostram divine voluntati.* Può essere più manifesto l'abuso da voi fatto dell'autorità di San Tommaso? Perché non ignoriamo qual sia in particolare la divina volontà *in pluribus*, che *permittit*, o che *operatur* in questo Mondo, e perciò non siamo tenuti a conformarci ad essa in tutte le cose, che succedono, se non quanto alla ragione universale; per questo non faremo ancora tenuti a conformarci in tutto ciò, che ci proibisce, o comanda? Non ci ha fatta Iddio fu questo abbastanza nota la sua volontà colla legge, che ci ha intimata perchè l'osservassimo?

E se

È fe  
zioni,  
viam  
non a  
E tan  
non et  
contro  
conto,  
recate,  
gnore,  
maso n  
gran di  
te, o d  
col pre  
esse det  
volere.  
nemur co  
teriali,  
cepto  
ora du  
Contra  
donò p  
vi farai  
Se ne  
mi in g  
della dall  
la senten  
posta da  
risponden  
maggiori  
scrive e

(1) B

E se pure alle volte pel contrasto delle opinioni, questa legge ci è oscura, e non la ravvisiamo con certezza, possiamo noi dire di non averne almeno una cognizione probabile? E tanto non ci deve bastare per osservarla, e non esporci ad un grave pericolo di operare *contro la volontà di Dio*, non facendone quel conto, che merita? Le parole stesse, che voi recate dal P. Gonet, dovevano pur, Monsignore, chiarirvi, e che il testo di San Tommaso non era al proposito, e che passa una gran differenza tra le cose, che Iddio permette, o dispone: e quelle, che ci ha intimate col precetto, e colla proibizione, affinchè ad esse determinatamente uniformiamo il nostro volere. *Homo*, rileggete le sue parole, *non tenetur conformari voluntati divine in volito materiali, nisi quando voluntas divina nobis precepto vel prohibitione manifestatur*. Replicate ora dunque, e vantatevi, che le *opposizioni de' Contrarij* a motivo delle risposte vostre, rendono più chiara la vostra sentenza: che tutti vi faranno quella giustizia, che meritate.

Se non che trattenetevi ancora, che tornami in grado di proporvi l'*opposizione*, che prendesi dalla legge, e dalla *divina volontà* contro la sentenza vostra nella guisa, che vien proposta dall'Autore da voi impugnato, affinchè rispondendo voi abbia a risaltare con tutta la maggiore chiarezza la sentenza vostra. Iddio, scrive egli (a), ch'è il supremo Signore e

---

(a) *Breve Istruzione pag. 38.*

Legislatore ha intimata a noi sue creature la santa sua legge, perchè fosse la norma, e la regola del nostro operare, e ci ordina, ci comanda, c'inculca di osservarla con ogni diligenza, esattezza, e puntualità, dichiarandoci questo essere l'espreso suo volere, che adesso conformiamo, per quanto ci è possibile, la nostra vita, e le nostre azioni. Tanto risulta da un intimo naturale sentimento, che fa conoscere a tutti darli nella creatura questo preciso debito di osservare esattamente le leggi del suo Creatore, e uniformarsi con tutto lo studio alla di lui indefettibile volontà, nel che consiste il suo vero bene, e la sua perfezione: ed altrettanto ci viene ordinato in mille e mille luoghi delle divine scritture, per esempio del Deuteron. *quod præcipio tibi, hoc tantum facito, nec addas quidquam vel minuas: Dominus Deus tuus præcepit tibi, ut facias mandata hæc &c. & custodias & impleas ex toto corde: Ne' Proverbj: serva mandata mea, & viues, & legem meam quasi pupillam oculi tui. Ne' Salmi: tu mandasti mandata tua custodiri nimis, cioè con tutta la diligenza moralmente possibile. Nell' Epist. agli Efesi: nolite fieri imprudentes, sed intelligentes, quæ sit voluntas Dei, e per lasciarne infiniti altri, nell' Epistola ai Tessalonicensi: omnia probate: quod bonum est, tenete: ab omni specie mali abstinete vos; parole tutte, che ci manifestano lo studio, e la premura, che aver dobbiamo di conformare le nostre azioni alla santa legge, e volontà di Dio. E per questo tutti gli uomini giusti, e veramente folleciti della loro salute,*

han

han creduto essere loro indispensabile obbligazione di sempre operare in modo, che la volontà e la legge del Signore si in quello, che comanda, si in quello, che proibisce, fosse inviolabilmente osservata, nè mai in verun conto trasgredita.

Or così non si porta certamente colui, che nel concorso di due opinioni ugualmente probabili, quella abbandona, che asserisce con gravi fondamenti esservi la legge e volontà di Dio, che gli comanda di fare, o non fare qualche azione. Ed a riprova di ciò è più che bastante l'appellarsi al buon senso, e alla buona fede di ognuno. Imperciocchè chi mai può indursi a credere, che abbia una vera premura, ed usi quella diligenza, che e le Scritture sante, e la stessa Sinderesi nostra prescrivono di conformar gli atti suoi colla legge, e volontà di Dio, chi elegge di fare un'azione, della cui conformità colla legge fondatamente ne dubita, e non può non dubitarne: e per altro ha il mezzo pronto di conformarvici, seguendo ciò, che crede probabilmente da essa volerli? Se le Scritture, e i naturali dettami c'ingiungono di ricercare l'osservanza della legge *in toto corde nostro*, per eseguire gli ordini di Dio di astenersi con attenzione, e sollecitudine *ab omni specie mali*; da qualsivisa cosa che abbia l'apparenza di male, o di contrario alla legge; si può mai credere con verità, che usi codesto studio, e attenzione, chi è internamente persuaso di far cosa, ch'è probabilmente proibita dalla legge, ed ha grave apparenza di male? Io lascio giudicarlo ad ognu-

no , che abbia qualche poco di retto discernimento , ed a voi , Monsignore , affinchè mi sappiate dire , se anche questo argomento così proposto colle altre conferme , che aggiunse l'Autore , che io solo per amor di brevità tralascio , *serva a rendere più chiara la vostra sentenza .*



§. VIII.

*Si difende contro l'Autore della Breve Dissertazione l'Autorità del Decreto del Clero Gallicano circa l'uso retta delle opinioni Probabili.*

CONvien dir certamente, Monsignore, che non giudichiate, che sia stata resa abbastanza chiara la verità della sentenza vostra, di potere ognuno lecitamente appigliarsi alla men sicura nel contrasto di due opinioni ugualmente probabili: poichè dopo le già dette opposizioni, credeste necessario di rispondere ad alcune altre, che gl'Avversarj vi fanno, e specialmente l'Autore della Regola prossima ec. E la prima di queste altre opposizioni si è quella, che prendono dalla Decisione fatta dal Clero Gallicano, cioè, che non sia mai lecito di seguire l'opinione probabile (men sicura) in concorso dell'egualmente probabile. Alla quale voi applicate non una, ma più risposte, che esaminar mi bisogna ad una ad una con qualche attenzione. Ma farà bene, che prima supplisca a ciò, che omesso avete, di rescriverla ne' termini, in cui fu ella conceputa: e son questi: „ *Ad rectum usum*  
„ *probabilium has regulas a jure prescriptas*  
„ *agnoscimus. Primum est, ut in dubiis de*  
„ *salutis negotio, ubi æqualia utrinque ani-*  
„ *mo se offerunt rationum momenta, sequa-*  
„ *mur id quod tutius, sive quod est in eo*  
„ *casu unice tutum: nec id consilii, sed præ-*  
„ *cepti*

„ *cepti loco habeamus*, dicente Scriptura: *qui amat periculum, in illo peribit* „. Sulla quale decisione vi prego ad osservare primieramente, che il Clero Gallicano non induce una nuova regola *ad rectum usum probabilium*, ma propone soltanto quella, che era prescritta già dal diritto, o legge canonica, e naturale, *has regulas a jure prescriptas agnoscimus*. Inoltre, che stabilisce l'obbligazione di seguire nel contrasto di due opinioni ugualmente probabili la parte più sicura, su quel medesimo principio, su cui l'abbiamo stabilita per noi, di non doverci volontariamente esporre al pericolo probabile di trasgredire la legge di Dio; perchè *qui amat periculum, in illo peribit*, come dice la divina Scrittura.

Or posto ciò la prima risposta, che assegnate all' autorità del Decreto dell' Illustre Assemblea è questa, *pagina 53: per prima diciamo, che malamente si chiama questa Decisione del Clero Gallicano: poichè non fu fatta, che da soli quattordici Prelati, quandochè i Vescovi della Francia sono da trecento in circa*. Su questo converrà, Monsignore, che mandate un espresso ai Vescovi della Francia coll' avvisargli, che emendino il titolo di *Conventus Generalis Ecclesie Gallicane*, che prefiggono alle loro Sacre Adunanze, eziandio nelle stampe degl' atti, che divulgano, facendo loro riflettere, che *malamente così le chiamano, mentre quindici o venti Prelati, di cui sono d' ordinario composte, ( giacchè non si devono computare per niente né gl' Abbatì né i Titolati, né i Dottori, che vi concorrono )*  
non

non possono dirsi *Clero Gallicano*, il quale annovera da circa trecento *Vescovi*. Ma se al vostro avviso, Monsignore, si compiaceranno rispondere, e nol rigetteranno anzi con disprezzo, sapete, voi cosa vi diranno? Che così lo chiamano, e così si deve chiamare, perchè que' *Vescovi* congregati rappresentano il corpo della Chiesa Gallicana; perchè le sue decisioni vengono inviate a tutti i *Vescovi* di quel Reame, e perchè hanno forza, e vigore di obbligare in tutte le Chiese particolari del regno. Io poi vi foggiungo, parlando in specie dell' *Assemblea* del 1700, che formò il suddetto Decreto, che quantunque fosse soltanto composta di sei *Arcivescovi*, e di dieci *Vescovi*, con altri venti ragguardevoli soggetti di rango minore, le sue Decisioni furono inviate, secondo il costume, ed accettate da tutti gl'altri *Vescovi* della Francia, che presenti non furono a quel venerabile *Conseffo*, a segno che da quel tempo in poi non s'incontrano *Scrittori Francesi*, che abbiano avuto l'ardimento di sostenere il *Probabilismo*, neppure secondo la pretesa vostra *moderazione*. Laonde potevate, Monsignore, risparmiare la prima vostra risposta. Ma è forse migliore la seconda?

„ Per secondo, voi dite, *rispondiamo, che*  
„ *costoro* ( un poco più di rispetto, Monsignore, nel nominare quei *Vescovi*, ed *Arcivescovi*, se volete, che pur gl'altri l'usino con voi medesimo ) „ che costoro ben dicono, „ vao ciò, parlando contro quei *Dottori*  
„ *Probabilisti*, che volevano essere per se stessi „ *fo*

„ so lecito il seguire ogni opinione egual-  
 „ mente probabile, per quella massima da essi  
 „ comunemente adottata, che *qui probabiliter*  
 „ *agit, prudenter agit*. Ma questa massima in  
 „ se parlando è certamente falsa „. ( Voi dun-  
 „ que, Monsignore, seguendo nel concorso di  
 „ due opinioni ugualmente probabili la men-  
 „ ficura, operate imprudentemente. Ma vediam-  
 „ mo il perchè anche secondo voi sia certamen-  
 „ te falsa ) „ Perchè non è prudenza, nè è le-  
 „ cito l'operare coll'opinione solamente pro-  
 „ babile, senza riflettere ad altro principio,  
 „ che al riferito di sopra, cioè, che opera  
 „ prudentemente, chi probabilmente opera  
 „ coll'opinione egualmente probabile: giacchè  
 „ in tal caso vi manca la moral certezza dell'  
 „ onestà della azione, senza cui non si può  
 „ operare. Ma altro è poi il seguire l'opi-  
 „ nione ugualmente probabile col giudizio ri-  
 „ flesso, o sia concomitante, che essendo in  
 „ tal caso dubbia la legge, la legge non ob-  
 „ bliga „. Qui bisogna per necessità, che  
 „ mi fermi un momento, innanzi di veder la  
 „ risposta, che date alla decisione del *Clero Gal-*  
 „ *licano*. Questo vostro discorso, Monsignore,  
 „ è un bisticcio di parole, e proposizioni sì in-  
 „ volute, e confuse, che penso siano affai po-  
 „ chi quei, che rilevinò netto il sentimento  
 „ vostro.

Se io ben l'intendo, voi dir volete, che il  
 „ principio *riflesso*, di cui si sono i Probabilisti  
 „ prevaluti sin ora, *qui probabiliter agit, pru-*  
 „ *denter agit*, è falso per se stesso, se non ven-  
 „ ga accompagnato coll'altro, che *la legge dub-*  
 „ *bia*

bia non è legge, o non obbliga. Non è questo il sentimento vostro? Or vedete la conseguenza, che io qui tosto ne ricavo. Ne ricavo, che a giudizio vostro tutti i Probabilisti, che precedettero il P. Terillo, furono in manifesto errore: furono tanti ciechi, che guidavano altri ciechi, e caddero tutti insieme nella fossa, che è lo stesso che dire in buon Italiano, che voi li cacciate tutti a Casa del Diavolo. E ve lo provo: è certo, che il principio vostro riflesso, che *la legge dubbia non è legge, o non obbliga*, fu inventato dietro al Caramuele, che l'accennò, dal P. Terillo, di maniera che prima di lui fu affatto incognito presso i Probabilisti, i quali si prevalevano per sostenere in piedi il loro sistema dell'altro principio: *qui probabiliter agit, prudenter agit*, come può agevolmente vedersi leggendo il Tamburino, l'Escobar, il Filliucio, il de Rhodes, e cent'altri. Adunque si servivano essi di un principio falso, e riconosciuto da voi *per certamente falso in se stesso*. Adunque erano in manifesto errore, che difficilmente può scusarsi da colpa, e però erano ciechi, che guidavano altri ciechi, e cadevano insieme nel precipizio. E il medesimo giudizio far dovete di una gran parte di altri Probabilisti, che vissero dopo il Terillo: mentre non vi crediate già, Monsignore, che il principio del Terillo sia stato abbracciato da tutti i Probabilisti a lui posteriori; poichè anzi non pochi di loro non l'hanno seguito, anzi l'hanno confutato di proposito, e si sono attenuti all'altro: *qui probabi-*

*habilitèr agit &c.* Voi dunque condannate e i primi, e gl'ultimi Probabilisti, dicendo che quella massima comunemente adottata sia certamente falsa in se stessa: perchè non è prudenzia, nè è lecito l'operare coll'opinione solamente probabile avverso l'opinione più tuta ugualmente probabile senza riflettere al diletto vostro principio della incertezza della legge. Potrebbe però essere, che taluno vi facesse una istanza: se la massima, *qui probabiliter &c.* è falsa certamente in se stessa, come mai si è potuta cangiar in vera pel solo accompagnamento dell'altra della legge dubbia? E forse questa unione una alchimia sì possente, che giunga a tramutarsi per fino la natura delle cose, e fare, che la falsità divenga verità. Comunque però sia a questa dimanda la risposta vostra, io vi dirò francamente, Monsignore, essere nel caso nostro falsa l'una e l'altra massima, o prendasi separatamente, o siano insieme accoppiate: l'una anche per vostra confessione; l'altra per forza degli argomenti, che v'ho prodotti: onde essendo false tutte due in se stesse, dall'unione di due falsità, altra non potete ritrarne se non se falsità. Veniamo all'esame di ciò, che, premessa questa vostra maravigliosa unione, replicate al Decreto della *Assemblea del Clero Gallicano*.

„ Sicchè, ripigliate, i Prelati di Francia  
 „ giustamente han detto non essere per se le-  
 „ cito l'uso della opinione probabile in con-  
 „ corso dell'egualmente probabile, che sta per  
 „ la legge, parlando, dico, in se, precisa la

„ ri-

*novellamente convinta di falsità.* 111

„ riflessione del giudizio, che allora *la legge è*  
„ *dubbia*. Almeno, dice il P. Amort, essi a  
„ tal riflessione non vi avran badato „. An-  
che questa, Monsignore, per verità è una ri-  
sposta delle più leggiadre, che imaginare si pos-  
sano da chi nulla sapendo che rispondere di  
sodo, vuole pur dire qualche cosa. Quegli Il-  
lustri e dotti Prelati, tra quali v'era il dot-  
tissimo Vescovo Benigno Bossuet, prendono  
appunto a difaminare la questione, se possa  
seguirsi la parte *meno sicura*, qualora si tratta  
dei dubbj, che possono inforgere intorno la  
legge; ed essi malgrado l'importanza della ma-  
teria, e la discussione accurata de' fondamenti  
per l'una e l'altra parte, *non hanno avuta la*  
*riflessione del giudizio, che allora la legge è dub-*  
*bia?* Ma non trattavano essi per appunto di  
questo? Non era questo l'oggetto delle loro  
ponderazioni, e ricerche? Come dunque *non*  
*rifletterono*, anzi neppure *badarono, che la legge*  
*era dubbia* nel contrasto di opinioni egual-  
mente probabili? Eh, Monsignore, pur trop-  
po vi rifletterono, ed assai più di quello vi  
rifletteste voi stesso. Ma perchè appunto co-  
nobbero, che il principio probabilistico della  
*legge dubbia* era un principio fantastico, chi-  
merico, senza ragione, e fondamento: perchè  
rilevarono, che in questo caso di *legge dub-*  
*bia*, non v'era altro principio certo, secondo  
il diritto naturale, e canonico, se non che  
dovesse allora seguirsi, *id., quod est tutius,*  
*sive quod est in eo casu unice tutum*, per  
non esporri al pericolo della trasgressione della  
legge; lo confermarono col loro decreto. La-  
onde

onde sarebbe stato meglio per voi, Monsignore, e di più vostro decoro, non fare nè tampoco cenno di questa ridicola risposta, e non addurne in conferma l' *Amort*, che in queste, ed in altre materie non fa veruna autorità: e rispondere francamente, come fate in terzo luogo: „ che se hanno inteso i Prelati dell' *Assemblea del Clero Gallicano* dir ciò, anche attempta la riflessione suddetta, *ingiustamente* hanno posto l' obbligo di seguire la più tua nelle opinioni ugualmente probabili, o quasi ugualmente probabili; poichè, attento il principio riflesso, o sia concomitante che *la legge dubbia non può imporre un obbligo certo*, allora si opera col giudizio pratico moralmente certo della onestà dell' azione.

Comechè, Monsignore, questa sia l' unica risposta, che assegnar voi possiate al Decreto del *Clero Gallicano*, nella disperazione di ritrovarne alcuna' altra migliore, vi protesto, che io ammiro altamente il vostro coraggio nel trattare da *ingiusta* una *decisione* sì venerabile fatta da un' *Assemblea* di cospicui Prelati, la di cui autorità, se non giunge a rendere per se stessa infallibili i suoi Decreti, prevale, e dee prevalere a quella di centinaja, e migliaja di *Casisti*, se tanti ne fossero: una *decisione*, che fu ricevuta; ed approvata da tutto il gran Reame della Francia, senza l' approvazione di altri Regni, qual canone certo, e costante, con cui ognuno regolare doveva la sua condotta ne' dubbj morali: una *decisione*, che giustamente si merita ogni rispetto, come l' hanno confessato per fino i Probabilisti più moderati

ti

ti (a). Ella è dunque *ingiusta*, secondo voi, Monsignore, una tal *decisione*, quantunque fatta con tutta la maturità, dopo di un serio, ed esattissimo esame delle materie, dopo di aver consultata con ogni diligenza la divina Scrittura, e la tradizione della Chiesa, e de' Padri, dopo aver ben discusse le ragioni, e i fondamenti della parte contraria, dopo di avere implorato il lume dello Spirito Santo, e ordinate eziandio le pubbliche preghiere de' fedeli per ottenerlo, dopo in somma di nulla aver ommesso di quanto si costuma praticare dalla Chiesa in simili congiunture di riprovar qualche errore, o stabilire qualche Cristiana verità, Ella è *ingiusta* presso di voi quella *decisione*, nè basta a trattenervi dal qualificarla così, la Sapienza di que' rispettabili Prelati, tra i quali risplendeva qual astro di primaria grandezza l'accennato gran Bossuet, e di tanti altri Abbati, Titolati, e Dottori della Sorbona, che concorsero a formarla. Vi confesso, Monsignore, che se io fossi nella vostra persona, mi vergognerei sommamente di aver con tanta franchezza avanzata una simile proposizione, e di fare per essa presso del Pubblico una comparsa troppo sconcia, e deridivole.

Ma se la *decisione* di quella augusta Assemblea presso di voi è *ingiusta*, non potrà altresì presso di voi non essere certamente fal-

H

sa:

---

(a) Si legge su questo il P. Ghezzi nel dial. 5, e histes. L. 4.

sa. E però stabilirono que' Prelati con essa per dottrina della Chiesa un errore, e un errore de' più pregiudiziali alle anime de' fedeli di tutto quel vasto Regno, che furono obbligati a riceverla qual regola delle loro azioni. Ma se è così, rispondete voi all'argomento, che vi è stato fatto dall'Autore del *Trattato della Regola prossima ec.*, che parimente vi accoppiò altre simili decisioni, che prima di quella dell'Adunanza del 1700. fecero molti altri Vescovi della Francia. Quantunque io convenga, disse egli, che la Sede Apostolica, o i Romani Pontefici alle volte dissimolino, o tollerino gl'errori, che da persone private si spargono tra i fedeli, per que' motivi, che a noi non è lecito d'investigare; non si potrà tuttavia allegare un caso solo, in cui abbia tollerato, che le dottrine vere si condannino, o le false si stabiliscano con decreti speciali dai Vescovi, dai Sinodi, o da generali adunanze de' Prelati, i quali obblighino con positivi comandi i loro sudditi ad abbracciarle, e sottomettersi alle medesime. Ora è certissimo, che quantunque la presente ordinazione del *Clero Gallicano*, siccome altresì di altri Vescovi, che precederono, fosse tosto fin da principio divulgata in tutti i Regni Cattolici, e giungesse alla notizia della Santa Sede, e de' Romani Pontefici, nessuno di loro per sessanta, e più anni ha contraddetto alla medesima, o sol anche espressa qualche parola di disapprovazione. Adunque o bisogna dire, che i Romani Pontefici in questo solo caso abbiano mancato al debito loro Pastorale d'impedire,

che

che i Fedeli fossero ammaestrati dai Vescovi in un errore di somma rilevanza, ed astretti con ordinazioni a seguirlo; o convien confessare, che non già errore sia la *decisione del Clero Gallicano*, ma una verità indubitabile conforme alla divina Scrittura, e alla Sacra tradizione della Chiesa, siccome que' Prelati dichiararono: e in conseguenza dovete inferirne essere falsa ed erronea la Sentenza vostra, che a quel Decreto direttamente si oppone; e però non poterfi mai in pratica seguire ne' dubbj che occorrono circa la legge con nessun dettame riflesso la parte meno sicura. Questa è, Monsignore, la conseguenza, che ricavar voi dovete dalla *Decisione del Clero Gallicano*, e che in fatti ne ricavò il P. Gualdo Teatino, il quale avendo prima insegnata la probabilistica sentenza, venuto finalmente al suddetto decreto della Illustre Assemblea, protestò di non aver l'ardimento, come l'aveste voi, di consigliarne la pratica, non potendosi persuadere, che Adunanza sì rispettabile di tanti Prelati fosse caduta in errore, e parendogli troppo gran temerità contraddire alle autorevole sua determinazione: *ego ob reverentiam, quam summam Coetus Gallicano profiteor, non audeo definire opinionem nostram in praxi licere. Nec enim concipere possum Congregationem tantorum & numero, & dignitate, & doctrina Prelatorum potuisse errare, ita ut certo verum judicaverint certo falsum.*

Prima di conchiudere questo punto, bramerai, Monsignore, da voi sapere il motivo, perchè essendovi posto a combattere la *decisione*

dell' Assemblea de' Prelati del 1700., nulla credeste di dover replicare contro le condanne fatte della vostra sentenza da tanti altri Vescovi, e Arcivescovi del medesimo Regno, che vi furono unitamente con quella opposte dal suddetto Autore, il concorso de' quali fu giudicato equivalente ad un Concilio Nazionale. Imperciocchè è manifesto, se vi degneste di leggerle nella terza parte del suo Trattato, che essi non solamente censurarono il Probabilismo quanto a quella parte, che sia lecito di seguire l'opinione meno probabile nel confronto di una più probabile, e sicura, ma eziandio, quando entrambe sono egualmente probabili. Così per esempio Monsignor Luigi Errico di Gondrin Arcivescovo di Sens, e Primate delle Gallie, che la riprovò come *falsa, ed erronea, e contraria alla Scrittura*. Così i cinque Vescovi di Aleth, di Pamiez, di Cominge, di Bazas, di Conferans, che la dichiararono *falsa, ripugnante alla Scrittura, contraria alla semplicità Evangelica, e sincerità dello Spirito di Gesu-Cristo, alla dottrina degli Apostoli, e che colla promessa di una sicurezza illusoria guidava le anime alla perdizione*. Così i Monsignor Gran Vicarj dell' Eminentissimo Cardinal di Retz Arcivescovo di Parigi, che la condannarono come *falsa, temeraria, pericolosa, che introduce la confusione nella Morale Cristiana*. Così Monsignor Anna di Levy di Vantadour, che censurò la proposizione col suo fondamento in que' medesimi termini, ne quali è sostenuta da voi: *qui adhaeret in praxi opinioni, quam certo putat esse probabilem, non est in*

*novellamente convinta di falsità.* 117

*est in culpa &c. Nam quamvis incertus sit de honestate objecti, certus est de honestate sue actionis.* Non è quello stesso, che dite pur voi? Così Monsignor Godeau Vescovo di Vence, che la rigettò come *falsa, temeraria, scandalosa* ecc. e così parecchi altri Prelati di quel Regno, che censurando il sistema probabilistico, compresero nella condanna l'una, e l'altra sentenza, cioè, e quando l'opinione men sicura è insieme meno probabile, e quando è egualmente probabile. Che rispondete voi, Monsignore, a queste censure? Che desse pure fatte furono *ingiustamente*, e che in facendole tutti quei Vescovi caderono in errore. Deh pensate voi un po' più *giustamente*, e riconoscete una volta, che anzi voi troppo lungi andate dal retto cammino della verità, e che il vostro principio riflesso della legge dubbia, che tanto v'è caro, non può essere bastante a condurvi nella via reale del Cielo. Ma forse riconoscerete molto più l'error vostro, dopo che avrò dissipate al vento le repliche, che avete fatto ai testi del Jus Canonico: siccome eseguirò nel seguente paragrafo.

## §. IX.

*Si dimostrano inutili, e vane le risposte, che assegna l'Autore della Breve Differtazione alla celebre massima del Jus Canonico in dubiis via tutior est eligenda.*

**V**OI, Monsignore, alla pag. 58. vi mettete all'impresa di rispondere ai testi del Jus Canonico, ove abbiamo la celebre massima, che getta a terra la vostra sentenza, cioè, che ne' dubbj morali debbasi ognuno appigliare alla parte sicura, e vi stendete su questo argomento con lungo dettato di molte pagine. *Dicono, così voi, finalmente gl' Avversarij, che v'è la legge generale dei Canonj dove si dice che ne' dubbj dee eleggersi la via più tuta, come si ha nel can. ec. e ne accennate alcuni.* Ma cosa voi rispondete? La risposta non è una sola, ma più; tutte però per vostra disgrazia frivole, insufficienti, indegne di un Prelato, che dovrebbe comprendere la forza, e lo Spirito dei Canonj della Chiesa. Primieramente voi rispondete, „ che un tal detto, o „ sia regola de' Canonj non può assegnarsi per „ legge universale che vieti l'uso della opinione egualmente probabile (\*).... Inoltre dicono

---

(\*) Qui come anche dappoi, cita S. Antonino, con altri antichi. ma siccome specialmente di Sani' Antonino avrd. a parlare più abbasso: così non voglio di presente diversire l'esame a tal argomento.

dicono altri, che quella regola procede ne' „ meri dubbj, ma non già nelle opinioni pro- „ babili: altri dicono, che procede ne' dubbj „ di fatto, non di jus: altri che procede nel „ dubbio pratico, non già nello speculati- „ vo. Oltre che molti gravi Autori dico- „ no giustamente, che quella regola di eleg- „ gere la via più tuta fu posta da' Canonì fo- „ lamente a rispetto de' casi particolari rife- „ riti ne' testi citati...., dove giustamente dice „ il Pontefice, che in *que' dubbj dovea eleg- „ gersi la via più tuta.* „ E quindi passate a far l'esame de' testi obbiettati: e finalmente dopo alcune pagine alla 68., conchiudete: *ma per finirla circa tal punto diciamo, che quel detto de' Canonì, in dubiis via tutior est eligenda, sia legge universale per tutti i casi, non è finalmente una dottrina certa, ma una mera opinione ( per me improbabilissima ) de' contrarj. Onde è, che al più questa regola, o sia legge universale da essi supposta è una legge dubbia, e come dubbia, siccome abbiamo provato, non obbliga.* Fin qui voi,

Io non mi porrò a difaminare ad una ad una queste risposte da voi assegnate, perchè sarebbe un non finirla mai più se le volessi tutte minutamente vagliare. Spero ad ogni modo di darvele chiaramente a conoscerle tutte frivole, e inette col mettervi dinanzi gl'occhi le osservazioni, che sono state fatte dall'Autore della *Regola prossima*, e da altri, che le hanno già tutte sventate, e mandate in fumo. Egli adunque espone in breve alla vista i testi de' Sacri Canonì, che propongono quel-

la massima, di Eugenio III, di Clemente III, d' Innocenzo III, di Onorio VII, e di Clemente V. colla osservazione fatta dall' Eminentissimo Cardinal Petra nella sua insigne Opera de S. Poenit. Apost. d' essere questa stata sempre la regola ferma, e costante de' Romani Pontefici di seguire, e ordinare, che fosse sempre seguita ne' casi dubbiosi la parte più sicura: *summorum Pontificum semper fuit, & est, veluti quoddam axioma: in dubiis via est tutior eligenda, & quod certius existimamus, tenere debemus*: nè mai si trova ne' Canoni, che prevaluti si siano di quegli arzigogoli inventati da' moderni per esimere se stessi, e gl' altri dal peso della legge, che quella regola procede ne' meri dubbj, ma non già nelle opinioni probabili: che procede ne' dubbj di fatto, e non di jus: che procede nel dubbio pratico, non già nello speculativo, e simiglianti. Or l' argomento efficacissimo, che quindi ne risulta, si rende di leggeri ad ognuno visibile. Imperocchè, se altra regola non hanno seguita i Pontefici Romani ne' casi dubbiosi, nè altra regola seguono pur di presente, e con essi tutte le Sacre Congregazioni di Roma per attestato dello stesso Petra, e de' Cardinali d' Aguirre, e Lambertini nelle sue *Notificazioni*, se non se di attenersi alla parte sicura chi è sì privo di mente o di buon senso, che tosto non ravvisi, che ogni altra regola da' Probabilisti, e da voi stesso stabilita, altro non possa essere, se non una regola falsa, pericolosa, priva d' ogni verisimiglianza, e di ogni sode fondamento? non potendosi, nè dovendosi noi persuadere, che me-  
glio

glio abbiano intesa qual sia l' obbligazione nelle materie dubbiose i moderni Teologi, che i sommi Pontefici, i Pastori supremi della Chiesa, e Vicarj di Gesu-Cristo, de' quali noi dobbiamo ascoltare umilmente la voce, e seguire le massime, e le dottrine.

Comechè null' altro vi farebbe qui da aggiugnere, affine di capacitar ogni animo semplice, ingenuo, che cerca sinceramente la sola verità, e non le cavillazioni, e i garbugli, i quali non mancano mai all' umano ingegno, qualora ricusa di soggettarfi alle regole più indubitate; osservate, vi prego, Monsignore, che i sommi Pontefici ne' Canoni adottati non propongono quella massima generale di attenersi ne' dubbj alla parte sicura, *qual nuova legge da loro prescritta*: ma la presuppongono anzi come antica, già ricevuta dalla Chiesa, e fondata sopra di un principio antecedentemente certo, e approvato dal retto sentimento di ognuno, il quale per conseguenza altro non è, se non quella legge naturale inserita nel cuor degl' uomini, che nessuno debba esporfi volontariamente ad un fondato, e grave pericolo di trasgredire la Santa legge di Dio, per cui dobbiamo avere tutto il rispetto. *Cum in dubiis*, dicono essi, non già in questo, o quel dubbio particolare, *semitam debeamus eligere tutiorem &c. .... Quia in dubiis via tutior est eligenda &c.*, e simili, colle quali parole denotano la fermissima persuasione, che avevano di questa massima, con cui poi decidevano i casi, che venivano loro proposti. E questa riflessione fu

costretto dall'evidenza a farla per fino il P. Vasquez (a). Pontifex, disse, *non precipit no- viter, ut tutior pars eligatur; sed potius sup- ponens regulam illam tamquam veram, nempe in dubiis tutiorem partem esse eligendam, colligit ex ea in eo casu censendum esse irregu- larem eum qui dubitat, an occiderit &c.* On- de i sommi Pontefici formano equivalente- mente il sillogismo che segue: *secondo la re- gola certa, e irrefragabile, nelle cose dubbiose, è necessario di appigliarsi alla parte sicura. Ora il caso, che di presente proponesi, è dubbioso. Adunque è necessario appigliarsi alla parte sicu- ra.* La proposizione maggiore, come in tutti i sillogismi, è universale, e comprende tutti i casi particolari, che sono dubbiosi: e i som- mi Pontefici non altro fecero, se non appli- carla a que' casi dubbiosi, e non soltanto in questo, o quel caso particolare. Laonde è fo- verchia, ed affatto inutile, Monsignore, tut- ta la vostra fatica nel rintracciare da ogni parte ragioni, o motivi speciali, per cui i sommi Pontefici abbiano in questo, o quel caso ordinato, che dovesse seguirsi la sentenza più sicura. Ed eccovi pertanto gettata all'aria la vostra principale risposta, su cui impiega- te più pagine per ingarbugliare la regola, che è per se stessa limpida, netta, e universale.

Quanto all'altra, che la regola sia di *con- siglio*, e non di *precepto*, la quale sembra la più comunemente adottata da' Probabilisti, per

---

(a) in p. 2. q. 67. n. 9.

perchè ben veggono, che se di precetto concedasi, questo non può esser altro, se non se il precetto naturale accennato qui sopra: e però un principio riflesso, che essendo dalla natura stessa insegnato prevale a tutti que' riflessi principj della legge dubbia, dell'ignoranza, del possesso della libertà, che hanno essi inventati per sostenere il rovinoso sistema: quanto, difsi, a questa risposta, ella altro non è, che un rifugio da disperati, che per non restare oppressi dal peso, e forza della ragione, negano cose le più evidenti, e incontrastabili. Quali formule, o espressioni più forti, e più chiare usar mai potevano i sommi Pontefici per dichiarare il debito preciso, che v'è, di seguitare la parte più sicura ne' casi dubbiosi, di quelle che usarono? *Cum in dubiis*, dicono essi, *DEBEAMUS* semitam eligere tutiorem, *te. convenit injungere &c. Quia in his, quae dubia sunt, DEBEMUS* tenere &c. *Quia in dubiis via tutior est ELIGENDA &c. DEBUERAT &c. In hoc dubio DEBET haberi &c. Ad vitandas graves remorsus conscientiae pars securior est TENENDA.* Che potevano essi dire di più per far capire l'obbligazione, che vi era ne' dotti casi? Ma giacchè nella vostra risposta ci recate in contrario un testo di Sant' Antonino, ove parla de' dubbj degli scrupolosi, che non sono veri dubbj, ma timori, e apprensioni di fantasia alterata da non farsene conto, ascoltate, come abbia egli intesa, e spiegata la massima de' Sacri Canonici, trattandosi di veri dubbj. *Patet*, dice egli

egli (a): è cosa patente, da non porsi neppure in questione, *quod in dubiis semper certius est tenendum*. Nota (notate anche voi, Monsignore) *quod est dubium probabile, & est dubium scrupulosum*. Di qual dubbio parla la regola suddetta? *De probabili hic loquitur, in dubiis &c.* E quale è questo dubbio probabile, di cui parla la regola? Quello stesso per appunto, di cui parlate anche voi, *cum scilicet rationes sunt ad utramque partem quasi aequales*: e in tal dubbio la regola è un puro consiglio, o un vero precetto, che obbliga sotto peccato? È un vero precetto, e chiunque non l'osserva, pecca gravemente, se grave sia la materia. *Et peccatum GRAVE est, se exponere tali dubio, ubi est mortale*. Tanto vi basti per ora. Vedremo ben presto altri testi del Santo su questa materia.

Da questo testo di Sant'Antonino, potete eziandio riconoscere di qual carattere sia la risposta da voi accennata, che *quella regola procede, come altri dicono, ne' meri dubbj, ma non già nelle opinioni probabili, o come altri, che procede ne' dubbj di fatto, non di jus, ovvero nel dubbio speculativo, non nel pratico*. Sono queste, Monsignore, tutte inezie, che a nulla servono. Sono giuochi di parole, con che illudete voi stesso, e quelli, che buona mente vi danno ascolto, senza rilevarne la frivolezza. Quando vi sono ragioni gravi, e pro-

(a) *Tit. 20. C. 2. §. 16.*

probabili in utramque partem, sempre v'è il dubbio ; poichè appunto il dubbio positivo secondo San Tommaso, e tutti si Teologi, che non Teologi, consiste in questa contrarietà di ragioni: e sempre v'ha il dubbio speculativo, e pratico, se altre ragioni più robuste non concorrano da una parte ad escluderlo: e nel dubbio sia di fatto, sia di jus, la regola de' Sacri Canoni è troppo chiara, *via tutior est eligenda*. I vostri Principj riflessi sono già dimostrati vanissimi, e bastar anche vi dovrebbe a conoscerli tali, l'osservare ciò che accennai, che mai, e poi mai non v'ebbero ad essi riguardo veruno i Sommi Pontefici in tutte le risoluzioni, che diedero, contraffegno manifestissimo, che o gl'ignoravano, o non li giudicavano sufficienti, e idonei a giustificare le azioni dubbiose. Essi esaminavano le ragioni, o fondamenti de' casi proposti, e ritrovandole di eguale, o di quasi egual peso, decidevano, che dubbiosa essendo la legge, dovea seguirsi la parte sicura fondata su quel principio generale, che niuno si deve volontariamente esporre al pericolo probabile di violarla: *in dubiis &c.*

Comunque queste mie osservazioni, semplici, naturali, e chiare debbano essere, per mio avviso, sufficienti a persuadervi pienamente della falsità delle vostre risposte, permettetemi ad ogni modo, vi prego, che io v'esponga sulle medesime il sentimento autorevole di un insigne Prelato già mentovato di sopra, cui non manca, se non l'antichità, per essere uno de' Padri della Chiesa. Questi è il  
gran

gran Bossuet, il quale in una *Dissertazioncella* tratta appunto della presente questione sulla regola da tenersi ne' dubbj, o materie dubbiose, e scrive così (a): „ La discussione, „ che noi qui intraprendiamo, non è nè pro- „ lissa, nè difficile. Si tratta soltanto di ri- „ trovare una ragione, la quale ci determini „ con facilità, e senza imbarazzi a decidere i „ casi, di cui v'ha questione. Or questa ra- „ gione è bel trovata, dacchè provar noi „ possiamo, che i Santi Padri, i Concilj ge- „ nerali, e la Chiesa hanno stabilite certe re- „ gole, che ci servono di guida sicura in tal „ decisione. „ Quindi nella prima questione, che è la nostra, dimanda: *qual regola sommi- „ nistri la Chiesa nel caso, ove il dubbio non può essere superato da una ragione preponderante: e stabilisce la conclusione, che segue: In questo caso la Chiesa assegna per regola di attenersi alla più sicura.* „ Questa regola, soggiunge, „ è inculcata le centinaja di volte nel Corpo „ del jus Canonico, e specialmente ne' luo- „ ghi, che vengo a notare. „ E nota i luo- „ ghi colle parole de' Sacri Canon, che per brevità accennerò solamente, cioè nel Cap. *Veniens extra de Presbytero non baptizato, ovvero lib. 3. Decretalium, tit. 43. cap. 3.* nel Capo *juvenis de sponsalibus, ovvero lib. 1. De- „ cret. tit. 12. c. 12.* nel medesimo libro, e ti- „ tolo

---

(a) Tomo 20 della Raccolta delle sue Opere. La dissertazione presente è in lingua Latina, e Francese, ed io ne fo la traduzione Italiana.

tolo C. significasti: nel medesimo titolo C. *petitio tua*: nel C. *illud de Cler. excom.* nella Clementina *Exivi de Paradiso de Verb. signific.*, ove avverte, che qui si parla di rimorsi gravi di coscienza, cioè cagionati da ragioni valide, e sode, a motivo del vero pericolo della salute delle anime, perchè si dà talvolta *credulitas levis, & temeraria*, ed allora si può facilmente, e con sicurezzza deporre questa soverchia credulità: ma qui trattasi di un sodo motivo di credere, il quale induca perciò grave rimorso, pel pericolo, cui l'anima si espone. E in tal caso, se superato non sia ( forse col principio riflesso, che allora *la legge è dubbia ec. Eh, fogni!* ) se superato non sia col mezzo di motivi, e ragioni preponderanti, non v'ha sicurezzza, nè sincerità di coscienza. Per il che la medesima Clementina §. *demum*, soggiugne: *nos volentes ipsos clare & secure procedere in omnibus factis suis &c.* Ecco, dice, il *clare* e il *secure* tra se congiunti: il che significa, che pel timore di esporre a pericolo la sua salute, si deve eleggere il partito più sicuro. „ Dal „ che, conchiude, evidentemente ne segue, „ che trattandosi di dubbj, che vinti o esclusi „ si non siano da preponderanti ragioni, non „ rimane a prendere, giusta la regola dalla „ Chiesa prescritta, se non il solo partito, „ che è il sicuro, di attenersi alla legge „.

Non contento di ciò passa quindi il sapiente Prelato a dimostrare, quanto inette sieno le risposte, che assegnano i Probabilisti, e voi stesso, in tal guisa. „ Le risposte, che „ so-

„ fogliono opporsi, sono tutte frivole, e va-  
 „ ne. Si dice primieramente, che convien  
 „ limitare quella regola de' Canonî ai soli ca-  
 „ si, cui viene applicata „. ( Non è quel-  
 „ lo, che dite pur voi, Monsignore, diffusa-  
 „ mente, fino a stancare la pazienza de' leggi-  
 „ tori? ) „ Ma ciò è manifestamente falso :  
 „ poichè i sovrani Pontefici non instabiliscono  
 „ già nuova regola: ma fanno soltanto uso  
 „ di una regola generale, già conosciuta, ed  
 „ approvata nella Chiesa, che essi applicano  
 „ a que' casi, che venivano loro proposti ec.  
 „ Rispondono altri, che la regola stabilita sia  
 „ di *consiglio*, non di *precetto*. Ma questa ri-  
 „ sposta contiene una absurdità troppo palpa-  
 „ bile. Perchè ai Sommi Pontefici non si di-  
 „ mandavano semplici *consigli*: ma la manie-  
 „ ra, e la ragione d'interpretare, ed eseguire  
 „ *precetti*. Dall'altra parte si trattava di co-  
 „ se, che interessavano la salute, e l'espone-  
 „ vano a pericolo, e in conseguenza non di  
 „ mero *consiglio*. Finalmente la ragione, su  
 „ cui è stabilita la regola, è una chiara le-  
 „ gittima conseguenza di questa massima del-  
 „ la divina Scrittura: *qui amat periculum, in*  
 „ *illo peribit*: la qual massima non importa  
 „ certamente un puro consiglio, ma un vero  
 „ precetto. A questo luogo stesso appartiene  
 „ quel passo rimarchevole, e notissimo di  
 „ Sant' Agostino: *graviter peccaret in rebus ad*  
 „ *salutem animæ pertinentibus vel ex eo solo,*  
 „ *quod certis incerta præponeret*. E in appres-  
 „ so, *vera ergo falsis, aut incertis præpone*.  
 „ L'ultima risposta, che assegnano, è, che  
 „ non

„ non si devono chiamare incerte, e dubbiose  
„ le opinioni, che sono fondate ugualmente  
„ sopra ragioni probabili. Ma questa è una  
„ pura illusione, che si fa agl'ignoranti, col  
„ non volere riconoscere, che la cosa sempre  
„ resta, e deve restare onninamente am-  
„ bigua, ed incerta, sino che il dubbio supe-  
„ rato non venga da una ragione, o fonda-  
„ mento preponderante. Imperocchè si finga  
„ pure, quanto più piace, che l'una e l'al-  
„ tra parte sia appoggiata a ragioni, o moti-  
„ vi probabili, sempre sarà vero, che rimane  
„ dubbioso ciò, della cui verità nulla si può  
„ affermare, nulla negare, se non che sia am-  
„ bigua, ed incerta. Nè qui v'ha bisogno di  
„ sottili ricerche, attesoche intesi i termini,  
„ tosto senza fatica la mente rileva la verità  
„ del dubbio, che nasce dalle contrarie ugua-  
„ li, o quasi uguali ragioni. Onde tutte le  
„ risposte degl'Avversarj altro non sono, che  
„ pure prette cavillazioni. „

Voi da tutto ciò, Monsignore, potete di leggieri comprendere, che parimente sia di nessun peso quell'ultima vostra risposta, con che pensate di mettervi in salvo, e scampare dalla forza dell'argomento, cioè che *l'asserire, che la regola de' Canonj, in dubiis via tutior est eligenda, sia una regola universale per tutti i casi (dubbiosi), non è finalmente una dottrina certa, ma una mera opinione de' contrarj.* Onde è, che al più questa regola, o sia legge universale supposta, è una legge dubbia, e come dubbia non obbliga. No, riveritissimo Monsignore, che questa regola non è legge dubbia,

ma certa certissima: poichè non v'è altra regola, se non se questa, adoperata mai sempre, e sempre tenuta ne' casi veramente dubbiosi per obbligatoria dalla Chiesa, e però regola consecrata, canonizzata, resa certa, e indubitabile colla sua autorità: nè a toglierle questa prerogativa sono bastanti le risposte dai Probabilisti, e da voi stesso recate, perchè altro non essendo, che mere cavillazioni, che non hanno alcuna soda sussistenza, con tal sorta di prove non potrassi mai render dubbiosa la sua certezza. Sì, torno a ripetervi, ella è certa questa regola, e certa deve giudicarla ogni uomo saggio, e prudente, che rifletta non esservene alcun' altra proposta dalla Chiesa ne' casi dubbj: poichè di que' vostri principj riflessi di già esaminati non ve n'ha neppur ombra, o vestigio ne' sacri Canonj, e in tutta la venerabile antichità Ecclesiastica. Ella è certa finalmente perchè fondata sopra un principio certo, che nessuno si può esporre senza peccato volontariamente al pericolo grave, e probabile di trasgredire la legge santa del Signore: principio insegnato agli uomini dal retto lume della natura: principio, che è una legge generale certamente promulgata, di cui non può darsi ignoranza invincibile, che scusi dalla colpa, e che precede qualunque possesso, che si possa mai fingere, dell'umana libertà. Voi potete, Monsignore, specolare quanto più vi aggrada, che nulla troverete di sodo per abbattere la certezza di questo principio: onde siete costretto a confessare, anche secondo i Probabilistici vostri principj, che induce una obbli-

obbligazione non dubbia, ma certa, e incontrastabile.

Tuttavia io voglio stringervi ancor di vantaggio, e colla vostra stessa risposta obbligarvi a riconoscerete la falsità della sentenza da voi sostenuta. Eccovi in qual maniera. Voi qui per lo meno accordate, e l'accordaste anche di sopra alla pag. 49, che la regola, o legge, di cui parliamo, sia *legge dubbia*: non è così? Adunque, io ne inferisco, tutto il vostro sistema è per terra, non v'è modo di più rilevarlo, e sostenerlo in piedi. E vel provo ad evidenza. Quella regola, o legge universale per lo meno è *dubbia*: e se è *dubbia*, per necessaria conseguenza è appoggiata sopra fondamenti gravi, sensati ugualmente, o quasi ugualmente probabili, che quei della sentenza contraria: perchè altrimenti non sarebbe *dubbia*, ma *certamente* falsa. Adunque la sentenza contraria, che è la vostra, non è *certa*: perchè que' fondamenti gravi, ed ugualmente, o quasi ugualmente probabili per necessaria illazione la rendono *incerta*, come è manifesto, e riconosciuto da tutti per infallibile. Adunque, se non è *certa*, ma *incerta*, non può servire di regola sicura ne' casi dubbiosi, perchè secondo tutti i Probabilisti, e voi stesso, deve essere *certa*: adunque sempre pecca colui, che opera colla vostra sentenza, mentre opera con una regola, che dovrebbe esser *certa*, ed è *incerta*, e per tale la conosce, o deve conoscerla. Adunque tutto il vostro sistema è per terra, senza speranza di poterlo più sostenere in piedi. Proponiamo in altra maniera l'argo-

mento medesimo. Voi non mi negherete già, Monsignore, che quella regola, che ho stabilita coi Sacri Canoni, non si opponga a quella, che viene stabilita da voi, che la legge dubbia non obbliga, ovvero, che obbligazione non siavi di attenersi alla parte sicura, quando la legge è dubbia: e per conseguenza legittima che la regola da me stabilita non possa essere dubbiosa, che non sia pur dubbiosa la stabilita da voi, cioè amendue appoggiate a ragioni ugualmente, o quasi ugualmente probabili: poichè questa è la natura del vero dubbio. Adunque v'è duopo di confessare, che la vostra massima, o regola non è certa: perchè la certezza di una parte non ammette, nè può ammettere uguaglianza di ragioni nell'altra. Adunque non avete più principio certo per formare quell'ultimo dettame certo della coscienza, che tutti necessario dichiarano per operare lecitamente, e onestamente: perchè secondo tutte le regole della dialettica, e del buon pensare, non può mai da antecedente incerto discendere conclusione certa, come dice il P. Bovio. Adunque il vostro principio riflesso a nulla serve, e nessuno può regolarfi con esso senza peccare. Pensatevi pure, e ripensatevi, Monsignore, quanto volete, che non verrete a trovare giammai qualche conveniente risposta all'argomento.

§. X.

*Efame della mente di Sant' Antonino, di cui s'abusa l'Autore della Breve Dissertazione, e del P. Vasquez sulla intelligenza della regola de' Sacri Canoni: In dubiis tutior pars est eligenda.*

**N**El precedente Paragrafo vi ho addotto, Monsignore, un testo chiaro, e preciso di Sant' Antonino, il quale ancora solo bastar dovrebbe a rilevare la mente sua nella questione, che tra noi si dibatte. Nulladimeno, perchè nella vostra *Dissertazione* menate gran romore con testi alla mano di questo Santo, stimo bene di trattenermi alquanto più nel farne l'efame, e darvi insieme a conoscere gli sbagli troppo grossolani, che prendete nell'intendere, e spiegare i di lui sentimenti. Questo punto per verità è stato ampiamente trattato da altri, e specialmente dal celebre Signor Don Pietro Ballarini nella *Dissertazione* premeffa al primo Tomo delle *Opere Morali* di Sant' Antonino, nè mio pensiero si è di parlarne colla ampiezza medesima, poichè potrete leggere a vostro bell'agio la detta *Dissertazione*, a cui vi rimetto: onde io soltanto porrò nel vaglio i testi principali addotti da voi, e vi farò quelle riflessioni, che giudico più opportune ad illuminarvi.

Alla pagina dunque 58. volendo voi, Monsignore, spiegare la regola allegata dal Jus Canonico, che ne' dubbj dobbiamo appigliarci alla par-

te più sicura, opponete il testo del Santo Arcivescovo p. 3, tit. 1, cap. 2. ove dice così: *Inducunt illud: in dubio tutior via eligenda est. Respondetur, hoc esse verum de honestate, & meriti majoritate, & non de salutis necessitate quoad omnia dubia*: ed in altro luogo, soggiugnete, scrive più espressamente: *Eligere etiam tutiorem consilii est, non præcepti*, p. 1, tit. 3. l. 10. §. 10. E alla pag. 60: *Ille, qui agit scienter id de quo dubitat esse mortale, permanente dubitatione, mortaliter peccat (ibid.)*: e lo confermate coll' altro testo p. 2, Tit. 1. c. 11. §. 28: *Qui emit prædicta iura, potest non dubitare, sed opinari licitum esse, ex qua per Ecclesiam non est determinatum contrarium, & multi sapientes licitum assererent &c.*: „ Sic, „ chè, ripigliate, dicendo ciò il Santo, „ prova solamente l'operare col dubbio, ma „ non già coll'opinione probabile „

Questi sono i testi recati sulla intelligenza della regola del Jus Canonico (giacchè di altri si parlerà dappoi). Io dunque, Monsignore, vi fo la dimanda su quella, che giudicate più espresso, da cui dipende il senso dell'altro, se voi l'abbiate letto *in fonte*, cioè, che *eligere etiam tutiorem consilii est, non præcepti*. Se non l'avete letto *in fonte*, ma tracritto alla buona da qualche Autore, ben vedete, che mancaste al vostro dovere, specialmente dopo la discussione già fattane da molti: Se poi *in fonte* l'avete letto, perdonatemi, se vel dico, io resto grandemente scandalizzato di voi, e della poco buona fede, che usate nell'addurre i testi, Imperocchè dalle parole

role  
rame  
la. di  
babi  
qual  
plic  
fave  
non  
e v  
effi  
non  
por  
fiff  
Ex  
mi  
tu  
po  
eli  
r  
n  
c  
N  
d  
P  
Y  
A

role antecedenti, e conseguenti troppo chiaramente si scorge, che qui il Santo non parla di due sentenze dubbiose, o egualmente probabili, ma di due sentenze sicure al paragone, quale è quella dello stato del Cristiano semplice in confronto del Religioso. Il Santo qui favella de' dubbj de' scrupolosi, ed insegna, che non essendo questi dubbj sensati, ma leggeri, e vani, si può senza timore operare contro di essi: ed essendosi opposta la regola del Jus Canonico, *in dubiis tutior via est eligenda*, risponde, che *eligere etiam tutiorem*, nel caso di simili dubbj degli scrupolosi, vani, ed insufficienti, *consilii est, non praecepti; alias oportet minus ingredi religionem, in qua tutius vivitur, quam in seculo. Non ergo de necessitate oportet tutiorem eligere, quando alia via potest eligi Tuta.* Sicchè è manifesto, che qui il Santo non tratta di sentenze contrarie propriamente dubbiose: ma di sentenze certe, e sicure, benchè non egualmente. E se voi, Monsignore, compiaciuto vi foste di riflettere di chi il Santo parlava, e di aggiungere alle parole da voi riferite quell'altre, che seguono immediatamente nello stesso periodo: *alias porteret multos ingredi Religionem, in qua tutius vivitur*, ognuno averebbe congetturato, che il sentimento di Sant' Antonino non poteva essere quello, per cui l'allegaste.

Ma io non ho men che dolermi della vostra fedeltà nella relazione, che fate dell'altro testo del Santo, che leggesi nel luogo medesimo dopo il riferito: *Ille, qui agit scienter, de quo dubitatur esse mortale, permanente dubitatione,*

ne, mortaliter peccat. Dal che ne ricavate, che secondo lui possa deporfi il dubbio pratico, benchè rimanga nell' intelletto il dubbio speculativo. Ma basta leggere il testo, ove segue a parlare de' scrupolosi, per ravvisare non solo, che punto non vi è favorevole Sant' Antonino, ma anzi apertamente contrario. Quivi risponde ad un altro argomento, che si era opposto, su i dettami, che si formano i scrupolosi: e l' argomento è appunto quella massima presa da San Tommaso, che *qui agit id de quo est dubium, utrum sit mortale, vel non, peccat mortaliter, quia periculo se exponit: mortalitatis &c.* Dal che se ne poteva dedurre, che anche i scrupolosi fossero esposti al pericolo di peccato, e però peccassero. Ma cosa risponde il Santo? Forse che quella massima, come dite voi, non è vera, o al più dubbiosa? non già: anzi l' ammette per certa, e la conferma: e solo dichiara qual' applicazione debba farsene riguardo le persone scrupolose. Onde risponde così: *Ad hoc respondetur, quod utique ille, qui agit scienter id, de quo dubitat esse mortale, permanente dubitatione, mortaliter peccat, etiamsi illud non esset mortale, sumendo proprie, & stricte dubitationem (atto per carità), videlicet prout rationes sunt æque ponderantes ad utramque partem, nec magis decernat quis ad unam, quam ad aliam. Sed si dubitet leviter quis, & per modum scrupuli, sicut dubitat, & formidat habens opinionem de aliquo: quia ita inheret ipsi sententiae, quod tamen formidat de opposito; sic agendo contra tale dubium, non peccat, dum adheret* (rinnovate

l'at-

l'attenzione ) *opinionum alicujus Doctoris, & habet rationes probabiles pro ipsa magis, quam pro opposita opinione.* Qui è più che evidente, che il Santo distingue due sorte di dubbj, altri propriamente, e rigorosamente tali, *proprie, & stricte*, cioè, quando vi sono ragioni di egual peso per l'una, e l'altra parte: e dubbj, che tali non sono propriamente, ma timori, e ansietà soverchie, e senza sodo fondamento, quali sogliono essere i dubbj de' scrupolosi, *si dubitet leviter quis, & per modum scrupuli*: e de' primi parlando risolve, o per dir meglio conferma ciò, che diceva l'obbiezione, che finattanto che qualcuno dubita essere l'azione peccato mortale pecca facendola, benchè anche non fosse in se stessa peccato mortale. Né occorre cavillare su quel *permanente dubitatione*: poichè è chiaro, che altro non intende, se non che finchè resta il dubbio: e il dubbio sempre resta finchè escluso non venga da ragioni più gagliarde, e più forti, e sempre egli vel riconosce, e vi riconosce in conseguenza il peccato nell'operare con esso, quando le contrarie ragioni *sunt aequae ponderantes ad utramque partem.* Né mai, e torno a ripetere, mai mi troverete, Monsig. in Sant' Antonino, che abbia detto, o insegnato, che sia in tal caso nella libera disposizione, ed arbitrio d'alcuno, con qualche dettame riflesso senza nuove preponderanti ragioni di determinarsi lecitamente a far ciò che piace, anzi che attenersi alla legge. Questa chimera non mai venne in pensiero al Santo Arcivescovo, come si vede al-

altresi da ciò, che stabilisce parlando degli altri dubbj, che veri dubbj non sono, ma meri timori, e scrupoli. Che se il dubbio, dice, è leggero, imprudente, e senza fondamento, *Si dubitet leviter quis, & per modum scrupuli*, allora operando contra un tal dubbio non pecca, *agendo contra tale dubium non peccat*: mentre si acquieta all' opinione di qualche Dottore, ed ha ragioni *probabili* piuttosto per essa, che per la opinione contraria: *Dum adhaeret opinioni alicujus Doctoris, & habet rationes probabiles pro ipsa MAGIS, quam pro opposita opinione*. Non è dunque l'immaginatio vostro dettame riflesso, che *la legge è dubbia* ec. il quale escluda il dubbio, e determini ad operare saggiamente; ma è l'autorità, e le ragioni probabili, e sensate, che militano a favore della opinione men sicura, anzi che per la sua contraria: e in questo caso, segue a dire il Santo, *talis non operatur in dubio mortalis, sed secundum opinionem probabilem*, cioè secondo quella opinione, che sola è probabile, o degna di approvazione: perchè l'opposta non essendo appoggiata, se non se a motivi frivoli, e insufficienti, è *improbabile*, nè cagiona alcun dubbio fondato. Questa, Monsignore, è la spiegazione netta, chiara, lampante del testo di Sant' Antonino: e se per anco vi restasse qualche scrupolo intorno la sua mente, rileggete l'autorità, che da lui vi ho recata nel precedente Paragrafo, che ve lo farà svanire pienissimamente.

Se non che quello, che più mi sorprende si è un altro testo, che mettete in vista ne' la

la pagina 60. trascritto dalla p. 2. tit. 1. l. 11. §. 28. con queste parole; „ lo stesso Santo Arcivescovo in altro luogo ciò lo scrive più chiaro dicendo: *Sed qui emit prædicta jura, potest non dubitare, sed opinari licitum esse, ex quo per Ecclesiam non est determinatum contrarium, & multi sapientes licitum asseverent*, avverso altri contradicenti, come antecedentemente avea scritto così: *cum sapientes contraria sibi invicem in hujusmodi sentiant*; sicchè dicendo ciò il Santo, riprova solamente l'operare col dubbio, ma non già coll'opinione probabile, qual la suppone probabile per la ragione, che ne assegna, cioè perchè non è riprovata dalla Chiesa, ed all'incontro è tenuta da più Savj, che dicono quel contratto esser lecito, benchè altri Savj sentano il contrario „.

Per usare con voi Monsig. ogni maggior riguardo possibile, tornerò a dirvi soltanto, che voi non avete letto quel capo, che per altro esattamente citate, di San<sup>t</sup> Antonino: perchè, se letto l'aveste, troppo chiara vi sarebbe comparso la falsità della vostra interpretazione, nè altro trovato avreste, che la vostra confusione, e vergogna. Quivi il Santo tratta la questione, se lecita fosse la compera di certi diritti usitata presso de' Fiorentini, sulla quale tra i Dottori, o Teologi v'era diversità di opinioni. E nel §. IX. riferisce il sentimento di certo Dottore di nome Lorenzo. *Laurentius*, dice, *conclusivè tenet, quod emptio talis juris sit licita de se, & quod licite*

licite possint omni talia jura ab aliis. Et licet Laurentius ad omnes respondeat rationes, teneantium scilicet talem emptionem illicitam; concludendo tamen consuluit omnibus, quod DEBEANT se ab hujusmodi emptione abstinere: Quia ex quo docti viri in hujusmodi contraria sibi invicem sentiant, negari non potest, quin saltem DUBIUM sit talem emptionem esse licitam, vel illicitam: & juris regula dicit, quod in dubiis tutior via est eligenda, extra de Sponsalibus juvenis. Et ad idem facit dictum Augustini, Tene certum, & dimitte incertum. Sicchè, Monsignore, questo Dottore, che convenien dire fosse uno de' più Sapiienti di que' tempi, o de' più autorevoli, quantunque risolvesse, che assolutamente fosse lecita quella Compera, e rispondesse a tutti gli argomenti de' contrarj; tuttavia credette necessario, che ognuno astener si dovesse dal farla, e si appigliasse alla regola del Jus Canonico, di seguire la parte sicura, per qual motivo? Perchè essendovi controversia tra uomini dotti, se fosse lecita, o illecita, restava il caso dubbio, ed essendo il caso dubbio, *tutior via est eligenda*, come egli stesso diceva, e come approvò la sua massima Sant' Antonino, confermandola col detto di Sant' Agostino. E' questa, Monfig. la sentenza vostra in simili dubbj? E non avreste voi risolto, secondo essa, tutto il contrario, che essendovi contrasto d'opinioni tra i dotti, non v'era legge, che obbligasse, e però poteva ognun lecitamente seguire la parte favorevole alla sua libertà? Andiamo avanti.

Nel

Nel §. 28. da voi citato non mi è riuscito di trovare le parole del vostro testo; ma questo solo, cioè, che parla S. Antonino delle questioni, dove non si ha espresso testo della Scrittura, o determinazione della Chiesa, e dell'ignoranza, che può darsi in chi compra quei diritti. Quindi nel §. 29. scrive così: *In hujusmodi ergo: quia in dubiis tutior via est eligenda, ut dicitur de Sponsalibus &c. ideo consulendum est unicuique, ut ab emptio-  
natarum jurium absteat, sicut concludit presatus Laurentius &c. quamvis rationibus probet datum contractum sustineri posse ut licitum, ut patet supra, & sicut concludit Innocentius in similibus contractibus, que Dubii sunt, super Cap. Consuluit de Usuris.* Che ne dite Monsig.? Può essere più manifesta, e chiara la mente del Santo Arcivescovo sulla nostra controversia? Egli approva appunto il giudizio di quell'Autore, che avea mentovato di sopra: e l'approva fondato sul principio medesimo, che, sebbene potesse sostenersi, che il contratto, di cui disputavasi, fosse lecito; perchè tuttavia a motivo dei Dottori, che lo sostenevano illecito, diventava dubbiosa la sua onestà, perciò vuole, che non altro consiglio abbia a darsi a chi lo dimanda, se non che debba astenersi dalla compra di que' diritti, come avea detto il lodato Dottore, perchè *in dubiis tutior via est eligenda*, e come conchiuse pure Innocenzo Papa di altri simili contratti dubbiosi. Tale è il sentimento netto e preciso di Sant'Antonino, che pure ripete in appresso colle stesse parole, e lo conferma col  
pa-

parere d'altro insigne Dottore *Antonio de Butrio*. Non ebbi dunque ragione, Monsignore, di dirvi, che, se letto avete quel capo da voi citato, vi avreste trovata la vostra confusione, e vergogna? Che se pur anche vi si ammetta il tello del Santo, come vien prodotto da voi, *Sed qui emit &c.* che ne potete mai quindi inferire? non altro certamente, se non che, se per avventura succeda, che taluno non entri in dubbio dell'onestà di quella compera, per non vedervi testimonio della Scrittura, o determinazione della Chiesa, che la proibisca, e sapere anzi, che vi sono sapienti Teologi, che l'approvano per lecita, onde con buona fede la faccia, questi allora possa essere scusato dalla colpa per l'ignoranza invincibile, la quale vien più comunemente ammessa da' Teologi in certi casi del jus medesimo naturale, quando siano intralciati assai, e rimoti da' primi principj. Ma in tal caso siamo fuor di questione, perchè parliamo di chi è in dubbio, e non di chi è persuaso della verità di qualche opinione.

Comunque io vegga, Monsignore, di riuscirvi molesto; perchè ad ogni modo mi preme di trarvi dal capo ogni dubbietà intorno la mente di Sant' Antonino, di cui fate sì grande abuso, non voglio tralasciar di recarvi due altri suoi testi, oltre que' di più, che legger potete nella *Prelezione* citata. Il primo s'incontra nella *p. 2. Tit. 2. c. 2. §. 10.* ove dice così: *Exstens in dubio, an transgrediatur votum, & per consequens peccet mortaliter, tenetur se ponere in tuto.* Ma in qual maniera?

Con

Con questa sola, *tenetur se ponere in tuto, ut scilicet votum non transgrediatur*. L'altro l'abbiamo nella *p. p. tit. 10. §. 10.* che tanto più volentieri vien da me alligato, quanto che stabilisce la vera massima per operare rettamente col testimonio d'un Filosofo gentile, cioè di *Aristotele*, il quale meglio dei Probabilisti Teologi intese ciò, che era necessario per tal' effetto. Ei dichiara qui di qual sorta sia la certezza morale, che aver deve, per non peccare colui, che opera, o trasforma di operare, e scrive in tal forma: „ *Tertia certitudo*  
„ *(avea già parlato delle altre) scilicet moralis, seu civilis, tangitur in principio*  
„ *Æthic., ubi dicitur, quod disciplinatus est in*  
„ *unaquaque re certitudinem querere juxta exigentiam materiae: æque enim vitiosum est*  
„ *persuadentem querere mathematicam, &*  
„ *moralemente demonstrantem. Non enim confurgit certitudo moralis ex evidentia demonstrationis, sed ex probabilibus conjecturis*  
„ *grossis, & figurabilibus, magis ad unam*  
„ *partem, quam ad aliam se habentibus. Dicitur autem probabile, quod pluribus, &*  
„ *maxime sapientibus apparet verum. Ex his igitur sequitur, quod in humanis agibilibus,*  
„ *quæ tantam habent varietatem, teste Aristotele, & experientia, sufficit talis certitudo,*  
„ *quæ non semper scrupulos omnes abjiciat, sed sufficit, ut contemnat, seu superet eos &c., Potete voi, Monsignore, combinare questa certissima dottrina del Santo coi vostri principj, e dottrine probabilistiche? Non è evidente, che per operare da uomo disciplinato,*

nato, ed onesto, e schivare il peccato, ricerca egli una certezza morale, e certezza morale, che nasca dai principj diretti, cioè *ex probabilibus conjecturis grossis, & figurabilibus, magis ad unam partem, quam ad aliam se habentibus?* E che in conseguenza nulla affatto vagliono i vostri riflessi per deporre faggiamente il dubbio, e concepire quella *certezza morale*, che è necessaria, e che basta nelle azioni umane per esser lecite, e oneste. Veniamo al Vasquez.

L'Autore del *Trattato della Regola prossima*, per dimostrare la forza, che aver doveva presso di tutti la regola de' Sacri Canoni, *In dubiis via tutior est eligenda*, avea detto, che un tal principio era conosciuto da tutte le persone oneste, anche più ignoranti: che era stato costantemente tenuto per fermissimo dagli antichi Teologi, e che non si era potuto negare per fino da un celeberrimo Probabilista, cioè dal P. Vasquez, il quale anzi con esso confuta le vane pretensioni de' moderni Probabilisti, e lo conferma coll' unanime sentimento degl' antichi Dottori. Il testo da lui recato è il seguente preso dalla prima 2. disput. 156. c. 22. 8: e giacchè voi confessate, che fu fedelmente riportato nella lingua latina, ad intelligenza d' ognuno ne farò qui la traduzione italiana. „ Ne segus, scrive egli, che manifesta-  
 „ mente s'ingannano coloro, i quali pensano,  
 „ che colui, che dubita, se sia, o no, stata  
 „ fatta, e promulgata nella Curia qualche leg-  
 „ ge, non sia tenuto ad osservarla. S'ingan-  
 „ nano dunque essi primieramente nella dot-  
 „ trina stessa: imperocchè *In dubiis tutior pars*  
 est

„ *est eligenda* ..... in oltre s'ingannarono  
„ nella ragione: imperocchè, come apparisce  
„ da quanto si è detto, altra cosa è la *pro-*  
„ *mulgazione*: altra *la notizia della legge*.  
„ E quantunque colui, che dubita della legge,  
„ non ne avesse notizia sufficiente, per esser-  
„ ne obbligato, tuttavìa non può dirsi, che  
„ sia privo della sufficiente promulgazione del-  
„ la legge, se veramente fosse stata promul-  
„ gata nella Curia, ma sol tanto della suffi-  
„ ciente notizia di quella. Ma, come abbi-  
„ am detto, quel dubbio è bastevole, perchè a ca-  
„ gion sua debba seguire la parte più tuta,  
„ come abbi-  
„ am mostrato nel citato luogo.

Su questo testodel Vasquez voi, Monsignore, fate primieramente le maraviglie, *come mai il P. Vasquez Probabilista poteva intendere*, che la legge dubbia obbliga l'uomo? Ma cessata farebbe la maraviglia vostra, se aveste riflettuto, che il diletto principio da voi adottato, *che la legge dubbia non è promulgata, e non obbliga*, non ebbe i natali se non cinquant'anni dopo che il Vasquez avea scritto, per opera del Terillo, che diede alla luce questo parto nobilissimo del suo ingegno: e se il Vasquez fu probabilista, sostenne il sistema con altri principj, e massimamente con quello, *qui probabiliter agit, prudenter agit*, che voi già col Terillo dichiaraste per falso. Sapete voi quello, che in verità è degno di gran maraviglia? La risposta, che quindi soggiugnete, dicendo, che il *P. Vasquez non solo non riprova il principio, che la legge dubbia non obbliga: ma espressamente lo conferma con quelle pa-*  
K  
role;

role: & quamvis is, qui dubitat de lege, non haberet notitiam sufficientem legis ( si noti ) ut ea teneretur &c., Per carità, Monsignore, tralasciate di più scrivere, poichè altro non fate, scrivendo, che perdere affatto quel credito, che vi siete per l' addietro acquistato. Il P. Vasquez colle dette parole conferma espressamente, che la legge dubbia non obbliga? Ma non vedete, che non fa altro, che una supposizione, o un' ipotesi per dimostrare, che altro è la promulgazione, altro la notizia della legge? Non vedete, che egli lo dice per provare, che quantunque si concedesse, che chi è in dubbio della legge, non ne avesse la notizia sufficiente per esservi obbligato, e non iscusato dall' ignoranza; non per tanto non si può dire, che gli manchi la sufficiente promulgazione della legge, se realmente sia stata promulgata nella Curia? *Aliud est promulgatio legis, aliud autem est notitia legis. Et quamvis is, qui dubitat de lege, non haberet notitiam sufficientem legis, ut ea teneretur; tamen non potest dici carere sufficienti promulgatione legis &c.* Questa dottrina non è direttamente contraria alla vostra, che legge dubbia non è abbastanza promulgata? E voi con tutto ciò scrivete, che espressamente lo conferma? Per qual motivo il Vasquez afferma manifeste decipi coloro, che pensano; che chi dubita della promulgazione della legge, ea lege non teneri, eo quod ipsi non satis promulgata censeatur? Non assegna egli chiaramente il motivo del loro errore, perchè non avvertono, che in dubiis tutior pars est eligenda? E questa massima non la torna a

ri-

novellamente convinta di falsità. 147

ripetete nel fine dello stesso testo da voi recato; *ex dubitatio satis est, ut ratione ejus tutiorem partem sequi debeat?* E voi ciò nonostante pretendete, che il P. Vasquez in questo stesso testo vi sia favorevole? Un poco di più cura, Monsignore, della vostra riputazione; perchè parmi né siate troppo prodigo.

Voi però oltre questa sodissima riflessione, volete, che ancora „ si rifletta, che quantun- „ que il Vasquez dica in appresso, che chi „ dubita della promulgazione della legge, è „ tenuto alla legge per la regola, *in dubiis tu- „ tior pars est eligenda*; nulladimeno, come „ avete osservato in fonte nel luogo di sopra „ citato, egli parla delle leggi umane certa- „ mente promulgate nella Curia del Principe: „ ondè dice, che benchè la notizia della pro- „ mulgazione non sia pervenuta ad alcuni, la „ legge non però è vera legge. Ora che ha „ che fare ciò con quelle leggi Divine, le „ quali probabilmente non vi sono? „ Anche „ questa nuova riflessione da sentio, Monsignore, „ che vi fa poco onore. *Che ha che fare, voi „ dite, ciò con quelle leggi divine le quali proba- „ bilmente non vi sono?* Saranno forse di peg- „ gior condizione le leggi Divine; che le huma- „ ne, sicchè nel dubbio debba bensì in queste a- „ ver luogo la regola, *in dubiis tutior pars est „ eligenda*, ma non in quelle? La legge eterna „ di Dio, naturale, e positiva non è promul- „ gata abbastanza; come sono le umane, ben- „ chè non se ne abbia da alcuni la certa noti- „ zia? Ma, Monsignore, avete voi letto il luo- „ go, ovè vi firtetteva il Vasquez con quello,

K 2

ut

148. *La causa del Probabilismo*

*ut diximus*, da voi stesso notato, e le parole, che seguono, *sicut loco citato ostendimus*? Se l'avete voi letto, come dovevate, per rilevare il sentimento del Vasquez, avrete veduto che questo Teologo qui parla generalmente di tutte le leggi. L'Autore della *Regola Prossima* ec. avea pur trascritto lungo, e largo quel luogo in conferma dell'altro, sicchè vedendo il primo, non potevate non vedere il secondo testo. Perchè dunque l'avete voi dissimulato, e forpassato, quasi nè tampoco vi fosse? Eccolo dunque sotto degl'occhi vostri un'altra volta. „ Ego vero, dice il Vasquez, „ non solum existimo *absque controversia esse* „ *debere* ( queste sì, Monsignore, sono parole „ *notabili*, ed altre ne udirete in appresso di più „ *notabili* ), quoties dubitatur, *utrum sit lex* „ *aliqua*, vel *non*, & solum agitur de periculo „ peccandi, *eligendam esse partem tutiorem*, in „ qua peccatum esse non possit; sed etiam, „ quando *dubium est*, utrum votum fuerit emissum, an non. Et sane ( N. B. ) in priori „ casu ( che è appunto il nostro ), quando „ *dubium est*, *utrum lex lata fuerit, seu extet*, „ *an non*, *Nullum* adhuc in Scholasticis Scriptoribus inveni, qui *oppositum* asserat. „ E quindi poi con robusti argomenti prova il Vasquez aver luogo la regola di doverci appigliare alla via sicura ne' dubbj anche di fatto a motivo delle decisioni de' Canon, le quali dimostra, che son leggi generali, che *jus novum non condunt*, ma espongono soltanto in veduta l'equità del diritto, e della ragione naturale. L'avete inteso, Monsignore, ciò che ha

da

da fare colle leggi divine quello, che poscia insegnò il Vasquez parlando delle leggi umane? Non ebbe dunque ragione di ripigliare dopo questi testi del Vasquez l'Autore suddetto: „Ecco „ sventato, distrutto, annichilato ( anche per „ testimonio del Vasquez ) quel sì vantato „ principio riflesso, che è la base, e il fonda- „ mento di tutti gli altri ( de' Probabilisti „ moderni ) a segno che non solamente non „ ha quella certezza, ch'essi gli attribuiscono, „ e aver dovrebbe per appoggiare il rovinoso „ sistema, ma nemmeno un solo grado di sòda „ probabilità. Anzi eccolo dimostrato da un „ famoso Probabilista una mera illusione, un „ errore manifesto, e riprovato come tale e da „ lui, e da tutti i Teologi, che l'hanno pre- „ ceduto: *Nullum hactenus inveni, qui opposi- „ tum asserat.* „

Dopo di ciò non occorre, che io perda il tempo nell'esame di que' due testi del Vasquez, che allegate in contrario, i quali in verità nulla provano, nè altro potrebbero al più provare, spiegandoli a modo vostro, se non che il Vasquez si fosse contraddetto, e fatto avesse de' calci con se medesimo. Solamente giacchè nel secondo, che chiamate *più espresso*, dichiarasi egli di seguire il Navarro, sentite cosa dica quest'altro celebre Dottore *dist. 7. n. 56.* „ Undecimo infertur resolutio non solum „ illum peccare, qui in re ( nimirum dubia ) „ ad fidem, vel mores pertinente, in qua jure „ declaratum est *tutiorum partem eligendam esse,* „ minus tutam eligit, ut dictum est in Co- „ rollario 7. sed & cum qui in re adeo sibi

„ dubia , ut neque probabilitate ( fuori del  
 „ confronto ) credat alteram partem esse ve-  
 „ ram , adhæret illi parti , de qua est dubium ,  
 „ an liceat : si saltem potest adhærerere contra-  
 „ riæ securæ : ( come nel caso nostro , ove  
 „ non trattasi del conflitto di due leggi ) : quia  
 „ de illa non dubitatur , an liceat . „ E dopo  
 „ d' aver provata la sua tesi colla Divina Scrit-  
 „ tura , e colla ragione , attesta questa essere la  
 „ Dottrina di San Tommaso , aggiungendo es-  
 „ sere ella ricevuta da tutti : *Que D. Thoma*  
*conclusio a nemine non est recepta .*



§. XI.

*Si risponde ad alcuni casi, ed esempj allegati dall' Autore della breve Dissertazione in prova della sua sentenza.*

**A** difesa della causa spallata, che voi, Monsignore, prendeste a trattare, tre casi, o esempj ci allegate in differenti luoghi della vostra Operetta. Il primo s'incontra alla pag. 56. ove per provare, che *altre son le ragioni, che riguardano la verità della cosa, e che rendono l'opinione probabile*: altre poi le ragioni, che *risguardano l'onestà della azione, e ci rendono moralmente certi di ben operare*, portate in campo l'esempio del Soldato, o del Suddito, il quale dubita, se la guerra ordinata dal suo Sovrano sia giusta, o giusta soltanto la tiene con opinione probabile in confronto della contraria ugualmente probabile: e ad ogni modo questi può senza timor di peccato, e deve obbedire al suo Principe, che gli comanda di andar a guerreggiare. E su questo voi distinguete più giudicj, prima un *giudicio speculativo probabile*: poi un altro *giudicio altresì speculativo*: quindi un altro *giudicio pratico certo formata da due giudicj speculativi*, con tanta confusione, che pochissimi certamente faranno quei, che v'intendano, e rilevino netto il sentimento vostro: e in fine concludete, che lo stesso dee dirsi in ogni caso, *nel quale vi sono opinioni probabili dall' una, e dall'altra parte, dove il giudizio pratico si rende*

de certo dal principio riflesso, che la legge dubbia non può indurre un'obbligazione certa. Ditemi in coscienza vostra, Monsignore, siete voi persuaso, che i Soldati ne' dubbj della giustizia della guerra intimata dal Principe formino, o sian anche capaci di formare que' tanti giudicj, per determinarsi a guerreggiare lecitamente? Affè, che se i Teologi Probabilisti non glieli vanno a suggerire, non li faranno giammai, e temo forte, che siano per farli anche dopo, che glieli avran suggeriti. Ma lasciando i scherzi da banda, vi dirò, Monsignore, che anche su questo, a parlarvi con libertà, voi avete bisogno d'istruzione: poichè, da quanto apparisce, ignorate quello, che è certo per altro presso de' Teologi; e perciò confondete i dubbj probabili, di cui trattiamo al presente, ne' quali si può schivare il peccato coll'attenersi alla parte sicura, coi dubbj, che chiamano *perplexi*, ne' quali dall'una, e dall'altra parte v'ha pericolo di peccato pel conflitto di due leggi. In questi non han luogo nè i vostri principj riflessi, nè quello, che abbiam noi parimente proposto, e difeso fin ora, *in dubiis tutior pars est eligenda*; ma un altro diverso prescritto dai sacri Canoni, dai Santi Padri, e dalla retta ragione: che *de duobus malis inevitabilibus minus est eligendum*. Mi spiego. Può darsi il caso, e tal volta si dà, che c'incontriamo in un fatto dubbioso, ove esclusa la sicurezza da tutte e due le parti, ci troviamo in pericolo inevitabile di peccare, o almeno apprendiamo di peccare, appigliandoci sì a questa, che a quella parte: e il caso, massimamente

novellamente convinta di falsità. 153

mente nelle persone idiote, non è infrequente. Che deve dunque farsi in tal contingenza? Si deve osservare qual parte sia esposta a pericolo di maggior male, e nella necessità di non poter schivare l'uno, o l'altro, a quello attenersi, per cui temesi di offendere un men certo, e men obbligante precetto: *Duo mala*, così abbiamo nell'ottavo Concilio Toletano riferito da Graziano, *licet sint cautissime præcavenda; tamen si periculi necessitas ex his unum perpetrare compulerit, id debemus resolvere, quod minori nexu noscitur obligare*. E lo stesso si avverte in altro Canone: *Illum potius evadendi aditum petamus, in quo minus periculi nos perpeffuros esse credimus*.

Or venendo dunque al caso da voi proposto del Soldato, cui si comanda dal suo Principe d'andare alla guerra ( ed applicate lo stesso ad altri simili casi ). Giudica egli da una parte, che la guerra sia ingiusta: Giudica dall'altra, di dover ubbidire al suo Principe. Il primo giudizio della ingiustizia della guerra non nasce, come nel caso supponesi, se non se da indicj, o motivi probabili, e però è incerta presso di lui l'obbligazione di astenersi dalla guerra. Il secondo giudizio è fondato sulla obbedienza, che deve aver certamente al suo Principe: onde è certa l'obbligazione d'ubbidirlo. L'obbligazione dunque certa deve prevalere all'incerta: e però senza tanti vostri giudicj *speculativi*, e *pratici*, senza i vostri principj *riflessi*, deve appigliarsi al partito di ubbidire, e andare alla guerra, senza avere riguardo a quegli indicj, o motivi probabili, che ha di crederla ingiusta. E così risolve Sant'

Ago-

Agostino, de' Soldati appunto parlando, col riflettere, che se in verità fosse ingiusta la guerra, *reum faceret Regem iniquitas imperandi: innocentem autem militem ostenderet ordo serviendi*. Dice il Santo, che renderà innocente in tal caso il Soldato, non la probabilità, non il principio riflesso, che la legge dubbia non obbliga: ma ordo serviendi, o sia il debito di ubbidienza. E lo stesso si dica degli altri sudditi rispetto dei loro legittimi superiori.

A questo stesso dubbio *perplesso* si può facilmente ridurre l'altro caso, che trovasi alla pag. 72. della vostra Dissertazione. Voi avete saggiamente pensato di doverlo esporre in lingua latina: ed io seguirò l'esempio vostro, e in lingua latina vi darò la risposta. Itaque in hoc casu supponitur Matrimonium bona fide contractum fuisse, ac deinde impotentia, quæ postea detegitur, non constare signis adeo evidentibus, ut nulli dubio locus sit. Namque, ut sapienter observat S. Antoninus p. 3. tit. 1. c. 12. *si evidentissimis signis impotentia probari possit, non expectatur triennium*. Quæstio igitur solum est, quando ex experimentis præmissis ad copulam dubium enascitur; an revera alter conjugum sit potens ad Matrimonii usum, an vero impotens? Atque in hoc casu dico posse experimentum protrahi usque ad triennium ab Ecclesia concessum. Siquidem in hoc dubio duæ leges invicem concurrunt, aut confligunt: altera, quæ prohibet, ne quis accedat ad mulierem, cum qua dubitat, an matrimonialem actum exercere valeat: altera, & illa quidem gravior, atque

ur-

urgentior, quæ vetat, ne injuria fiat mulieri & Sacramento, quemadmodum certò fieret, si vir e. g. ob hujusmodi dubiam impotentiam, vel dissolvendum crederet Matrimonium, vel etiam ab usu Matrimonii abstineret. Quis enim non videt quot, & gravissima quidem inconyentia, aut absurda orientur, si Matrimonium reapse validum foret, ut esse facile potest? Quapropter, cum utrinque periculum impendat, ac de duobus malis minus sit eligendum; Ecclesia determinandum censuit triennii spatium ad potentiæ experimentum: quo elapso, cum dubitari amplius prudenter nequeat, num temporalis impotentia sit, vel perpetua, quæ sola Matrimonium dissolvit, conjuges separandos edicit, & Matrimonium irritum declarandum.

Alio modo responsio proponi potest. Obiectum argumentum in ea potissimum propositione consistit: *Esse in dubio, an vir sit potens, idem est, ac esse in dubio, an mulier, cum qua contraxit, sit sua conjux, vel non.* Ut igitur objectionis fallacia detegatur, illud præ oculis habendum est. Cum quispiam bona fide contraxit Matrimonium ratum, certus est, eam, cum qua contraxit, esse conjugem suam, nisi impedimentum dirimens intercesserit, v. g. *impotentia perpetua*, quæ ante experimentum triennale ab Ecclesia non præsumitur; hæc enim sola impotentia perpetua, non autem temporaria, est impedimentum dirimens. Qui igitur eo tempore accedit ad consumandum Matrimonium bona fide contractum, accedit ad illam, quam certo præsumit esse suam uxorem,

nititurque in copulam sibi licitam, in quam jus certum habet ex contracto Matrimonio acquisitum. Quod si in procuranda consummatione copulæ sibi licitæ, dubium, vel suspicio impotentiae suboriatur, id impedimento esse non potest, quominus eniti queat in copulam usque ad tempus triennale ab Ecclesia definitum. Etenim quousque non constet ipsi intra hoc tempus de impotentia perpetua, jus habet, & quidem certum, quin immo etiam debitum adhibendi ea media, quibus certior fiat, num perpetua sit impotentia, an vero temporaria. Si namque temporaria tantum sit, validum est matrimonium, nec ullo pacto dissolvi potest. Quemadmodum, si quis bona fide prædium emat, vel possideat, ac subinde dubium oriatur, num revera suum sit, vel alterius, nemo negat jus ipsi certum esse, ut exploret, & inquiret, cujus reapse sit, & quousque non constiterit non esse suum, sed alterius, huic illud tradere minime teneri. Nullum autem idoneum suppetit medium in casu nostro, quo viro constet de impotentia perpetua, nisi conatus in copulam congruo tempore peractus. Prudentissime itaque constituit Ecclesia experimentum copulæ triennale, non dispensans in lege naturali, ut somniat Author, sed eam declarans, & tempus præfiniens, quo demum constat moraliter impotentiam esse perpetuam. Nam ut animadvertit S. Bonaventura in 4. Sent. dist. 34. art. 2. q. 2. impotentia *presumitur temporalis, quando infra spatium trium annorum cohabitantes, & quam possunt operantes, sive per Ecclesiastica Sacramenta, sive*

par

per alia remedia sanari possunt. Et similiter S. Raymundus lib.4. de Impotentia §.4. *Aprincipio, idest intra tempus experimenti triennalis, quodlibet maleficium præsimitur temporale: quia omnis homo creditur potens ad coitum: sed ex quo per triennium cobabitaverunt dantes carnali copulæ operam studiose, sed adhuc durat impedimentum, præsimitur maleficium esse perpetuum.* E tanto vi basti su questo caso, che sarebbe stato meglio per voi di nemmen proporlo.

Al terzo vostro caso da voi pure esposto in lingua latina io risponderò in lingua italiana, nè altra risposta vi darò, se non se quella stessa, che diede Papa Innocenzo III. la di cui decisione tanto più merita di essere da voi ben considerata, quanto che essa e conferma ciò, che abbian detto nel caso precedente, e comprende col vostro caso tutti e tre i stati della nostra questione, per la poca perizia della quale, compatitemi, se così parlo, voi, Monsignore, recate testi, che o non sono al proposito, o ad altro non servono, che a confutare voi stesso. Il caso proposto al sommo Pontefice era di certa Donna conjugata, la quale dopo il matrimonio con buona fede contratto avea scoperto, che forse vi era un impedimento dirimente. Ora ecco su d'esso la Pontificia decisione Cap. *Inquisitioni*. Prima stabilisce, che essendo la Donna certa, e sicura dell'impedimento, non potea nè esigere, nè rendere il debito. Di poi soggiugne, qualora non avesse tale certezza: „ *distingui-  
mus, utrum habeat conscientiam hujusmodi ex  
credulitate levi, & temeraria, an probabili, &  
discre-*

discreta. Questi sono due casi che riguardano appunto la nostra questione, cioè; se vi sia un mero scrupolo, o coscienza scrupolosa nata da leggeri, e temerarij motivi: o una coscienza probabile fondata su motivi gravi: che è appunto la stessa nostra controversia. Or che risolve il Pontefice nell' uno, e nell' altro caso? *Et quidem ad sui Pastoris consilium, conscientia levis, ac temerarie credulitatis explosa, licite potest non solum reddere, sed & exigere debitum conjugale.* Ma non così la discorre nell' altro caso: onde segue, *Verum cum conscientia pulsat animum ex credulitate probabili, & discreta, quamvis non evidenti, & manifesta, debitum quidem reddere potest, sed postulare non debet.* Per qual motivo postulare non debet, sed reddere potest? Per quello e da voi, e da' Probabilisti assegnato, che la legge dubbia non obbliga? Queste, Monsignore, son baje, e vane immaginazioni, che non caddero neppur in pensiero al saggio Pontefice. La ragione è questa, dice egli: *ne in alterutro vel contra legem conjugii, vel contra judicium ( non omnino firmitum, sed probabile ) conscientia committat offensam.* Tale fu la saggia giustissima decisione di Papa Innocenzo III. la quale così dichiarassi da San Tommaso in 4. Sent. q. 38. *in fine Expos. litt.* ove appunto presenta dinanzi agl' occhi il caso vostro. *Si oriatur, scrive, dubitatio aliqua de vita prioris viri ex aliqua causa, quae etiam certitudinem facere possit, non debet ( mulier ) nec reddere, nec exigere debitum. Si autem causa illa faciat probabilem dubitationem ( non è questo istesso, istessissimo il caso,*

vostro?) *debet reddere, sed non exigere. Si autem levis suspicio (uno scrupolo), potest utrumque licite fieri: quia debet illam causam potius abjicere, quam secundum hoc conscientiam formare.*

Sotto tre rispetti adunque si considera il caso e dal sommo Pontefice, e da San Tommaso. Prima quando il motivo sia tale, che induca, o possa indurre una morale certezza dell'impedimento. E allora la Donna non può nè dimandare, nè rendere il debito Matrimoniale. Secondo, quando il dubbio, o sospetto sia leggero, e temerario, cioè senza verun fodo fondamento. E in tal caso deposta la coscienza dubbiosa, o scrupolosa, può e renderlo, e dimandarlo: e intorno tutto ciò convengono i Teologi, nè v'ha discrepanza di pareri. Veniamo al terzo, che appartiene al proposito nostro. Stabilisce il sommo Pontefice, e con esso lui San Tommaso, che quando il motivo di dubitare non sia leggero, e frivolo, ma *probabile, e fondato, comechè non evidente, e certo: cum conscientia pulsat animum ex credulitate probabili, & discretà. Quamvis non evidenti, & manifesta: stabilisce, replico, che la Donna deve rendere il debito, ma che non può dimandarlo. Deve renderlo, ne contra legem conjugii committat offensam, cioè per non offendere la legge del Matrimonio, che l'obbliga ad ubbidire al Marito, il quale essendo in buona fede, nè dubitando del valore del Matrimonio, ha il diritto certo di chiederlo, nè può essergli dalla Donna negato per un motivo, che presso di lei è incerto: poichè, come s'è detto, nel conflitto di due leggi, la legge certa*

certa deve prevalere all'incerta. Essa tuttavia non può dimandarlo, *ne committat offensam contra iudicium conscientiae*, per non offendere il giudizio della propria coscienza, che essendo *probabile*, e prudente, perchè fondato su grave motivo, la rende dubbiosa circa l'impedimento. Questo, Monsignore, è il senso legittimo di quella Decretale: e voi perdonatemi, se vel torno a dire, non intendete o la questione, o ciò, che significano le parole della Decisione Pontificia, spiegandole diversamente a favore della vostra sentenza; mentre vi sono troppo apertamente contrarie, e chiaramente la distruggono. In vigore del vostro sistema potrebbe la Donna non solo rendere, ma eziandio chiedere il debito Matrimoniale: e la ragione è evidente. Imperocchè non è essa per un motivo probabile in dubbio dell'impedimento? Tanto almeno supponesi nella Decisione. Adunque, secondo voi, potrà risolversi, non che solo a rendere, a dimandare eziandio il debito con quel vostro principio, che *Lex divina eo in casu dubia minime obligat*. Ma non così pensò di rispondere il sommo Pontefice, che anzi determinò, che appunto perchè era in dubbio non leggero, ma *probabile*, e *fondato*, doveva astenersi dal chiedere il debito, per non offendere la sua coscienza, *cum conscientia pulsata*, ripetiamola un'altra volta, perchè la capiate, se mai è possibile, *animum ex credulitate probabili, & discreta, postulare non debet, ne contra iudicium (probabile) conscientiae committat offensam*. Ecco il frutto, che ricavate dai casi proposti, onde vi credeste di trionfare degli Avversari vostri.

§. XII.

§. XII.

*Risposta ad un' altra obbiezione avanzata dall' Autore della Breve Dissertazione. Si dimostra la falsità della sua sentenza colla stessa obbiezione, e coll' autorità di S. Agostino, e di Papa Benedetto XIV.*

**P**ER compiere la confutazione di quanto, Monsignore, sapete inventare a sostegno della vostra rovinosa sentenza, rimane da mettere all' esame qualche altra vostra obbiezione, la quale, benchè sia di poco, anzi di nessun conto, non istimo bene di trascurarla senza farne parola, e dimostrarvi, che essa ben ponderata, anzi che porgerle qualche ajuto, la combatte onniamente, e l'atterra. Questa vien da voi toccata in più luoghi, siccome l' accennai di sopra, e proposta poi distesamente alla pagina 75. &c. e confermata coi testi di antichi Dottori nella maniera, che segue. „ Per-  
„ chè ( dimando ) i Dottori antichi comunemente hanno insegnato, che dove la legge è oscura, nè per quella vi è alcun testo di Scrittura, o determinazione della Chiesa, o evidente ragione, niuna azione dee condannarsi di colpa grave, se non perchè gli Autori mentovati hanno avuto per certo, che la legge dubbia non obbliga? Ecco, come scrisse San Raimondo: *Non sis pronus iudicare mortalia peccata, ubi tibi non constat per certam Scripturam*. Così ancora scrisse  
L „ Sant'

„ Sant' Antonino in più luoghi: in un luogo disse: *Quaestio, in qua agitur, utrum sit peccatum mortale, nisi ad hoc habeatur auctoritas expressa Scripturae, aut canonis Ecclesiae, vel evidens ratio, periculosissime determinatur.* E ne apporta la ragione, dicendo, che colui, che nel dubbio determina essere mortale una qualche azione, di cui prudentemente si dubita, che non sia mortale, egli, come scrive, *aedificat ad gehennam*, cioè mette in pericolo di dannazione chi facesse quell'azione: „ e per tal guisa allegate un' altra autorità di Sant' Antonino dello stesso tenore, e poi di Silvestro, di Sant' Tommaso, quindi un' altra di Sant' Antonino, del Gerson, e del Cardinal Lambertini, poi Benedetto XIV. che nelle sue *notificazioni* dice, *non dover si imporre ligami, quando non vi è manifesta legge, che gl' imponga*: tutte in somma sul medesimo gusto.

O qual penzella è mai, Monsignore, l'aver da fare con persone, che o non ben intendono, o non vogliono ben intendere la questione, che trattano, o non punto riflettono ai fondamenti, che portano per confermare la sentenza, che tengono! La massima, o dottrina di que' Dottori è quella stessa, che insegnano i saggi antiprobabilisti. Il P. Concina tra gl' altri la ripete in cinquanta, e cento luoghi delle Opere sue: io stesso, che ho l'onore di confutarvi, la sostengo per indubitabile, e certissima: onde pavento e tremo ogni qualunque volta mi vengono da decidere casi o questioni, nelle quali non mi si presenta netta, e chiara-

chiara la verità, siccome netta, e chiara la ravviso nella questione, di cui disputiamo. Adunque e i saggi antiprobabilisti, e il P. Concina, ed io, faremo, o dovremo essere Probabilisti, o della medesima sentenza, di cui siete voi? Eh pensatevi un po' meglio, che vedrete lo sbaglio manifesto, che voi prendete. Perchè i citati Dottori dicono, che *dove la legge è oscura, nè v' ha testo della Scrittura, o qualche Canone, o determinazione della Chiesa, o qualche evidente ragione, è cosa pericolosa il determinare la questione, voi ne ricavate, che essi hanno avuto per certo, che la legge dubbia non obbliga!* Anzi, Monsignore, dovevate per mio credere ricavarne tutto l'opposto, che essi appunto così dicono, perchè *tenevano per certo, che la legge dubbia obbligava, o che vi era in tal caso obbligazione d' osservarla. Imperocchè, se avessero tenuto, che in questo caso di legge dubbia non v' era obbligazione di attenersi ad essa, era finita ogni questione, e cessava ogni pericolo nel determinare, che ognuno poteva appigliarsi alla parte favorevole al proprio genio: stantechè essendo la legge oscura, e dubbiosa per mancanza di testi chiari della Scrittura, de' Canoni, o d' evidente ragione, la legge non era legge, o almeno non obbligava.* Non è questa Monsignore, la conseguenza, che ricavarne dovevano, e ne avrebbero ricavata gli antichi citati Dottori, se avessero tenuto per vero il vostro Principio, che *la legge dubbia non obbliga?* Certamente che sì: mentre dessa è troppo naturale, ed ovvia. Ma perchè essi non si rego-

stavano col principio vostro, ma con altri migliori, ne inferirono essere cosa pericolosa il determinare quelle questioni, in cui si trattava di peccato mortale, quando non v'erano o per l'una parte, o per l'altra argomenti convincenti, e chiari per sicuramente deciderla, e gli Autori erano tra se divisi di opinione, E qual è il motivo di questo pericolo? Ecco lo, Monsignore, perchè, *nisi veritas expressa habeatur*, come dice S. Tommaso, tanto si può fallare con aggravio della propria coscienza nella decisione de' casi coll'imporre una obbligazione, che forse non v'è, quanto nell'esimere da una obbligazione, che forse v'è: atteso che, imponendosi una obbligazione, che non v'è, si viene ad indurre in altrui la coscienza erronea: *Si determinet*, dice S. Antonino, *quod sit mortale, & non sit, mortaliter peccat contra faciens: quia omne, quod est contra conscientiam, edificat ad gehennam*. E per l'opposto esimendosi alcuno dall'obbligazione, che realmente vi sia, l'errore, che se gl'insegna, non lo scusa dal peccato: *Si autem determinatur, quod non sit mortale & est (mortale), error suus non excusabit eum a mortali*. E però qualunque volta non si conosca chiara la verità, *semper periculose determinatur*.

Questa è, Monsignore, la dottrina certa, e sicura di S. Tommaso, e di Sant'Antonino, di Silvestro, di Gersono, e di tutti gli Antichi, e di tutti eziandio i saggi moderni Teologi, i quali perciò procedono con gran timore, e cautela nella risoluzione de' casi qualora non abbiano per risolverli qualche autorità espres-

espressa della Divina Scrittura, o qualche Canone, e definizione della Chiesa, o qualche ragione evidente: mentre ben veggono il pericolo, che vi è sì nell' insegnare la sentenza rigida, quando non sia vera, che nell' appigliarsi alla benigna quando sia falsa. Ma ciò che ha da fare, Monsignore, colla controversia nostra, in cui trattasi, se dopo d' avere con accuratezza, e diligenza difaminati i fondamenti dell' una, e dell' altra parte, restando la questione incerta, e dubbiosa, si possa allora licitamente seguire la sentenza favorevole alla libertà nostra, o dobbiamo attenerci alla legge, per non metterci a rischio probabile di di trasgredirla? Io mi stupisco altamente, che non abbiate osservata la gran differenza, che passa tra l' uno, e l' altro caso. Dal primo altro non vi era lecito d' inferire, se non che, occorrendo tal volta di rispondere sopra questioni controverse, e dubbiose, non si debba precipitare il giudizio, come fanno alcuni imprudenti, e presuntuosi, ma usare di tutta la circospezione, e diligenza possibile per non commettere errore, o imponendo alle coscienze obbligazioni, o sgravandole dalle medesime. Ma nell' altro caso, che è il nostro, cioè, quando dopo serio, e maturo esame, non si discuopre la verità, ma resta oscura, e tra dubbj fondati ravvolta; allora non vi è altro mezzo, per non esporci al pericolo di peccare, se non se di consigliare, o seguire la parte sicura, in cui non v' ha pericolo di peccato, quella parte, che viene prescritta dai *Canoni espressi* della Chiesa,

L 3

e in-

e insegnata dal retto lume della ragione.  
 Dopo di queste osservazioni limpide, e chiare è superfluo, che io mi trattenga a ponderare ad uno ad uno que' testi, che recate nel vostro scritto, i quali già con differenti espressioni dicono lo stesso, nè contengono speciale difficoltà. Così per esempio S. Raimondo non altro infinua con quelle parole, *non sis promus judicare mortalia peccata, ubi tibi non constat per certam Scripturam* &c. Del resto, che nella nostra questione il Santo vi sia apertamente contrario, potete raccorgerlo da questi soli due testi tra gl' altri, che tralascio, lib. primo tit. 15. §. 4. *Quia in ambiguo semper tutior via est eligenda* &c. *Extra de Homic.* e lib. 3. tit. 33. §. 9. ove dice, *in dubio semper in judicio anime debet eligi tutior via* &c. Lo stesso dir potete di Gersonè, e di altri, sopra de' quali non mi fermo. Bensì vuo' fermarmi alquanto sopra di S. Agostino, e del Cardinale Lambertini poi Benedetto XIV. sommo Pontefice.

In due luoghi voi allegate un passo di S. Agostino, pretendendo di avvalorare colla sua autorità la sentenza da voi difesa. Recitiamolo colle parole medesime, che alla pagina 95. trascriveste dal P. Segneri: „ Io sto a vedere, „ che vi sia chi presume d'andare in questa „ materia con piè più fermo di quello, che „ facesse un Sant' Agostino. Egli dopo avere in una sua lettera a San. Girolamo esposta la riverenza, in cui tenea gli Scrittori „ Sacri, passando agli altri, soggiunse: *alios „ autem ita lego, ut quantalibet sanctitate,*  
 „ do-

„ *doctrinaque polleant, non ideo verum putem,*  
„ *quia ipsi ita senserunt; sed quia mihi per a-*  
„ *lios Authores vel Canonicos, vel probabiles*  
„ *rationes, quod a vero non abhorreat, persua-*  
„ *dere potuerunt.* (così sta nel C. *Ego solis, dist.*  
„ 9. ma come avverte la correzione Roma-  
„ na presso S. Agostino, in vece di quel, *mibi*  
„ *per alios &c.* sta così: *mibi per illos Autho-*  
„ *res Canonicos, vel probabili ratione &c.*) La  
„ prego a ponderare, che il Santo non a quel  
„ solo acquietavasi, che gli fosse persuaso per  
„ vero in tutto con giudizio assoluto, e come  
„ dicono alcuni, non fluttuante, Signor no :  
„ acquietavasi a quello, che gli fosse provato  
„ non allontanarsi dal vero: *quod a vero non*  
„ *abhorreat.* Ma che altro è il proprio dell'  
„ opinione probabile, se non questo, *non ab-*  
„ *horrere a vero?* Questo fu il proceder pro-  
„ prio dell' Universo nelle controversie Mora-  
„ li. „

Dalla scrupolosa esattezza, con che voi, se-  
guendo il P. Segneri in questo punto del Pro-  
babilissimo certamente ingannato, trascrivete il  
testo di Sant' Agostino, sembra, Monsignore,  
che voi ritroviate in esso un appoggio fermissi-  
mo alla vostra sentenza. Ma tanto è lungi,  
che questo testo vi sia favorevole, che anzi da  
esso, come vi dissi degli altri testi di sopra ci-  
tati, ricavarne doveste, che v'è contrario.  
Qui parla Sant' Agostino sulla famosa questio-  
ne, che agitavasi a tempi suoi intorno l'intel-  
ligenza di quel passo della Epistola di S. Paolo  
ai Galati, ove racconta, che egli riprese pub-  
blicamente S. Pietro: e tuttochè fosse grave-  
mente

mente probabile la esposizione, che ne faceva San Girolamo, essa ad ogni modo non piacque a S. Agostino, che liberamente impugnolla in alcune lettere a lui scritte. Ma perchè S. Girolamo se n'era perciò in qualche guisa dolutto, desso gli rispose adducendo la ragione, per cui non seguiva la sua interpretazione, che non era suo costume di credere ciecamente, e soggettare il suo giudizio, se non ai Scrittori Canonici, e che quanto al sentimento degli altri, ei non gli accettava per veri, se non se quando persuaso l'avessero della verità, o col testimonio delle Divine Scritture, o con qualche probabile, e fondata ragione, che non fosse dal vero lontana: *vel per illas Authores Canonicos, vel probabili ratione, quod a vero non abhorreat*. Sopra di che primieramente vi dimando, dove si tratta nel testo addotto di controversia morale, per inferirne, come fate col Segneri, che *questo fu il procedere proprio dell' Universo nelle controversie morali?* Mentre è chiaro, che trattavasi d'una questione speculativa sull'intelligenza d'un testo della Scrittura. Ma senza insistere di vantaggio su questo, giacchè non v'è di bisogno, voi, Monsignore, col vostro scrivere, senza riflettere a ciò, che scrivete, date nuovi continui argomenti al pubblico di sempre più persuadersi, che siete troppo innoceute nello stato della questione, che avete per le mani. Tutta la forza del vostro argomento non si fonda su quelle parole *probabili ratione, quod a vero non abhorreat?* Ma chi non sa, che nelle materie opinabili, in cui non ravvisiamo chiaramente la verità, pos-

possiamo attenerci a ciò, che vero giudichiamo con sodi fondamenti, o probabili ragioni, che combattute non sono da contrarie uguali ragioni, o motivi? *Questo sì, Monsignore, che fu, ed è, e sarà sempre il procedere proprio dell' Universo, tanto nelle controversie morali, quanto nelle questioni speculative, e in tutti gli affari umani, ne' quali non si dà, che di rado, evidenza della verità. E perciò tutti gli Antiprobabilisti convengono, che qualora una qualche sentenza favorevole alla libertà sia la unicamente probabile, possa seguirsi senza scrupolo di peccato: poichè in tal caso le ragioni probabili, che l'assistono a confronto dell'altra, cui mancano, somministrano un sodo fondamento di presumere, che sia la vera. E in questo senso devesi intendere S. Agostino, poichè parla di ragioni, o motivi, che fossero valevoli a persuaderlo della verità: *mibi vel per illos Authores Canonicos, vel probabili ratione persuadere potuerunt.* Ma questo, Monsignor, non è il senso, in cui parlate voi, o parlar almeno dovete, se capite la questione. Imperocchè non trattiamo già la questione, se quando qualche sentenza favorevole alla libertà sia l'unicamente probabile, possa lecitamente seguirsi; *Signor no*: ma se possa seguirsi, quando è in contrasto con un'altra, che afferma legge, ugualmente probabile, e fondata. E in questo caso io dico di no, e la ricavo questa stessa mia negativa anche dal testo di Sant' Agostino, perchè concorrendo per l'una, e l'altra parte contraddittoria motivi, o ragioni ugualmente probabili, non potrete mai persuader-*

dervi, che questa sia piuttosto vera, che l'altra: non potrete mai dire, che l'opinione men sicura *non abhorreat a vero*: mentre i motivi della contraria vi obbligano a giudicare insieme; che *non abhorreat a falso*: e per tal guisa dovrète restarvene fluttuante, e dubbio senza poter mai dire ragionevolmente che siate persuaso della sua verità. Ecco per tanto, che il testo di S. Agostino, anzi che essere di vantaggio, è di pregiudizio alla sentenza da voi sostenuta. Che se poi a questo testo vi aggiungerete anche l'altro del Santo, che v'ho addotto di sopra, oltre quei, che tralascio, scorgete non v'essere dubbio alcuno, secondo lui, della falsità, che vi siete posto a difendere, prevenuto dall'alta stima, che avete del P. Segneri, che in questa parte non ne merita alcuna.

Per quanto appartiene al Cardinal Lambertini, o sia Papa Benedetto XIV. già è patente la risposta al testo recato dalle *Notificazioni*, che non debbano imporfi legami, quando non v'è manifesta la legge, che gl'imponga, con quello, che si è detto sopra i Santi Tommaso, Antonio, e Raimondo: Quanto poi alle tre sentenze, che riferisce nell'Opera *De Synodo &c.* sulla questione; che si possa, o si debba dar il Viatico a chi già in quel giorno stesso ha ricevuta la Comunione, e sulla libertà, che lascia al Parroco di abbracciare quella sentenza, *que sibi magis arriserit*; facilissima è la risposta, cioè che devesi intendere, qualora, attese le circostanze, giudichi l'opinione, che sceglie, o più probabile, o più sicura:

Ma

Ma come mai, Monsignore, potete voi opporre questi meschinissimi testi del Sommo Pontefice Benedetto XIV. avendo dinanzi gli occhi le sue due lettere Circolari, altra del 1745. altra del 1749. inviate da lui in qualità di Capo, e Maestro della Chiesa ai Patriarchi, Arcivescovi, e Vescovi del Mondo Cattolico, e però pubblicate, come suol dirsi, *ex Cathedra*, e di tutta l'autorità. Nella prima data il primo di Novembre parlando delle risposte, che per direzione della coscienza devono darsi dai Confessori, e Consultori, così prescrive: *Priusquam responsum reddant, plures scriptores examinent, qui magis inter ceteros predicantur. Deinde eas partes suscipiant, quas tum ratione, tum auctoritate plane confirmatas intelligent.* Questa regola non potete dir certamente, Monsignore, che sia quella stessa, che giudicate necessaria, secondo la vostra sentenza: poichè a voi basta, che l'una, o l'altra opinione sia egualmente, o quasi egualmente probabile: ma potete voi mai afferire, che sia *tum ratione, tum auctoritate plane confirmata*, ficcome richiede il Sommo Pontefice, l'opinione, che è ugualmente indifferente alla verità, ed alla falsità, e tenere la dovete per dubbiosa; ed incerta? Ma più manifesta ancora vi apparirà la mente del Vicario di Cristo considerando le parole dell'altra lettera *Enciclica*, con cui anche dichiarasti di aver inteso il medesimo in questa.

La seconda Enciclica fu inviata da lui, ficcome notai, l'anno 1749. ai Patriarchi e sopra la Preparazione dell' Anno Santo in Lingua

gua Italiana, la quale perciò è l' originale ,  
 e fu poi da altri tradotta nella Latina , ben-  
 chè non con tutta l' esattezza delle espressio-  
 ni . Or dopo di aver egli parlato della scien-  
 za necessaria al Confessore per esercitar de-  
 gnamente il suo ministero , passa a risolvere  
 cosa quegli far debba nelle questioni dub-  
 biose , e dice così : „ Ridotto il Confessore  
 „ nelle *questioni dubbie* , o in quelle , delle  
 „ quali non ha notizia , a ricorrere ai libri ,  
 „ non diremo cosa nuova , se diremo esservi  
 „ pur troppo nella farragine de' scrittori , chi  
 „ pensa , e scrive in un modo , che è tutto  
 „ alieno dalla semplicità Evangelica , e dalla  
 „ dottrina de' Padri : *quam plures opiniones*  
 „ *Christiane disciplinae relaxativas , & anima-*  
 „ *rum perniciem inferentes &c.* sono parole del  
 „ nostro Santo Predecessore Alessandro VII.  
 „ nel suo Decreto dei 7. Settembre 1665. Ma  
 „ senza entrare in verun dettaglio particola-  
 „ re , e nelle inestricabili questioni , che sopra  
 „ il credito degli Autori , e delle loro dottri-  
 „ ne potrebbero eccitarsi , ci contenteremo di  
 „ dire , che il buon Confessore *nelle materie*  
 „ *dubbie* ( forse che rifletta , che non v' è legge che  
 „ obblighi , perchè non è promulgata , o è  
 „ legge dubbia ? Eh pensatelo voi ) non dee  
 „ fidarsi della sua privata opinione ; ma prima  
 „ di rispondere , si contenti di vedere , non un  
 „ solo libro , ma ne veda molti : veda tra  
 „ questi i più rispettabili ; e poi prenda quel  
 „ partito , *che vedrà PIU' assistito dalla ragione ,*  
 „ *e dalla autorità* . Così ci spiegammo nella  
 „ stessa lettera Circolare sopra le usure , che è

„ la 143. del T. 1. del nostro Bollario al §.  
„ 8. *suis privatis opinionibus* &c. così ora ri-  
„ petiamo, non dovendo la massima essere  
„ ristretta alla sola materia delle usure; ma  
„ dovendo estendersi ad ogn' altra cosa, che  
„ appartenga al foro Sacramentale, e alle  
„ regole della coscienza, „

Non poteva, Monsignore, il Santo Padre dichiararsi più contrario alla vostra regola probabilistica. Voi dite col Terillo, e col Segneri, e con altri Probabilisti, che quando le opinioni circa qualche caso di coscienza sono dall' una, e dall' altra parte egualmente probabili, possa ognuno attenersi con sicura coscienza a quella, che è favorevole al suo genio, o cupidigia: poichè non v' è legge, per non essere promulgata abbastanza, o se v' è legge, ella è incerta, e in tal caso non v' ha obbligazione di osservarla. Voi v' ingannate, ripigliavi il Sommo Pontefice, e questa vostra massima è falsa, ed espone a pericolo di peccato, e della dannazione eterna. Per assicurare la coscienza nelle risoluzioni de' casi, che vengono proposti, e nella scelta delle opinioni probabili, dopo lo studio serio, ed accurato de' più rispettabili Autori, deve ogni buon Confessore, e qualunque altro, applicarsi a quella parte, che vedrà più assistita dalla ragione, e dalla autorità. Io troppo chiaramente prescrivo tal regola nella mia *Enciclica sopra la preparazione dell' Anno Santo*: e altrettanto intesi prescrivere, allorchè nell' altra mia *Enciclica del 1745.* intorno i contratti usurarij ordinai, che sì i Consultori, che i

Di-

Direttori delle coscienze, *priusquam responsum reddant, plures scriptores examinent, qui magis inter ceteros predicantur: deinde eas partes suscipiant, quas tum ratione, tum auctoritate plane confirmatas intelligent*: perchè questa massima non deve essere ristretta alle sole materie dell'usura: ma deve anzi estendersi ad ogni altra cosa, che appartenga al foro Sacramentale, e alle regole della coscienza. Tale è l'istruzione, che vi dà il Pastore universale delle anime, per incamminare voi, e gli altri nel retto sentiero della salute. Or che rispondete voi, Monsignore? Non è la dottrina di questo gran Pontefice, che ammaestra la Chiesa in materia importantissima, affatto ripugnante alle vostre idee di legge dubbia, che non è legge: di legge dubbia, che non obbliga: d'ignoranza invincibile, che dispensa dall'osservarla? Se anche il Supremo Pastore non altro avesse espresso, se non le parole qui ultimamente riportate, non dovrebbe questo bastarvi per riconoscere il vostro errore? Imperocchè come mai potete darvi a credere, siccome poc'anzi accennai, che sia *plane confirmata* quella opinione, che dovete necessariamente giudicare, che sia in parte provata, e in parte riprovata: onde resta incerta, e dubbiosa? Credono forse così tutti i Giudici del Mondo, che siano e dalla ragione, e dall'autorità *plane confirmata* quelle cause, per cui propongonsi dall'una, e dall'altra parte ragioni, e autorità ugualmente gravi, e probabili? Chi farà sì privo di senno, che l'asserisca? Se dunque il sommo Pontefice determina doverli seguire quelle senten-

ze, che *plane confirmate sunt* dall' autorità, e dalla ragione, forza è dire, che escluda positivamente dalla regola delle umane azioni l' uguale probabilità. Quanto più dunque dovrà dirsi, che positivamente l' escluda, avendo egli dichiarato non altro essere l' espresso sentimento, se non se quello, che espone dap- poi nell' altra sua Enciclica, che *debasi nella varietà delle materie dubbie prendere quel partito, che si vedrà PIU' assistito dalla ragione, e dalla autorità?* La conseguenza, Monsignore, è legittima, e voi, qualora vi preme di essere figlio ubbidiente della Chiesa, non potete preferire il parer vostro a quello di chi n' è il Capo, e supremo Pastore.



## §. XIII.

*Si asconnano i molti argomenti, che combattono la sentenza dell' Autore della Dissertazione da lui dissimulati.*

**S**E io mal non mi avviso, parmi, Monsignore, di avervi data adeguata, e forse soprabbondante soddisfazione su quanto sapeste produrre nella *Breve Dissertazione* a difesa della sentenza vostra: e penso di avere pienamente disciolte, e dissipate le risposte, che vi studiate di assegnare a quelle ragioni degli avversarj, e specialmente dell' Autore del *Trattato della Regola prossima* ec. che prendeste ad impugnare. Ma in confidenza queste ragioni, che preso vi siete a confutare, sono poi tutte quelle, che la sentenza vostra combattono, e con cui viene dagli Avversarj impugnata? Voi l'afferstate, siccome osservai altrove, con una franchezza incredibile, dicendo alla pag. 49. di aver voluto registrare tutte le opposizioni de' contrarj, per rispondervi, e far vedere, che tali opposizioni quante più sono, tanto più rondono chiara la vostra sentenza. E lo stesso confermate abbastanza alla pag. 91. con dire, che più, e più volte avete cercato di esaminare il punto della questione con diligenza, leggendo, e rileggendo tutti gli Autori moderni, che vi son capitati alla mano, della rigida sentenza .... Ma quanto più avete esaminate le ragioni, tanto più elle vi sono apparse certe, e sicure. Ma dove siam noi, Mon-  
signo.

signore, o con chi vi pensate mai di parlare? Io non posso sapere precisamente, quali siano questi Autori *contrari moderni*, che avete letti, e riletti: poichè non aveste la bontà di specificarmeli. Ma posso ben dir francamente senza timor di fallire, che uno di questi *letto, e riletto* sia l'Autor suddetto del *Trattato della Regola Prossima* ec. atteso che dalla pagina 43. per circa trenta pagine vi adoperate per confutarlo. Voi dunque avrete *letti, e rilet- ti* que' molti argomenti, che produsse in tutte le quattro parti dell'Opera contro della sentenza vostra, i quali non solo non avete esaminati, e impugnati, ma nè tampoco accennati, Come dunque protestate *voi di aver registrate tutte le opposizioni de' contrari per rispondervi?*

Parmi di sentirvi, giacchè non ne avete alcun'altra, replicare la risposta, che notai fin da principio: „ che avete lasciato di rispondere ad altre obbiezioni, che oppongono gli „ avversarij contro il Probabilismo, perchè „ quelle impugnano propriamente l'uso dell' „ opinione notabilmente meno probabile che „ sta per la libertà, ma non l'uso dell'opinione egualmente probabile, che solamente „ è ammesso da voi per lecito. „ Io v'ho già dimostrato, che vanissima è questa vostra risposta, e che voi siete Probabilista al pari d'ogn'altro: e vi aggiungo, che potete bensì con tal risposta far illusione a voi stesso, e alle persone ignoranti: ma non già a quelle, che intendono qualche cosa, le quali altro non diranno, se non che nello scrivere o non pro-

M

ce.

cedete con buona fede, o non avete nemmeno capacità d'intendere ciò, che *leggete, e rileggete*. Non altro, replico, che una di queste due possono dir esse: poichè è troppo evidente, che molti, e molti altri sono gli argomenti, che combattono, e abbattano la sentenza da voi difesa, e sicchè basta aver occhi, e ogni poco di lume per ravvisarne, e rilevarne la forza. Tanto è falso, che quegli argomenti *impugnano propriamente il solo uso dell'opinione notabilmente meno probabile*, che appena un solo ne troverete, che non impugni eziandio *l'uso dell'opinione egualmente, o quasi egualmente probabile*: e molto più nella maniera, con che viene da voi sostenuta: attesochè l'Autore citato in tutti i suoi argomenti ha preso di mira le opinioni men sicure non *improbabili*, ma *veramente probabili*, siano poi esse o *egualmente, o mena probabili* delle sue contraddittorie: siccome e dall'esposizione, che fa dei sistemi, e da tutta l'Opera è manifestissimo. Per il che voi, Monsignore, avete gravemente mancato al vostro dovere, tralasciando di rispondere alle obbiezioni degli Avversarij col ridicolo pretesto, che *non impugnano la sentenza vostra*: e mi obbligate alla noiosa fatica, se non di proporvele, di accennarvele almeno di fuga, rimettendovi a vederle più distesamente trattate ne' proprj luoghi.

Per cominciar dunque, io vi dimando, se *impugnino, o no, l'uso delle opinioni egualmente probabili* gli Argomenti dell'Autore, che appartengono alla prima classe, ricavati da certi principj, e massime generali, che negar non si possono

sono, o mettere in contesa da veruno? cioè, quello in primo luogo, che ricavasi dall' unanime consenso di tutte le oneste persone, le quali ne' dubbj circa l'onestà di qualche azione con un principio naturale inferito ne' loro cuori si attengono alla parte sicura: consenso confermato in tante guise, e fino coll' autorità d' un Gentile, cioè Marco Tullio, che scrisse, *recte præcipiunt, qui fieri vetant, quod dubites, æquum sit vel iniquum*, rendendone la ragione: *æquitas enim lucet ipsa per se: dubitatio autem cogitationem significat injuriæ: parole, che siccome osserva benissimo un dotto Teologo, dovrebbero riempire di vergogna, e dolore i Probabilisti Cristiani, e voi medesimo, Monsignore: quod eas summæ æquitatis leges corrumpant, quas Ethnici religiose sanciverunt: quid enim delendum magis, ac Theologo indignius, quam ex dubitatione, an res æqua sit, aut iniqua, Ethnicos inferre esse illicitam, & ipsam etiam dubitationem habere nocendi cogitationem: Ex iis vero capitibus, idest ex probabilitate utriusque partis Theologos deducere nos a lege exemptos, & licere quidquid libuerit?*

Non impugna anche la sentenza vostra quel secondo argomento dedotto dalla stretta obbligazione, che abbiamo di conformarci nelle nostre azioni il più, che possiamo alla legge eterna del sommo Dio, che è la regola, e misura d' ogni onestà, e di *astenersi per fino da ogni apparenza di male*, come dice l' Apostolo? I Probabilisti non hanno difficoltà veruna di concedere, che sia facile di trasgredire quella legge santissima, seguendo l' opinione pro-

babile ad essa contraria: ma credono di giustificarsi colle famosa distinzione di peccato *materiale*, e *formale*, accordando il primo, e negando il secondo. Ma illusi che sono: non veggono essi, che quello appunto, per cui devono avere studio, e premura, è di non trasgredire la legge, la qual trasgressione essi chiamano *peccato materiale*; mentre il *formale* non è, che una conseguenza della mancanza di studio, e premura per evitarla? Imperocchè cosa comanda la legge santa di Dio? Quelle azioni di virtù, quegli atti di amore di Dio, e del prossimo, di Religione, di pietà ec. E cosa proibisce? Gli odj, le bestemmie, gli omicidj, le detrazioni, l'usure ec. Non tutte le azioni, che in questi, ed in altri precetti si comprendono. Laonde non potendosi dire con verità, che abbia alcuno sincera premura dell'esatta osservanza di questa divina legge, o che usi quella diligenza per non trasgredirla, che la Scrittura, e la stessa nostra sinderesi ricercano, quando preferisce all'opinione probabile, che afferma la legge, quella, che la nega; non è duopo dedurne, che pecchi non solo *materialmente*, ma eziandio *formalmente*, cioè che incorra la colpa, e l'offesa di Dio?

Non impugna, Monsignore, similmente la sentenza vostra quel massimo, e principale mandato della legge: *Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde, ex tota anima tua, ex tota mente, & ex omnibus viribus tuis?* Colle quali parole, comunque intendere, o spiegare si vogliono, ci viene fuor d'ogni dubbio significata l'ob-

bligazione, che abbiamo di adempirla col maggior affetto, studio, e diligenza, procurando di far tutto ciò, che è di suo piacimento, e di osservare la santa sua legge, che è il contrasegno principale dell'amore, che Iddio richiede da noi. Imperciocchè come mai può dirsi, che adempia nella maniera, che è tenuto, questo sì gran precetto colui, che nulla si cura di eseguire ciò, che fondatamente giudica, o dee giudicare esser a lui dispiacevole, e contrario alla Divina sua volontà? Come può essere pago il Sommo Dio, che ci comanda di amarlo con formole sì significanti, e sì forti, della condotta di colui, che nel dubbio antepone il proprio genio al Divin suo volere? Si chiamerebbe per avventura qui tra noi pago un Padre terreno dell'amore d'un figlio, che si comportasse in simil guisa con lui nell'esecuzione de' suoi comandamenti? Se la carità, che dobbiamo ad un uomo pari nostro ci obbliga ad evitare il danno, e disguido, che possa a lui dalla nostra azione verisimilmente succedere, la carità affai maggiore, che aver dobbiamo verso Dio, non ci obbligherà a schivare la trasgressione, che probabilmente vediamo poter succedere da quanto ci piace di fare? Se non è scusato da colpa a sentimento de' medesimi Probabilisti chi seguendo l'opinione ugualmente probabile, offende il bene creato del suo prossimo, come in simile caso può essere scusato chi offende il bene increato di Dio? Sarà dunque di peggior condizione, e degno di minor attenzione il bene Divino, che il bene umano? So pur troppo,

Monsignore, che il P. Terillo col P. La Croix, e con altri procura di darne la disparità con dire, che a Dio non ne risulta alcun danno dalle trasgressioni delle sue leggi, che chiama *materiali*. Ma se questa ragione fosse valevole nel caso nostro, non vi farebbero più al Mondo peccati contra Dio: poichè per quanto si attenti di offenderlo col trasgredire la sua legge, niun danno, od offesa ne vien egli a ricevere in se medesimo. Ma voi ben sapete, Monsignore, che la ragione di offesa non deve misurarsi dal danno, che realmente cagiona il peccato nella persona, che offende, ma dall'azione considerata in se stessa, e dal disordine della nostra volontà.

E come poi non impugna direttamente la vostra sentenza quell'altro argomento a questa prima classe spettante, che nel seguente sillogismo comprendesi, e che lascio a voi di ponderare attentamente a tutto vostro bell'agio, sicuro essendo, che non ne rinverrete giammai la risposta. *Non può essere, se non se falso, ed assurdo quel sistema di opinare, che assegna per regola delle umane azioni quella, che non è, nè può essere regola delle medesime, cioè la falsità.* L'accordate voi, Monsignore, questa proposizione? Crederei di sì: poichè è contro ogni idea del Vangelo, e della ragione, che la *falsità* possa assegnarsi per regola delle azioni umane; altrimenti la regola, che essenzialmente deve essere *retta*, non è più regola, ma confusione, e disordine. Alla minore. Voi coi vostri Probabilisti, giusta il sistema, insegnate essere lecito nelle materie morali non evidenti, nè

nè certe, l'uso di due opinioni egualmente probabili tra se contraddittorie, di modo che l'una, e l'altra sia regola sicura dell'azione. Questa è una verità di fatto da voi espressamente ammessa. Ora è infallibile, che o l'una, o l'altra di quelle due opinioni deve necessariamente esser *falsa*, così esigendo la legge della contraddizione da tutti riconosciuta per certissima. Adunque assegnando voi per regola delle umane azioni l'una, e l'altra opinione, venite ad assegnare per regola la falsità, e la falsità conosciuta da voi stesso. Dico, *conosciuta da voi stesso*: perchè quantunque nelle opinioni contraddittorie incerte, e dubbiose, non sappiate precisamente qual delle due sia *vera*, e quale *falsa*, sapete ad ogni modo certamente, che ambedue non possono essere vere, ma che l'una è *vera*, e l'altra *falsa*. Laonde assegnando voi entrambe per regola sicura dell'azione, costituite per regola, non la sola *verità*, ma ancora la *falsità*, che non può essere regola: nella guisa che dandosi due orologi tra se discordanti, uno de' quali fosse certamente conforme alla prima regola del tempo, che è il Sole, senza saperli, qual sia dei due precisamente il conforme, chi l'uno, e l'altro assegnasse per regola sicura del tempo, verrebbe per necessità ad assegnare una regola falsa, e per falsa da lui conosciuta. Meditate bene la forza dell'argomento che manda in aria tutto il vostro sistema.

Che se dalla prima Classe degli argomenti dall'Autore proposti passate alla seconda di quei, che ricava dall'intima nozione dell'opi-

zione, e probabilità, vi farà, Monsignore, non meno agevole l'applicarli contro l'uso della opinione ugualmente probabile, che solamente, come dite, è ammesso da voi per lecito. Vi applicherete il primo, che fonda nella definizione della opinione, la quale secondo San Tommaso, e i Teologi, è un giudizio assoluto, e determinato sopra di una parte della contraddizione cum formidine alterius: perchè un tal giudizio assoluto, e determinato non può mai formarli nel contrasto di due opinioni, che ci pajano egualmente probabili. Vi applicherete il secondo preso dalla natura, e nozione del dubbio propriamente tale, che necessariamente deve essere in chi giudica le ragioni di una parte egualmente sode, e sensate, che quelle dell'altra. E però è duopo, che la sua mente rimanga legata, e sospesa, senza potersi risolvere a giudicare questa vera piuttosto, che l'altra parte; nella guisa appunto, che sospesa sen resta la bilancia, ne' cui lati sia posto un egual peso. Per il che, siccome non mai questa penderà da un lato, se non vi si aggiunga un maggior peso; così neppur l'intelletto potrà, almeno saggiamente operando, determinarsi ad una parte, se non concorrano per essa nuovi preponderanti argomenti: e vedrete ancora dissipati tutti que' ghiribizzi ridicoli, che inventarono i Probabilisti per determinarsi a quella, che più piace senza nuovi più gravi fondamenti. Vi applicherete il terzo dedotto dalla vera idea della opinione probabile, la quale secondo lo stesso P. Segneri vale il medesimo, che opinione da potersi approvare con ragione tale.

zale, che meriti l'assenso di uomo prudente, o siccome soggiugne il P. Bovio, che ha tutte le condizionali, che la costituiscono degna di essere approvata. Imperocchè, come mai può dirsi degna di approvazione dell'uomo saggio quella sentenza, che è ugualmente probabile, che la sua contraria? Per giudicarla degna di approvazione, converrebbe, che la giudicasse anzi vera, che falsa: mentre essendo l'oggetto dell'intelletto la verità, approvare non può se non il vero, o ciò, che ha apparenza di vero. Ma come può mai così apparire, se in vigor delle ragioni, che militano per le due contrarie opinioni, gli apparisce non più vera, che falsa. Non è dunque degna della sua approvazione, nè in verità può chiamarsi probabile, ma incerta, e dubbiosa rispetto a colui, cui tale apparisce. Ma conviene leggere, Monsignore, l'altre robuste riflessioni, che ivi troverete spiegate. Vi applicherete eziandio il quarto argomento, che ricava dalle regole della prudenza. Attesochè, se anche vogliasi ammettere in qualche senso vera probabilità nell'opinione confacevole al genio, in quanto che è spalleggiata da ragioni, o motivi, che gravi compariti sono a quegli autori, che l'insegnarono; non per tanto imprudente farà colui, che l'abbraccia giudicandola egualmente probabile, che la contraddittoria, per una ragione fortissima, a cui nè dagli altri Probabilisti finora fu data risposta, nè voi siete per darla giammai, ed è questa. Se gravi sembrati sono a Scrittori di merito i motivi della opinione men sicura; gravi altresì sembrati sono

• Scri-

a Scrittori di ugual numero, e merito i motivi della sentenza sicura. Ora secondo tutte le regole della prudenza umana, conosciute eziandio dai più rozzi, e ignoranti, motivi, che siano ugualmente gravi non possono disprezzarsi, o non farcene caso, quasi non vi fossero. Le sole ragioni, o motivi deboli, e leggeri si possono prudentemente disprezzate, nella guisa che un Generale, che si trova alla testa di grossa armata di Soldati valorosi composta, saggiamente disprezza, o non fa caso di una picciola truppa di nimici, che vogliono opporsi a' disegni suoi. Ma siccome per opposto imprudente, ed insensato direbbesi, se nulla altresì curasse un Esercito eguale al suo e in numero, e in valore; così insensato, ed imprudente dee riputarsi chi punto non cura le ragioni ugualmente forti della sentenza contraria, che combattono la sua, o chiude a bello studio gli occhi per non ravvisarle. Molte altre conferme di questo operare imprudente troverete nel luogo medesimo. Finalmente seguendo a parlare degli argomenti di questa seconda Classe, Voi non potrete, Monsignore, non applicare alla vostra sentenza l'ultimo argomento rilevato dalla condotta, che tengono tutti gli uomini ne' temporali loro interessi: argomento, che più dovrebbe confondervi, perchè più ovvio, e sensibile. Gran che! Monsignore, che voi crediate esser lecito, trattandosi dell'osservanza della divina legge, e del grande affare della salute, non avere almeno altrettanta cura, quanta se ne ha per gli interessi del corpo, e della terra. Chi è quell'

uomo saggio, che essendo ammalato scelga quella medicina, che con ragioni bensì probabili giudichi poterla prendere senza pericolo della vita; ma insieme con ragioni egualmente probabili giudichi, che gli abbia a dare la morte? e lo stesso dite pure degl' altri temporali affari. Come dunque nelle cose sole di Dio, e dell' anima, e nella osservanza della legge divina potrà tenersi una condotta diversa, e persuadersi, che Iddio sia per approvarla? Se chiunque si portasse in tal forma ne' terreni affari, farebbe da tutti riputato un temerario, uno sciocco, perchè tale non avrà a riputarsi, chi così si porta negli affari molto più rilevanti dell' anima, e del Cielo? La Santa Legge del Signore non esige da noi, affinchè non sia trasgredita, che abbiamo per essa almeno quel riguardo, che suole averci per tutte le altre cose del Mondo? E se per essa sola noi non l'abbiamo, non dovrà dirsi un dispreggio, o una non curanza della medesima, la quale non va mai esente dall' offesa di quel Dio, che n'è l'Autore, e custode zelantissimo.

Del resto per non attediarvi di troppo, Monsignore, io non vi esporrò sotto de' sguardi nemmeno di fuga gli otto, o nove argomenti della *terza Classe*, che ricavò l'Autore dal jus Canonico, e dalle definizioni della Chiesa. Se voi vi compiacerete di leggerli, e ponderarli con qualche attenzione, vedrete, che tutti gettano a terra non meno il Sistema generale de' Probabilisti, che il vostro preteso da voi *moderato*. Già del primo fondato in  
quell'

quell' Affioma de' Canonì , *in dubiis tutior pars est eligenda* , e in parte ancora del secondo derivato dalla decisione di Papa Innocenzo III. se n'è parlato di sopra . Circa gli altri vedrete prima la norma seguita dal Sacro Concilio Ecumenico di Vienna sotto Clemente IV. nelle controversie probabili di non approvare , che soltanto *probabiliorum* , & *dictis Sanctorum* , ac *Doctorum modernorum Theologiae magis consonam* , & *concordem* , e col suo esempio a tutti proposta da seguire . Vedrete condannata qual regola fallace , e illegittima quella stessa , che voi stimate sicura , nella condanna , che fecero i Sommi Pontefici di sopra cento proposizioni come *scandalose* , *perniciose nella pratica* , e di ruina delle anime : quantunque negar non si possa , che parecchie per lo meno non fossero prima sodamente probabili , e tali dovessero giudicarsi , atteso il Sistema , giacchè v'era un numero considerabile di Teologi , che con ragioni in apparenza gravi le davano per lecite . Vedrete , che la ragione stessa , che milita per la condanna delle prime quattro proposizioni del Decreto di Innocenzio XI. milita parimente per la dottrina generale del Probabilismo anche secondo la pretesa vostra *moderazione* : per il che debba crederci compreso nella condanna di esse quattro , e realmente condannato almeno *implicitamente* , e *virtualmente* , siccome provasi con riflessioni evidenti , che non ammettono replica . E quindi avanzandovi agli altri argomenti fuori di questa *terza Classe* divisati , vedrete l'impossibilità , in cui sono i Probabilisti ,

listi, e voi stesso di formare un dettame pratico prudente moralmente certo, il quale è necessario per confessione di tutti i Teologi, affinchè sia lecita, ed onesta l'azione, o l'omissione. E finalmente vedrete, usando seria attenzione, che la stessa vostra sentenza aprè libero il corso a corrottele, e rilassatezze incredibili nella Morale di Gesù Cristo.

E pure coll'accennarvi tanti argomenti dall'Autore della *Regola prossima* stesamente trattati, i quali combattono non meno l'uso della opinione notabilmente meno probabile, che sta per la libertà, che l'uso della opinione egualmente probabile, che solo dite d'ammettere, che ho fatto io, Monsignore? Non altro, che proporvi così alla sfuggita la metà delle obbiezioni, che convincono di falsità la sentenza vostra. Altre, ed altre ne rimangono di gravissimo peso, cui v'è duopo rispondere, se fermo siete di sostenerle: e sono tutte quelle, che dall'Autore stesso furono esposte in veduta nel secondo Tomo del suo *Trattato*. Di grazia, Monsignore, l'avete voi letta questa continuazione dell'Opera medesima? Io non posso persuadermi, che letta non l'abbiate, anzi devo dire assolutamente, che la leggeste, poichè dalla terza parte di essa recate il famoso Decreto del Clero Galicano di sopra esaminato. Ma se letta l'avete, perchè non degnare di risposta tante, e sì gravi obbiezioni, che ivi scorgeste? Perchè dissimularle, e andar millantando di avere registrate tutte le opposizioni de' contrarj per rispondervi, e far vedere, che tali opposizioni, quante più sono, tanto più rendono chia-

ra

*ra la vostra sentenza? Profeguite pur, Monsignore, a vantarvi in tal foggia, che porgerete motivo di gustoso trattenimento alle faglie persone, che hanno letto quel Trattato. Sì, pur troppo andranno scherzando, e replicando col riso in bocca; l'Autore della Breve Dissertazione ha risposto a tutte le opposizioni dell'Avversario, che impugnano il suo preteso sistema, e colla sua risposta l'ha reso più chiaro, più forte, e affatto inespugnabile. Non contento di aver soddisfatto pienamente a tutte le opposizioni del primo Tomo, ha voluto soprabbondare con rispondere eziandio pienamente a tutte quelle del secondo. Non vedete nel suo libretto, con qual evidenza ha dimostrato non essere la sua sentenza dottrina nuova introdotta soltanto nel passato secolo nella Chiesa di Dio, malgrado le prove robustissime recate dal gran Bossuet, dal Cardinal di Aguirre, e da tanti altri insigni Personaggi, e malgrado ancora le ingenue confessioni degli stessi Autori Probabilisti? Non osservate, come ha fatto conoscere al Mondo, non essere che un sogno di quell'Autore l'aver preteso, che la dottrina da lui difesa abbia avuta mai sempre successione, e seguito nella Chiesa, e che la contraria non fu mai insegnata al Gregge Cristiano nel tempo stesso, che prevaleva tra i moderni Teologi, da nessun Vescovo, o Prelato, che ammaestrasse il suo popolo con qualche costituzione Sinodica; con qualche omilia, o decreto a comune istruzione pubblicato? Non ravvisate con qual bravura ha fatta comparire una vana chimerica*

mera quella cospirazione generale della Chiesa, che videsi circa la metà del Secolo scorso, contro del Probabilismo anche, come ei si persuade, da lui moderato, allorchè fu scoperto, e rappresentato nel suo vero naturale sembiante? E come poi con tutta chiarezza ha dimostrato, che non vagliono un fico le proibizioni, e condanne fatte del suo stesso sistema da tanti Vescovi, ed Arcivescovi della Francia, senza che nessuno del Sacro Gerarchico Ceto abbia contradetto, o tacciate d'ingiuste le loro censure; i Decreti di tanti altri Arcivescovi, e Vescovi di Spagna, di Fiandra, e d'Italia, e tanti altri documenti autentici, e rispettabili addotti dall' Autore del *Trattato*? Come ha posto in chiarissima luce, che per nulla debba riputarfi il consenso divisato ampiamente nella dottrina medesima della Chiesa Romana Madre, e Maestra di tutte l'altre, considerato ne' membri suoi più conspiciui, nei Cardinali, e Prelati, che ad essa appartengono, nelle Sacre Congregazioni, e specialmente del *Concilio*, e della *Penitenzieria*, e ne' suoi Capi supremi, e Vicarj di Gesù Cristo, che han dati tanti testimonj decisivi della loro mente, e riprove le più luminose del loro abborrimento verso il Probabilismo? E per finirla, con qual forza ha il nostro Monsignore provato non essere di verun peso l'autorità delle più illustri Università dell' Europa, della Sorbona, di Lovanio, di Poitiers, di Tolosa, di Burges, di Colonia, di Salisburgo, ed altre, le quali unanimemente rigettano la sua sentenza, e così di tante Religioni, che  
la

la detestano, e di tanti privati Teologi per merito, e sapienza ragguardevoli, che l'hanno validamente confutata, dopochè eziandio parecchi di loro l'avevano prima imparata, e sostenuta? In tal guisa, Monsignore, andran parlando, e ripetendo le persone saggie, e illuminate, che han letto quel *Trattato*, e si riederanno di voi, e delle millanterie vostre di avere registrate tutte le opposizioni de' contrarj, per rispondervi, e far vedere, che tali opposizioni, quante più sono, tanto rendono più chiara la vostra sentenza, più certa, ed infallibile.



§. XIV.

*Decreto condannatorio della Sentenza dell'Autore della Breve Dissertazione pubblicato l'anno 1761. dalla Santa, e Venerabile Congregazione della suprema Inquisizione di Roma confermato dalla Santità di Papa Clemente XIII.*

**S**E per avventura, Monsignore, non foste per anco persuaso della falsità della Sentenza difesa da voi nella *Dissertazione*, e fermo rimaneste nel vostro giudizio, che tante, e tante obbiezioni, che vi ho accennate qui sopra, non impugnano propriamente l'uso della opinione egualmente probabile; Eccomi pronto a mettervi sotto degli occhi un argomento, che propriamente, direttamente, immediatamente l'impugna, preso dalla condanna, che ha fatta in questi ultimi anni la Sacra Congregazione della Suprema Inquisizione Romana colla speciale approvazione di sua Santità Papa Clemente XIII, tra le altre Tesi probabilistiche, di quella stessa, che è da voi sostenuta, e ne' termini medesimi, con che pretendete difenderla. Sarà bene ad erudizione vostra, che vi premetta il racconto di tutto il fatto, siccome è succeduto. Il Reverendo Parroco di Avisio, terra considerabile della Diocesi di Trento, allevato nelle scuole, e colle dottrine de' Probabilisti, esposè l'anno 1760. e prese a difendere pubblicamente varie Tesi tutte concernenti il sistema Probabilistico. Il

N

Prin-

Principe, e Vescovo di Trento non fece da principio verun caso degli sforzi inutili del Parroco assistente alla disputa, massimamente avendo inteso, ch'era stato nel litterario conflitto dagli argomentanti ridotto siffattamente alle strette, che a parere di quanti furono presenti, dovette soccombere sotto il peso delle obbiezioni, nè altro ne riportò dalla disputa, se non se disonore, e vergogna. Ma avendo poscia saputo, che le dette Tesi divulgate si erano colle stampe, giudicò essere preciso debito dell' officio suo Pastorale, d'impedire per quanto gli era possibile, il danno, che potevano cagionare nel popolo alla sua cura commesso: onde con un suo Decreto dei 3. Gennajo 1761. le riprovò solennemente, e le proibì, con avvisare tutti i Pastori, e Confessori della sua Diocesi a non valersi di quelle dottrine, o insegnarle mai sì ne' pergami, che ne' tribunali del Sacramento della Penitenza, ma di sempre attenersi a quelle sentenze, *quibus tum ratio solidior, tum gravior auctoritas suffragatur*. Ma qui non terminò questo affare. Imperocchè il piissimo, e dottissimo Decano della Chiesa di Trento, Monsignor Antonio Ceschi, avanzò un altro passo, che necessario gli parve per ovviare onninamente allo scandalo, e fu di denunziare gli articoli, e le Tesi alla sacra Romana Inquisizione, affinchè le proibisse, e condannasse. Questa avendole esaminate con tutta l'attenzione, e accuratezza, e ritrovate degne di censura, le proscrisse tutte con suo particolare Decreto dei 26. Febbrajo dell' anno stesso 1761. qua  
 Decre-

novellamente convinta di falsità. 195

Decreto ancorchè sia già stato stampato, non lascerò di qui produrvelo in parte, affinché non abbiate ad allegarne ignoranza.

## DECRETUM

*S. Rom. & Univerf. Inquisitionis confirmatum a SS. D. N. Clemente Papa XIII. quo prohibentur Theses circa Probabilismum expositæ publicæ disputationi anno præterito 1760. Avissii in Diœcesi Tridentina.*

„ FERIA V. die 26. Februarii 1761.

„ Per suas litteras ad Congregationem S.  
„ Rom. & Universalis Inquisitionis habente  
„ superiore anno datas, dolenter nimium con-  
„ questus est Antonius Ceschi Tridentinæ Ec-  
„ clesiæ Canonicus Decanus Theses quasdam  
„ de Probabilismo a Parocho Avissiensis Diœce-  
„ sis Tridentinæ in Ædibus Canonicalibus  
„ jampridem propugnatas, postmodum sine  
„ nota loci, & Authoris obscuro prælo fuis-  
„ se cufas, & vulgatas, non sine Religionis  
„ detrimento, & bonorum offensione præfer-  
„ tim Ecclesiasticorum, quorum pars suo est  
„ regimini, & vigilantia concredita. Postu-  
„ lante itaque eodem Decano, congruum ad-  
„ hiberi remedium ingruenti malo, ne latius  
„ serpat, Theologicæ censuræ de more subje-  
„ ctæ fuerunt prædictæ Theses unico contentæ  
„ folio impressæ: cujus tenor ita se habet „

## P R O B A B I L I S M U S

„ Publicæ disputationi Ven. Clero Avifien-  
 „ fi exercitii gratia expositus contra Probabi-  
 „ liorismum strictæ talem, *utpote negotium per-*  
 „ *ambulans in tenebris* pro die 10. Junii 1760.  
 „ in ædibus Canonicalibus Avifii. *Utinam ob-*  
 „ *servaremus mandata Domini certa. Quid no-*  
 „ *bis tanta sollicitudo de dubiis?* Celeber. P.  
 „ Constant. Roncaglia *lib. 2. 1. 3.*

Quindi seguono le Tesi espofte alla dispu-  
 ta, che tutte verfano sul Probabilismo, sull'  
 ufo del medefimo, e contro il Probabiliorif-  
 mo, e i Probabiliorifti. Ma io per brevità  
 non vi descriverò fe non fe la feconda parte  
 della prima Tefi, che contiene appunto la  
 fentenza vostra, e l'ultima Tefi. La feconda  
 parte adunque della prima Tefi è conceputa,  
 ed efpreffa in quefti precifi termini: *licet fequi*  
*æque probabilem pro libertate, relicta æque proba-*  
*bili pro lege.* L'ultima Tefi poi è la fequen-  
 te: *Probabilismus noster stans pro libertate est*  
*notabiliter probabilior ipfo Probabiliorismo stan-*  
*te pro lege.* Non è, Monsignore, quella fe-  
 tonda parte della prima Tefi la fteffa, fteffif-  
 fima fentenza vostra, e l'ultima Tefi quello  
 fteffo fondamento, che vi moffe a seguirla,  
 come rilevafi da quanto scrivete verfo il fine?  
 Ora fentite come deffe furono proibite, e con-  
 dannate infieme colle altre.

„ Cum vero Thefes hujusmodi notæque  
 „ Theologicæ expenfæ fuerint in Congrega-  
 „ tione Generali habita in Palatio Apostoli-

„ co Quirinali coram Sanctis. Domino no-  
„ stro Clemente Papa XIII, Sanctitas sua,  
„ auditis Eminentissimorum Dominorum S.  
„ R. E. Cardinalium in tota Republica Chri-  
„ stiana contra hæreticam pravitatem Gene-  
„ raliū Inquisitorum a S. Sede Apostolica  
„ specialiter deputatorum suffragiis, Folium  
„ prædictum, & *Theses* in illo expositas pro-  
„ hibendas, ac damnandas esse censuit, prout  
„ præsentī Decreto *damnat*, & *prohibet*,  
„ tamquam continentia propositiones, qua-  
„ rum aliquæ sunt *respective falsæ, temera-*  
„ *riæ, & piarum aurium offensivæ*; illam  
„ veto excerptam a n. X. nempe *Probabi-*  
„ *lismum, qui Christo Domino summe familia-*  
„ *ris fuit*, proscribendam, uti *erroneam, &*  
„ *hæresi proximam*. Præfatum itaque folium  
„ sive *Theses*, ut supra exscriptas sic dam-  
„ natas, & prohibitas Sanctissimus Dominus  
„ Noster vetat, ne quis cujuscumque sit sta-  
„ tus, & conditionis ullo modo, sub quo-  
„ cumque prætextu, quovis idiomate impri-  
„ mere, ac imprimi facere, vel transcribere,  
„ aut jam impressum, sive impressas apud se  
„ retinere, & legere, sive privatim, sive pu-  
„ blice propugnare audeat, sed illud vel illas  
„ Ordinariis locorum, vel hæreticæ pravita-  
„ tis Inquisitoribus tradere & consignare te-  
„ neatur sub pœnis in Indice librorum pro-  
„ hibitorum contentis „.

*Benedictus Veterani*  
*Assessor*

Questo Decreto della Sacra Congregazione fu inviato con lettera dei 7 Marzo dell'anno stesso dall' Eminentissimo Signor Cardinale Spinelli al Vescovo, e Principe di Trento, il quale lo pubblicò per tutta la Diocesi li 2. di Maggio accompagnandolo con nuova sua Pastorale Istruzione, nella quale ve lo inferisce intiero, e torna a raccomandare a' suoi Parrochi, Curati, e Confessori colle più calde espressioni a tenersi lontani dall' insegnare giammai, o ridurre alla pratica quelle condannate sentenze, ma di sempre seguirò le più sane dottrine, e dirigere con esse le anime alla cura loro commesse, *ne periculosa*, siccome conchiude, *cui alioquin mundus in maligna positus nimium quantum adheret, libertate a recto salutis tramite aberret.*

Che vi sembra, Monsignore, di un tal Decreto della Sacra Congregazione approvato, e confermato dal Vicario di Gesù Cristo? Non v'è in esso espressa chiaramente, e ne' precisi vostri termini la proposizione da voi nella vostra *Dissertazione* insegnata, e difesa? Non è ella espressa prima in quelle parole prese dal P. Roncaglia, la cui medesima dottrina adottate: *utinam observaremus mandata Domini certa! Quid nobis tanta sollicitudo de dubiis?* Ma con qual maggior precisione, e chiarezza è dessa esposta nella Tesi: *licet sequi aequè probabilem pro libertate, retia aequè probabili pro lege?* Se queste dunque sono proibite, e condannate almeno come *false*, e *temerarie*; non è ugualmente proibita, e condannata almen come *falsa*, e *temeraria*

*varia*, la sentenza vostra? Non siete voi trasgressore aperto dei Decreti della sede Apostolica, ostinandovi a voler difenderla, e sostenerla, mentre la Santa Sede vi comanda a non avere sì grande arditezza, *vetat, ne quis propugnare audeat &c.* Che replicate voi, Monsignore? Che non v'era noto il Decreto? Ma ora, che già ve l'ho posto sotto degl'occhi, non potete più allegare questa scusa. Forse che le censure, o qualificazioni con che furono condannate le Tesi, sono, come suol dirsi, *in globo*, nè si specifica, qual sia quella, che cade sulla vostra? Ma queste Tesi, o proposizioni sono state dannate, e pros critte nel modo stesso, che furono dannate, e pros critte le proposizioni contenute nei Decreti di Alessandro VII., ed Innocenzo XI. fatti essi pure nelle Congregazioni Generali della Santa Romana Inquisizione, e confermati dai sommi Pontefici: e se voi riconoscete quelle per giustamente dannate, di maniera che la censura di *falsa*, o di *temeraria ec.* debba a ciascheduna applicarsi; lo stesso a proporzione dovete dire delle *Tesi Arisiano*, sicchè debbanfi a queste applicare le censure di *falsa, temeraria, piarum aurium offensiva*. Ma sopra delle altre è necessario di dire compresa in tali censure la prima Tesi: poichè essa contiene tutto intero il sistema Probabilistico, che fu massimamente preso di mira nel Decreto condannatorio: mentre tutte le altre Tesi, che seguono, siccome osservò lo stesso Autore delle Tesi, non sono, se non se Corollarj della prima Tesi, che n'è

il fondamento, e la base. Laonde contenendo essa la medesima vostra sentenza, questa pure per necessità dovrà dirsi condannata: e voi non più potete difenderla: ma anzi tenuto siete a ritrattarla, qual figlio ubbidiente ai Decreti della Chiesa, siccome ritrattolla colle altre il Parroco di Avio, che l'avea sostenuta. Ma perchè, Monsignore, più chiara comparisca la forza che ha un tal Decreto sì contro quella sentenza probabilistica, che solo pretendete sostenere, si generalmente contro del Probabilismo, tornami in grado di proporvi le risposte, con che ha preteso ultimamente un moderno Teologo di eludere quel Venerabile Decreto; perchè dalla frivolezza estrema delle medesime potrete raccogliere, che nulla v'ha di fondato, e di sodo, che possa opporvisi da un uomo saggio, e di qualche discernimento dotato.



§. XV.

Si dimostra quanto siano frivole, e inette le risposte ultimamente assegnate da un recente Teologo al mentovato Decreto della Sacra Congregazione della Inquisizione suprema di Roma.

UN certo moderno Probabilista, di cui per degni riguardi tacerò il nome, benchè a me noto, il quale in questi ultimi anni leggeva nell' Illustre Seminario di Udine Teologia Morale, ha creduto di farsi onore col rispondere al sopraddetto Decreto della Sacra Congregazione, confermato dal Regnante sommo Pontefice Clemente XIII. Dettaudo egli ne' suoi scritti il Trattato *de Conscientia*, non mancò di agitare la celebre questione del *Probabilismo*, succhiato da lui nelle scuole da Maestri della benigna, o per dire con più verità, della larga rilassata, e pericolosa sentenza. Ma, o perchè non ne fosse esso ben persuaso, o per altro motivo a me ignoto, trattò la questione *problematicamente* riportando le ragioni e i fondamenti dell' una, e dell' altra parte. Tuttavia è facile ad ognuno di scorgere dalla esposizione, che ne' scritti ne ha fatta, quanto maggiore sia l'impegno, e premura sua di promuovere, e mettere in voga graziosa comparsa il sistema probabilistico. Questo si può anche dedurre dai sforzi suoi per isnervare più, che gli fu possibile, gli argomenti degli Avversarij, nulla per fino curandosi

dosi di renderli deridevole alle persone intendenti colle risposte, che vi applica, e massimamente con quelle, che assegna al mentovato Decreto della *Sacra Congregazione*. Imperocchè, essendogli giunto alle mani, dopo che già terminato aveva di dettar la questione, stimò bene di aggiugnervi un' *Appendice*, per non lasciare senza replica il nuovo inaspettato argomento, che da esso inferivasi contro il prediletto sistema. Ecco dunque l' *Appendice* da lui aggiunta, esposta con aria, e intrepidezza incredibile, quasi l' argomento di poco fosse, anzi di nessun conto.

A P P E N D I X

**U** Num quod dissimulare decreveram (quanto meglio sarebbe stato per lui il dissimulare anche questo argomento, giacchè ne aveva dissimulati tanti altri: che per tal guisa non farebbesi troppo svergognato col non dissimularlo. Ma perchè mai *dissimulare decreverat? ut pote*, ne dà la ragione, *cum ex eo nihil firmi concludi possit*, perchè niente di sodo, o di buono se ne può conchiudere, *restat, ut hic subjiciam a nonnullis nimis sibimetipses fidentibus, ne aliud dicam*, ( voleva dire di più, ma anche questo tacque, e dissimulò per modestia ), *circumferri quoddam S. Romane, & Venerabilis Inquisitionis Decretum a S. S. D. N. Clemente Papa XIII. feria 5. die 26. Februarii 1761. confirmatum, quo prohibentur nonnullae Theses circa Probabilismum publicae disputationi expositae an. 1760. Avissii in dioecesi Tridentina*  
in-

*inter ceteras*, e porta le prime tre Tesi, che contengono l'intero sistema Probabilistico, omettendo le altre, che non sono senon i Corollarj delle medesime.

Questo è dunque il Decreto, che stabilito aveva di diffimulare, poichè niente di fermo, e di sodo può quindi conchiudersene, e solo ha creduto di dover farne parola, per confondere colle sue irrefragabili, e trionfanti risposte quegli ignoranti, e que' scioli degl' Antiprobabilisti, che nulla sapendo in che consista la fermezza, e la forza degl' argomenti, con troppa fiducia, per non dire petulanza, l'andavano portando in giro, qual nuova conferma della loro Dottrina. E se taluno brama vedere, come ei li confonda, e li convinca della più crassa, e vergognosa ignoranza, osservi ed ammiri, in qual forma ad evidenza prova, che *nihil firmi ex eo concludi possit*.

*Verum*, ripiglia, dopo di avere riportate le Tesi condannate, *ut dixi, ex eo Decreto nihil firmi concludi potest. Illud enim Decretum tamquam supposititium merito habendum est*. Ecco con un sol colpo per terra abbattuto, e conquiso è il Decreto di Roma, e l'argomento sul Decreto fondato. Come si ha l'arditezza di andare spacciando nel volgo Decreti della Sacra-suprema Inquisizione di Roma contro il Probabilismo? Il Decreto, che vantasi proibitivo, e condannatorio delle Tesi probabilistiche di *Avio*, non è legittimo, e autentico, ma infinto, e supposto con mala fede da un Impostore, da un falsario. E vedetene evidente, e  
più

più che evidente la prova. „ Nam Urbanus  
 „ XIII. in Constit. *In supremo justitie folio*  
 „ anno 1635. edita, loquendo de nonnullis  
 „ Constitutionibus Apostolicis, quæ a non-  
 „ nullis scriptoribus, Glossatoribus, Commen-  
 „ tatoribus scripto, vel impressione, aut an-  
 „ nunciatione asseruntur editæ ab ipsa Apo-  
 „ stolica Sede in præjudicium ipsius Ecclesiæ,  
 „ seu aliorum locorum piorum, declarat, & de-  
 „ cernit, tales asseriones, Enunciations scri-  
 „ ptas, vel impressas nullam fidem facere in  
 „ judicio, nec extra judicium in præjudicium  
 „ Apostolicæ Sedis, Ecclesiarum, seu aliorum  
 „ locorum, ac personarum, etiam in favorem  
 „ alterius Ecclesiæ, loci pii &c; nisi prius  
 „ constiterit de ipsarum Originalibus recogni-  
 „ tis seu extractis a Datario, Secretario Bre-  
 „ vium, Præfctis Archivorum &c. „ Avete  
 „ inteso? Urbano VIII. ha stabilito, e dichiara-  
 „ to, che non si prestasse fede ad alcune Con-  
 „ stituzioni Apostoliche, ed altre Scritture, o  
 „ asserzioni, che riguardavano i diritti della  
 „ Santa Sede, le preminenze, dignità, giurisdic-  
 „ zioni de' Principi, Repubbliche, Università,  
 „ Comunità, e Chiese particolari, che a tempi  
 „ suoi si andavano spacciando, come egli attesta  
 „ di aver veduto cogl'occhi proprj, corrotte o  
 „ alterate con frodi, o interpretate in altro sen-  
 „ so da quello inteso dalla Sede Apostolica; se  
 „ non constasse prima degl'Originali riconosciu-  
 „ ti, o estratti dal Datario, dal Segretario, dai  
 „ Prefetti degl'Archivj, o altri Officiali della  
 „ Santa Sede. Si può dunque desiderare prova  
 „ più robusta, e più decisiva di questa, per do-  
 „ vere

vere rigettare come suppositizio, ed infinto il Decreto proibitivo delle Tesi *Avisiane*? Imperocchè e dove è l'Originale riconosciuto, o estratto dal Datario, o da altro Officiale della Santa Sede? Che se pure qualcuno si fa animo di avvertirlo, che il Decreto presente è sottoscritto dall' *Assessore di quella Sacra Congregazione, Benedictus Veterani Assessor*; e che importa? lo rimbrotta, ed incalza con aria da vittorioso il nostro bravo Teologo, che importa? torno a dire, vi consta per questo dell' Originale? e se non vi consta, non deve bastar ciò, perchè abbiasi tutta la ragione di rigettarlo come illegittimo, e spurio, e come invenzione di qualche Impostore? Così è: *illud Decretum tamquam supposititium merito habendum est*: e con tanto maggior fondamento, che qui non si tratta già di preminenze di dignità, di diritti in pregiudizio della Santa Sede, di Principi, o di Chiese particolari di cui trattò Urbano VIII. ma di materie più rilevanti, di un Decreto, che riguarda la Fede, o i buoni costumi: *quod veluti a fortiori dicendum est de rebus seu Constitutionibus & Decretis ad fidem vel mores pertinentibus*. Che se pure anche questa ragione robustissima non fosse bastante a persuadere qualche ostinato, e pervicace Antiprobabilista per rigettare quel Decreto, io lo disfido a rispondere, se può, a due argomenti contro la sua autenticità, che non ammettono replica di sorta, cioè prima, che in questo Decreto vi manca la solita forma praticata ne' Decreti Pontificj, che è a dire  
la so-

la sottoscrizione, e il luogo del sigillo, e in oltre esso non fu inviato ai Patriarchi, Arcivescovi, e Vescovi, siccome attestommi l' Illustrissimo Cancelliere di questa Curia Arcivescovile, *tum quia ei deest forma, qua Pontificia decreta exarari solent, subscriptio nempe, & locus sigilli in Bullis Pontificiis apponendus ad fidem conciliandam; tum quia ad Patriarchas, Archiepiscopos, & Episcopos illud missum non est, ut mihi Reverendissimæ hujus Archiepiscopalis Curie Illustrissimus Cancellarius testatus est: quod est contra Pontificum morem, qui decreta ab ipsis emanata ad fidem, & mores spectantia ad omnes Antistites mittere solent.* Questi sono argomenti sì chiari, e sì forti, che lo provano ad evidenza infinto, e supposto, a segno che chi non si lascia da essi convincere, non è capace di essere persuaso da nessuna più possente ed efficace ragione. L'onde conchiudasi pure, che niuna fede deve darfi ad un tal Decreto: *nulla ergo fides tali Decreto danda est:* ed io troppo onore ho fatto all' argomento indi dedotto col dire solamente che *ex eo decreto nihil firmi concludi potest:* mentre doveva anzi dire, che nulla affatto nè di sodo, nè di debole se ne deve conchiudere, ed al più se ne conchiude la temerità di quell' Impostore, che non temette d' infingerlo, e di produrlo in faccia del Publico.

Lasciamo i scherzi, e parliamo sul serio, che troppo lo merita il soggetto, che abbiamo tra le mani. Non è ella cosa, che muove, non so se dir mi deggia, o la compassione, o lo sdegno l' udire siffatte risposte da Mae-  
stri,

stri, che insegnano le Sacre scienze ne' Seminarj di Vescovi, ed Arcivescovi? Io lo confesso ingenuamente, che non l'avrei creduto giammai, che risposte simili potessero neppur cadere in pensiero di persona intelligente, e sensata, non che di riputarle efficaci, e valevoli, e come tali esporle alla pubblica luce. Un Decreto adunque, che porta in fronte il nome venerabile della *Santa Romana*, e *Universale Inquisizione*, che riferisce l'esame fatto delle probabilistiche proposizioni difese nella terra di *Avio*, che le proibisce, e condanna con varie note, o censure: che dichiara l'approvazione espressa, che ne fece il Sommo Pontefice Regnante *Clemente XIII.* che si vede sottoscritto dall' *Affessore* di quel *Augusto Tribunale!* Un decreto che fu richiesto, siccome esprimeasi, dal vivente *Monsignor Antonio Ceschi* Decano della Chiesa Cattedrale di *Trento*, che fu inviato dallo stesso *Eminentissimo Cardinale Spinelli* a sua Altezza Principe, e Vescovo di *Trento*, che questi prontamente accettò, e munito con nuova sua *Pastorale Istruzione* promulgò per tutta la sua *Diocesi*, ordinando, che prestata vi fosse pronta ed esatta ubbidienza, citando e la *Congregazione*, che fatto l'aveva, e *Papa Clemente XIII.* che l'aveva confermato, e il nome del *Cardinale Spinelli*, che gliel'aveva spedito! Un Decreto, che fu pubblicato non già da un secolo, ma in questi ultimi tre anni, in cui vivono ancora *Cardinali* di quella *Sacra Congregazione*, ed il sommo Pontefice, pubblicato, replico, non già nel *Malabar*, o nella *China*,

na, ma in Città, e paesi a noi contigui: che fu riconosciuto per autentico da quel Parroco stesso, di cui furono proibite le Tesi: che stampato, e ristampato più volte si sparse e divulgò per tutta l'Italia, e in Roma stessa, senza che siasi mai udito in contrario un richiamo, un lamento, un cenno soltanto, che lo mettesse in dubbio, o sospettò, non che di supposizione, nè tampoco di semplice alterazione: Questo Decreto, dico, è supposto, e infinto, e Opera di un' Impostore! *Tamquam suppositivum merito habendum est!* E Roma tace, nè punto si cura di tal supposizione: e i Cardinali di quella Congregazione quasi tutti ancor vivi, e l'Assessore, e gl'altri Prelati spettanti al Sant' Ufficio, sono sì stupidi che dissimulano l'enorme affronto, che si fa loro di supporre sotto i loro occhi un decreto senza proferire neppure una sillaba! e lasciano correre come proibite, e dannate le Tesi, che nemmeno han toccate, o disapprovate! Chi può tali cose asserire senza un eccesso il più incredibile di stravaganza, e di absurdità, che cadere non può in altra mente, se non di chi ha perduto ogni, benchè tenuissimo, lume di giusto discernimento?

Ma replica il nostro Maestro di Teologia, non ha Urbano VIII. dichiarato *de nonnullis Constitutionibus Apostolicis, quae a nonnullis scriptoribus &c. asseruntur editae &c. nullam fidem facere in judicio, nec extra judicium in praesudicium ipsius Ecclesiae &c; nisi prius constiterit de ipsarum Originalibus recognitis, seu extractis à Datario &c.* Ottimamente. Perchè Urba-

no VIII., vedendo, che taluni, affine di promuovere i loro interessi, o pretesi diritti, allegavano Costituzioni, o Decreti Apostolici, o Scritture false, o alterate, o corrotte in pregiudizio della Santa Sede, di luoghi pii, di Principi, Comunità ec. siccome attesta di avere egli stesso veduto, dichiarò, che non si dovesse ad esse dar fede nè in giudizio, nè fuori di giudizio, se prima non constasse degl' Originali riconosciuti, o estratti dal Datario ec; per questo non si dovrà nemmeno più dar fede a tutte le altre Costituzioni, Brevi, Decreti o de sommi Pontefici, o delle Sacre Congregazioni, ne' quali non concorra quella condizione, malgrado tutti i fondamenti, che abbianfi per non dubitare della loro autenticità? Se è così, mi permetta in grazia, che gli dimandi, se crede ad alcuna delle tante Costituzioni, e Decreti, che si trovano ne' Bollarij de' Papi? Se mi risponde, che a nessuna egli crede; io non gli fo altra replica, ma lo rimetto al giudizio della Sacra Inquisizione. Se poi risponde di dar credenza ad alcune, mi favorisca di dirmi quali esse sieno, e come gli consta degl' Originali riconosciuti, ed estratti dal Datario, dal Segretario, o dai Prefetti degl' Archivi? Ha forse ricevuto qualche espresso da loro, che lo assicura sopra questo particolare? Se questa ricerca facesse dai Prefetti delle Congregazioni protestandosi di non voler dar fede a tutti i Bollarij, e a tutte le Bolle, e Decreti, che in essi contengono, perchè non gli consta degl' Originali nella maniera

○

210 . . . *La causa del Probabilismo*

niera da lui pretesa; cosa li verrebbe risposto? Ben può figurarselo ogn'uno, che abbia intendimento.

Ma adagio, soggiugne il Teologo, che nel Decreto, di cui si tratta, manca inoltre qualche cosa di essenziale, per cui deve onninamente rigettarsi, come supposto. E che manca mai? Manca la forma, con che sogliono pubblicarsi i Decreti Pontificj: *deest forma, qua Pontificia Decreta exarari solent, subscriptio nempe, & locus sigilli in Bullis Pontificiis apponendus &c.* Manca altro? E come! Manca l'essere stato inviato *ad Patriarchas, Archiepiscopos, & Episcopos: quod jam est contra Pontificum morem, quo Decreta ab ipsis emanata ad fidem, & mores spectantia ad omnes Antistites mittere solent.* Sempre meglio. Ma non sa, o non si accorge il nostro bravo Teologo, che qui non si tratta di una *Bolla*, o anche di un *Breve* immediatamente inviato dal sommo Pontefice: ma di un Decreto della Sacra Romana Inquisizione, benchè dal sommo Pontefice confermato? Non sa che nelle Bolle, e Brevi de' Papi, secondo lo stile della Curia, si costumano certe formalità, che non si sogliono praticare ne' Decreti delle Sacre Congregazioni: e che quelle bensì d'ordinario dirigonfi *ad Patriarchas, Archiepiscopos &c.*; ma non questi, massimamente, se vengono fatti, siccome è il nostro, *ad instantiam* della parte, che gli dimanda, bastando allora, che siano sottoscritti dal Segretario della Congregazione, e per ordine suo pubblicati, come potrebbesi mostrarglielo  
con

con mille esempj? Conchiuda dunque di bel nuovo, che ne ha ragione, e tutti i Saggi faranno per fargliela con un viva solenne: *Nulla ergo fides tali Decreto danda est.*

Se non che il nostro Teologo vuole ancora parlare, ed abbondare di cortesia co' suoi Avversarj, che allegano quel Decreto, comunque *nulla fides in verità ipsi danda sit*: vuol concedere, o per dir meglio, più non vuole altercare sulla sua autenticità; che ne possono poi da esso inferire contro il sistema probabilistico? *Ceterum etiam ommissa talis Decreti authentia, quidnam ex tali Decreto colligi potest?* Nulla affatto affattissimo. E bramate vederlo? vel dimostro con pari evidenza, che dimostrai non esser egli autentico. Quello, che soltanto raccogliessi da esso primieramente, si è, che dassi un precetto di moderato Tuziorismo, siccome è patente a chiunque medita alquanto il primo membro della proposizione proibita. *Sane primo colligitur preceptum esse mitis Tuziorismi, ut patet meditantibus primum propositionis membrum.* Tanto si ricava per sua confessione, dal primo membro della proposizione dannata? Adunque tutto il Probabilismo è per terra: poichè, se vi è precetto di mite Tuziorismo, questo è quello stesso precetto, che inculcano i Sacri Canon della Chiesa, quando dicono, e ripetono di sovente, che *in dubiis tutior pars est eligenda*: atteso che, se l'opinione probabile favorevole alla libertà non ecceda notabilmente la probabilità dell'opinione contraria, non si può prudentemente deporre il dubbio: e così de-

ve aver luogo quel precetto, *in dubiis* &c. fondato ne' principj naturali della sinderesi di non doverli esporre volontariamente al pericolo di trasgredire la legge (a). Si raccoglie

in

(a) Si rifletta bene su questa dottrina: poichè non mancano alcuni, che falsamente si persuadono, essere bastante, che l'opinione favorevole alla libertà sia comunque più probabile di quella, che favorisce la legge, perchè possa seguirsi licitamente senza timor di peccato. Tra questi si dee annoverare il Professore, che nell'anno 1762. espose alla pubblica difesa, *Positiones selectas ex universa Theologia etc. in Liceo Tridentino Societatis Jesu*, sotto gli auspici dell' Illustrissimo, e Reverendissimo D. Angelo Rosmini etc. Imperocchè nella Tesi posta al Num. 12. sotto la maschera di *Probabiliorismo*, viene a difendere, quanto alla sostanza, la sentenza medesima, che è difesa da altri, che sono veri *Probabilisti*, e nel numero de' *Probabilisti* si devono comprendere. E tanto risulta dalla esposizione della sua Tesi. *Licetum est*, scrive egli ( *contra ac Futuristæ contendunt* ) *in operanda sequi sententiam probabiliorum pro libertate, relicta minus probabili pro lege, seu, quod idem est, licet sequi probabiliorum minus tutam, relicta minus probabili, sed tutiore etc.* Come intende questo Professore di Teologia la sua Tesi, ed a chi in conseguenza applica il titolo di *Tuziorista*? Dalla proposizione dannata da Papa Alessandro VIII., che riferisce in appresso contro questi *Tuzioristi*, *non licet sequi opinionem inter probabiliores probabilissimam*, chiaramente raccoglieti, che impropria sia la turpe nota di *Tuziorismo* dannato dalla Chiesa, a tutti que' Teologi Antiprobabilisti, che insegnano, non essere bastante per operare licitamente qualunque maggiore probabilità nell'opinione men sicura, o favorevole alla libertà, ma dover essere questa *notabilmente* più probabile, di maniera che escluda ogni dubbio prudente, e fondato della sua falsità. Or questa è una grave ingiuria, che fa a tanti, e tan-

ti

in secondo luogo, segue a dire il Teologo, non esser lecito di seguire l'opinione ugual-

O 3 men-

ti Dottori Cattolici: ed egli non intende, o mostra di non intendere il senso legittimo della proposizione dannata da Alessandro VIII. Il Tuziorismo dannato in questa proposizione, è molto diverso da quello, che insegnano gli Antiprobabilisti. Dalla condanna di questa proposizione non altro se ne può e deve inferire, se non che sia lecito di seguire una opinione men sicura, qualora sia talmente più probabile, che la *maggiore* al suo confronto non abbia una vera, e solida probabilità, ma al più tenue e di poco, o nell'un momento, cosicchè possa prudentemente disprezzarsi, o non farcene conto, come non si fa conto di scrupoli irragionevoli, ed imprudenti. Ma se la *maggiore* conservi al paragone la sua fondata, e ragionevole probabilità, benchè minore dell'altra sua contraddittoria, in tal caso non solo non è condannata la dottrina, che non si possa seguire l'opinione men sicura, benchè in qualche modo più probabile, che anzi deve dirsi approvata dalla Chiesa, perchè allora resta dubbiosa la sua verità, e *in dubiis*, prescrivono i Sacri Canon, *maior pars est eligenda*. E in questo senso id sostengo riprovare nel Decreto della Sacra Congregazione del Santo Ufficio confermato dal Regnante sommo Pontefice; non solamente le sue Tesi, *seconda*, e *terza* esposte dal Parroco di Avisio, ma eziandio la prima, *licet sequi probabiliorum pro libertate, relicta minus probabili pro lege*, le quali comprendono tutto intiero il sistema probabilistico. Laonde non essendò differente, per quanto apparisce, da quest'ultima la sentenza difesa dal moderno Professore delle scuole di Trento, essa pure dovrà dirsi compresa nella condanna fatta dalla Sede Apostolica.

E questo, mi sia permesso il dirlo, è un danno gravissimo, che cagionano certi Professori, e Teologi, i quali vedendo dai Papi, e dai Vescovi, e da tutto il saggio mondo riprovato il Probabilismo che nel cuore fomentano, si ricuoprono sotto la larva di

Pro-

mente probabile favorevole alla libertà, comunque tale ella sia in confronto di una più probabile, o ugualmente probabile a favor della legge. *Secundo colligitur licitum non esse sequi eque probabilem, aut minus probabilem pro libertate, utcuinque talem in conflictu probabilioris, aut eque probabilis pro lege.* Questo si ammette, che segua da quel Decreto: ma non ne segue perciò, che non sia lecito di seguire l'opinione certamente, solidamente, praticamente, rispettivamente, probabile ugualmente, o meno probabile a confronto di una o ugualmente, o più probabile a favor della

---

Probabilioristi, per difendere più impunemente quel detestabile, e detestato sistema di opinare, e quelle opinioni false, e rilassate, di cui sono i frutti velenosi: siccome ho potuto rilevare, trascorrendo di fuga le Teli esposte dal Professore di Trento, delle quali, per tralasciarne delle altre, eccone questa sola posta sotto il Num. XVI. che è la sorgente della mostruosa e dannata dottrina del peccato filosofico, e di mille altre assurdisime, e perniciosissime conseguenze, siccome è stato da molti provato, e potrei io stesso agevolmente provare, se imprendere volessi l'elame. *Ad peccatum actuale Theologicum non sufficit cognitio talis, quam aliquibus (in questi aliquibus sono i Santi Padri, l'Angelico Dottor San Tommaso, i suoi veri seguaci, e tutti i migliori Teologi antichi, e moderni) virtualem, et interpretativam vocare placet, consistens in sola potentia, & debito sciendi: sed requiritur aliqua advertentia malitia, vel obligationis inquirendi etc.* Questa è la sentenza del Sanchez, del Bufembaum, del La Croix, del Liguorio, e comunemente de' Probabilisti, de' quali il Professore segue, e promuove le false dottrine, quantunque in apparenza si mostri Probabiliorista.

della legge: perchè la proposizione esposta nel Decreto non fa parola di quei termini. *Non autem ( sequitur ) licitum non esse sequi certo, solide, practica & respectivè aequè probabilem, aut minus probabilem pro libertate in conflictu aequè aut magis probabilis pro lege. Propositio enim in Decreto posita alitè silet a terminis certo, solide, practice, & respectivè probabilis.* Dio immortale! Che risposta! Queste sono di quelle risposte, che nella totale disperazione della causa si avanzano per dir qualche cosa, quando non si sa, nè si può dir altro. Queste sono risposte, che in verità altro non servono, che a mettere in maggior lume la falsità, che a tutto costo si vuol sostenere, malgrado tutte le proibizioni, e condanne, che Roma ne ha fatte, o sia per farne in eterno. Come mai potè venire in testa al nostro Teologo sì fatta inettissima cavillazione? Il Parroco di *Avviso* espone nelle sue Tesi tutto intiero il sistema del *Probabilismo* nella guisa, che vien difeso da' Probabilisti moderni, quel sistema, che siccome esprime egli stesso nella Tesi VIII. fu *arbitrarius & emendatus* dai Gesuiti. La Sacra Congregazione lo proibisce, e condanna in tutte le sue parti, specificando quelle due, che dicevano *licet sequi aequè probabilem &c. & licet sequi minus probabilem &c.* E perchè l'Autore delle Tesi non giudicò necessario di esprimere quegli Avverbi di *certo*, di *solide* ec; per questo il Decreto, che proibisce le Tesi, come furono esposte, non dee riputarfi di alcun peso, o valore contro il Probabilismo? Chi mai può soffrire

fire sì stragavante maniera di pensare? Ma non riflette il nostro Teologo, che non era duopo di esprimere quelle particole da alcuni Probabilisti ultimamente prodotte, non ad altro oggetto, che di eludere in qualche modo gli argomenti degli Avversarj; mentre nulla realmente esprimono di vantaggio di quanto si contiene nella semplice voce di *Probabile*, siccome è stato osservato da molti, e in specie dall'Autore del *Trattato della Regola prossima* ec. che ampiamente lo prova? Non riflette, che la Sacra Congregazione condannando non solo la terza Tesi, *licet sequi minus probabilem* &c. ma eziandio la seconda, *licet sequi eque probabilem* &c. questa non può non essere, se non se *certamente, solidamente, praticamente e rispettivamente probabile*; poichè, se tale non fosse, non potrebbe mai essere, o chiamarsi *egualmente probabile*, che la sua contraddittoria? Altre molte cose avrei, che riflettere su questa sua cavillazione; ma non voglio perdere il tempo in confutare tali inezie, che basta averle riferite, perchè siano confutate. E così pure non mi fermerò in ciò, che aggiunge, che *non omnes & singula propositiones in eo Decreto contentæ damnantur, & nulla determinatæ, excepta decima* &c. perchè a convincerlo, che quelle Tesi sono proibite, e condannate nel Decreto, basta il pregarlo, che rifletta, che sono esse pros critte, almen come *false*, nella guisa stessa, che furono condannate nei decreti della stessa Sacra Inquisizione dai Sommi Pontefici Alessandro VII. e Innocenzo XI. da sopra cento proposizioni;

che

che in essi contengono: e inoltre, che nel Decreto dopo di aver la Sacra Congregazione esposte le Tesi, che condanna, proibisce ad ognuno di qualunque stato, o condizione possa mai essere di non avere la temerità di difendere, o privatamente, o pubblicamente *Theses ut supra exscriptas, ne quis cujuscumque sit status, & conditionis ullo modo, sub quocumque pretextu, quovis idiomate sive privatim, sive publice audeat &c. sub pœnis &c.* Se dunque non è lecito, e sarebbe temerità colpevole, e degna di punizione, il sostenere le dette Tesi, fuor d'ogni dubbio deve dirsi, che in globo soggiacciono a qualcuna delle note, o qualificazioni, onde furono censurate, e però non si possono più difendere, ma devono anzi riprovarsi. Che se con nota speciale condannossi la decima, cioè *Probabilissimum, qui Christo Domino summe familiaris fuit, uti erroneam, & hæresi proximam*; il motivo ne fu, perchè tanto meritava un siffatto sproposito, che non può udirsi senza raccapriccio, ed orrore.

Non voglio però sì leggermente sorpassare, quanto scrive il nostro Teologo sul Decreto, che formò il Vescovo, e Principe di Trento contro le medesime Tesi. *Neque est, dice egli, quod obtendas Decretum damnationis Episcopi Tridentini die 3. Januarii 1761. Tridentini emanatum*, cui deve aggiugnervi anche l'altro unitamente stampato dei due di Maggio dell'anno stesso. Qual è il giudizio suo riverito sull'autenticità di questi due Decreti, giacchè o entrambi deve riconoscerli per legittimi, o nessuno, altrimenti convinto sarebbe di

mala

mala fede in faccia del Mondo? Oh circa questi poi non vuol contrasti, ma senza difficoltà gli ammette per autentici: *nam data etiam hujus authentia, quam ignoro, &c.* Ma perchè dunque tanti contrasti ha fatto egli sull' autenticità del Decreto della Sacra Congregazione? Non si riporta il Vescovo di Trento a cotesto Decreto? Non insiste fortemente sopra di esso per dar al suo maggior forza, ed autorità? Ascolti di grazia, e si confonda altamente per avere dissimulato quasi non vi fosse, questo secondo Decreto, che nel foglio stesso, ove lesse il primo, compariva a caratteri tondi chiaro, e lampante, e riconosca eziandio la palpabile contradizione, in cui è costretto di cadere, col tentare di mettere in dubbio il Decreto della Sacra Congregazione, anzi coll' afferire risolutamente, che *nulla fides tali Decreto danda est.*

Dopo di avere Monsignor Vescovo accennato l'altro suo Decreto dei 3. Gennaio dell' anno stesso, e la proibizione, che fatta aveva delle Tesi Avisiane, soggiunge: *Cum vero per litteras Eminentissimi, ac Reverendissimi Domini Cardinalis Spinelli datas septima Martii &c. a nobis autem solum die 28. Aprilis receptas, edacti fuarimus memoratas Theses ad Sacram Congregationem S. Romanae, & Universalis Inquisitionis fuisse delatas, & ab eadem in Congregatione Generali coram S. S. Domino Nostro Connoente Papa XIII. feria 5. die 26. Februarii damnatas, & peculiari censura notatas; muneris nostri partes esse ducimus, ut vos de praemissis commoneamus, quem in finem subnectimus*

Pon-

novellamente convinta di falsità. 219

*Pontificium Decretum prædictis prælaudati Eminentissimi Cardinalis præfate Sacre Congregationis Præfecti litteris adnexum, cujus tenor est: Feria 5. die 26. Februarii &c. e rapporta intiero il Decreto della Sacra Congregazione, come sopra: e poscia con gravi sentimenti, e parole ne raccomanda l'esecuzione. Che ne dice ora il nostro Maestro di Teologia Morale? Egli non ha ripugnanza di ammettere l'autenticità del primo Decreto del Vescovo, e Principe di Trento, e in conseguenza non può in nessun modo averne nè tampoco dell'altro, che il primo conferma, e stampato si trova nel medesimo foglio, e da sua Altezza Reverendissima citato. Come dunque ne ha poi tanta in ammettere l'autenticità del Decreto della Sacra Congregazione, che viene sì espressamente da lui proposto, fino a spacciarlo francamente per intinto, e supposto, cui perciò prestar non si debba credenza veruna? *Nihil firmi ex eo Decreto concludi potest: illud enim Decretum tamquam suppositivum merito habendum est:...* Nulla ergo fides tali Decreto danda est. Egli, a fine di crederlo autentico, eligeva, che gli constasse dell'Originale riconosciuto, ed estratto dal Segretario, dal Prefetto, o da qualche Ufficiale della Sede Apostolica. Or ecco, che per testimonio di sua Altezza il Principe, e Vescovo di Trento gli consta essere stato inviato a lui stesso, non da qualche semplice Ufficiale, ma da un Eminentissimo Cardinale di Santa Chiesa, Prefetto, o Proprefetto della medesima Sacra Congregazione del S. Ufficio. Che risponde? Forse che*

se che non vuol dar fede neppure al testimonia-  
nio di sì cospicuo Personaggio, che assicura  
tutti i Parrochi, e Curati di essergli stato in-  
viato da quell'Eminentissimo? Forse che egli  
stesso ha infinto, e supposto e il Decreto, e  
il nome del Cardinale, che gliel' ha mandato:  
e che starà sempre saldo in non darvi creden-  
za, finchè egli non veggia l' Originale, o non  
venga qualche Corriere a lui diretto o dal *Da-  
tario, o dal Segretario, o da qualcun altro pub-  
blico Ufficiale di Roma*, che lo certifichi della  
sua autenticità? Sì: stia pur egli fermo, e co-  
stante nella sua opinione; e segua a trattarlo  
da *suppositizio*: che tutto il Mondo frattanto  
ammirerà il suo retto giudizio: e farà applausi  
alla *fermezza* del suo giusto discernimento.

Ma e qual è mai il motivo, per cui il no-  
stro Teologo, che sì francamente rigetta, come  
*suppositizio, e indegno di fede* il Decreto della  
Sacra Congregazione, sia poi sì facile nell' am-  
mettere per autentico il Decreto di Monsignor  
Vescovo di Trento, che certamente non gliel'  
ha inviato, nè per il suo Segretario, nè per  
qualche Ufficiale della sua Corte? O chi non  
lo vede il motivo, se dalle sue parole chiara-  
mente risulta? All' autorità del Vescovo di  
Trento si può dare eccezione: poichè desso è  
poi un Vescovo particolare, e la sua condan-  
na delle Tesi probabilistiche non è infallibile:  
ma l' eccezione medesima non crede di poter  
dare alla condanna fatta dalla *Sacra Congrega-  
zione*, e confermata espressamente dal Vicario  
di Gesù Cristo. *In primis fidem infallibilem  
non facit particularis. Episcopi damnatio. Que-  
sta*

sta è la prima risposta. Ma ve n' ha un' altra, la quale dimostra non solo, che la sua condanna non è di autorità infallibile; ma nemmeno di autorità veruna. Attesochè quel Monsignore si ha arrogato un diritto, che non gli compete per nessun titolo, e con troppo grande ardezza si è diportato in questo incontro: onde ed egli, e la sua condanna non altro si merita, che biasimo, e una buona correzione. Eccone la prova più che evidente: mentre non ha avuto quel rispetto, che doveva verso la dottrina di Benedetto XIV. sommo Pontefice, il quale ha severamente proibito ai Vescovi di definire le questioni, che appartengono alla fede, e alla disciplina. *Et præterea id est contra doctrinam Benedicti XIV. n. 283. traditam, ubi diximus summum Pontificem severe prohibere Episcopis, ne definiant quæstiones ad fidem, & disciplinam spectantes.* Sarà dunque necessario, che il nostro Teologo scriva una forte lettera al Regnante Sommo Pontefice Clemente XIII. per avvisarlo, poichè forse n'è all' oscuro, che Monsignor Vescovo di Trento ha avuto l'ardimento di trapassare i confini prescritti ai Vescovi dal suo Antecessore Benedetto; e che con esso lui si prendono una simile libertà tanti, e tanti altri Vescovi, che pubblicano Pastoral Istruzioni nelle loro Diocesi, nelle quali prescrivono ai Parrochi, ed a' Popoli alla cura loro commessi le giuste regole, che devono tenere, e le sane dottrine, che devono seguitare: poichè ciò facendo, *definiscono le questioni spettanti alla fede, e alla disciplina* contro la se-

vera

vera proibizione, che ne ha fatta Papa Benedetto XIV.

Vorrei pure contenermi sul serio: ma mi riesce quasi impossibile il farlo in udire tali cose, che altro non si meritano se non i scherni, e le fischiate. Cosa ha ordinato Benedetto XIV. ai Vescovi nell'aureo suo libro de *Synodo Diocesana*? Di astenersi dal definire certi punti particolari, che ivi descrive, e riguardano l'intenzione del Ministro de' Sacramenti, il Sacro viatico da darsi a moribondi, e due, o tre altre simili, senza neppure per ombra accennare la questione del Probabilismo, ed altre moltissime appartenenti ai buoni costumi: adunque i Vescovi non possono più, ( non dirò *definire*, che essi non *definiscono* le controversie ) stabilire per la loro Diocesi quello, che giudicano necessario, ed opportuno al buon regolamento, o alla salute delle anime loro raccomandate, far e pubblicare a tal effetto Istruzioni, ed avvisi Pastoralmente ai Parrochi, ai Curati, al loro Gregge? Insegnare, e prescrivere quelle dottrine, che giudicano più sane, e conformi al Vangelo, alla verità, ai sentimenti della Chiesa? Adunque Monsignor Vescovo, e Principe di Trento ha oltrepassati i confini della sua autorità col raccomandare a' suoi sudditi, che seguano *dognata, quibustum ratio solidior, tum gravior auctoritas suffragatur*? Chi può senza sdegno sentire stravaganze siffatte di pensare? Non hanno fatto lo stesso, anzi assai più, tanti Vescovi della Francia, della Fiandra, e dell'Italia, senza che mai o i sommi Pontefici, o

al-

altri abbian creduto, che essi eccedessero i limiti della loro autorità? Non hanno parecchi di loro condannato espressamente il pericoloso sistema, e banditolo per sempre dalle loro Diocesi? Non ha l'Arcivescovo, e Patriarca di Bourges *Anna de Levy de Vantadour* per fino obbligati i Gesuiti a sottoscrivere la *Dichiarazione* loro proposta di non insegnarlo, e valersene mai nella direzione delle anime? Non ha fatto il medesimo Monsignor di *Colbert* Arcivescovo di Roano, e Primate della Normandia coi Gesuiti della sua Diocesi? E soprattutto non è notissima la proibizione, e condanna, che ne fece l'anno 1700. la celebre *Assemblea* di Arcivescovi, e Vescovi del Clero di Francia, con cui lo esigliò da tutto quel vasto Reame, senza che perciò siasene giammai udita querela o da Roma, o da altra parte del Mondo Cattolico? Perchè dunque non poteva Monsignore di Trento imitare sì begli esempj, e ordinare a' suoi Diocesani, che seguissero quelle morali sentenze, che fossero avvalorate *dalle più sode ragioni, e da più grave autorità?*

Se non che, e perchè dico soltanto, che poteva Monsignor di Trento seguire gl' *Illustri esempj* di que' Vescovi nel prescrivere l'ordinazione suddetta, che al nostro Teologo sembra eccedente la sua autorità? Dovea dir di vantaggio, che tanto far egli doveva per conformarsi al giudizio già fattone del *Probabilismo* dai Romani Pontefici *Alessandro VII. Innocenzo XI. Innocenzo XII. Clemente XI.* e segnalatamente da quel Pontefice, di cui vanta la

ta la severa proibizione, voglio dire di Benedetto XIV. il quale nella sua lettera Circolare già recata di sopra intorno la preparazione dell'anno Santo ordinò ai Confessori, che dopo di avere ne' casi dubbiosi consultati gli Autori più rispettabili, dovessero prendere quel partito, che vedessero più assistito dalla ragione, e dall' Autorità. Non è ciò quello stesso, che esprime Monsignor Vescovo di Trento con quelle parole, che debbano i sudditi suoi seguire *dogmata, quibus tum ratio solidior, tum gravior autoritas suffragatur?* E contuttociò con tali parole, con che segue esattamente la dottrina, e i sentimenti di Benedetto XIV. si farà egli avanzato *contra doctrinam Benedicti XIV.* e avrà oltrepassati i termini da lui prescritti? Qual paradossò più strano, e sorprendente di questo? Giacchè però il nostro Teologo ci dà in mano l'armi da sconfiggerlo, non vuo dissimulare l'argomento, che con troppa luce risalta da ciò, che scrive. Pretende egli, che Monsignor di Trento abbia travalicati i confini della sua autorità per qual motivo? Perchè, dice, *Benedictus summus Pontifex severe prohibuit Episcopis, ne definiant questiones ad disciplinam spectantes.* Suppone dunque, che detta espressione *sequantur dogmata, quibus &c.* sia una definizione fatta dal Vescovo, per cui si è inoltrato sopra il suo dovere. Non è così? Così evidentemente ne segue. Or bene: quella stessissima espressione ha proferita Benedetto XIV. nella sua lettera Circolare ai Patriarchi, Arcivescovi, e Vescovi diretta, siccome apparisce dal confronto: a-

dun-

Dunque questo gran Pontefice ha *definito* con essa la controversia del Probabilismo, e l' ha *definita* di maniera, che essendo la sua Autorità *infallibile*, a differenza di quella de' Vescovi particolari, non potrà più alcun Cattolico, e Figlio ubbidiente del supremo Padre, e Pastore della Chiesa sostenerlo, difenderlo, e ridurlo alla pratica, e doyrà chiamarsi un ribelle contumace chiunque non si acquieta a tal *definizione*. Che può replicare il Teologo contro di questo discorso naturale, e legittimo? Eh ritorni di grazia egli in se stesso, giacchè in fine attesta, che i schiamazzi de' Probabilioristi l'hanno fatto uscire di se stesso; *cum clamores Probabilioristarum me rapuerint extra me ipsum*: e considerando quello, che ha scritto, ritratti i sbagli suoi troppo grossolani, e vergognosi: che tutti i faggigli concederanno quel *perdono*, che dimanda, e ne ha bisogno: *ast mihi venia danda*, non perchè *nimis divagatus sit*: ma per aver dette cose troppo ripugnanti alla verità, alla ragione, al buon criterio, al buon senso: e giacchè ha sotto degli occhi la premura, e lo zelo ardente, che dimostra con tanta sua gloria l'Illustrissimo, e Reverendissimo Monsignor Arcivescovo Bartolommeo Gradenigo, per promuovere, e far rifiorire nella sua Diocesi, e nel suo Seminario la sana, e sicura morale dottrina del Vangelo, e della Chiesa, al qual oggetto ha prescelto con applauso comune in Presidente di esso il degnissimo Signor D. Gasparo Vattolo celebre nel Mondo letterario per l'utilissima sua *Teologia dogmatico-Morale*, stampata già,

e ristampata, ed accolta dal Pubblico con estimazione non ordinaria; giacchè, dissi, vede ed osserva il zelante suo Prelato sì alieno dalle men sicure, e pericolose dottrine; rinanci una volta ad un sistema di opinare, che non si può più difendere senza cadere in troppo visibili absurdità, ed esporre a grave cimento la salute propria, e degli altri.



ch  
 Uo  
 per  
 pre  
 vo  
 rag  
 mo  
 no  
 che  
 ga  
 ch  
 fut  
 fra  
 co  
 ser  
 ch  
 ser  
 te  
 a  
 leg  
 fra  
 ch  
 ba  
 gh

§. U L T I M O

*Argomento irrefragabile contro la sentenza dell'Autore della Dissertazione, e conclusione della Risposta.*

**A** Voi so ritorno per poco, Monsignore, dopo di avermi trattenuto alquanto più, che pensava, col Teologo del Seminario di Udine, di cui mi giova sperare, che non siate per approvare i gravissimi abbagli, che ha presi, e giacchè sul fine della vostra Operetta voi protestate, che *dopo di avere esaminate le ragioni dell'una, e dell'altra parte, vi parve moralmente certa la sentenza, che sta per l'opinione egualmente probabile indotto dal principio, che la legge dubbia non può indurre una obbligazione certa*; desidero sapere da voi, se anche dopo questa mia risposta, e dopo la confutazione, che ho fatta de' vostri argomenti, siate ancora del medesimo parere, o abbiate concepito per lo meno qualche dubbio, non scrupoloso, o leggero, ma sodo, e sensato, che possa esser falsa, di modo che la vostra sentenza non abbia poi realmente quella *certezza*, che vi figurate? Io non posso indurmi a credere, che almeno in qualche dubbio non leggero, e imprudente, voi siate entrato della sua verità: e tanto più, se rifletto, che anche già per l'addietro, non eravate fermo abbastanza nel parer vostro: poichè in due luoghi del vostro scritto, voi accordate, che *la legge, che obbliga ne' casi dubbiosi a non esporri*

volontariamente al pericolo di peccare, seguendo la sentenza egualmente probabile men sicura, sia per lo meno *legge dubbia*. Or da questa concessione io ne ho già inferito, e ne inferisco pur di presente, e a dirvi, Monsignore, il vero, parmi, che troppo evidente ne sia la conseguenza, che dovendosi perciò credere da voi almen *dubbio* il vostro principio, e per illazione necessaria, anche la sentenza, che ad esso si appoggia, non può più servire di regola *certa* per diriger vi con sicurezza nelle vostre azioni. Ma piacemi per confermarvi in questo *dubbio*, che solo ancor basta a gettar a terra tutto il vostro sistema, di aggiungere qui in fine qualche cosa di più notabile. Voi protestate di aver esaminati i fondamenti della sentenza contraria con tutta la maggior attenzione, pronto aritrattarvi, qualora gl' aveste scoperti sussistenti, e sodi. Qual fede possa darsi alle proteste vostre, si è veduto qui sopra, dove in un paragrafo intiero v' ho da fuga esposto sotto degli occhi molti, e gravissimi argomenti, che impugnano, non men la sentenza degli altri Probabilisti, che la vostra protesa *moderata*, i quali non furono certamente da voi esaminati, stante che non ne fate parola. Ma comunque sia degli altri, suon d'ogni dubbio voi non avete ben considerato quell'argomento, che dedusse da tutti gl'altri, e formò l'Autor del *Trattato della Regola prossima* da voi letto, e riletto, e chiamò una *dimostrazione certa*, ed evidente contro l'uso del Probabilismo nelle azioni umane: perchè, se ben considerato l'aveste, parmi im-

pos-

possibile, che non vi foste indotto a dubitare della vostra sentenza, o almeno applicata vi avreste qualche riposta, di cui non veggio nel vostro Libretto neppur fatto un menomo cenno. Vi prego dunque, Monsignore, della permissione di rimetterlo sotto i risseffi vostri, non già in tutta quella estensione, con che fu divisato, e rappresentato dal detto Autore, ma con maggior brevità, forse però con non minor forza, e chiarezza. Poichè quando vi piace di ponderarlo con animo indifferente, parmi, che possa, e debba disingannarvi, e farvi toccare con ambe le mani, che voi siete in errore.

Voi, Monsignore, giudicate *moralmente certa* la sentenza, che tra due opinioni contraddittorie ugualmente probabili intorno la legge possa ognuno lecitamente seguire, e mettere in pratica quella, che favorisce la libertà, abbandonando quella, che asserisce la legge. Tanto voi chiaramente affermate, e tanto affermar voi dovete: poichè altrimenti non potrebbe essere *moralmente certo* il dettame pratico della coscienza, che regge l'azione, o l'omissione particolare: siccome deve essere per sentimento comune de' Teologi Antiprobabilisti, e Probabilisti, che a voi noto suppongo. Ora voi non potete giudicare o affermare *moralmente certa* la sentenza vostra, senza cadere necessariamente in una delle maggiori assurdità, che possano mai concepirsi, anzi in aperta contraddizione con voi medesimo. Ed eccone la prova evidente. Voi non potete giudicare *moralmente certa* la vostra sentenza, sen-

za dover giudicare al tempo stesso la sentenza contraria, non che sol tanto incerta, e dubbiosa, affatto improbabile, irragionevole, inabile ad indurre nella mente di un uomo saggio, un mero dubbio sensato, e probabile. Riflettete bene a questa proposizione, che è certissima, ed infallibile: attesochè è verità indubitabile, amnessa da tutti, e che da tutti deve ammettersi per necessità, che tra due proposizioni contraddittorie, se una è certa, o si giudica certa, l'altra non è probabile, o non può giudicarsi probabile. *Implicat*, lo dice tra gli altri il P. Cardenas, *contradictionem unam propositionem esse certam, & contradictorie oppositam esse probabilem*. Ammettete voi, Monsignore, tutta questa dottrina per vera? Certamente: perchè in altra guisa vi trarreste addosso le beffe, e il disprezzo di tutte le persone intendenti. Se voi dunque l'ammettete, ecco l'assurdità manifesta, che v'è duopo di necessariamente inghiottire: dovete voi dire, che nessuno dei tanti argomenti, che vi sono stati prodotti contro la sentenza vostra da cento scrittori per merito, e dottrina riguardevoli, nè tampoco *probabilmente* conchiuda, e tutti anche insieme radunati, ed uniti non abbiano un grado solo di *probabilità* capace di acquistarsi l'assenso dell'uomo saggio; ma tutti non altro siano, nè debbano giudicarsi, se non se ragioncelle di nessun peso, motivi frivoli, e vani da non farcene conto, e da disprezzarsi: e tanto dovete dire, malgrado, che voi sapete di certo, che tali argomenti hanno guadagnato l'assenso di migliaia, e migliaia di

ja di persone saggie, prudenti, e giudiziose, cosichè gli hanno creduti, e gli credono, non che solo probabili, e incerti, ma certi, evidenti, e dimostrativi della falsità della sentenza vostra. Dovete dire, che non siano di veruna autorità que' tanti personaggi insigni per pietà, per sapienza, e dottrina, che hanno giudicata falsa la vostra sentenza, un *Bosquet*, un *Godeau*, un *Aguirre*, un *de Laurea*, un *Fagnano*, un *Gonzalez*, un *Camargo*, e tanti, e tanti altri celebratissimi nella Letteraria Republica, dopo di aver trattata di proposito, e discussa con accuratezza la controversia, e parecchi di loro dopo di averla prima sostenuta, e difesa. Dovete dire, che non debbasi avere riguardo a quelle moltissime Istruzioni, ordinazioni, e Decreti Pastoral di tanti, e tanti illustri Prelati, siccome di altri Regni, così della nostra Italia, che nella scelta delle opinioni hanno riprovata, e riprovano la regola da voi creduta sicura, e prescritta al loro gregge la contraria di doverli ognuno ne' dubbj attenersi alla legge: e tra essi di que' medesimi, che vivono pure oggidì, e per la loro pietà, sapienza, e dottrina vengono riguardati come il più nobile fregio, e splendore del Ceto Ecclesiastico, *Giovanni Bragadina* Patriarca di Venezia, *Vittorio Amadeo* Cardinal delle Lance, *Giuseppe Maria Saporiti* Arcivescovo di Genova, *Francesco Gaetano Incontri* Arcivescovo di Firenze, ed altri, che potrei nominare. Dovete dire, che un uomo prudente non abbia a far caso veruno di tutte le condanne, che del-

La sentenza vostra hanno fatte que' tanti Arcivescovi, e Vescovi, che v'ho già altrove accennati, e furono stesamente descritti dall'Autore del *Trattato* ec; e in specie dell' *Assemblea Generale del Clero Gallicano*, che la scrisse e discacciò da tutta la Francia; e così pure delle *Sacre Congregazioni di Roma*, e *Sommi Pontefici*, che han dichiarato in mille guise il sentimento loro al vostro contrario, siccome v'è agevole di scorgere da quanto fu addotto dal detto Autore. E per tal guisa accordar voi dovete, che all'autorità di tutti questi e scrittori, e condanné di Vescovi, di Arcivescovi, di *Assemblee Generali*, di *Sacre Congregazioni*, di *Sommi Pontefici*, prevalga l'autorità di *Vasquez*, di *Sanchez*, di *Diana*, di *Azorio*, di *Amico*, di *Terillo*, di *Viva* ec, e prevalga di maniera, che l'autorità di questi renda certa la vostra sentenza, e l'autorità di quelli nè tampoco giunga a renderla incerta, e dubbiosa; ma debbasi, e debbasi prudentemente considerare *nullius in verba*, di nessun peso, come se nemmeno vi fosse, o non meritasse alcun riguardo da persone ragionevoli, e savie. Questa è, Monsignore, l'assurdità evidente, che divorar voi dovete, questo è il paradosso incredibile, che siete costretto ad ammettere, qualora vogliate persistere in affermare, che la sentenza vostra sia certa, nè voi potete schivarlo in altra guisa, se non confessando ingenuamente il vostro inganno, siccome da quanto ho premesso, chiaramente risulta, atteso che riconoscendo voi qualche peso di autorità, e di ragione nella sentenza contraria; il vostro

stro sistema è rovinato irreparabilmente: mentre diventa tosto *incerto*, e *dubbioso*: e se è *incerto*, e *dubbioso*, non può più servire di regola *certa* per formare quel dettame pratico, che è necessario a lecitamente operare: perchè *da antecedente incerto è impossibile, che ne segua conclusione certa.*

Per tanto forza v'è, Monsignore, di conchiudere, che quella *certezza*, che pretendete di avere per la sentenza, che sta per l'opinione ugualmente probabile contro la legge, non altro esser possa, che una *certezza* illusoria, una *certezza* imprudente, e irragionevole, la quale non basta per giustificarvi nel tribunale di Dio: una *certezza*, che non può provenire, se non se da ignoranza, e acciecamiento vincibile, e colpevole, *qui non potest*, dice S. Tommaso, *subsequentem culpam excusare*. E ne avete manifesto l'esempio negl' Eretici, e negl' Infedeli. Chi dirà mai, che tra loro non se ne trovino qualcuni, i quali tengano come *certa*, e *sicura* la loro setta, o i loro errori, cosichè nè tampoco siano agitati da dubbj, e timori d'ingannarsi, o di camminare la via della perdizione? E pute chi dirà che una tale *certezza* sia prudente, ragionevole, e bastante ad iscusarli dinanzi a Dio? Nessuno certamente, poichè la loro appresa *certezza*, e *sicurezza* nasce da qualche colpa o di negligenza, o di passione, o di prevenzione mal conceputa, che la costituisca imprudente, irragionevole, inescusabile. Applicate dunque a voi stesso, Monsignore, questa verità infallibile, e riflettendo con tutta serietà

rietà al pericolo vostro, e allo scandalo, che avete dato, e che date pure oggidì col vostro libretto, alla gente credula, e poco versata nella questione, la quale sulla vostra autorità si fa lecito di mettere in pratica la falsa perniciosa dottrina da voi insegnata, procurate, per quanto potete, di porvi l'opportuno rimedio, e di soddisfare al debito strettissimo, che avete di ritrattarvi, del che vi protesto, che io non ne ho solamente *probabilità*, ma *certezza*. Questo passo non può riuscirvi troppo arduo, e difficile: mentre alla pag. 92. confessate di non avere avuta ripugnanza di ritrattarvi in molte altre opinioni un tempo da voi tenute, le quali erano per altro certamente di minor conto, che non è questa. Ma se pur anche arduo, e difficile fosse per riuscirvi; ad ogni modo mancar non dovete di farlo: perchè è troppo importante, e troppo necessario per la vostra salvezza, per cui sono più che persuaso, attesa la vostra gran pietà a me nota per fama, che abbiate tutta quella premura, che aver si deve per un affare di tanta rilevanza.

Io frattanto, Monsignore, supplicandovi di bel nuovo di accordarmi benigno compatimento, se l'impegno, che ho per la verità, mi avesse in questa mia *Risposta* trasportato fuori de' limiti di quel rispetto, che è dovuto al vostro merito, e al vostro carattere, lo concluderò con le parole, che il gran Cardinale Bellarmino scrisse ad un altro Vescovo, che lo richiese sopra sette punti di controversia. Uditele, che non possono essere più  
a pro-

a proposito per la questione, che ho trattata fin ora: *Si quis velit in tuto salutem suam collocare... is omnino debet certam veritatem inquirere, & non respicere, quid multi ( Probabilisti ) hoc tempore dicant, aut faciant. Et, si rei certitudo non possit ad liquidum apparere, debet omnino tutiorem partem sequi, & nulla ratione, nullius imperio, nulla utilitate temporali proposita, ad minus tutam partem declinare. Agitur enim de summa rei, cum de salute aeterna tractatur, & facillimum est conscientiam erroneam exemplo aliorum induere: & eo modo conscientia non remordente ad eum locum descendere, ubi vermis non moritur, & ignis non extinguitur, (a).*

---

(a) Si veggano le Osservazioni contro il P. Zaccaria di Eusebio Eraniste Tomo 2. Lettera 9., ove questa sentenza del Bellarmino si trova spiegata chiaramente, e difesa,



## APPENDICE

AI PARAGRAFI XIV, e XV.

*dell' Opera presente, riguardo le Censure delle Tesi di Avviso.*

**M**Entre, che la presente risposta attualmente stampavasi, mi sono capitate alle mani alcune Osservazioni in lingua latina fatte da un Soggetto assai dotto, e di giusto discernimento fornito, sopra i Decreti di sua Altezza Reverendissima Monsignore Vescovo di Trento, e della suprema Venerabile Congregazione del Sant' Ufficio, proibitivi delle Tesi di Avviso, delle quali ho diffusamente parlato ne' paragrafi XIV. e XV. di questa Opera. Avendole io lette, e ponderate, e parendomi assai opportune, ed idonee a rischiarare il senso legittimo di que' Decreti, e sciogliere tutte quelle difficoltà, che certuni più amanti di cavillare, che di ricercare la verità possono opporre, ho creduto bene, di qui aggiugnerle nel linguaggio medesimo, in cui furono da me ricevute: e sono le seguenti.

Superioribus hisce annis circa usum *Opinionis Probabilis* tria edita sunt Decreta: Primum a Celsissimo, ac Reverendissimo Principe, ac Episcopo Tridentino: alterum a Sacrosancta Romanæ, & Universalis Inquisitionis Congregatione: utrumque autem occasione quarumdam Thesium quas publicæ, licet

in

in ædibus Parochialibus, concertationi quidam Theologus exposuerat Avissii in Tridentina Diœcesi. Tertium denique a Capitulo Generali Mantuano totius Ordinis FF. Minorum Sess. XV. habita die 6. Junii 1762. Ut votis aliquorum fieret satis, neve præfata Decreta auro, cedroque digna eruditorum aliquem laterent, ea evulgare consultum duxi, una cum brevi elucidatione primi, & secundi Decreti.

## DECRETUM I.

„ Franciscus Felix Dei gratia Episcopus,  
„ & S. R. I. Princeps Tridenti, Marchio  
„ Castellarii, Sacris Cæsareis Regiis Maje-  
„ statibus a Consiliis secretis, ex Comitibus  
„ de Albertis de Enno &c.

„ *Perillustribus, Nobilibus, admodum Reve-*  
„ *rendis, & venerabilibus respective Parochis,*  
„ *& Curatis Nostræ Tridentinæ Diœcesis Sa-*  
„ *lutem in Domino sempiternam.*

„ Dolenti equidem animo percepimus, pro-  
„ xime elapso Mense Junio in loco Avissii  
„ Tridentinæ hujusce nostræ Diœceseos quos-  
„ dam articulos, quos infra notabimus, ma-  
„ nuscriptos ad disceptandum privatim domi  
„ fuisse propositos, ac discussos, ubi nullæ  
„ sunt scholæ; quod quidem tunc dissimulan-  
„ dum duximus; minime nescii, privatam  
„ ejusmodi exercitationem probro dedecorique  
„ cessisse Auctori, qui ab Oppugnatoribus in-  
„ arctum ita adductus est, ut causa illum pa-  
„ lam cecidisse adstantes omnes facile intelle-

„ xeriat. Cum vero novissime harum The-  
 „ sium exemplar extra hanc Dioecesim typis  
 „ editum in manus nostras pervenerit, mune-  
 „ ris nostri ratio flagitat, ut confestim gli-  
 „ scenti malo obviam eamus, ne Populus no-  
 „ stræ curæ concreditus nimia opinandi li-  
 „ centia a recta salutis semita deducatur. No-  
 „ veritis itaque, a nobis articulos, quos in-  
 „ fra subjiciemus, acervatim sumptos omnino  
 „ rejici, improbarique, prout harum littera-  
 „ rum tenore rejicimus, atque improbanus,  
 „ prohibentes, ne sub pœnis Canonicis, ac  
 „ aliis arbitrio Nostro iidem articuli acerva-  
 „ tim sumpti in disceptationem, usumque de-  
 „ ducantur. Officii porro vestri partes in eo  
 „ esse debent, ut Populum cum ex sacro sug-  
 „ gestu, tum in Pœnitentiæ Tribunali dex-  
 „ terrime eo inducatis, ut ea sequatur dogma-  
 „ ta, quibus tum ratio solidior, tum gravior  
 „ Authoritas suffragatur. Quod dum a vo-  
 „ bis sanctè observandum confidimus, Epi-  
 „ scopalem vobis Benedictionem impertimur.  
 „ Datum Tridenti ex Arce Nostræ Resi-  
 „ dentiae hac die tertia Januarii 1761.

Franciscus Felix Episcopus.

„ Ad mandatum Celsissimi, & Reverendis-  
 „ simi D. D. proprium Presb. Josephi Anto-  
 „ nius Bertinalli Cancellarius.  
 „ Hic recitantur Theses damnatae, quae legi  
 „ poterunt in sequenti Decreto.

DE.

## DECRETUM II.

„ S. Rom. & Univerſ. Inquiſitionis con-  
„ firmatum a SS. D. N. Clemente Papa  
„ XIII. quo prohibentur Theſes circa Pro-  
„ babiliffimum expoſitæ publicæ diſputationi  
„ anno præterito 1760. Avifiæ in Diœceſi Tri-  
„ dentina.

*Feria V. die 26. Februarii 1761.*

„ Per ſuas litteras ad Congregationem S.  
„ Romanæ, & Univerſalis Inquiſitionis, la-  
„ bente ſuperiori anno datas, dolenter nimium  
„ conqueſtus eſt Antonius Ceſchi Tridentinæ  
„ Eccleſiæ Canonicus Decanus, Theſes quaſ-  
„ dam de Probabiliffimo a Parocho Avifiænſi  
„ Diœceſis Tridentinæ in Ædibus canonicæ  
„ libus jampridem propugnatas, poſtmodum  
„ ſine nota loci, & Auctoris obſcuro prælo  
„ fuiſſe cuſas, & vulgatas non ſine Religio-  
„ nis detrimento, & bonorum offenſione,  
„ præfertim Eccleſiaſticorum, quorum pars  
„ ſuo eſt regimini, & vigilantiz concedita.  
„ Poſtulate itaque eodem Decano congruum  
„ adhiberi remedium ingruenti malo, ne la-  
„ tius ſerpat, Theologicæ cenſuræ de more  
„ ſubjectæ fuerunt prædictæ Theſes unico  
„ contentæ folio impreſſo, cujus tenor ita ſe  
„ habet.

PRO-

## PROBABILISMUS

- Publica disputationi Ven. Clero Avissensi  
exercitii gratia expositus contra Probabilioris-  
mum strictę talem, utpote negotium perambu-  
lans in tenebris.  
Pro die 10. Junii 1769. in Ædibus Ca-  
nonicalibus Avissii.  
Utinam observaremus mandata Domini  
certa! Quid nobis tanta sollicitudo de dubiis?  
Celeberrimus P. Const. Roncaglia lib. 2. c. 3.

### I.

- Probabilismus noster versatur circa hæc  
tria.  
Licet sequi probabiliorem pro libertate,  
relicta minus probabili pro Lege.  
Licet sequi æque probabilem pro libertate,  
relicta æque probabili pro Lege.  
Licet sequi minus probabilem pro liber-  
tate, relicta probabiliori pro Lege.  
Ex iis deducuntur sequentia Paradoxa.

### II.

- Ufus Probabilismi maxime tutus. Ufus  
Probabiliorismi maxime periculofus.

### III.

- Ufus genuini Probabilismi minime in laxi-  
tatem degenerare potest.

Ufus

„ Usus probabiliorismi stricte talis in Rigorismum excurrere debet.

IV.

„ Probabilioristas qua tales, qui ex consilio probabiliora sequuntur, laudabilissime operari affirmamus.

V.

„ Probabilioristis stricte talibus, qui ex præcepto, quod numquam clare probant, se ipsos, & alios ad probabiliora impellunt, merito Rigoristarum nomen imponimus.

VI.

„ Qui nullatenus ad Christianam perfectionem tendere possunt, nisi sequendo probabilissima.

VII.

„ Abusus Probabiliorismi stricte talis non solum licentiæ frænum, sed licentiæ calcar est; quod Gallorum testimonio comprobamus.

VIII.

„ Genuinus itaque noster Probabilismus, qui nec motum corruptelam inducit, nec a S. Sede umquam male fuit notatus, origine sua Thomisticus, progressu ætatis Jesuiticus, utpote a quo arctatus, emendatus, & contra Jansenianos furores propugnatus fuit.

IX.

„ Qui ergo habitat in adjutorio fundatissimi Probabilismi, sub protectione plurimorum ex omnibus Orbis Christiani nationibus præstantissimorum Theologorum commorabitur securus.

Q

Ex

## X.

„ Hinc sine ulla laxismi nota Benignissimum  
 „ etiam vocamus; sed legitimum, quem sua-  
 „ dent utraque lex Cæsarea, & Pontificia; sed  
 „ Dominicanum, quem illustris Dominicanor-  
 „ um ordo jam a primis temporibus est am-  
 „ plexus; sed Pium qui Christianam pietatem  
 „ fovet; sed Thomisticum, quem S. Thomas  
 „ in amoribus habuit, qui ducentas, & plures  
 „ opiniones libertati faventes in suis senten-  
 „ tiarum libris docet; sed Christianum, qui  
 „ Christo Domino summe familiaris fuit.

O. A. M. D. & V. G.

„ Pro coronide. Probabilismus noster stans  
 „ pro libertate, est notabiliter probabilior ipso  
 „ Probabiliorismo stante pro Lege.

„ Cum vero Theses hujusmodi notæque  
 „ Theologicæ expentæ fuerint in Congrega-  
 „ tione generali habita in Palatio Apostolico  
 „ Quirinali coram Sanctissimo Domino No-  
 „ stro Clemente Papa XIII. Sanctitas sua au-  
 „ ditis Eminentissimorum Dominorum S. R. E.  
 „ Cardinalium in tota Republica Christiana  
 „ contra hæreticam pravitatem Generalium  
 „ Inquisitorum a S. Sede Apostolica speciali-  
 „ ter deputatorum suffragiis, folium prædi-  
 „ ctum, & Theses in illo expositas prohiben-  
 „ das, ac damnandas esse censuit, prout præ-  
 „ senti Decreto damnat, & prohibet tanquam  
 „ continentia propositiones, quarum aliqua sunt  
 „ respective falsæ, temerariæ, & piarum au-  
 „ rium offensivæ. Illam vero excerptam a

„ nu-

- „ numero X. nempe *Probabilissimum qui Christo*  
„ *Domino summe familiaris fuit*, proscribendam  
„ uti erroneam, & hæresi proximam. Præfa-  
„ tum itaque folium sive Theses ut supra ex-  
„ scriptas sic damnatas, & prohibitas Sanctif-  
„ simus Dominus noster vetat ne quis cujusque  
„ sit status, & conditionis ullo modo sub quo-  
„ cumque prætextu, quovis idiomate imprime-  
„ re, ac imprimi facere, vel transcribere,  
„ aut jam impressum sive impressas apud se  
„ retinere & legere, sive privatim, sive pu-  
„ blice propugnare audeat, sed illud, vel illas  
„ Ordinariis locorum, vel hæreticæ pravitatis  
„ Inquisitoribus tradere & consignare tenea-  
„ tur sub pœnis in Indice librorum prohibi-  
„ torum contentis.

Benedictus Veterani Affector.

Duorum præcedentium Decretorum  
Brevissima Elucidatio

Theses istæ Avisianæ excriptæ fuerunt, & quidem, prima excepta, ferme de verbo ad verbum, pluribus omissis, ex Conclusionibus Theologicis Critico-Ethicis, quæ publice propugnandæ Panormi in Aula Regalis Carolini Collegii Nobilium Societatis Jesu a Claudio Arrezzo, & Naselii ex Ducibus S. Philippi Collegii ejusdem Convictore, & Academiæ Argonautarum in eodem Collegio Principe propositæ fuerunt anno. 1754. quæque sub id temporis evaserunt Apostolica fulmina, non alia ferme de causa, nisi quia Panormi desuit, qui detecto veneno, eas ad S. Sedem deferret.

Primam inter illas de licito usu cum proba-  
bilio-

bilioris, tum probabilis, ac etiam minus probabilis pro libertate, in concursu minus probabilis, æque probabilis, atque probabilioris pro lege in præallegatis Decretis protritam esse, non modo certum est, ac indubitatum, sed etiam evidentissimum.

Et vero ut harum Thesium exemplar typis editum ad manus Celsissimi, ac Reverendissimi Principis, & Episcopi Tridentini venit, continuo gliscenti malo obviam eundem sibi existimavit, *ne populus ejus curæ concreditus Nimia opinandi licentia a Recta Salutis Semita deduceretur*. Quare articulos in eodem exemplari expositos continuo rejecit ac improbavit, prohibuitque, *ne sub pœnis Canonicis, ac aliis arbitrio suo iidem articuli .... in disceptationem usumque deducantur*.

Unde autem nimia illa opinandi licentia, nisi ex prima trimembri Thesi? alii enim articuli, ut monebat ipse Avisianus Theologus, non sunt nisi confectaria illius primæ Thesidis, aut certe eo tendunt, ut usus genuini Probabilismò primæ Thesidis impensis laudibus cumuletur, ut inferius notabimus. Quæ autem insuper leguntur in IV. VI. & VII. Thesibus licentiæ opinandi nihil favent, cum in iis de usu, & abusu Probabiliorismò sit sermo, ut etiam inferius indicabimus. Quare qui prædictam nimiam opinandi licentiam execratur, & damnat, *ne populus sibi concreditus a recta salutis semita deducatur*; dubio procul illos articulos rejicit, & damnat, in quibus eadem nimia opinandi licentia propinatur populo, ac etiam commendatur. Cum igitur nimiam opinandi li-  
cen-

centiam prima Thesis exhibeat, alii vero articuli, exceptis tribus jam commemoratis, & de quibus prælaudatus Episcopus nihil erat sollicitus, eandem primæ Thesis licentiam effusis laudibus prosequantur, luce meridiana clarius micat, præfatum zelantissimum Episcopum primam Thesis ferire voluisse, ac subinde etiam illos articulos, in quibus eadem Thesis multiplici laude condecoratur; idque adeo certum est, ut post illud Decretum Theologi illi, qui pro Probabilismo ceu pro aris, focusque hæcenus depugnarunt, ausi deinceps minime fuerint illum uti prius diserte, ac palam defendere, sed duntaxat sub verborum technis, atque præstigiis ad fucum imperitis faciendum, ne videlicet viderentur pristina castra omnino deseruisse. Quin immo a teste longe locupletissimo accepi, unum ex illis ingenuè fuisse confessum, se quidem de falsitate, justaque Probabilismi proscriptione nihil dubitare, vereri tamen illum aperte impugnare; quia apud suos Veritas odium parit.

Atque hinc est, ut confestim monuerit suæ diocesis Parochos & Curatos, sui officii partes in eo esse debere, *ut populum, cum ex sacro suggestu, tam in Pœnitentiæ Tribunali eo inducant, ut ea sequatur dogmata, quibus ratio solidior, tum gravior auctoritas suffragatur.* Quibus sane verbis regula proponitur, & tenenda præscribitur illis e diametro opposita, quas in præcitata prima Thesis Avisianus Theologus propinaverat, & in sequentibus articulis pluribus laudibus exornaverat; unde certius, & evidentius adhuc liquet, contra primam illam

Theſim accenſam fuiſſe prælaudati Epifcopi zelum, eundemque Epifcopum genuini Probabilifimi uſum in eadem Theſi expoſitum prorfus eliminare voluiſſe ſub illo Decreto. Idem ſapientifſimi Epifcopi conſilium, & propoſitum elucet amplius ex Encyclica, quam poſtea laudabimus.

Nemini itaque negotium facere debet adverbium *acervatim*, quod ſemel, & iterum legitur in prædicto Tridentino Decreto; nam illa vocula unius Theologi & Examinatoris Pro-Synodalis arbitrio addita fuit, cum jam Decretum formatum fuiſſet, & typis continuo foret evulgandum.

Equidem in Bullis Pontificiis poſt Leonem X. qualificari ſolent propoſitiones in iifdem reſenſitæ, tamquam *reſpective falſæ*, ſeditioſæ, hæreticæ &c. qua locutione ſignificatur, quod illæ qualificationes afficiant propoſitiones illas in *glôbo* ſpectatas, & *acervatim*; hoc autem locum habere non poteſt, ubi non de qualificationibus fermo fit, ſed de ſolâ propoſitionum damnatione; perſidiculuſ enim foret, quod Theſes proſcriptæ eſſent *acervatim*, non autem ſingillatim; ita ut E. g. illicitum eſſet occidere inſaſorem injuſtum unius aurei, ſi ſimul procurreretur abortus ad ſervandam puelle ſamam, non autem ſeorſim ab iſto ſcelere. In citato autem Tridentino Decreto damnantur, non qualificantur articuli; quare minus appoſite facta fuit adverbii *acervatim* adjectio. Opportunius ille Theologus monere potuiſſet non omnes Avifianos articulos per illud Decretum perſtringi, niſi ex ipſo Decreto perſpicuum eſſet,

set, sapientissimum Episcopum eos duntaxat ferire voluisse, qui nimiam opinandi licentiam invehebant.

Hanc ipsam primam Thesim ex illis esse, quas S. Romanæ, & Universalis Inquisitionis Congregatio proscripsit, & ab ipsa qualificatae fuerunt, tamquam *respective falsæ, temerariæ, & piarum aurium offensivæ*, multiplici ratione constat.

Et primo quidem studiosissimus Ecclesiæ Cathedralis Tridentinæ Canonicus, & Decanus Antonius Ceschi conquestus fuerat apud eandem S. Congregationem, ut ipsa testatur in suo Decreto, cufas fuisse & evulgatas Theses, de quibus agimus, *non sine Religionis detrimento, & bonorum offensione præsertim Ecclesiasticorum*, & ideo postulabat *congruum adhiberi remedium ingruenti malo*.

Verum quid in istis Thesibus continetur quod prælaudati Decani zelum accendere debuerit, ac impellere ad implorandam opem S. Sedis, & auctoritatem, ne effusum virus latius serperet? Sane nemini ægre ferendum nisi forte S. Thomæ discipulis, quod Probabilismus in Thesi VIII. dicatur origine Thomisticus, cum primus omnium illud systema evulgavisse feratur insignis e schola Thomistica Theologus Bartholomæus Medina circa annum 1577. quod autem in Thesi X. Illustris Dominicanorum Ordo a sua origine dicatur eundem Probabilismum amplexus, & adjiciatur, quod eundem Probabilismum in amoribus habuerit idem ipse Angelicus Doctor, risum movere potius debet, quam indignationem. Hæc enim putidissima calumnia

sepius post P. Paulum Segneri recantata, sæpiusque a præclarissimis Dominicanis Theologis convulsa, & exsufflata; & nuperrime quidem ab eximio, & eruditissimo P. Daniele Concina in sua *Historia del Probabilismo* T. 1. dif. 2. c. 3. n. 8. & a P. Joanne Vincentio Patuzzi sub nomine *Eusebii Eraniste* in suis Epistolis italice scriptis, *contra l'Autore della Raccolta* Tom. 2. Lett. 13. §. §. 1. 2. 3. e 4. At quid ex ista calumnia aut Clero Tridentino, aut Religioni, aut moribus Populi jure timendum erat? Nihil prorsus.

Nullum præterea effundunt venenum aut III. Thesis, quæ eos laudat impensissime, qui ex consilio probabiliora sequuntur: aut Thesis VII. quæ abusum Probabiliorismi infectatur, aut denique VI. in qua agitur de iis, qui eadem via tendunt ad perfectionem. Quare quæ reliqua sunt in prosriptarum Thesium exemplari prosequi debemus, si malum detegere volumus, cui remedium afferre petebat a S. Sede prælaudatus Decanus.

Prima Thesis contendit licitum esse usum opinionis probabilioris pro libertate, ac etiam probabilis, imo & minus probabilis, relicta probabiliori, æque probabili, & minus probabili pro lege, ut jam indicavimus. Hunc usum Genuini Probabilismi maxime tutum testatur Thesis II, e contra maxime periculosum asserit usum Probabiliorismi. Eundem Genuinum Probabilissimum in laxitatem nunquam degenerare posse affirmat Thesis III, & e converso ait, Probabiliorissimum excurrere debere in Rigorissimum. Thesis V. redarguit Probabilioristas quod se & alios, ad sequenda probabiliora impellant, *ex præcepto, quod nunquam clare probant*, Thesis VIII.

VIII. dicit Genuinum Probabilissimum nullam inducere morum corruptelam; nunquam fuisse ab Ecclesia male notatum, & a Jesuitis arctatum, emendatum, & propugnatum contra Jansenianos furores. Dicendum fuisset contra conatus Alexandri VII. Innocentii XI. Reverendissimi Ministri Generalis totius Ordinis Ignatiani Thyrsi Gonzalez, contra plurimorum Episcoporum totius orbis Christiani, nec non celeberrimarum Academiarum studia, ac denique contra sacrorum Regularium Ordinum, & præclarissimorum Theologorum cujuscumque nationis ad convellendam doctrinam Probabilitatis conspirationem. IX. Thesis securitatem promittit illi, *qui habitat* (liceat nobis ridere phrasim Avisianam) *in adjutorio fundatissimi Probabilissimi*. X. Thesis Probabilissimum, quem Benignissimum vocat, exhibeat tamquam subnixum utraque lege Cæsarea, & Pontificia: tamquam pietatem foventem, & Christo Domino (horrendum dictu!) maxime familiarem. Nihil præterea legitur in proscripto exemplari. Hæc illa sunt quæ sibi propugnanda ad M. D. G. exposuit Avisianus Theologus; quibus ceu gloriosam coronidem imposuit: *probabilissimum hunc genuinum esse longe probabiliorem quam ipse probabiliorismus*. Hæc igitur & non alia prælaudati Decani Tridentini doloris causa: hæc querelarum motiva; hinc detrimenti Religionis metus, hincque bonorum indignatio. Quamobrem hæc & non aliæ esse debent propositiones illæ *aliqua respectiva false, temerarie & piarum aurium offensiva*, quas eadem Sacra Congregatio damnavit.

Jam vero membrum illud X. thesis, in quo dicitur

dicitur quod probabilismus fuerit Christo Domino summe familiaris, si placet, ab illis propositionibus separari poterit, quod peculiari censura notatum fuerit. Præter hanc X. articuli partem nihil ab illis qualificationibus, & damnatione eximi debet.

Quæro, si fallimur, ipsi probabilistæ designent nobis illas aliquas (*aliquas*, inquam, non unam aut alteram) propositiones in eo Decreto confixas & qualificatas: nam ex mera liberalitate eorum iudicio impræsentiarum acquiescere volumus. Volunt ne forsan hisce censuris subijcere illam articuli VIII. partem in qua probabilismus dicitur a Jesuitis arctatus, emendatus, & propugnatus contra Jansenianos fautores? Vix hoc mihi persuadeam. At si ita placet, non reluctabor, imo ii facile assentiri debent omnes, qui vel oscitanter legerint Thomam Sanchez, Amicum, Mojam, Hurtadum, Lessium, Tamburinum, Bussembaum, La-Croix, & alios, quorum libri, non quidem propter somniam a Theologo Panormitano & refricatam ab Avifiano arctationem & emendationem, sed propter perniciosissimam genuini probabilismi laxitatem, a supremis Viennæ in Austria, & in Galliarum Provinciis, Tribunalibus, non sine maxima infamiae nota, damnati fuerunt, ac etiam alicubi probrosissimo igne concremati: quinimo horum aliqui effugere non potuerunt Ecclesiae Romanæ anathemata. Verum qui de illa arctatione plura cupit, adeat præclarum opus P. Joannis Vincentii Patuzzi, cui titulus *trattato della regola prossima etc.*

Quid si eisdem censuris & qualificationibus subijcere malint, quæ sunt reliqua in eadem VIII. thesi,

thesi, consequens erit genuinum probabilissimum inducere morum corruptelam, & ab Ecclesia fuisse jampridem male notatum. Si vero arrideat potius in X. thesim intorquere Sac. Congregat. tela, colligendum erit genuinum probabilissimum destitutum esse fulcimine utriusque legis, Cæsareæ, inquam, ac Pontificiæ, minimeque pietatem fovere. Verum præter hunc articulum nonnullos alios eodem fulmine percussos fuisse ex dictis patet. Pergant igitur Adversarii.

Si in eadem damnatione involverè voluerint V. thesim, negare ipsis amplius non licebit extare præceptum de sequendis probabilioribus. Si denique Romanis censuris subijciunt IX. thesim, usui genuini probabilissimi securitatem adimunt. Si III. aut II. gentinus probabilissimus in laxitatem degenerare poterit, nec ejus usus tutus erit, e contra vero probabiliorissimum periculofum, aut in rigorissimum degenerantem asserere amplius non licebit.

Quocumque igitur se vertant Adversarii, sentire debent, & fateri genuini sui probabilissimi damnationem, juxta illam receptissimam argumentandi formam *falsum, absurdumque consequens: ergo & antecedens*. Nam hæc propositiones neque damnari potuerunt, neque qualificari tamquam respective *falsa, temerarie, & piarum aurium offensivæ*, nisi falsa sit, temeraria & piarum aurium offensiva prima trimembris Thesis, ex qua; teste Avisiano Teologo, & consentientibus omnibus vel tantisper ad prædictum exemplar attendere volentibus, legitime consequuntur. Nisi potius dicendum sit quod Sacra Congregatio sua tela directe vibraverit præ-

puc<sup>1</sup>

pue in illam Thesim unde alia emanant.

Et jure optimo quidem ; nam evidentissime falsa est, temeraria & piarum aurium offensiva: falsa est, inquam, prima illius propositionis pars: quia ad hoc ut nobis liceat sequi opinionem probabiliorem pro libertate relicta minus probabili pro lege, talis & tanta debet esse major probabilitas, ut nobis afferat moralem certitudinem de honestate nostræ actionis vel omissionis, & longius pellat prudens quodcumque peccandi periculum: cum perperam & sine ullo fundamento ex principiis reflexis eam certitudinem nobis promittant probabilistæ, nec dubium practicum, manente dubio speculativo, discuti valeat. Cum enim reflexa illa principia aut commentitia sint & falsa, aut saltem dubia, ut omnes fateri debent, certam conclusionem parere non possunt. Quamobrem qui sine ea, quam diximus, certitudine, sequitur opinionem etiam probabiliorem pro libertate, se exponit periculo violandi legem, & peccandi, adeoque peccat.

Hoc autem periculum majus futurum est ubi opinio probabilis pro libertate conflictatur cum æque probabili opinione pro lege. Quare certius & evidentius peccabit qui sequi maluerit opinionem probabilem pro libertate, relicta æque probabili pro lege: adeoque evidentius adhuc falsa est secunda, quam prima ejusdem propositionis pars.

Tertia pars autem illius propositionis profus coincidit cum illa propositione quam damnavit Innoc. XI. sub num. 3. in suo Decreto 1679.

Ex his elucet etiam temeritas ejusdem Thesis primæ, quæ adhuc magis erit perspicua, si considerabimus usum probabilitatis, quem licitum asserit,

novellamente convinta di falsità. 153

serit, improbari a Sacra Scriptura, a SS. Patribus, ab Ecclesia universa, ab innumeris Episcopis, a Clero Gallicano, a sacris ordinibus Regularium, imo vero ab ipsis Constitutionibus, ac etiam Generalibus Congregationibus Societ. Jesu, ac etiam a saniore, nec non doctiore Theologorum nostrę etatis parte, ut videre est apud Petrum Balzerinum in sua *Moralium actionum regula*, apud P. Daniele Concina in sua histor. del Probabilismo, & alibi, & apud P. Joannem Vincenzium Patuzzi in suo tractatu *della regola Prossima* Tom. 11. parte 3. Qua de re sine offensione maxima & gravissima indignatione bonorum ejusdem Thesıs laxitatem evulgare haud potuit tanta animositate, temeritate tanta Avilianus Theologus.

Hinc zelo flagrans Episcopus Tridentinus ut sibi ab Emin. Cardinali Spinelli transmissum Sac. Congregationis Decretum vidit, non dubitavit confirmatum fuisse a S. Sede suum Decretum & confixam esse probabilitatis doctrinam: unde incunctanter ad suos Parochos, Curatos dedit Encyclicam die 2. Maji 1762. in qua illis in memoriam revocabat præfatum suum Decretum: deinde eos conscios reddebat Decreti recens emanati a S. Congreg. ac denique pressius injungebat, ut attente vigilarent, *ne opinio verisimilis fallat, ne decipiat sermo versatus, ne se tenebrę alicujus erroris effundant: ne quod bonum est malum: aut quod malum est bonum esse putent: ne ab his quę agenda sunt metus revocet; ne in ead quę agenda non sunt cupido præcipitet. Videte, pergebat, ne quis vos decipiat per Philosophiam & inanem fallaciam secundum traditionem homi-*

*hominum, & non secundum Jesum Christum: sed saniora sequimini dogmata, eorumque usum populo curæ vestræ commisso incessanter proponite, ne periculosa, cui alioquin Mundus in maligno positus nimium quantum adberet, libertate a recto salutis tramite aberret. Sane hic removere voluisse & Parochos & Curatos & populum omnem Christianum a periculosa illa libertate quam in prima Thesi defendit Avisianus Theologus, eodemque urgere voluisse prælaudatum Episcopum ad quærendam veritatem, quantum humanæ fragilitati licet, evidentissimum est.*

Utinam atque utinam hic pro coronide addere liceret hujusce damnationis omnium luculentissimum documentum, videlicet prædictarum Thesium ejurationem, quam non multo post Decretum Sanctæ Sedis fecit Avisianus Theologus. Jussu Sacræ Congr. Episcopus Tridentinus illum ascivit, eidemque prædictam retractationem significavit: Ille autem sine cunctatione & absque ulla tergiversatione suo Antistiti & Sanctæ Sedi paruit. Autographum istius ejurationis ad Sac. Congregationem transmisit Illustrissimus ac Reverend. D. Angelus Anton. de Rosmini, tunc temporis Vicarius Generalis in spiritualibus Tridentini prælaudati Episcopi, retento sibi ejusdem actus exemplari, quod etiam circa idem tempus legit cuidam Presbytero, & tandem flammis consignavit, ut idem testatus est in Epistola ad eundem Sacerdotem data die 2. Martii hujus anni 1764. Hoc porro de duobus Decretis Tridentino & Romano, in quibus nuperrime damnatus fuit genuini probabilismi usus: modo tandem tertium quod sub initium innuimus Decretum dabimus.

DE-

DECRETUM III.

In Capitulo Generali Mantuano totius Ordinis F. F. Minorum Sess. XV. habita die 6. Junii 1762. promulgatum.

„ Cuiusmodi Generale Capitulum ea scandala ab  
„ Ordine remove, quæ ex nimia opinandi li-  
„ centia, in doctrinis præcipue ad mores per-  
„ tinentibus oriri, & suscitari possent; renovat,  
„ & confirmat eas omnes Constitutiones, quæ  
„ in aliis præcedentibus Generalibus Capitulis  
„ de Doctrinis in nostris scholis, & a nostrati-  
„ bus seligendis decreta sunt. Et ad hunc  
„ effectum mandat, & præcipit Sacræ Theo-  
„ logiæ Lectoribus, aliisque omnibus, quate-  
„ nus doctrinas tutiores, & probabiliores sem-  
„ per doceant, & amplectantur.

Hoc autem Decretum, datis ad suos subdi-  
tos Encyclicis litteris, evulgarunt & illius ob-  
servantiam quanta pollebant auctoritate præcepe-  
runt Reverendissimus P. Petrus Joannetus de  
Malina Generalis totius ordinis F. F. Mino-  
rum S. Francisci iterato Minister die 4. Octo-  
bris 1762. Romæ ex Ara Cæli, nec non Reve-  
rendissimus P. Pasqualis a Vanisio Commissarius  
Generalis Cismontanus ex Ara Cæli Romæ ad  
Mensem Martium proxime superioris anni 1763.

Porro quanti faciendum sit huiusmodi Decre-  
tum, vel inde licet arguere quod a gravissimis  
Patribus longe amplissimi Ordinis manarit,  
sitque oppido consentaneum aliis antiquioribus  
eiusdem Ordinis Constitutionibus; neque ullus  
illi

illi ausus fuerit contraire, sed plenum, -ut audivi, deinceps in Franciscanorum scholis effectum habuerit; acta quoque prædicti Capituli a summo Regnante Pontifice ultimum obtinere roboris firmamentum.

## I L F I N E.

### E R R A T A

### C O R R I G E

<p>pag. 30. l. 26. potentissima 100. l. 25. perchè non i- gnoriamo 106. l. 15. stabilita per noi 112. l. 29. senza l'appro- vazione 134. l. 7. eligere etiam 135. l. 14. oportet 151. l. 18. impotentia 204. l. 2. XIII.</p>	<p>potentissima perchè noi ignoriamo stabilita pur noi senza l'opposizione eligere viam, è così doppo oporteret impotentiam VIII.</p>
--	---







